

Sugli emendamenti dell'On. De Vita
alla proposta di legge dell'On. Nenni

Il sistema elettorale configurato negli emendamenti presentati dal deputato De Vita è radicalmente innovativo nei confronti non solo della riforma del 1953, ma anche dei testi unici del 1948 e del 1946. Gioverà quindi, per meglio inquadrare la portata di tali emendamenti, richiamare in breve i lineamenti fondamentali della ricordata riforma e dei citati testi unici.

° °

La legge del 1953.

Come è noto, la riforma del 1953 si fonda sui seguenti principi:

1) possibilità di apparentamento fra le liste diverse, per costituire gruppi di liste;

2) alternativa fra due sistemi nella attribuzione dei seggi, in funzione dell'accertamento che un gruppo di liste collegate ottenga o meno il 50% + 1 del totale dei voti validi e cioè:

a) verificandosi tale condizione la ripartizione dei seggi ha luogo in sede nazionale assegnandone 380 al gruppo di liste di maggioranza e 209 alle liste di minoranza. Sempre in sede nazionale, i seggi così assegnati sono ripartiti fra le singole liste e, per ogni lista, fra le varie circoscrizioni essendo proclamati eletti i candidati con le cifre individuali più alte;

b) nel caso che nessun gruppo di liste raggiunga il 50% + 1 dei voti validi la ripartizione dei seggi ha luogo in base alle norme del T.U. del 1948, (come di fatto è avvenuto);

3) l'utilizzazione, comunque, dei resti si effettua in sede di Collegio Unico Nazionale non preformato e cioè:

a) si limita il computo ai voti residuati delle sole liste o gruppi di liste che raggiungano un quoziente in almeno una circoscrizione;

b) si determina il quoziente (detto quoziente naturale) per il C.U.N. dividendo la somma di tali voti per il numero dei seggi rimasti da assegnare;

c) si determina il numero dei seggi da attribuire ad ogni lista o gruppo di liste in base alla divisione dei voti residuati di ogni lista o gruppo di liste per il quoziente C.U.N. come sopra definito (punto b);

d) i seggi eventualmente rimasti ancora disponibili si attribuiscono alle liste che, nelle divisioni di cui al punto c), hanno riportato i resti maggiori;

e) si graduano quindi gli eletti di ogni lista in base alle rispettive cifre individuali più elevate e si proclamano eletti in sede di C.U.N. fino a concorrenza dei seggi di C.U.N. assegnati a ciascuna lista; si procede quindi alla sostituzione di ciascuno di essi, nella rispettiva circoscrizione, con il primo dei non eletti e così di seguito.

Questo sistema di utilizzazione dei resti si applica, sia nel caso di scatto del meccanismo maggioritario, sia nell'ipotesi - come è accaduto - che debba procedersi con il sistema proporzionale di cui al citato T.U. del 1948.

La legge del 1948.

Il sistema elettorale posto in essere dal Testo Unico del 1948 si basa sulla rappresentanza proporzionale con scrutinio di lista.

1) Il riparto dei seggi si effettua in sede circoscrizionale (anzichè nazionale) con il metodo del quoziente corretto e cioè dividendo i voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione per il numero dei seggi ad essa assegnati + 3. Sono eletti i candidati che hanno la cifra individuale più alta (e cioè un maggiore numero di preferenze).

2) Il riparto dei seggi non attribuiti si effettua in sede di C.U.N. con il sistema del quoziente naturale e dei resti più alti, essendo escluse le liste che non abbiano ottenuto un quoziente in almeno una circoscrizione. Sono eletti i candidati nell'ordine in cui si trovano in ciascuna lista che è preformata (lista rigida). (1)

(1) - Si noti che il punto III della legge del 1953 ha abrogato l'art. 59 del T.U. del 1948 e lo ha sostituito con un altro articolo che detta norme diverse in materia di C.U.N.. Siffatta abrogazione produce la logica conseguenza che il sistema della lista preformata non esiste più e, finchè vivrà la legge del 1953 l'utilizzazione dei resti in sede di C.U.N. avverrà in base alle nuove norme di cui al citato punto III. Qualora anche questo fosse abrogato, occorrerebbe provvedere a ripristinare il vecchio art. 59 ovvero a disciplinare diversamente l'istituto del Collegio Unico Nazionale.

La legge del 1946.

Il sistema elettorale del 1946 si fonda anch'esso sulla rappresentanza proporzionale con scrutinio di lista.

1) Il riparto dei seggi si effettua anche qui in sede circoscrizionale con il metodo del quoziente corretto e cioè dividendo il numero dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, aumentati di 1 se alla circoscrizione sono assegnati fino a 20 deputati, ovvero di due se i deputati assegnati sono più di 20. Sono eletti i candidati che hanno la cifra individuale più elevata.

2) Il riparto dei seggi non attribuiti si effettua in sede di C.U.N. con il sistema del quoziente naturale e dei resti più elevati fra tutte le liste che hanno ottenuto voti, abbiano o no raggiunto un quoziente circoscrizionale. Sono eletti i candidati nell'ordine in cui si trovano in ciascuna lista preformata.

° °

Le leggi del 1946 e del 1948, basate entrambe sul sistema proporzionale con scrutinio di lista, hanno in comune - per quel che concerne il meccanismo di ripartizione dei seggi - due elementi fondamentali:

1) il riparto dei seggi avviene in sede circoscrizionale. Ciò costituisce una delle cause del cosiddetto premio invisibile di maggioranza: infatti, le circoscrizioni non comprendono tutte lo stesso numero di elettori iscritti e, conseguentemente, differiscono anche per il numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati; in tal modo i partiti più forti beneficiano della somma dei vantaggi raccolti in ciascuna circoscrizione nei confronti dei partiti più deboli. Il fenomeno si aggrava, poi, perchè le percentuali fra elettori iscritti, votanti e voti validi sono diverse nelle varie circoscrizioni. In generale, tale sistema altera il rapporto, stabilito dalla Costituzione, fra numero dei cittadini e numero dei rappresentanti.

2) La utilizzazione dei voti residuati si effettua in sede di C.U.N. con il sistema della lista preformata e cioè rigida e riparto sulla base del quoziente naturale e dei maggiori resti. Questo istituto, a

sua volta, è causa del secondo, pure grave inconveniente dovuto al fatto che non tutte le circoscrizioni ottengono il numero di deputati a ciascuna attribuito dalla legge.

Differiscono, tuttavia, i due sistemi proprio per l'entità del premio invisibile che è stato molto più rilevante nel 1948: e ciò per due motivi:

1) anzitutto perchè la correzione del quoziente con il + 3 anzichè il + 1 o il + 2 ha accentuato, per un fenomeno puramente matematico, il vantaggio dei partiti più forti;

2) in secondo luogo perchè dal riparto dei seggi fra i voti residuati sono state escluse, nel 1948, le liste che non avevano ottenuto un quoziente circoscrizionale, mentre i voti validi di queste ultime erano stati computati, in ciascuna circoscrizione, per determinare il quoziente circoscrizionale;

In tal modo il combinato effetto dell'aumento del divisore (numero dei seggi circoscrizionali + 3) e il trascurato computo di un elemento di ciascun dividendo circoscrizionale (voti validi di liste che non ottennero alcun quoziente) ha prodotto l'inconveniente, più volte lamentato, del premio invisibile, e del conseguente diverso costo in voti dei deputati a seconda della forza del partito di rispettiva appartenenza.

° ° °

Il sistema ora prospettato dall'onorevole De Vita con i suoi emendamenti alla proposta di legge dell'onorevole Nenni si fonda sui seguenti principii:

- 1) rappresentanza proporzionale con scrutinio di lista;
- 2) il riparto dei seggi si effettua in sede nazionale attraverso una triplice fase:
 - a) si determina anzitutto un primo quoziente nazionale dividendo il numero dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei deputati da eleggere (quoziente naturale);
 - b) si accerta quindi se e quali liste abbiano riportato un quoziente nazionale in almeno una circoscrizione;
 - c) si procede alla somma dei voti nelle liste così determinate

e si divide il totale per il numero dei deputati da eleggere, ottenendo così un secondo quoziente nazionale (che il proponente definisce quoziente di riparto);

d) si sommano i voti validi riportati da ciascun gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno ottenendo così la cifra elettorale nazionale di lista;

e) si attribuiscono, sempre in sede nazionale, a ciascun gruppo di liste, tanti seggi quante volte il quoziente di riparto risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo; si ottiene in tal modo il numero dei seggi a cui ogni gruppo ha diritto in sede nazionale;

f) si assegnano quindi, in ciascuna circoscrizione ed a ciascuna lista, tanti seggi quante volte il quoziente di riparto risulti contenuto nella cifra elettorale della lista stessa;

g) sono proclamati eletti i candidati che in ciascuna lista, abbiano riportato le maggiori cifre individuali (voti di preferenza);

3) Una volta compiute le suddette operazioni, i resti delle divisioni di cui al punto f) del numero 2) sono posti in ordine decrescente per circoscrizione e per ciascun gruppo di liste.

L'utilizzazione dei resti avviene nel modo seguente:

a) si determina la differenza fra il numero dei seggi a cui ogni gruppo di liste ha diritto in sede nazionale (accertato in base alle operazioni di cui al punto e) del numero 2) e quello dei seggi attribuiti effettivamente in sede circoscrizionale;

b) si assegnano tali seggi a ciascun gruppo di liste, ed alle circoscrizioni ove il gruppo in questione ha ottenuto i resti più alti, sulla base della graduatoria in ordine decrescente di cui sopra;

c) sono proclamati eletti, in ciascuna circoscrizione, i candidati che risultino non eletti in seguito alla assegnazione circoscrizionale dei seggi e che abbiano la cifra individuale più alta.

° ° °

Il sistema è certamente ispirato ad una maggiore ortodossia proporzionalistica nei confronti di quelli del 1946 e del 1948, soprattutto perchè riduce al minimo il fenomeno del premio invisibile di maggioranza, ripartendo i seggi in sede nazionale anzichè circoscrizionale.

Esso tende ad eliminare altresì, per quanto riguarda la utilizzazione dei voti residuati in sede di C.U.N., gli inconvenienti delle liste rigide preformate, nonchè quelli, forse più gravi ancora, del nuovo sistema del 1953 con cui ha in comune solo l'elemento della lista non precostituita. Mentre, infatti, con il sistema del 1953 sono eletti in

sede di C.U.N. i candidati di ciascun gruppo di liste già eletti nelle circoscrizioni che hanno ottenuto le maggiori cifre individuali, con il sistema proposto dall'On. De Vita i resti entrerebbero in gioco per circoscrizioni e, una volta effettuata la graduatoria decrescente dei resti per gruppi di liste e per circoscrizioni, sono proclamati i candidati che abbiano ottenuto le cifre individuali più elevate tra i non eletti di ciascuna circoscrizione fino a concorrenza dei posti da coprire.

Tale metodo consente una migliore ripartizione territoriale dei seggi poichè favorisce le circoscrizioni in cui un gruppo di liste, pur non avendovi riportato il quoziente, dispone tuttavia di un rilevante numero di voti residuati, voti che giovano invece, con il sistema del 1953, ad aumentare il numero dei deputati provenienti dalle circoscrizioni ove i rispettivi partiti sono più forti come è conseguenza della utilizzazione dei resti in sede di C.U.N. formato per graduatoria dei candidati già eletti e in ordine decrescente di cifre individuali.

Da un punto di vista tecnico, il sistema proposto dall'On. De Vita presenta tuttavia una lacuna seria.

La determinazione, infatti, del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste in sede nazionale e sulla base del quoziente di riparto (cfr. punto 3° dell'art.2 degli emendamenti) può anche lasciare scoperti alcuni seggi che non sarebbero utilizzabili in sede di C.U.N. (ove la ripartizione è conseguente alla assegnazione circoscrizionale di cui al punto 4°, prima parte, dei suddetti emendamenti) e debbono quindi essere assegnati, sempre in sede nazionale, fra le liste i cui resti siano maggiori, una volta effettuate le operazioni indicate nel citato punto 3 degli emendamenti: occorre però dirlo espressamente, altrimenti il meccanismo non funzionerebbe.

° ° °

Il sistema, quindi, prospettato dall'On. De Vita è di tipo proporzionalistico integrale, ma in un grado minore di quello descritto dall'On. Gaetano Martino nella sua proposta di legge (n.478) che si fonda

sulla più rigorosa ortodossia del proporzionalismo.

Esso infatti:

1) ripartisce i seggi in sede nazionale con il metodo delle proporzioni definite fra totale dei voti validi, numero dei seggi da attribuire e voti complessivi di ciascuna lista; la incognita da risolvere costituisce il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista.

Se non tutti i seggi sono ricoperti in sede di proporzioni definite, si utilizzano i resti ottenuti nella risoluzione delle proporzioni stesse in base al sistema d'Hondt e cioè delle divisioni successive, fino a completo esaurimento dei seggi: (tale metodo, infatti, non provoca resti);

2) distribuisce i seggi assegnati a ciascun gruppo di liste tra le liste circoscrizionali di uno stesso gruppo in base al metodo d'Hondt;

3) assegna i seggi disponibili in ciascuna circoscrizione e per ciascuna lista ai candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Questo sistema (che è simile a quello vigente in Olanda) permette di eliminare il Collegio Unico Nazionale con tutti i suoi inconvenienti e realizza al massimo grado la più assoluta corrispondenza fra numero di abitanti, di elettori, di votanti e di voti validi, riducendo a conseguenze minime le inevitabili differenze di forza numerica esistenti fra le varie circoscrizioni.

Dagli altri sistemi, quello proposto dall'On. Caronia (n.241) mira a restaurare la rappresentanza uninominale richiedendo per l'elezione in ogni singolo collegio la metà più uno dei voti, ovvero, in secondo scrutinio di ballottaggio, la maggioranza relativa.

La proposta di legge dei deputati De Martino Carmine, Carcatera e Concetti (n.386) è diretta ad instaurare un sistema misto fra l'uninominale ed il proporzionale chiaramente ispirato a quello vigente per l'elezione dei senatori, con la differenza che il numero dei voti utili alla elezione in prima istanza è fissato nel 50% + 1 dei voti validi in

luogo del 65% richiesto dalla vigente legge elettorale del Senato.

Infine la proposta di legge dei deputati Ceravolo, De'Cocci e Fodero (n.516) mira anch'essa a realizzare un compromesso fra i sistemi uninominale e proporzionale ripartendo i seggi nel senso che 500 siano assegnati con il metodo uninominale in 500 collegi (50% + 1 ed eventuale ballottaggio) e 90 o più siano assegnati con un metodo proporzionalistico (d'Hondt) ma in sede circoscrizionale; questo sistema è, con alcune varianti concernenti soprattutto le aliquote da eleggere con l'uno e l'altro metodo, simile a quello vigente nella Germania Occidentale.

RIPARTIZIONE DEI SEGGI SULLA BASE DEI RISULTATI ELETTORALI
DEL 7 GIUGNO, CON IL SISTEMA DEL 1948 E CON QUELLO "DE VITA"

<u>Partiti</u>	<u>Voti</u>	<u>Seggi 1953</u>	<u>Seggi "De Vita" (1)</u>
P.C.I.	6.120.809	143 (5 C.U.N.)	136
P.S.I.	3.441.014	75 (5 C.U.N.)	76
P.S.D.I.	1.222.957	19 (5 C.U.N.)	28
P.R.I.	438.149	5 (3 C.U.N.)	10
D.C.	10.834.466	261 (6 C.U.N.)	240
Sud Tirol W.P.	122.474	3	4
P.L.I.	815.929	14 (4 C.U.N.)	18
P.N.M.	1.854.850	40 (5 C.U.N.)	41
M.S.I.	1.579.880	29 (6 C.U.N.)	36
	26.430.528	589	589

(1) - Le cifre qui indicate sono approssimative essendo state calcolate su un quoziente nazionale di riparto = 44.800 e cioè lievemente arrotondate. Comunque, gli scarti non possono essere superiori all'1-2%.

A P P U N T O

1) La colonna "Differenza in %" vorrebbe solo porre in risalto la diversità esistente fra le percentuali in voti validi e quelle in seggi di ogni partito politico.

Pertanto tali differenze sono espresse in cifre percentuali assolute e cioè riferite ai termini di raffronto comuni ai due elementi da comparare (per esempio: la differenza fra il 14% dei voti validi complessivi e 12% dei seggi complessivi è espressa, in cifra percentuale assoluta, da -2, ove 2 è rapportato al 100% assoluto e cioè al totale o, meglio, ad entrambi i totali dei voti validi e dei seggi).

Tuttavia è forse più chiaro e visivamente più semplice esprimere le differenze in cifre percentuali relative, anziché assolute, e cioè riferite a : "percentuale di voti validi di ciascuna lista = 100".

Il dato così ottenuto rappresenterà la perdita o il guadagno di ciascuna lista in numero di seggi. (Per esempio : la differenza relativa fra il 14% e il 12% di cui sopra è ricavata dalla seguente formula $\frac{-2 \times 100}{14} = -14,2\%$)

2) Il sistema non solo non dimentica, ma anzi è fondato sulla più rigorosa ottemperanza alla Costituzione, con particolare riguardo per alcuni precetti che finora le leggi elettorali hanno costantemente ignorato.

Infatti, nella relazione è detto che il numero totale dei seggi sarà calcolato - nel momento delle elezioni, ovviamente - sulla base della popolazione esistente secondo i dati rilevati dall'Istituto Centrale di statistica, in ragione di 1 ogni 80.000 abitanti o frazione

superiore a 40.000.

Altra cosa è attribuire i seggi eseguendo i calcoli sulla base dei voti validi espressi; non può, infatti, essere altrimenti, posto che occorre distinguere gli abitanti dai cittadini che hanno diritto al voto e cioè iscritti nelle liste elettorali, questi dai votanti e questi ultimi ancora dai voti validi. Non vi è dubbio che solo i voti di coloro che validamente hanno espresso una volontà debbano essere determinati agli effetti della attribuzione dei seggi, principio che del resto è sempre stato alla base di quasi tutte le leggi elettorali e che è stato applicato nel 1946, nel 1948 ed anche nel 1953.

L'unica differenza fra le leggi elettorali post-1946 e quella ora proposta consiste nel fatto che quest'ultima attribuisce i seggi in campo nazionale distribuendoli poi fra le circoscrizioni, mentre prima l'assegnazione e la distribuzione avvenivano contemporaneamente su scala circoscrizionale; laddove la Costituzione, quando ha voluto esprimere una limitazione al principio della rappresentanza nazionale lo ha detto espressamente: (Art.57: "Il Senato è eletto su base regionale"). Non bisogna infatti dimenticare che finora la Camera dei Deputati è stata eletta su basi circoscrizionali.

3) Non si comprende quale sia il sistema proposto al n.3 delle osservazioni.

Il sistema del 1948 deve essere scartato a priori poichè in esso è implicito il premio invisibile, in conseguenza, sia del riparto dei seggi su base circoscrizionale, sia dell'esasperazione del metodo Hangebach-Bischoff e del metodo del quoziente con utilizzazione dei resti nel C.U.N, i cui principi la legge in questione mescola senza alcun riguardo, mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\text{quoziente circoscr.} = \frac{\text{totale dei voti validi circoscr.}}{\text{n° seggi assegnati alla circoscr.} + 3}$$

Se si intende alludere ad un metodo del quoziente puro su base nazionale, a parte la complessità del sistema, occorre soffermarsi sul problema dei resti, quasi insolubile soprattutto in sede circoscrizionale, e su quello dei partiti più piccoli che raggiungono 200 e 250.000 voti e abbiano quindi diritto a 5 quozienti circa su scala nazionale, ma per i quali la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni deve avvenire all'infuori del metodo del quoziente, perchè quasi in nessuna circoscrizione essi possono conseguire il quoziente nazionale (che, in base ai dati del 7 giugno 1953 sarebbe, all'incirca, eguale a 45.000).

Ciò considerato, il sistema proposto sembra il più ortodosso sotto il profilo proporzionalistico perchè matematicamente esatto, ed il più rispondente allo scopo per la sua semplicità.

Per quel che concerne la situazione reciproca del settentrione e del mezzogiorno, a parte il fatto che le proporzioni sarebbero, grosso modo rispettate nel complesso, è da osservare che se si elimina il "premio invisibile" dei partiti più forti, non sarebbe equo mantenere un premio invisibile per le zone meno popolate o politicamente meno sensibili: se per l'elezione di un deputato si richiedono x voti validi, è necessario che alla medesima cifra corrisponda un seggio, a nord e a sud. Senza contare che il nuovo sistema costituirebbe un incentivo per tutti i partiti a combattere l'astensionismo (schede bianche + astensione dal voto) dei meridionali e a diffondere largamente l'insegnamento delle norme materiali per il più corretto uso del diritto di voto, limitando^{con} il fenomeno delle schede nulle.

Dopo un rapidissimo esame osservo:

- 1) Nella tabella B. mi sembra vi sia un errore nella colonna "Differenza in %" la suddetta differenza non va calcolata su 100 ma sul per cento ottenuto dalla lista. Ad esempio il P.L.I. che ha ottenuto il 3% dei voti ed il 2,4% dei deputati non ha perduto il 0,6 bensì il 20%: la D.C. che ha ottenuto il 40,1% dei voti ed il 44,3% dei deputati non ha guadagnato il 4,2% ma più del 10%.
- 2) Il tuo sistema dimentica l'articolo della costituzione che stabilisce che vi deve essere un deputato ogni 80.000 abitanti. Infatti tu proponi un sistema che crea un deputato ogni X votanti. Come deputato del Sud è molto bello da parte tua ma non credo che troverai molti consensi nei tuoi colleghi del meridione.
- 3) Nulla impedirebbe che si usasse il sistema della legge del 7 Giugno senza apparentamento e senza premio, facendo cioè un quoziente unico e non un quoziente di maggioranza ed uno di minoranza. Fatta la ripartizione rigidamente proporzionale su base nazionale tra i vari partiti, i singoli deputati sarebbero eletti in loco con il correttivo che era previsto in caso di scatto della legge.

Ciao Coratino,
invia le memorie
di Torino a J. L. L.

P. S. L.

Pieni di riconoscenza
e fraternità -

Caratino

tuo

J. L. L.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 478

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MARTINO GAETANO

Annunziata il 9 dicembre 1953

Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, e modifiche al testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, per l'elezione della Camera dei Deputati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non avrei presentato questa proposta di legge di riforma del sistema elettorale vigente per la Camera dei deputati ed avrei atteso l'iniziativa del Governo, conformandomi così ad una più rigorosa ortodossia parlamentare, se non fossero state presentate, dai colleghi Nenni ed altri, Cuttitta, Caronia e De Martino Carmine, Carcaterra e Concetti, alcune proposte di legge in materia e se per una di esse (quella dell'onorevole Nenni) non fosse stata deliberata la procedura d'urgenza. Poiché ciò mi induce a ritenere che la Camera sarà presto investita dell'esame complessivo della riforma elettorale in assenza di un testo governativo, ho ritenuto indispensabile presentare questa proposta, corredandola di alcune osservazioni utili ad un esame comparativo non soltanto con gli altri progetti, ma altresì con i sistemi elettorali adottati nel nostro Paese dal 1946 in poi.

Delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare, due — quelle degli onorevoli Nenni e Cuttitta — mirano ad abrogare la legge 31 marzo 1953, n. 148, e a determinare così il ritorno puro e semplice al sistema elettorale del 1948; quella dell'onorevole Caronia prospetta la sostituzione del sistema proporzionale con il sistema del collegio uninominale; quella dell'onorevole De Martino, infine, propone un sistema ibrido tra l'uninominale ed

il proporzionale, presso a poco analogo a quello in atto vigente per la elezione del Senato.

Mi sembra opportuno porre subito in rilievo che quest'ultimo sistema non può non essere respinto per diverse considerazioni. Anzitutto, la legge elettorale per il Senato, che fu alle origini il risultato di un compromesso, in verità infelice, realizzato nel calore di un'aspra discussione in seno all'Assemblea Costituente, è stata oggetto di critiche numerose, sia per la macchinosità del sistema, sia perché, in definitiva, essa non ottempera ai principi informatori del sistema uninominale (sono infatti rari i casi in cui un candidato ha raggiunto il 65 per cento), ma piuttosto attua un sistema proporzionale poco chiaro e certamente non preferibile ai numerosi altri metodi adottati in Italia ed in altri Paesi in tutti i tempi.

È da considerare, poi, che l'Assemblea Costituente, mediante l'approvazione di due ordini del giorno (dell'onorevole Nitti per l'adozione del sistema del collegio uninominale nella elezione del Senato, e dell'onorevole Giolitti per l'adozione del sistema proporzionale nella elezione della Camera dei deputati), che solo per ragioni di opportunità legislativa non trovarono posto nel testo costituzionale, volle espressamente conseguire, almeno mediante diversi metodi elettorali,

quella differenziazione fra i due rami del Parlamento che non era stato possibile adottare, né sotto il profilo funzionale, né sotto quello della diversità di composizione.

Pertanto non sembra opportuno, da un punto di vista costituzionale, che la Camera dei deputati ed il Senato vengano ora eletti con leggi sostanzialmente analoghe: non rimarrebbe infatti, quale elemento differenziatore, che la diversa età minima richiesta per concorrere all'elettorato attivo. È vero che la proposta dell'onorevole Giolitti, diretta a stabilire che la Camera dei deputati fosse eletta con il sistema proporzionale, fu accolta soltanto come ordine del giorno, giudicandosi opportuno di lasciare libera l'attività del legislatore futuro in questo campo, ma è anche vero che l'attività del costituente in questa materia fu dominata dalla preoccupazione di creare una difformità di struttura fra i due rami del Parlamento mediante l'adozione di sistemi elettorali diversi, una volta che non era stato possibile, per svariate ragioni, di creare differenze di composizione e di competenza.

Per quanto concerne la proposta dell'onorevole Caronia, debbo dichiarare che, uninominalista convinto quale sono sempre stato e sono ancora, io sarei, in linea di principio, favorevole al ritorno al sistema del collegio uninominale prospettato dall'eminente collega; ma, a parte le considerazioni di ordine giuridico e costituzionale già svolte sulla opportunità che i metodi per l'elezione delle due Assemblee siano differenti, debbo porre in rilievo che mi sembrerebbe pericoloso, e politicamente non consigliabile, il ripristino del sistema uninominale, perché esso provocherebbe fatalmente la divisione in due blocchi delle forze esistenti nel Paese e quindi la conseguente accentuazione della già notevole asprezza della lotta politica. È evidente, infatti, che i partiti minori non potrebbero avere speranza di sopravvivere, con un sistema elettorale fondato sul principio uninominalistico, se non entrando a far parte integrante dell'orbita di uno dei due massimi e opposti partiti esistenti nel Paese. Praticamente, la scelta dell'elettore sarebbe cioè limitata a due sole alternative: democrazia o comunismo. In conseguenza di ciò, mi sembra sia da escludere qualsiasi metodo elettorale, che, direttamente o indirettamente, possa condurre all'abolizione del sistema proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati.

La proposta di legge dell'onorevole Nenni e l'altra analoga dell'onorevole Cuttitta, in-

fine, si ispirano al desiderio di sopprimere il sistema maggioritario introdotto con la riforma del marzo 1953, il quale prevede un premio di maggioranza per quel partito o per quella coalizione di partiti che riesca ad ottenere il 50 per cento più uno dei voti validi espressi. Questo premio di maggioranza è stato ed è considerato, da entrambi i proponenti, immorale ed incostituzionale, ed è qui inutile ripetere gli argomenti che così abbondantemente vennero a suo tempo sostenuti dagli oppositori alla riforma suddetta.

Si è soprattutto rilevato che il premio di maggioranza lede il principio della eguaglianza del voto sancito dalla Costituzione all'articolo 48, in quanto consente che il voto possa avere effetti diversi a seconda che esso sia dato a liste della coalizione più forte ovvero a liste dei gruppi di minoranza; si è anche affermato che è indispensabile rispettare la corretta proporzionalità fra le cause (voti) e gli effetti (seggi).

Ebbene, è da rilevare che la pura e semplice abrogazione della riforma del 1953 non porterebbe ai risultati vagheggiati dai presentatori delle due proposte di legge, giacché è ormai a tutti noto che, tanto con il sistema elettorale del 1948, quanto con quello precedente del 1946, in virtù del meccanismo stabilito da entrambe le leggi, gioca un premio di maggioranza detto « invisibile » che va a favore della o delle liste che hanno ottenuto la più cospicua votazione, premio di maggioranza sulla entità del quale l'elettore non può essere nemmeno informato preventivamente, variando esso in modo notevole in rapporto con il variare del numero dei suffragi ottenuti da ciascuna delle liste.

Infatti, nelle elezioni del 1948, proprio in virtù di questo premio « invisibile », il partito della democrazia cristiana poté trasformare una maggioranza relativa di suffragi (48,5 per cento) in una maggioranza assoluta di seggi (53,1 per cento).

Ora, quali che siano le preferenze verso l'uno o l'altro sistema sotto il duplice profilo dottrinario e politico, non v'è dubbio che la proporzionale, se vuole veramente rispondere al suo scopo sul terreno giuridico e su quello morale, deve essere *pura*: non deve cioè contenere elementi atti ad introdurre nel sistema, in modo palese od occulto, un premio di maggioranza che, in pratica, possa trasformarla in un sistema maggioritario.

Un altro serio inconveniente dei sistemi elettorali adottati nel 1946 e nel 1948, che ha dato luogo anche a vivaci contrasti parla-

mentari in occasione della loro rispettiva discussione, è quello che risulta, come conseguenza inevitabile, dalla adozione del metodo del quoziente corretto, avvenuta in Italia dopo la restaurazione dei principii democratico-parlamentari e cioè la lista nazionale per la utilizzazione dei resti. Sia essa preformata come nel 1946 e nel 1948, sia essa costituita *a posteriori*, mediante la graduatoria dei primi eletti, come nel 1953, la lista nazionale rappresenta indubbiamente una stortura giuridica e costituzionale.

La Costituzione, infatti, prescrive che il voto è personale ed eguale, libero e segreto (articolo 48) e che i deputati da eleggere debbono essere in ragione di uno per 80 mila abitanti o frazione superiore a 40 mila. Gli eletti nel Collegio unico nazionale sono invece eletti solo indirettamente attraverso l'utilizzazione dei resti e i deputati eletti col voto diretto non sono quindi in corrispondenza con la proporzione voluta dalla Costituzione fra rappresentati e rappresentanti.

Il sistema che ho l'onore di proporre tende ad eliminare la maggior parte di tali inconvenienti ed a rendere più semplice la procedura per la elezione dei deputati al Parlamento. Con questo sistema, ogni lista avrà esattamente il numero di deputati che proporzionalmente le spetta in base al numero dei voti riportati; inoltre tutti i deputati saranno eletti con voto diretto, non essendo necessario ricorrere alla utilizzazione dei resti ed al Collegio unico nazionale. Il sistema, in breve, è fondato sui seguenti principii:

a) si procede, su scala nazionale, a stabilire tante semplici proporzioni quanti sono i gruppi di liste che hanno ottenuto voti, fra il numero complessivo dei voti validi riportati da tutte le liste, il numero globale dei seggi da attribuire ed il numero di voti riportati da ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno nel complesso di tutte le circoscrizioni: la risoluzione dell'incognita di ogni proporzione determinerà il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di liste su scala nazionale;

b) gli eventuali resti nella risoluzione delle proporzioni, qualora non tutti i seggi disponibili siano assegnati con un primo calcolo, vengono ripartiti fra i gruppi di liste, anche quelli che non hanno ottenuto alcun seggio, in base al sistema di Hondt e cioè delle divisioni successive;

c) i seggi assegnati a ciascun gruppo di liste sono distribuiti fra le liste circoscrizionali di uno stesso gruppo (aventi cioè gli stessi contrassegni) con il metodo di Hondt.

Com'è noto, questo consiste nel dividere ogni cifra elettorale per 1, per 2, per 3 e così di seguito fino ad ottenere un numero di quozienti pari al numero dei deputati da eleggere. I quozienti così ottenuti sono posti in ordine decrescente di grandezza. Il quoziente più basso costituisce il comune divisore o divisore elettorale. Ad ogni cifra sono attribuiti tanti seggi per quante volte essa contiene il divisore elettorale.

Per esempio, un partito il quale, nell'insieme di tutte le circoscrizioni, avesse ottenuto 800 mila voti su 27 milioni di voti validi, avrebbe diritto al numero di seggi risultante dalla seguente proporzione $800.000 : 27.000.000 = x : 590 = 18$. I 18 seggi sarebbero poi assegnati alle varie circoscrizioni in base al metodo di Hondt e cioè procedendo a divisioni successive per 1, 2, 3, ecc., della cifra elettorale di ciascuna circoscrizione, ponendo i vari quozienti così ottenuti in ordine decrescente ed assegnando i 18 seggi ai 18 quozienti più elevati;

d) in ciascuna circoscrizione i seggi disponibili per ciascuna lista sono assegnati ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Per maggiore chiarezza, sarà opportuno, a titolo di esempio, vedere cosa sarebbe accaduto nelle elezioni del 7 giugno 1953 qualora esse fossero avvenute con questo sistema ed esaminare comparativamente i risultati per trarne alcune conseguenze utili a dimostrare la tesi della difettosa proporzionalità del metodo seguito nel 1946 e nel 1948.

TABELLA A.

LISTE	Voti complessivi di lista	Totale dei voti validi	Seggi da attribuire	Totale seggi	Cifre residue
Partito Comunista Italiano	6.120.809	27.035.900	133	590	15.502.610
Partito Socialista Italiano	3.441.014	27.035.900	75	590	2.505.760
Partito Socialista Democratico Italiano	1.222.957	27.035.900	26	590	18.611.230
Partito Repubblicano Italiano	438.149	27.035.900	9	590	15.184.810
Democrazia Cristiana	10.834.466	27.035.900	236	590	11.862.540
Partito Liberale Italiano	815.929	27.035.900	17	590	21.787.810
Partito Popolare Sud Tirolese	122.474	27.035.900	2	590	18.187.860
Partito Nazionale Monarchico	1.854.850	27.035.900	40	590	12.925.500
Movimento Sociale Italiano	1.579.880	27.035.900	34	590	12.908.600
Unione Socialista Indipendente	225.409	27.035.900	4	590	24.847.710
Unità Popolare	171.099	27.035.900	3	590	19.840.710
Alleanza Democratica Nazionale	120.685	27.035.900	2	590	17.132.300
			581		

Nota. — Sono state trascurate nelle proporzioni le liste che hanno riportato meno di 100.000 voti validi. Esse sono in numero di venti per circa 87.000 voti complessivi pari allo 0,2 per cento del totale dei suffragi. Sono stati anche trascurati, nel computo dei voti validi, quelli relativi al collegio della Val d'Aosta.

I 9 seggi residui debbono essere, quindi, ripartiti fra liste che hanno avuto i maggiori resti in sede di definizione delle proporzioni e cioè:

Unione Socialista Indipendente	N. 1
Partito Liberale Italiano	» 1
Unità Popolare	» 1
Partito Socialista Democratico Italiano	» 1
Partito Popolare Sud Tirolese	» 1
Alleanza Democratica Nazionale	» 1
Partito Comunista Italiano	» 1
Partito Repubblicano Italiano	» 1
Partito Nazionale Monarchico	» 1
	N. 9

Ed ecco i dati comparativi dei due sistemi, quello attuale e quello proposto, sulla base dei risultati del 7 giugno 1953.

TABELLA B

LISTE	1953					NUOVO SISTEMA				
	Voti validi	% sul totale dei voti validi	Seggi	% sul totale dei seggi	Differenza in % fra i voti validi ed i seggi	Seggi	% sul totale dei seggi	Seggi in + o - rispetto al 1953	% in + o - fra % dei seggi e % dei voti validi	
Partito Comunista Italiano	6.120.809	22,7	143	24,3	+ 7,04	134	22,7	9	—	
Partito Socialista Italiano	3.441.014	12,7	75	12,7	—	75	12,7	—	—	
Partito Socialista Democratico Italiano	1.222.957	4,5	19	3,2	—28,8	27	4,6	+ 8	+ 0,1 (a)	
Partito Repubblicano Italiano	438.149	1,6	5	0,9	—43,7	10	1,7	+ 5	+ 0,1 (a)	
Democrazia Cristiana	10.834.466	40,1	262	44,3	+10,4	236	40,0	— 26	— 0,1 (a)	
Partito Liberale Italiano	815.929	3,0	14	2,4	—20,0	18	3,0	+ 4	—	
Partito Popolare Sud Tirolese	122.474	0,5	3	0,5	—	3	0,5	—	—	
Partito Nazionale Monarchico	1.854.850	6,9	40	6,8	— 1,4	41	6,9	+ 1	—	
Movimento Sociale Italiano	1.579.880	5,9	29	4,9	—16,9	34	5,9	+ 5	—	
	26.430.528	97,9	590	100						
Unione Socialista Indipendente	225.409	0,8	—	—	—100,0	5	0,8	+ 5	—	
Unità Popolare	171.099	0,6	—	—	—100,0	4	0,7	+ 4	+ 0,1 (a)	
Alleanza Democratica Nazionale	120.685	0,5	—	—	—100,0	3	0,5	+ 3	—	
Altri Partiti	87.000	0,2	—	—	—	—	—	—	—	
	27.035.900	100				590	100			

(a) La proporzione fra le forze politiche espresse in voti e la ripartizione dei voti è esatta, con scarti assoluti dello 0,1 per cento, solo adottando il nuovo sistema proposto. Peraltro, questi scarti sono dovuti al trascurato computo dei voti del collegio della Val d'Aosta, il cui seggio è stato ripartito, per comodità di calcolo, insieme agli altri su scala nazionale. Eseguendo il computo su 589 seggi, gli scarti scomparirebbero ed i rapporti percentuali diverrebbero matematicamente perfetti.

È interessante rilevare come nel sistema attuale due sole liste abbiano conseguito una perfetta proporzionalità fra numero di suffragi e numero di seggi: quelle, cioè, del partito socialista italiano e del partito popolare sud tirolese, mentre tutte le altre hanno chi guadagnato e chi perduto nel rapporto voti: seggi.

In particolare, la tabella comparativa B dimostra visivamente quanto dianzi affermato e cioè che il sistema attuale concede un premio « invisibile » di maggioranza alle liste che hanno ottenuto un maggior numero di voti e non può quindi essere definito proporzionale se non in senso lato ed approssimativo. È chiaro infatti che il sistema attuale ha il suo punto di equilibrio ideale, dati 27.000.000 circa di voti validi complessivi e 590 seggi da attribuire, nel rapporto definito per il partito socialista italiano e cioè:

voti 3.500.000 : seggi 75

Il caso del partito popolare sud tirolese rappresenta veramente l'eccezione che conferma la regola. Può sembrare infatti strano che questo partito, avendo avuto lo stesso numero di suffragi della alleanza democratica nazionale con la medesima proporzione rispetto al totale dei voti validi (0,5 per cento) abbia ottenuto 3 seggi, mentre nessuno ne è stato attribuito a quest'ultima.

La ragione di ciò consiste nel particolare fenomeno della concentrazione dei voti — caratteristico per il partito sud tirolese che agisce nell'ambito ben delimitato di una sola circoscrizione — che la legge vigente premia, effettuando l'attribuzione dei seggi su scala circoscrizionale anziché nazionale ed essendo il totale dei seggi conquistati da ciascun gruppo di liste in campo nazionale ricavato mediante la somma dei seggi ottenuti nelle singole circoscrizioni (in luogo di procedere alla operazione inversa, come sarebbe logico e conseguente in sede di applicazione di un vero sistema proporzionale).

I voti del partito sud tirolese, infatti, sono stati dati esclusivamente nella VIII circoscrizione (Trento e Bolzano) e quindi in questa sede hanno agito massicciamente sul quoziente elettorale determinando l'attribuzione di 3 seggi, mentre quelli — pressoché identici nel numero totale — dell'alleanza democratica sono stati dati all'incirca in tutte le circoscrizioni, in nessuna delle quali, tuttavia, il quoziente ha potuto essere conseguito.

Ora un sistema che consente simili squilibri non può essere definito proporzionale: esso contravviene non solo al principio fondamentale

della proporzionalità assoluta, ma altresì a quello costituzionale per cui la rappresentanza politica alla Camera dei deputati deve essere a base nazionale, dato che per il Senato è specificato che la sua elezione avviene su base regionale (articolo 57).

Il sistema vigente, basandosi sulla proporzionalità nell'ambito di ogni singola circoscrizione, fa sì che, in netto contrasto con la Costituzione, le elezioni per la Camera dei deputati abbiano luogo, praticamente, su base circoscrizionale e cioè per gruppi di province.

Si può quindi trarre una conseguenza generale dalle statistiche su riportate e cioè che, sulla base di 27.000.000 di voti validi e 590 seggi disponibili, il premio invisibile gioca positivamente — e tanto più quanto più cospicuo è il numero dei voti validi di lista — per le liste che ottengono un numero di voti superiore a 3.500.000, mentre ha effetto negativo per le liste che ne ottengono un numero inferiore (con l'eccezione delle liste minori i cui voti siano concentrati in una sola circoscrizione) e con aggravamento o attenuazione di tali effetti negativi a seconda che i voti siano più o meno distribuiti nelle singole circoscrizioni.

Il sistema da me prospettato, invece, tende ad eliminare il premio « invisibile », nonché ad ottemperare al principio voluto dalla Costituzione, in virtù del quale la Camera dei deputati deve essere eletta — al contrario del Senato — su base nazionale.

L'attribuzione, infatti, dei seggi ai gruppi di liste aventi il medesimo contrassegno avviene su scala nazionale ed essi sono ripartiti fra le circoscrizioni in base ai suffragi riportati da ogni lista in ciascuna di esse: si raggiunge così il fine della più perfetta possibile proporzionalità coerentemente con il fine che il sistema si propone.

L'unica obiezione che può essere rivolta a questo sistema è che con esso non viene necessariamente rispettato il numero dei seggi assegnato dalla legge a ciascuna circoscrizione, potendosi avere circoscrizioni con un numero di deputati superiore a quello previsto e circoscrizioni con un numero di deputati inferiore. Senonché questo inconveniente è inevitabile anche con i sistemi elettorali del 1946 e del 1948, per due motivi: anzitutto perché le percentuali dei votanti e dei voti validi non sono identiche in tutti i collegi e pertanto varia il rapporto fra numero dei cittadini e numero dei rappresentanti; ed in secondo luogo perché l'utilizzazione dei resti nel Collegio unico nazionale porta appunto

alla conseguenza che le circoscrizioni non sempre hanno lo stesso numero di deputati per ciascuna previsto dalla legge. D'altronde, questo inconveniente può essere eliminato ridimensionando opportunamente le circoscrizioni in modo da ridurre, se non eliminare, i maggiori scarti attuali, allineando, per esempio, la consistenza di ognuna, quanto al numero di elettori, in non oltre un milione

di presunti votanti, ad eccezione, beninteso, del collegio della Val d'Aosta.

Comunque può essere interessante vedere come sarebbero stati ripartiti i seggi rispettivamente spettanti al partito liberale italiano (18) ed al partito socialista democratico italiano (27) applicando il nuovo sistema e cioè il metodo di Hondt fra le varie circoscrizioni.

TABELLA C.

VOTI RIPORTATI DAL P. L. I. RIPARTITI PER CIRCOSCRIZIONI

	Voti	SEGGI ASSEGNATI NEL 1953	CON IL NUOVO SISTEMA	
			Seggi	Differenza
I	78.369	1 + 1 (G. U. N.)	3	+ 1
II	49.192	1	1	
III	26.800	—	1	+ 1
IV	51.590	1	2	+ 1
V	15.540	—	—	
VI	13.174	—	—	
VII	11.658	—	—	
VIII	3.401	—	—	
IX	48.360	1 + 1 (G. U. N.)	1	— 1
X	16.129	—	—	
XI	9.800	—	—	
XII	24.807	—	1	+ 1
XIII	14.973	—	—	
XIV	15.128	—	—	
XV	9.496	—	—	
XVI	9.755	—	—	
XVII	15.328	—	—	
XVIII	11.788	—	—	
XIX	57.278	1	2	+ 1
XX	18.652	—	—	
XXI	30.179	1 + 1 (G. U. N.)	1	— 1
XXII	43.710	1	1	
XXIII	36.771	1	1	
XXIV	16.294	—	—	
XXV	24.113	—	—	
XXVI	7.425	—	—	
XXVII	32.493	1	1	
XXVIII	72.705	1 + 1 (G. U. N.)	2	
XXIX	33.119	—	1	+ 1
XXX	17.902	—	—	
G. U. N.		4	—	
		14	18	

TABELLA D.

VOTI RIPORTATI DAL P. S. D. I. RIPARTITI PER CIRCOSCRIZIONI

	Voti	SEGGI ASSEGNATI NEL 1953	CON IL NUOVO SISTEMA	
			Seggi	Differenza
I	111.392	2 (+ 1 C. U. N.)	3	
II	67.204	1 (+ 1 C. U. N.)	2	
III	68.560	1 (+ 1 C. U. N.)	2	
IV	127.932	2	4	+ 2
V	45.058	1	1	
VI	40.199	1	1	
VII	26.419	—	—	
VIII	24.714	—	—	
IX	60.285	1 (+ 1 C. U. N.)	2	
X	47.539	1	1	
XI	56.475	1	1	
XII	83.674	1 (+ 1 C. U. N.)	2	
XIII	69.726	1	2	+ 1
XIV	35.933	—	1	+ 1
XV	24.513	—	—	
XVI	17.186	—	—	
XVII	34.219	—	1	+ 1
XVIII	13.988	—	—	
XIX	58.427	1	1	
XX	18.564	—	—	
XXI	—	—	—	
XXII	30.886	—	1	+ 1
XXIII	29.143	—	1	+ 1
XXIV	12.989	—	—	
XXV	10.646	—	—	
XXVI	11.639	—	—	
XXVII	24.844	—	—	
XXVIII	37.047	—	1	+ 1
XXIX	18.910	—	—	
XXX	14.826	—	—	
C. U. N.		5	—	
		19	27	

Ogni sistema elettorale, per essere bene accetto, deve soprattutto rispondere al requisito della semplicità e della chiarezza, nonché conseguire il fine che si propone.

Non si può certo dire che le leggi precedenti abbiano avuto il pregio della semplicità e della chiarezza e meno ancora che i sistemi adottati siano stati del tutto rispondenti al fine da raggiungere.

Là dove si voleva ottenere una corrispondenza esattamente proporzionale della Camera alla situazione politica esistente nel Paese, si è avuta invece, in ogni occasione, l'attribuzione di quel premio « invisibile » del quale si è fatto cenno, che ha trasformato una maggioranza relativa in maggioranza assoluta ovvero ha artificialmente potenziato una maggioranza relativa, determinando, di conseguenza, variazioni notevoli nel costo, in numero di voti, di ogni deputato a seconda della formazione politica di appartenenza. Mentre, infatti, nelle elezioni del 1948 un deputato della democrazia cristiana costò in media 41.817 voti e un deputato del fronte democratico popolare 44.464 voti, un deputato di unità socialista ne costò 56.333, ed uno del movimento sociale italiano 87.778.

Questo inconveniente, come si è visto, è quasi completamente eliminato applicando il sistema da me proposto che, realizzando una proporzione pressoché perfetta tra le forze politiche esistenti nel Paese ed il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, mi sembra il più idoneo ad attuare su un piano concreto, moralmente ineccepibile, l'istanza del proporzionalismo puro.

Ho ritenuto infine, necessario, disciplinare legislativamente un problema che finora è stato affidato alla prassi delle Camere — e da queste correttamente interpretato — in sede di verifica delle elezioni: esso è quello relativo alla equiparazione totale, negli effetti, delle cause sopraggiunte di ineleggibilità con le cause di incompatibilità.

La Costituzione, infatti, all'articolo 66, stabilisce espressamente che: « Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ».

Senonché, a proposito di cause sopravvenute di ineleggibilità, si è discusso, nelle Giunte per le elezioni di entrambe le Camere, se esse costituiscano motivo di decadenza dal mandato (a proposito della elezione di deputati a sindaci di città capoluogo di provincia). Le Giunte — correttamente, io ritengo — hanno interpretato direttamente la Costituzione, nel silenzio della legge elettorale, accogliendo la tesi della decadenza nei casi di sopravvenuto motivo di ineleggibilità; ma, per evitare ulteriori controversie in merito, mi sembra opportuno ribadire il principio costituzionale nella sua sede più idonea e cioè nella legge elettorale, sicché la materia, non più opinabile per l'esistente giurisprudenza, non lo sia in alcun caso per forza di legge.

Sottopongo pertanto alla Camera la presente proposta di legge, fiducioso che i principi in essa contenuti possano ricevere i suffragi della più gran parte dei colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La legge 31 marzo 1953, n. 148, è abrogata.

ART. 2.

Al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 2. — Il terzo comma è soppresso.

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis. — Tutte le cause di ineleggibilità costituiscono cause di incompatibilità per il candidato eventualmente eletto.

Art. 11. — È soppresso.

Art. 12. — Sono soppresse, al sesto comma, le parole: « o collegarsi con il Collegio unico nazionale ».

Art. 13. — È sostituito dal seguente:

Il contrassegno di ciascun gruppo di liste circoscrizionali deve essere depositato, non più tardi delle ore 16 del trentesimo giorno anteriore a quello della votazione, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, che è costituita in Ufficio centrale nazionale, unitamente alle attestazioni delle Cancellerie delle Corti d'appello o dei tribunali circoscrizionali ovvero del Ministero dell'interno da cui risulti che un identico contrassegno caratterizza le liste circoscrizionali.

La Cancelleria della Corte di cassazione deve rilasciare immediatamente ricevuta dei contrassegni presentati e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascun gruppo di liste un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.

I gruppi di liste il cui contrassegno non sia stato depositato a norma del presente articolo non partecipano alla ripartizione dei seggi: i voti validi sono però computati per determinare il totale nazionale complessivo dei voti validi ai fini delle operazioni e nei limiti di cui ai successivi articoli 55-bis, ter, quater e quinquies.

Art. 15. — I numeri 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

1°) provvede, per mezzo del Ministero dell'interno, a pubblicare i contrassegni dei gruppi di liste circoscrizionali nella *Gazzetta Ufficiale* e a comunicarli alle Prefetture perché verifichino che essi corrispondano a quelli

depositati presso gli uffici centrali circoscrizionali. Il Ministero dell'interno verifica la corrispondenza dei contrassegni con quelli depositati nei suoi uffici a norma del successivo articolo 16.

Art. 16. — Al primo comma, sopprimere, in fine, le parole: « sia nel Collegio unico nazionale ».

Art. 17. — Al primo comma, aggiungere, dopo le parole: « Tribunale circoscrizionale », le seguenti: « nonché alla Corte di cassazione costituita in Ufficio centrale nazionale ».

Art. 54. — I commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo sono soppressi.

Art. 55. — È sostituito dal seguente:

Gli uffici centrali circoscrizionali, non appena determinate le cifre elettorali di lista e individuali, le comunicano all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte di cassazione, composto secondo l'articolo 15, trasmettendo i processi verbali di cui al successivo articolo 58.

Dopo l'articolo 55 sono aggiunti i seguenti:

Art. 55-bis. — L'Ufficio centrale nazionale di cui al precedente articolo 55 procede alla somma delle cifre elettorali di ciascuna lista ottenendo così i totali dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno, nel complesso del territorio nazionale, ad eccezione della Val d'Aosta.

Procede quindi alla somma dei voti validi riportati da tutti i gruppi di liste, determinati a norma del comma precedente, ottenendo in tal modo il totale dei voti validi espressi in tutto il territorio nazionale, eccettuata la Val d'Aosta.

Esso moltiplica ciascun totale dei voti validi riportati da ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, determinato a norma del primo comma del presente articolo, per il numero totale dei seggi da assegnare determinato in base alla popolazione residente alla data delle elezioni, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica e detratto il seggio spettante alla Val d'Aosta. Divide quindi il prodotto per il complesso dei voti validi riportati da tutti i gruppi di liste, determinato a norma del secondo comma del presente articolo.

I quozienti così ottenuti esprimono ciascuno il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di liste. Se non tutti i seggi complessivamente disponibili siano assegnati, l'Ufficio centrale nazionale procede alla loro ripartizione utilizzando i resti delle divisioni

di cui al terzo comma del presente articolo, e cioè divide ogni resto successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del residuo numero dei seggi da attribuire; quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo di liste avrà attribuiti tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.

I gruppi di liste che hanno ottenuto meno di 50.000 voti validi in tutto il territorio nazionale non partecipano alla attribuzione dei seggi, ma entrano nel computo del totale dei voti validi a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 55-ter. — I seggi complessivamente spettanti a ciascun gruppo di liste sono poi ripartiti fra le varie circoscrizioni procedendo nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale circoscrizionale di lista di ogni gruppo avente il medesimo contrassegno, successivamente per 1, 2, 3, 4... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere in ogni circoscrizione, quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna cifra elettorale di lista circoscrizionale saranno attribuiti tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla cifra elettorale della lista nella cui circoscrizione il numero totale dei voti validi è minore.

Art. 55-quater. — Il presidente dell'Ufficio centrale nazionale proclama eletti, nei limiti dei posti a cui ciascuna lista circoscrizionale ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

A parità di voti, la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella propria lista.

Art. 55-quinquies. — Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale si deve redigere in triplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio, e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali

degli Uffici centrali circoscrizionali con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale nazionale alla Segreteria della Camera dei Deputati la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo e terzo esemplare sono depositati nella Cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 57. — Alle parole: « il presidente dell'Ufficio centrale », è aggiunta la seguente: « nazionale ».

Art. 58. — I comma secondo e terzo sono soppressi. Il comma quinto diviene:

Art. 58-bis. — L'organo di verifica dei poteri della Camera dei deputati accerta l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

Art. 59. — È soppresso.

Art. 60. — Il secondo comma è soppresso.

Art. 61. — Il secondo comma è soppresso.

ART. 3.

Il Governo è autorizzato al coordinamento della presente legge con il testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

CAMERA DEI DEPUTATI

IL VICE PRESIDENTE

PCI	137	(+ 3)
PSI	77	(+ 2)
PSDI	28	(+ 1)
PR1	10	-
DC	243	(+ 7)
PLI	18	-
PNM	42	(+ 1)
MSI	35	(+ 1)

590

Cil. quorum di validità
tutti, 1/3, corrispondente
a 240,395 voti.

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

10. 3. 1953

Con ossequio cordiale

Suo devoto

Giuseppe Tomassini

(N. 2782-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione di maggioranza della 1^a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18-21 gennaio 1953 (V. Stampato N. 2971)

presentato dal Ministro dell'Interno

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 GENNAIO 1953

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1953

Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati,
approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Onorevole Presidente del Senato ha trasmesso nel 24 gennaio, alla 1^a Commissione competente per materia, a sensi dell'articolo 27 del nostro Regolamento, il disegno di legge n. 2782 (approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18-21 gennaio) con il quale vengono apportate « *modifiche al testo unico per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26* ».

La Commissione ha esaminato e discusso il disegno di legge in 42 sedute (per complessive 115 ore), con 271 interventi, dei quali

130 sono stati dedicati all'esame dei 259 emendamenti — che sono stati presentati fino a tutto il 4 marzo.

A fine dei lavori, il 5 marzo, il Relatore è stato autorizzato dalla maggioranza della Commissione a presentare la seguente relazione che si compone di tre parti:

1^a *Esame politico-costituzionale del disegno* (pagg. 3-16);

2^a *Congegno del sistema* (pagg. 17-32);

3^a *Esame critico degli emendamenti* (pagg. 33-39).

PARTE PRIMA

ESAME POLITICO-COSTITUZIONALE
DEL DISEGNO DI LEGGE

I.

PROPORZIONALE E DEMOCRAZIA

La prima e fondamentale critica rivolta a questo disegno di legge è che esso sarebbe in contrasto con i presupposti ed i canoni del sistema proporzionale, e dovrebbe quindi per ciò stesso definirsi antidemocratico.

È in conseguenza necessario indagare anzitutto se, effettivamente, solo il sistema proporzionale possa considerarsi sistema elettorale corretto e democratico.

La disputa è di antica data, e la materia è estremamente opinabile.

Senza voler fare la esegesi storica dei sistemi elettorali in genere e di quello proporzionale in ispecie, né ripetere quanto in proposito fu detto dinanzi l'altro ramo del Parlamento, è d'uopo, però, porre in rilievo taluni aspetti che costituiscono la premessa della conclusione alle quali la maggioranza della Commissione ha ritenuto di poter pervenire.

Già Angelo Maiorana nel suo volume « Del Parlamentarismo » (Roma, 1885, pagine 169 e seguenti) poneva il principio della *relatività delle leggi elettorali*, affermando doversi considerare la materia elettorale la più mutabile e relativa fra tutte.

Alla Camera dei deputati, nel 1919, parlando sulla riforma elettorale, l'onorevole Francesco Cocco Ortù aveva posto in rilievo « le oscure incognite della riforma ».

Nè è spenta l'eco dei discorsi contrari alla proporzionale pronunciati alla Consulta nazionale — l'11 febbraio 1946 — dall'onorevole Rubilli, dall'onorevole Einaudi, dal nostro onorevole Boeri (Atti della Consulta, pagg. 546-566-571).

Il nostro autorevole collega onorevole Ruini in un suo recente scritto (« Il Parlamento e la sua riforma », Milano, 1952) ha affermato che, nel quadro delle centinaia di congegni elettorali, si rileva il contrasto base che deriva dalla

esigenza di fare del Parlamento (secondo la nota formula di Mirabeau) lo specchio del Paese e dall'altra, non meno essenziale, di non dimenticare che democrazia è in se stessa regime di maggioranza. Soggiunge l'onorevole Ruini che l'antitesi è delineata da Considérant (« le minoranze hanno diritto di farsi sentire, ma spetta alla maggioranza di deliberare e di governare lo Stato ») con una formula troppo rigida, ma che comunque pone imperiosamente il problema della necessità di trovare soluzioni che consentano il contemperamento delle due esigenze.

E in proposito vogliamo anche richiamare le parole scritte dal senatore Lucifero (in una monografia sulla « Legge elettorale » - Roma, 1944, pag. 151) per denunciare che « l'esperienza storica insegna che dall'anarchia dei partiti si slitta inevitabilmente nella dittatura » e che « l'esempio che abbiamo avuto in Italia, di cui paghiamo tuttora le conseguenze, dovrebbe servire di ammonimento ».

Infine ci pare che altre parole non potrebbero essere più definitive, allo scopo di dimostrare come non si possa senz'altro ritenere « sistema proporzionale » sinonimo di « democrazia » — che quelle pronunziate nel 10 novembre 1920 alla Camera dei Deputati (Discussioni della Camera, pag. 5343) dall'onorevole Giacomo Matteotti:

« Le leggi elettorali non sono astrazione ma fatti concreti che rispondono a situazioni pratiche; non c'è giustizia assoluta in simile materia. La proporzionale è una norma di procedura ».

Come dicevamo, dunque, la materia è estremamente controversa!

* * *

Nella tabella allegata (n. 1) abbiamo voluto, a titolo di orientamento prospettare come i diversi sistemi elettorali siano applicati in Europa. In valori percentuali alla popolazione, esclusi i Paesi « a democrazia progressiva », se ne deduce che il sistema proporzionale è applicato nella misura del 16,4 per cento.

Per quanto riguarda poi gli Stati Uniti di America possiamo dire che il principio della rappresentanza proporzionale ha avuto, ed ha,

in quel Continente scarsissime ed eccezionali applicazioni (le elezioni delle due Camere del Congresso si fanno a maggioranza relativa « majority rule »).

In Argentina (legge 1913 per l'elezione della Camera dei deputati) ed in Bolivia (legge del 1942) vige il sistema del voto limitato col premio alla maggioranza e rappresentanza fissa alle minoranze.

* * *

Il Collegio uninominale ha avuto invece larga applicazione anche fuori d'Europa.

In Egitto (Camera dei deputati e Senato - legge del 1935: a maggioranza assoluta con ballottaggio); in Canada; in Estonia (Costituzione del 1937); nell'Unione del Sud Africa (elezione della Camera dei deputati - a maggioranza relativa); in Russia (Regolamento 9 luglio 1937 con successive modifiche: maggioranza assoluta con ballottaggio).

È evidente quindi che mentre universalmente è riconosciuta la teorica equità del sistema proporzionale, gravi ne sono considerati gli inconvenienti pratici, se infatti è così scarsamente applicata senza correttivi.

Ma si obietta che in Italia il sistema si era già affermato, il che avrebbe dovuto sconsigliare di abbandonarlo.

È opportuno rievocare (richiamandoci per i dettagli al « *Profilo storico degli ordinamenti elettorali* » — pubblicato nel « *Codice elettorale* » da M. Cerutti, M. Pizzari, G. Schepis) che effettivamente dopo il testo unico 24 settembre 1882, che abbandonava il principio censitario e dopo la legge del 30 giugno 1912 che applicò il principio del suffragio universale, si affermò in Italia, con il testo unico del 2 settembre 1919, il sistema proporzionale col metodo d'Hondt.

Ed il principio si affermò allora dopo la lunga battaglia sostenuta in Italia dall'Associazione per lo studio della rappresentanza proporzionale, che, fondata nel 1872, ricorda i nomi di Saredo, di Bonghi, di Luzzatti e di Mamiani che avevano lottato per l'applicazione del sistema già intravisto, fin dal 1857, da Thomas Hare.

Fin dai primi del secolo l'idea proporzionalistica fu poi vigorosamente sostenuta da Luigi Sturzo.

II.

LA PROPORZIONALE E LA COSTITUZIONE ITALIANA

Ma, è esatto il rilievo che il principio della proporzionale è sancito dalla Costituzione?

Noi dimostreremo che, pur costituendo un orientamento democratico che trovò i maggiori consensi nella Costituente, non solo non fu formalmente sancito, ma la Costituente volle espressamente riservare la questione.

È anzitutto da premettere che nella relazione fatta dagli onorevoli Merlin e Mancini (alla 1^a Sottocommissione della Commissione per la Costituzione - *Atti della Consulta*, pagina 31) pur dicendo essi che « ci sono costituzioni come la tedesca — all'articolo 22 — l'austriaca — all'articolo 26 — l'estone — all'articolo 36 — che sanciscono espressamente il sistema proporzionale », ritennero però di proporre un articolo che diceva che « il diritto di voto di regola deve essere esercitato col sistema della rappresentanza proporzionale ». Quindi, anche per essi, non un imperativo ma un orientamento sia pure deciso.

Ma è soprattutto nel resoconto della seduta della 1^a Sottocommissione della Commissione dei 75, del 15 novembre 1946, che si fonda il nostro convincimento.

In quella seduta infatti, il presidente Tupini osservava in proposito all'articolo citato proposto dagli onorevoli Merlin e Mancini, che egli, « pur essendo favorevole al sistema proporzionale, riteneva che mettere questo principio nella Costituzione non fosse opportuno ».

E l'onorevole Lucifero soggiungeva: « Essere inopportuno, in una materia così opinabile come quella della legge elettorale, di fissare un determinato sistema vincolando le generazioni future; le elezioni dover esser fatte in quella forma che la maggioranza del Parlamento riterrà più opportuno di adottare, purché naturalmente siano elezioni democratiche ».

D'altronde, per uno stesso motivo di spiegabile riserbo, la Commissione per la elabo-

razione della legge elettorale per l'Assemblea Costituente, nella riunione del 12 settembre 1945, senza fissare un sistema si era limitata ad escludere il collegio uninominale (pur dovendosi considerare pacifico come il principio della rappresentanza di tutti i partiti, in proporzione alle loro forze, ancor più si imponga per una Assemblea Costituente che deve deliberare la Carta fondamentale dello Stato).

Vero è che l'Assemblea costituente, nella seduta del 23 settembre 1947, approvò l'ordine del giorno Giolitti (« L'Assemblea Costituente ritiene che la elezione della Camera dei deputati debba avvenire secondo il sistema proporzionale »).

È facile però dimostrare che questa è riprova che la Costituente, pur decisamente orientata verso il sistema proporzionale, era fermamente decisa a non volerne fare un principio costituzionale per non vincolare, come giustamente era stato detto, le future generazioni e per non pregiudicare i diritti della maggioranza del futuro Parlamento.

Ed è opportuno ricordare che l'ordine del giorno Giolitti è la trasformazione di un emendamento presentato dallo stesso onorevole Giolitti e dagli onorevoli Grieco e La Rocca; emendamento che fu ritirato dopo dichiarazioni dell'onorevole Ruini e soprattutto dopo le dichiarazioni dell'onorevole Uberti (fatte a nome del Gruppo della Democrazia cristiana) che è opportuno trascrivere:

« Nella Commissione dei 75 si è deliberato un ordine del giorno impegnativo circa il sistema da seguire nella legge elettorale, e cioè di attuare il sistema della proporzionale, pur senza includerlo nella Costituzione, per lasciar libero il Parlamento, nella eventualità che questo si rendesse opportuno per una qualche situazione particolare, di modificare il sistema elettorale, senza modificare la Costituzione ». (Atti dell'Assemblea Costituente - Discussioni: pagg. 436, 438, 439, 441).

È chiaro quindi che si volle solo raccomandare un principio, senza però volerlo recepire in una norma costituzionale.

La maggioranza della 1^a Commissione ha quindi ritenuto che questa legge non viola, sotto questo primo profilo, né i principi democratici né la Costituzione.

La eventuale approvazione di questo disegno di legge sarà libero apprezzamento di una convenienza politica, ma non atto di voluta soppressione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione alle minoranze.

E questi argomenti sembrano sufficiente risposta anche alla eccezione dei senatori Franza e Terracini che han sostenuto doversi considerare questo disegno di legge come avente carattere di revisione costituzionale.

III.

ISTANZE PRELIMINARI.

Fu chiesta anzitutto l'unione al disegno di legge approvato dalla Camera, delle proposte dei senatori Terracini (Minio, Mancinelli e Milillo) e Rizzo Domenico (Grisolia, Menotti e Palermo).

La Commissione non ha ritenuto, indipendentemente da ogni ragione di merito, ammissibile il principio che una proposta di iniziativa parlamentare possa inserirsi, dinanzi ad una Camera, nell'iter legislativo di un disegno di legge già approvato da un'altra.

Già, davanti alla Camera dei deputati, era stata chiesta l'unione con questo disegno di legge della proposta dei deputati Bima ed altri e di quella dell'onorevole Viola.

La prima conteneva, come quella Rizzo, un complesso di norme complementari; mentre la proposta Viola, come quella Terracini, era diretta a contrastare nella sua struttura il disegno di legge governativo.

Alla Camera la proposta Viola fu annunciata dopo che già si trovava all'ordine del giorno della 1^a Commissione questo disegno. Le due proposte Terracini e Rizzo furono comunicate alla Presidenza del Senato il 22 gennaio 1953, cioè nello stesso giorno in cui dal Presidente della Camera veniva trasmesso il

che, come abbiamo visto, la Costituente, pure orientata al sistema proporzionale, ha voluto espressamente riservare al Parlamento.

* * *

Si è infine eccepita la violazione dell'articolo 81 della Costituzione perchè non sarebbero stati indicati i mezzi di copertura.

A prescindere dalla considerazione che nella specie si tratta di un disegno di legge che non sostituisce ma solo in parte modifica il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati (il che consente di richiamarsi all'articolo 91 del testo unico), è sembrato sufficiente considerare l'articolo 31 del nostro Regolamento, per convincersi che la Presidenza del Senato lo avrebbe inviato contemporaneamente, oltrechè alla 1^a Commissione, alla Commissione finanze e tesoro, per il prescritto parere, ove avesse ritenuto che a questo disegno di legge potesse applicarsi il disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

V.

DELLA PRETESA «IMMORALITÀ POLITICA» DELLA LEGGE.

Dopo quelle di antidemocrazia e di anticonstituzionalità di cui abbiamo trattato, la critica più aspramente rivolta è stata quella di immoralità politica, che dovrebbe concretarsi in questo paradigma: alla maggioranza bastano per ottenere un seggio 35.569 voti (ci riferiamo all'esempio riportato nello specchio allegato), alla minoranza ne occorrono 64.482.

Pur rievocando che Ihering diceva che «la differenza tra morale e politica è il Capo Horn del diritto», sarà facile dimostrare come l'accusa sia infondata, pur tenendo conto che l'esempio prevede il più alto premio di maggioranza (concesso alla maggioranza quando essa raggiunge solo il 50 per cento più uno).

Certo è stato e sarà sempre impossibile evitare sperequazioni (anche con la proporzionale pura, sol quando il principio lo si debba riferire, oltrechè al calcolo aritmetico, a una ripartizione territoriale; e ciò anche a voler fare astrazione

da quella esigenza di funzionalità di cui abbiamo fatto cenno.

Pochi esempi valgono a dimostrarlo.

Il sistema delle elezioni prescelto per il Senato ha consentito nel 1948 che qualche senatore sia stato eletto con 7.424 voti (collegio di Lagonegro) mentre taluno non lo fu pur avendo riportato 60.896 (collegio di Novara).

Non parliamo poi del Collegio uninominale che dalle opposizioni non viene oggi considerato immorale, il che personalmente condividiamo.

Nella tabella II riportiamo interessanti dati su alcuni risultati aberranti di quel sistema; soprattutto quelli che nelle elezioni politiche della Gran Bretagna del febbraio 1950 portarono i seggi liberali a 26 anzichè 78 (quoziente liberale di 138.658 voti di fronte al quoziente di 40.990 che fu sufficiente per ogni candidato conservatore).

E ricorderemo che nel 1948, senza alcuna protesta del Fronte popolare che ne ebbe giovamento (ove si ripartissero proporzionalmente coi voti circoscrizionali quelli assegnati alle liste uniche nazionali) potrebbero calcolarsi i seguenti quozienti di partito: Democrazia cristiana, 41.817; Fronte democratico popolare, 44.464; Blocco nazionale, 52.888; Unità socialista, 56.313; P.R.I., 72.497; M.S.I., 87.778.

* * *

Questo non dispensa però il relatore dal rilevare che l'entità del premio di maggioranza formò oggetto di contrasti (che furono composti per le esigenze politiche di cui parleremo), per quanto da taluno sia giustificata con la difficoltà di una rigida formulazione di protocolli, e di una sicura previsione dei risultati della consultazione elettorale.

Ma è d'altra parte opportuno rilevare, a questo punto, che qualunque riduzione del premio di maggioranza non dovrebbe avere influenza sulle accuse mosse dalla opposizione a questo sistema elettorale. *O essa accetta o non accetta il principio!*

È chiaro che tutti i diversi «ponti», possono dar spunto ad argomenti polemici, ma non spostano i termini del giudizio politico.

VI.

LA LEGGE ACERBO E QUESTA LEGGE.

Le opposizioni hanno voluto impostare un parallelismo tra questo disegno di legge e la legge Acerbo, con troppo interessato semplicismo, perchè i due sistemi hanno in comune la differenza fra il quoziente di maggioranza e quello di minoranza.

Ma il raffronto è veramente assurdo, sol quando si consideri che la legge Acerbo consentiva il premio di maggioranza ad una maggioranza relativa, che avesse conseguito solo il 25 per cento dei voti, accordandole per di più un premio che, come risulta dalla *tabella allegata* (n. 3), era ben più vistoso di quello consensito dal sistema che esaminiamo.

La legge Acerbo fu allora consentita da eminenti personalità, anche oggi giustamente esaltate dalle opposizioni, che dovettero ispirarsi evidentemente al principio che un sistema elettorale non può essere banco di prova di purità politica!

La legge ebbe però anche fieri avversari; ma è interessante soffermarsi a considerare che le loro principali critiche furono formulate soprattutto perchè quel sistema premiava una maggioranza relativa, anzichè una maggioranza assoluta.

Leggendo infatti la relazione di minoranza firmata dagli onorevoli Micheli e Bonomi (anche a nome degli onorevoli Chiesa, De Gasperi, Falcioni, Graziadei, Lazzari e Turati (come viene riportata nella nota a pagina 78 della relazione Luzzatto a questo disegno di legge), si rileva:

« Il sistema proposto attribuisce ad una frazione del corpo elettorale la grandissima maggioranza dell'Assemblea senza pretendere che questa frazione costituisca la maggioranza del corpo elettorale, ma esigendo soltanto che questa minoranza premiata sia superiore a ciascuna delle altre minoranze in cui si fraziona la massa dei votanti ».

E fin da allora il Partito popolare italiano aveva suggerito (proposta però avanzata anche da altri, e sulla quale comunque convenne la minoranza della Commissione dei 18), che il premio fosse ridotto a 321 seggi e che la lista prevalente, per ottenere il premio di maggioranza, raccogliesse almeno il 40 per cento dei suffragi (V. nota riportata a pagg. 83-84).

Ma quindi anche allora apparve possibile (a tutti gli eminenti Commissari della minoranza) e morale, un sistema che, se pur migliore di quello Acerbo, non richiedeva peraltro, come quello che oggi esaminiamo, il preventivo accertamento di una maggioranza assoluta.

D'altronde (cosa che forse a tutti non è nota) prima della legge Acerbo, nella seduta del 6 maggio 1920, gli onorevoli Matteotti, Casalini, Turati, ecc. avevano presentato un disegno di legge per introdurre la proporzionale nelle elezioni amministrative, concedendo però due terzi dei posti alla lista che avesse riportato la maggioranza relativa, ed un terzo da dividersi tra le altre liste — con il metodo proporzionale — allo scopo che fosse rispettato il bisogno di costituire una maggioranza omogenea.

Ecco ribadito, indipendentemente da ogni astrattismo, (pur posto in rilievo trattarsi di elezioni amministrative) il principio dell'indispensabile contemperamento delle due esigenze (principio evidentemente necessario anche per un'Assemblea politica): *rappresentanza proporzionale e funzionalità della maggioranza*.

* * *

Per concludere questo capitolo vogliamo ancora dimostrare col seguente prospetto numerico la profonda differenza dei risultati che si otterrebbero applicando la legge Acerbo od al sistema in esame ai risultati delle elezioni del 1946 per la Assemblea costituente.

Il raffronto dovrebbe riuscire particolarmente interessante per coloro che affermano che questa legge è meno accettabile, anche sotto il profilo del rispetto dei diritti delle minoranze, di quella Acerbo.

TABELLA N. 1.

**SISTEMI ELETTORALI ADOTTATI PER LE ELEZIONI POLITICHE NEGLI
STATI D'EUROPA - IN CONFRONTO ALLA POPOLAZIONE (Migliaia di abitanti)**

	Collegio uninominali	Lista maggiori- taria	Proporzio- nale corretta	Proporzio- nale di lista	Voto singolo trasferibile (Hare) frazionario	Paesi di « democrazia pro- gressiva » - Collegio uninom- inale o scrutinio di lista maggioritario.
Austria (ordinanza 28 ot- tobre 1945)	—	—	—	6.918	—	Cecoslovacchia (leg- ge 16 aprile 1948) 12.340
Belgio (legge 29 dicem- bre 1899)	—	—	—	8.703	—	Jugoslavia (legge 2 agosto 1945) 16.250
Danimarca (legge 9 giu- gno 1948)	—	—	—	4.279	—	Polonia (legge 1° agosto 1952) 25.642
Finlandia (legge 21 gen- naio 1935)	—	—	—	—	4.028	Russia (Elezioni del Soviet Su- premo e del So- viet delle Na- zionalità. Ordi- nanza 9 gennaio 1950) 201.300
Francia (legge 9 mag- gio 1951, n. 51)	—	40.502	—	—	—	Ungheria (leggi elettorali poli- tiche: agosto 1945 e dicembre 1947) (3) 9.204
Germania occidentale (legge 15 giugno 1949).	—	—	48.195	—	—	264.736
Gran Bretagna (Repre- sentation of the People Act, 1949)	50.368	—	—	—	—	— = —
Irlanda (Electoral Act, 17 aprile 1923)	—	—	—	—	2.958	
Grecia (legge elettorale politica 12 settembre 1952).	—	7.603	—	—	—	
Islanda (sistema misto, legge 2 gennaio 1946).	—	—	144	—	—	
Liechtenstein (legge 18 gennaio 1939).	—	—	—	13	—	
Lussemburgo (legge 31 luglio 1924)	—	—	300	—	—	
Norvegia (legge 17 di- cembre 1920) (1)	—	—	3.156	—	—	
Olanda (legge 3 gennaio 1946)	—	—	—	10.300	—	
Portogallo (legge 17 set- tembre 1945)	—	+ 8.490	—	—	—	
Spagna (Costituzione 9 di- cembre 1931)	—	27.976	—	—	—	
Svezia (legge 17 settem- bre 1952)	—	—	—	7.099	—	
Svizzera (2)	—	—	—	4.714	—	
Turchia (legge elettorale politica 26 febbraio 1950, n. 5545)	—	20.900	—	—	—	
	50.368	105.471	51.795	42.026	6.986	

(+) Su basi corporative.

(1) I seggi vengono preliminarmente ripartiti tra i distretti rurali e quelli urbani, con criteri che danno maggiore efficienza ai voti delle città.

(2) Tutta la legislazione elettorale svizzera è basata sulla proporzionale col quoziente corretto Hagenbach-Bischoff. Si cita per tutte la legge 10 maggio 1921 riguardante la elezione del Consiglio nazionale.

(3) Per il riparto dei mandati della lista nazionale la legge del 1947 dispone che qualora una coalizione di partiti raggiunga il 60 per cento dei voti complessivi ad essa viene aggiudicato l'80 per cento dei mandati « nazionali », se la coalizione raggiunge il 75 per cento dei voti essa ottiene il 100 per cento dei mandati « nazionali ». La ripartizione di tali mandati tra i partiti della coalizione avviene nella proporzione dei voti ottenuti. Al rimanente 20 per cento dei mandati « nazionali » partecipano tutti i partiti, anche quelli che hanno ottenuto l'80 per cento dei seggi, con esclusione dei partiti che non hanno raggiunto i due quorum di 80.000 voti e di almeno un quoziente.

Segue TABELLA N. 1.

VALORI PERCENTUALI

ESCLUSI I PAESI A « DEMOCRAZIA PROGRESSIVA ».

	%	%
Collegio uninominale	19,6	80,9
Lista maggioritaria	41,1	
Proporzionale corretta	20,2	
Proporzionale di lista	16,4	19,1
Voto trasferibile o frazionario (Hare)	2,7	
		—
		100,0
		==

TABELLA N. 3.

Numero dei deputati	Percentuale dei voti riportati	Seggi da assegnarsi in rapporto proporzionale ai voti (con arrotond.)	Seggi complessivi assegnati col sistema Acerbo	Numero di seggi in più (premio di maggioranza) col sistema Acerbo	Percentuale del premio (rapporto fra le coll. 5 e 3)	
1	2	3	4	5	6	
	%					
589	25 —	147,25 (147)	393	246	$\frac{246}{147,25}$	= 167,06 %
"	30 —	176,70 (177)	393	216	$\frac{216}{176,70}$	= 122,24 %
"	35 —	206,15 (206)	393	187	$\frac{187}{206,15}$	= 90,71 %
"	40 —	235,60 (236)	393	157	$\frac{157}{235,60}$	= 66,64 %
"	45 —	265,05 (265)	393	128	$\frac{128}{265,05}$	= 48,29 %
"	50 —	294,50 (294)	393	99	$\frac{99}{294,50}$	= 33,62 %
"	50,1	295,09 (295)	393	98	$\frac{98}{295,09}$	= 33,21 %
"	55 —	323,95 (324)	393	69	$\frac{69}{323,95}$	= 21,30 %
"	60 —	353,40 (353)	393	40	$\frac{40}{353,40}$	= 11,32 %
"	65 —	382,85 (383)	393	10	$\frac{10}{382,85}$	= 2,61 %
"	66,66	392,62 (393)	393	0	—	—
"	70 —	412,30 (412)	—	—	—	—
"	75 —	441,75 (442)	—	—	—	—

Numero dei deputati	Percentuale dei voti riportati	Seggi da assegnarsi in rapporto proporzionale ai voti	Seggi complessivi assegnati col sistema del disegno di legge in discussione	Numero dei seggi in più (premio di maggioranza) col sistema del disegno di legge in discussione	Percentuale del premio (rapporto fra le coll. 5 e 3)	
1	2	3	4	5	6	
	%					
589	25 —	147,25	147	0	0	0
"	30 —	176,70	177	0	0	0
"	35 —	206,15	206	0	0	0
"	40 —	235,60	236	0	0	0
"	45 —	265,05	265	0	0	0
"	50 —	294,50	294	0	0	0
"	50,1	295,09 (295)	380	85	$\frac{85}{295,09}$	= 28,80 %
"	55 —	323,95 (324)	380	56	$\frac{56}{323,95}$	= 17,28 %
"	60 —	353,40 (353)	380	27	$\frac{27}{353,40}$	= 7,64 %
"	64,516	380	380	0	0	0
"	65 —	382,85 (383)	383	0	0	0
"	70 —	412,30 (412)	412	0	0	0
"	75 —	441,75 (442)	442	0	0	0

PARTE SECONDA

CONGEGNO DEL SISTEMA

Le principali caratteristiche del sistema sono:

- 1) la facoltà di collegamento fra le liste;
- 2) il premio di maggioranza.

I.

A chi sostiene che in questo disegno di legge il sistema del premio di maggioranza è aggravato dal collegamento, oltre a poter rispondere che l'entità del premio rimane prefissata sempre nel *quorum* di 380 deputati, si può certo replicare che, sotto il profilo democratico, il collegamento fra le liste (o apparentamento che dir si voglia, è sistema preferibile a quello del *listone* — che confonde la fisionomia politica dei singoli partiti —, ed al sistema delle ibride coalizioni successive ai risultati di una consultazione elettorale.

Privilegio comunque di questo sistema è di consentire all'elettore non solo un orientamento democratico, ma anche l'individuazione delle singole forze collegate.

L'introduzione dell'apparentamento, che ebbe come sostenitore fin dal secolo scorso Hagenbach-Biskoff, che le propose in un suo studio del 1886, ha trovato le prime applicazioni in due paesi di chiara democrazia — la Svizzera (Legge elettorale politica del 14 novembre 1919 per l'elezione del Consiglio nazionale - articolo 7) — e il Belgio (Legge per le elezioni provinciali del 1921 - articolo 15).

In Italia si ebbe il primo tentativo nel corso della discussione sul progetto di legge elettorale presentata al Parlamento dagli onorevoli Matteotti e Turati nel 1920.

La più recente applicazione del sistema degli apparentamenti si è avuta però in Francia per

le elezioni politiche del 17 giugno 1951, per quanto con metodo diverso da quello che esaminiamo.

II.

Prima di parlare del premio di maggioranza, è opportuno premettere che il sistema elettorale che esaminiamo contempla tre ipotesi: le prime due prevedono che i voti validi diano diritto, in base ad un semplice riparto proporzionale, ad un numero di seggi non inferiore a 380 (*limite superiore*), o che non si consegua la metà più uno dei voti validi (*limite inferiore*).

In tali ipotesi si applicano le disposizioni del testo unico del 1948, sostituendosi però al sistema ivi previsto per la nomina dei deputati nel Collegio Unico Nazionale — un altro, per cui le graduatorie di precedenza tra i candidati (invece che essere predeterminate dalle direzioni dei partiti) vengono stabilite secondo la graduatoria delle cifre individuali dei primi eletti in ogni circoscrizione, fino alla concorrenza dei seggi assegnati alle singole liste (Punto III dell'articolo unico del disegno di legge, che sostituisce l'articolo 59 del testo unico).

La terza ipotesi prevede invece che si consegua la metà più uno dei voti validi: in tal caso saranno assegnati alla maggioranza 380 seggi, mentre alla minoranza ne verranno 209.

Questa ipotesi è regolata da un meccanismo tecnico che viene sviluppato nell'esempio di cui alle allegate tavole (da I a VI).

L'esempio ha naturalmente carattere schematico; esso non fa riferimento ai partiti o gruppi politici attualmente esistenti, nè alle trenta circoscrizioni territoriali. Si suppone invece che:

- 1) cinque liste: (A, B, C, D, E) si siano collegate, formando il I gruppo di liste; che due liste (F e G) si siano collegate in un II

gruppo; che altre tre liste, (H, I, L) formino il II gruppo;

2) i 589 seggi siano ripartiti in dieci circoscrizioni territoriali;

3) le liste del I gruppo abbiano ottenuto il 50,1 per cento del totale dei voti validi, e che, quindi, spettino al gruppo 380 seggi.

Indicati nella tabella I i voti ottenuti da tutte le liste nelle circoscrizioni, si presenta nella successiva tabella III il procedimento da seguire per il riparto dei seggi sul piano nazionale (punto II, comma sesto dell'articolo unico), mentre il riparto, tra le dieci circoscrizioni, dei seggi spettanti in complesso alla maggioranza e di quelli da attribuire alle minoranze è indicato nella tabella II (punto II, comma quarto e quinto dell'articolo unico).

Le successive tre tabelle si riferiscono alle operazioni da effettuare per l'assegnazione dei seggi alle singole liste (punto II, comma settimo dell'articolo unico): 1) calcolo degli indici (tab. IV); 2) formazione delle graduatorie degli indici (tab. V); 3) attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni e nel collegio unico nazionale (tab. VI).

Come già detto, l'Ufficio centrale nazionale, prima di procedere alla assegnazione al gruppo di maggioranza dei 380 seggi, dovrà accertare anzitutto se il medesimo ha conseguito la metà più uno dei voti validi attribuiti a tutte le liste (*limite inferiore*) o se abbia già diritto a 380 seggi, o più, rispetto ai 589 seggi assegnati alle trenta circoscrizioni (dieci nell'esempio), per ragione proporzionale dei voti riportati rispetto al complesso dei voti validi (*limite superiore*) (punto II, ultimo comma).

Ad esempio: dalla tabella I si rileva che le liste del primo gruppo hanno ottenuto, in complesso, 13.516.234 voti validi su un totale di 26.992.987 voti validi. In questo caso il *limite inferiore* sarà: $(26.992.987 : 2) = 13.496.493,50$ che si arrotonda a $13.496.493 + 1 = 13.496.494$

ed il *limite superiore*: $(589 : 380 = 26.992.987 : x) = 17.414.830$.

Poiché il numero dei voti ottenuti dal primo gruppo è compreso tra questi due limiti, si assegnano al gruppo 380 seggi (punto II, comma terzo).

Effettuata l'assegnazione al gruppo di maggioranza dei 380 seggi, il meccanismo tecnico della legge si svolge in tre distinte fasi:

A) determinazione del numero dei seggi spettanti in complesso alle liste del gruppo di maggioranza ed alle liste di minoranza in ciascuna delle trenta circoscrizioni (dieci nell'esempio) (punto II, comma quarto e quinto), tabella II;

B) determinazione del numero dei seggi spettanti alle singole liste in complesso sul piano nazionale (punto II, comma sesto), tab. III;

C) determinazione del numero dei seggi spettanti ad ogni lista nelle singole circoscrizioni e nel collegio unico nazionale (punto II, comma settimo), tabelle IV, V e VI.

A

Il numero dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni è stabilito dalla tabella allegata al disegno di legge (completata secondo la tabella VII). Si tratta, quindi, di ripartire per ogni circoscrizione, tra maggioranza e minoranza, il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione in base a tale tabella. Nell'effettuare tale riparto si tiene presente la entità dei voti ottenuti nella circoscrizione, dalla maggioranza o dalla minoranza, e la condizione che il totale dei seggi assegnati alla maggioranza nelle trenta circoscrizioni (dieci nell'esempio) deve essere eguale a 380, mentre quello dei seggi assegnati alle liste di minoranza deve essere eguale a 209.

Questa prima fase si effettua con successive operazioni:

1) Si stabilisce anzitutto a quanti voti corrisponde un seggio del gruppo di maggioranza

ed a quanti un seggio delle liste di minoranza. Si calcolano a tal fine i rispettivi quozienti nazionali. Il *quoziente nazionale di maggioranza* sarà eguale ai voti raccolti in complesso nelle trenta circoscrizioni (dieci nell'esempio) dal gruppo di maggioranza diviso per 380; ed analogamente il *quoziente nazionale di minoranza* sarà dato dal complesso dei voti raccolti dalle altre liste, non facenti parte del gruppo di maggioranza, diviso per 209 (punto II, comma terzo, secondo periodo).

Così, nell'esempio numerico in allegato, in cui si suppone che, su un totale di 26.992.987 voti validi il primo gruppo abbia ottenuto 13.516.234 voti e tutte le altre liste 13.476.753 voti, il quoziente nazionale di maggioranza sarà: $(13.516.234 : 380) = 35.569$ ed il quoziente nazionale di minoranza $(13.476.753 : 209 = 64.482$ (tab. I).

Si avverta che i quozienti nazionali, come quelli circoscrizionali, di cui alla fase C, sono espressi in sole cifre intere, conformemente al significato dei quozienti stessi (i voti sono indivisibili) ed alla regola costantemente seguita in materia, in Italia ed all'estero, per tutte le elezioni effettuate sulla base del quoziente.

2) si calcola poi, per ogni circoscrizione, quante volte il quoziente nazionale di maggioranza è contenuto nel totale dei voti validi ottenuti dalla maggioranza nella circoscrizione. Analogamente si procede per le liste non facenti parte del gruppo di maggioranza.

I risultati di queste divisioni sono detti « *indici per l'assegnazione dei seggi* », poichè è sulla base di essi che si stabilisce, nelle singole circoscrizioni, il numero dei seggi da attribuire alla maggioranza e quello da assegnare alle minoranze (Punto II, comma quarto, prima parte).

I risultati di queste operazioni sono indicati nelle colonne 3^a e 4^a della tabella II. Così, ad esempio, l'indice per l'assegnazione dei seggi al gruppo di maggioranza nella I circoscrizione sarà $(1.233.387 : 35.569) = 34,67589$.

Con la determinazione degli indici per l'assegnazione dei seggi è ottemperata la prima

condizione da osservare in questa prima fase delle operazioni, e cioè quella di ottenere che nelle singole circoscrizioni il riparto dei seggi venga effettuato tenendo presente l'entità dei voti ottenuti nella circoscrizione dalla maggioranza e dalla minoranza:

3) si deve ora realizzare la seconda condizione, e cioè che il totale dei seggi assegnati alla maggioranza e alla minoranza sia corrispondente al numero dei seggi attribuiti alle singole circoscrizioni, secondo la tabella A allegata al disegno di legge.

A tal fine si stabilisce una proporzione, in cui il totale dei due indici per l'assegnazione dei seggi (colonna 5^a della tabella II) sta al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione (colonna 2^a della tabella II), come l'indice di maggioranza (colonna 3^a della tabella II), o l'indice di minoranza (colonna 4^a della tabella II), sta al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione alla maggioranza, o alla minoranza.

Con riferimento ai dati della tabella II, si avrà, ad esempio, nella I circoscrizione: per la maggioranza: $45,99889 : 40 = 34,67589 : x$, da cui $x = 30,15367$, per la minoranza $45,99889 : 40 = 11,32300 : y$, da cui $y = 9,84632$.

Effettuati questi adeguamenti proporzionali degli indici al numero effettivo dei seggi spettanti in complesso alle singole circoscrizioni, si avranno i dati concreti per le assegnazioni circoscrizionali dei seggi alla maggioranza ed alle minoranze.

Sarà all'uopo sufficiente procedere all'arrotondamento alla unità superiore di quei risultati delle proporzioni che contengano cifre decimali superiori a 0,50; e verificare se il totale delle cifre intere corrisponde a 380 per la maggioranza, ed a 209 per la minoranza.

Se tale corrispondenza non si verifica, perchè il numero dei decimali, in più ed in meno rispetto a 0,50, non si è compensato, si continuerà ad arrotondare alla unità superiore, anche al disotto della cifra decimale di 0,50, in

favore della maggioranza o della minoranza a seconda dei casi (punto II, comma quarto, seconda parte e comma quinto).

Nell'esempio numerico i dati risultanti dall'arrotondamento sono indicati nelle colonne 8 e 9 della tabella II. Si rileverà che il totale della colonna 8) è 379, e quello della colonna 9) è 210; pertanto, in base al comma quinto del punto II, si procede ad aumentare di una unità i seggi della colonna 8) per raggiungere la cifra fissa di 380.

Detto aumento si effettua a favore della circoscrizione VIII, che presenta il decimale 0,30659, più vicino a 0,50 rispetto agli altri decimali che non sono stati già arrotondati alla unità superiore, la quale circoscrizione quindi avrà assegnati 10 seggi per la maggioranza e 3 seggi per la minoranza; in totale 13 seggi.

B

Stabilito il numero dei seggi spettanti in complesso alla maggioranza ed alla minoranza nelle singole circoscrizioni, si passa a determinare il numero dei seggi spettanti alle singole liste sul piano nazionale (punto II, comma sesto) tabella III.

Uno dei capisaldi del disegno di legge è, infatti, basato sul criterio di ridurre al minimo ogni dispersione di voti e di dare a tutti i voti ottenuti dalle liste, nei due settori, di maggioranza e di minoranza, identica efficienza rappresentativa.

Questo riparto si effettua applicando i due quozienti nazionali (di maggioranza e di minoranza) ed adottando il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti che, nel caso del riparto di un numero di seggi superiore a 40-50, dà risultati identici a quelli della cosiddetta proporzionale pura.

Pertanto, per le liste del gruppo di maggioranza, si divideranno i voti ottenuti dalle singole liste in tutte le circoscrizioni per il quoziente nazionale di maggioranza, ottenendosi dei quozienti interi e dei resti.

Si avverta che il disegno di legge non ha stabilito alcun *quorum* di lista; pertanto si considerano resti anche i voti dati alle liste che non hanno raggiunto il quoziente. Tranne un caso limite, che praticamente non potrà mai verificarsi, il totale dei quozienti interi sarà sempre inferiore a 380; pertanto i seggi rimanenti saranno attribuiti alle liste che hanno dato i maggiori resti. Analogamente si procederà per le liste di minoranza.

Così ad esempio:

per la lista A del gruppo di maggioranza si avrà: $3.263.200 : 35.569 = 91$ col resto di 26.421;

per la lista F di minoranza: $6.161.802 : 64.482 = 95$ col resto di 36.012 (vedi colonne 5 e 6 della tabella III).

C

Si è accertato finora il numero dei seggi spettanti alla maggioranza ed alla minoranza in ogni circoscrizione (Fase A), ed il numero dei seggi spettanti alle singole liste sul piano nazionale secondo proporzione (Fase B).

Con la III ed ultima fase (C) si procede alla assegnazione dei seggi alle singole liste, nelle circoscrizioni o nel collegio unico nazionale, con una sequenza di operazioni tecniche di coordinamento dei risultati ottenuti nelle due prime fasi.

Si effettuano a tal fine le seguenti operazioni:

1. Si calcolano i *quozienti circoscrizionali*, di maggioranza o di minoranza.

Questi quozienti circoscrizionali si determinano dividendo il totale dei voti ottenuti nella circoscrizione dalle liste di maggioranza, o da quelle di minoranza, per il numero dei seggi assegnati nella circoscrizione alla maggioranza, o alla minoranza (Punto II, comma 7, n. 1).

Così, ad esempio, i due quozienti della I circoscrizione sono: $(1.233.387 : 30) = 41.112$ per la maggioranza, e $(730.130 : 10) = 73.013$ per la minoranza (vedi colonne 2 e 3 della tabella IV).

2. Si determinano gli indici per l'attribuzione dei seggi alle singole liste, nelle circoscrizioni e nel collegio unico nazionale. Questi indici sono in funzione della entità dei quozienti circoscrizionali, e si ottengono dividendo i voti validi ottenuti da ogni singola lista nella circoscrizione per il quoziente circoscrizionale, di maggioranza o di minoranza, a seconda dei casi (Punto II, comma 7, n. 2).

Gli indici, così ottenuti, constano di una parte intera e di una parte decimale. La parte intera, che può anche essere zero, corrisponde alla quantità di quozienti circoscrizionali raggiunti dalla lista, mentre la parte decimale misura la frazione di quoziente raccolta dalla lista nella circoscrizione.

Così ad esempio:

l'indice per l'assegnazione dei seggi della lista A di maggioranza, nella I circoscrizione, sarà $9.65185 (396.807 : 41.112) = 9,65185$;

per la lista F, di minoranza, sarà $(414.013 : 73.013) = 5,67040$ (vedi colonne 4 a 13 della tabella IV).

3. Nelle singole circoscrizioni si assegnano i seggi rispondenti alle parti intere, e per ogni lista si effettuano le graduatorie dei decimali (Punto II, comma 7, nn. 3 e 4).

Ai fini della applicazione eventuale dei casi-limite previsti dal disegno di legge, e dei quali si dirà al numero successivo, sarà opportuno effettuare graduatorie complete, in ordine decrescente, elencando prima le sole cifre intere dei singoli indici e poi tutte le cifre decimali, comprese quelle omesse nella prima parte della graduatoria relativa agli indici interi.

A parità di cifre intere si darà, ovviamente, la precedenza a quella che è seguita dal decimale più alto. Si vedano in proposito le graduatorie della tabella V.

4. Si procede alla assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale, in corrispondenza alle graduatorie dei decimali (Punto II, comma 7, n. 6, primo periodo).

Le graduatorie di cui al n. 3 sono la guida per l'assegnazione dei seggi, la quale si effet-

tua in base al criterio che ad ogni decimale compreso in graduatoria si assegna un seggio (Punto II, comma 7, n. 6).

Si consideri, ad esempio, la lista A, di maggioranza, che ha diritto a 92 seggi.

Dalla colonna 1 della tabella V si rileva che il totale delle cifre intere degli indici è 83, quindi alla lista A si assegneranno 83 seggi nelle circoscrizioni, e precisamente 22 nella circoscrizione II, 19 nella circoscrizione VI ecc.

Per l'assegnazione dei 9 seggi rimanenti si farà riferimento ai primi nove decimali della graduatoria.

Mentre, in base alla parte intera degli indici, si effettuano le assegnazioni dei seggi alle singole liste delle circoscrizioni cui si riferiscono gli interi, in base ai decimali, i quali, come si è già rilevato, rappresentano frazioni di quozienti circoscrizionali, e quindi corrispondono ai voti residuali del sistema della legge 1948, le assegnazioni si effettuano con riferimento al collegio unico nazionale sulla base della detta graduatoria degli indici decimali. Il che, rispetto alla lista nazionale della legge del 1948, presenta il vantaggio di evitare gli aprioristici criteri di precedenza stabiliti dai presentatori della lista, e di rispettare la designazione del corpo elettorale.

Tornando al caso della lista A si avrà dunque (vedi tabella VI) che alla circoscrizione I, ad esempio, nove seggi saranno assegnati alla lista in base agli interi e con riferimento alla circoscrizione stessa; inoltre sarà proclamato nel collegio unico nazionale, con il decimale 0,65185 (vedi tabella V) il 10° candidato della lista secondo la graduatoria formata nella circoscrizione in base alle cifre individuali (voti di preferenza).

La già richiamata tabella VI presenta in riepilogo i risultati che si ottengono in tutte le circoscrizioni per tutte le liste.

Il disegno di legge prevede e regola i seguenti due casi-limite:

a) che una lista con l'assegnazione nelle singole circoscrizioni di un numero di seggi corrispondenti alle parti intere venga ad ot-

tenere in complesso un numero superiore ai seggi che le spettano sul piano nazionale (Punto II, comma 7, n. 5);

b) che una lista, pur avendo avuto assegnato nelle circoscrizioni un numero di seggi corrispondenti alle parti intere degli indici, e nel collegio unico nazionale un seggio per ogni decimale, ottenga in complesso un numero inferiore ai seggi che le spettano sul piano nazionale (Punto II, comma 7, n. 6, secondo periodo).

Nella ipotesi a) si stabilisce che i seggi esuberanti vengono dedotti dalla lista in quelle circoscrizioni, uno per circoscrizione, ove la lista ha conseguito i minori decimali. Nella ipotesi b) i seggi mancanti vengono attribuiti alla lista, in sede di collegio unico nazionale, aumentando un seggio per circoscrizione, nelle circoscrizioni dove la lista ha ottenuto il maggior numero di voti sino a concorrenza del numero di seggi spettanti alla lista in base al riparto sul piano nazionale.

...

Appare ora opportuno fare un raffronto tra i risultati che si sarebbero avuti con il testo originario del disegno di legge, e quelli che si ottengono con il testo approvato dalla Camera, cioè dopo l'emendamento Marotta.

Con il testo originario tutte le proclamazioni, sia con gli interi che con i decimali, si effettuavano nelle singole circoscrizioni: pertanto non sarebbe stato possibile proclamare in una circoscrizione un numero di rappresentanti superiore a quello assegnato alla circoscrizione (confronta colonne 2^a e 10^a della tabella VI).

Esempio: alla maggioranza nella V e VI circoscrizione spettano rispettivamente 24 e 47 seggi; invece i candidati da proclamare eletti sono 25 e 48 e cioè uno in più per ogni circoscrizione; invece nella VIII e IX circoscrizione contro 10 e 44 seggi, rispettivamente assegnati, i candidati da proclamare eletti sono 9

e 43, cioè uno in meno per ogni circoscrizione.

Secondo il disegno di legge originario, tale difficoltà veniva superata slittando i due seggi dalla V e VI circoscrizione in favore della VIII e IX, diminuendo, od aumentando, un seggio alla lista più forte.

Quindi sarebbe avvenuto che:

nella V circoscrizione si sarebbero eletti 11 candidati della lista C, restando escluso il 12° candidato che aveva ottenuto il decimale 0,72388 al quale corrispondono voti residui 29.392 (tabella V);

nella VI circoscrizione si sarebbero eletti 23 candidati della lista C, restando escluso il 24° candidato che aveva ottenuto il decimale 0,98190 al quale corrispondono 38.957 voti residui (tabella V);

nella VIII circoscrizione si sarebbero eletti 6 candidati della lista C, e non 5, venendo anche eletto al sesto posto il candidato che aveva ottenuto il decimale 0,56171 al quale corrispondono voti residui 16.270 (tabella V);

nella IX circoscrizione si sarebbero eletti 22 candidati della lista C e non 21, venendo anche eletto al 22° posto il candidato che aveva ottenuto il decimale 0,59919 al quale corrispondono voti residui 18.384 (tabella V).

Analogamente si sarebbe verificato per le minoranze (vedi colonne 11^a e 19^a della tabella VI) con slittamenti dalla VII, IX e X circoscrizione in favore della I, III e VIII.

Con il nuovo procedimento, si stabilisce invece che le proclamazioni con riferimento alle circoscrizioni si devono riferire soltanto ai numeri interi degli indici. Quindi, ad esempio, nel caso delle liste di maggioranza della V circoscrizione si avrà (vedi colonne 3^a e 7^a, tabella VI): 4 seggi alla lista A; 7 seggi alla lista B; 11 seggi alla lista C: in totale 22 seggi, su 24 assegnati alla circoscrizione.

Le proclamazioni in corrispondenza ai decimali entrati in graduatoria si effettuano, quindi, con riferimento al Collegio unico nazionale.

Esempio: Nel precedente caso restavano da assegnare con i decimali alle liste di maggioranza della circoscrizione V: 1 seggio alla lista A; 1 seggio alla lista B ed 1 seggio alla lista C.

Come si è già rilevato, secondo il testo originario, con queste assegnazioni alle circoscrizioni sarebbero stati attribuiti 25 rappresentanti di maggioranza, mentre alla medesima ne spettano 24, e quindi un seggio, precisamente

della lista C, andava slittato ad altra circoscrizione.

Questo slittamento non avviene più, dato che i tre seggi spettanti con i decimali vengono tutti e tre riferiti al Collegio unico nazionale. In tale modo le proclamazioni avvengono per tutti gli eletti in corrispondenza alla entità effettiva dei suffragi ottenuti secondo le graduatorie degli indici sul piano nazionale (vedi tabella V).

TABELLA I

DISTRIBUZIONE DEI VOTI DI LISTA NELLE DIECI CIRCOSCRIZIONI E QUOZIENTI NAZIONALI

CIRCOSCRIZIONI	Liste collegate di maggioranza (I Gruppo)						Liste di minoranza (II e III Gruppo)						In complesso
	A	B	C	D	E	Totale	F	G	H	I	L	Totale	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	306.807	22.391	655.917	71.800	84.406	1.233.387	414.013	240.793	22.995	40.322	12.907	730.130	1.903.517
II	861.617	172.202	1.237.089	42.795	9.383	2.324.076	1.356.032	788.092	46.888	138.877	44.459	2.374.948	4.699.024
III	241.348	41.196	745.851	27.858	1.775	1.038.028	349.846	203.475	30.438	76.112	24.363	684.234	1.742.202
IV	197.807	75.279	453.928	23.197	922	751.133	643.021	405.887	9.497	51.360	16.440	1.126.205	1.877.338
V	173.524	307.166	476.025	10.231	1.541	974.487	530.087	343.701	11.349	70.362	22.689	984.685	1.939.172
VI	759.643	49.913	951.482	79.871	23.828	1.864.737	967.644	594.704	—	92.976	29.473	1.084.797	3.549.534
VII	286.760	832.077	1.148.290	98.729	1.762	2.367.618	808.122	504.912	141.510	531.244	170.069	2.215.557	4.583.475
VIII	24.974	25.082	161.005	75.007	3.494	289.632	54.943	31.955	58.115	48.010	15.367	208.391	498.043
IX	141.357	390.096	692.685	105.137	727	1.350.092	469.373	272.990	340.004	275.818	88.290	1.446.484	2.796.486
X	170.363	91.707	874.397	157.647	—	1.393.114	502.721	202.389	654.716	432.679	138.517	2.021.022	3.324.136
	3.263.200	1.967.199	7.367.650	788.338	129.838	13.516.234	6.161.802	3.679.499	1.314.612	1.758.260	502.580	13.476.753	26.992.987

Quozienti nazionali:

a) di maggioranza

13.516.234 : 380 = 35.569

b) di minoranza

13.476.753 : 209 = 64.482

TABELLA II

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLA MAGGIORANZA ED ALLA MINORANZA NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI

CIRCOSCRIZIONE	Seggi assegnati alle circoscriz.	Indici per l'assegnazione dei seggi		Variazione proporzionale degli indici		Riparto seggi tra		Riparto definitivo tra	
		alla maggioranza	alla minoranza	in totale (coll. 3 + 4)	della maggioranza	della minoranza	maggioranza	minoranza	maggioranza
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	40	34,67589 (*)	11,32300 (**)	45,99889	30,15367 (°)	9,84632 (°°)	30	10	30
II	95	65,33893	30,83117	102,17110	60,75390	34,24009	61	34	61
III	47	29,74578	10,61124	40,35702	34,64209	12,35790	35	12	35
IV	35	21,11763	17,46541	38,58304	19,15952	15,84347	19	16	19
V	37	27,39708	15,27069	42,66777	23,75779	13,24220	24	13	24
VI	70	52,42590	26,12817	78,55407	46,71703	23,28206	47	23	47
VII	100	66,50408	34,36396	100,92804	65,95201	34,04798	66	34	66
VIII	13	8,14338	3,23177	11,37515	9,30659	3,00340	9	4	10
IX	70	37,95445	22,43236	60,38681	43,96655	26,00344	44	26	44
X	82	39,63622	31,34242	67,97864	44,19285	37,80714	44	38	44
	589	389,00034	209,00010	589,00053	378,62900	210,37090	379	210	389

(*) $1,233,287 : 35,569 = 34,67589$ (**) $730,130 : 64,182 = 11,32300$ (°) $45,99889 : 40 = 34,67589 ; x : x = \frac{34,67589 \times 40}{45,99889} = 30,15367$ (°°) $45,99889 : 40 = 11,32300 ; y : y = \frac{11,32300 \times 40}{45,99889} = 9,84632$

TABELLA III

RIPARTO SUL PIANO NAZIONALE

PARTITI	Voti di lista	Voti di gruppo	%	Quozienti interi	Resti	Seggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I Gruppo						
Lista A	3.263.200			91 (*)	26.421*	92
Lista B	1.967.199			55	10.904	55
Lista C	7.367.659			207	4.876	207
Lista D	788.338			22	5.820	22
Lista E	129.838			3	23.131*	4
		13.516.234	50,07			
				378	71.152	380
II Gruppo						
Lista F	6.161.802			95 (oo)	36.012*	96
Lista G	3.679.499			57	4.025	57
		9.841.301	36,46			
III Gruppo						
Lista H	1.314.612			20	24.972	20
Lista I	1.758.260			27	17.246	27
Lista L	562.580			8	46.724*	9
		3.635.452	13,47			
				207	128.979	209
	26.992.987	26.992.987	100,00	585	—	589

(*) I resti più alti (a cui viene attribuito un seggio) sono contraddistinti con l'asterisco.

(o) $3.263.200 : 35.569 = 91$ col resto di 26.421.(oo) $6.161.802 : 64.482 = 95$ col resto di 36.012.

TABELLA IV

INDICI PER L'ATTRIBUZIONE SEGGI ALLE SINGOLE LISTE

CIRCOSCRIZIONI	Quozienti circostrizionali di		LISTE DI MAGGIORANZA					LISTE DI MINORANZA				
	magg.	minor.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	41.112 (*)	73.013 (**)	9.65185 (°)	0,54463	15,95430	1,74805	3,10172	5,67040(°°)	3,29794	0,30261	0,55225	0,17677
II	38.090	69.851	22,61521	4,52221	32,49400	1,12325	0,24627	19,41320	11,29106	0,67125	1,96818	0,03648
III	30,229	57,019	7,98398	1,30279	24,67336	0,92156	0,05871	6,13560	3,56854	0,53382	1,33485	0,42727
IV	39,523	70,387	5,00359	1,90420	11,48225	0,58677	0,02332	9,13550	5,76650	0,13492	0,72068	0,23356
V	40,003	75,745	4,27367	7,56510	11,72388	0,39974	0,03795	7,07752	4,53760	0,14983	0,93553	0,29950
VI	39,675	73,252	19,14064	1,25894	23,98190	2,01313	0,00057	13,20979	8,11800	—	1,26926	0,40235
VII	35,873	65,172	7,99375	23,19597	32,09080	2,75218	0,04911	13,32047	7,74737	2,17133	8,15141	2,60954
VIII	28,965	69,463	0,86221	0,86594	5,56171	2,58957	0,12962	0,79006	0,46904	0,83663	0,69115	0,22122
IX	30,681	55,634	1,00731	11,41084	21,50919	6,30019	0,02300	8,43680	4,90689	6,11144	4,95772	1,58714
X	29,616	53,184	0,05628	3,09653	29,52448	5,32303	—	9,45248	5,49768	12,31039	8,13551	2,69448

(*) $1.233.357 : 30 = 41.112$ (**) $730.130 : 10 = 73.013$ (°) $396.507 : 41.112 = 9.65185$ (°°) $414.013 : 73.013 = 5.67040$

GRADUATORIE

M A G G I O R A N Z A				
Lista A (seggi 92)	Lista B (seggi 55)	Lista C (seggi 207)	Lista D (seggi 22)	Lista E (seggi 4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22 (61521) II	23 (19507) VII	32 (49400) II	0 (36019) IX	2 (10172) I
19 (14664) VI	11 (41084) IX	32 (00986) VII	5 (32303) X	2
9 (65185) I	7 (56510) V	29 (52448) X	2 (75218) VII	0,60057 VI
7 (99375) VII	4 (52221) II	24 (67336) III	2 (58957) VIII	0,24627 II
7 (98398) III	3 (09653) X	23 (98190) VI	2 (01313) VI	4
6 (05628) X	1 (90420) IV	21 (59919) IX	1 (74805) I	0,12062 VIII
5 (00350) IV	1 (36279) III	15 (95439) I	1 (12325) II	0,10172 I
4 (60731) IX	1 (25804) VI	11 (72388) V	19	0,05871 III
4 (27367) V	51	11 (48225) IV	0,92156 III	0,04911 VII
83	0,90420 IV	5 (56171) VIII	0,75218 VII	0,03795 V
0,99375 VII	0,86594 VIII	203	0,74895 I	0,02369 IX
0,98398 III	0,56510 V	0,98190 VI	22	0,02332 IV
0,86221 VIII	0,54463 I	0,95439 I	0,58957 VIII	
0,65185 I	55	0,72388 V	0,58677 IV	
0,61521 II	0,52221 II	0,67336 III	0,39974 V	
0,60731 IX	0,41084 IX	207	0,36019 IX	
0,27367 V	0,36279 III	0,59919 IX	0,32303 X	
0,14664 VI	0,25804 VI	0,56171 VIII	0,12325 II	
0,05628 X	0,19507 VII	0,52448 X	0,01313 VI	
92	0,09653 X	0,49400 II		
0,00350 IV		0,48225 IV		
		0,00986 VII		

In testa ad ogni singola graduatoria è richiamato, tra parentesi, il numero dei seggi spettanti alla lista le circoscrizioni dalle quali gli indici stessi provengono. I decimali compresi nella graduatoria, validi per l'assegnazione

TABELLA V

DEGLI INDICI

MINORANZA				
Lista F (seggi 96)	Lista G (seggi 57)	Lista H (seggi 20)	Lista I (seggi 27)	Lista L (seggi 9)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19 (41320) III	11 (29106) II	12 (31039) X	8 (15141) VII	2 (60054) VII
13 (32047) VII	8 (11860) VI	6 (11144) IX	8 (13551) X	2 (60448) X
13 (20979) VI	7 (74737) VII	2 (17133) VII	4 (95772) IX	1 (58714) IX
9 (45248) X	5 (76650) IV	20	1 (98818) II	5
9 (13550) IV	5 (49768) X	0,83663 VIII	1 (33485) III	0,53648 II
8 (43680) IX	4 (90689) IX	0,67125 II	1 (26926) VI	0,60954 VII
7 (07752) V	4 (53760) V	0,53382 III	23	0,60448 X
6 (13560) III	3 (56854) III	0,31039 X	0,98818 II	0,58714 IX
5 (67040) I	3 (29794) I	0,30261 I	0,95772 IX	9
89	50	0,17133 VII	0,93553 V	0,42727 III
0,79096 VIII	0,90659 IX	0,14983 V	0,72968 IV	0,40235 VI
0,67040 I	0,76650 IV	0,13492 IV	27	0,29050 V
0,45248 X	0,74737 VII	0,11144 IX	0,69115 VIII	0,23356 IV
0,43680 IX	0,56854 III		0,55225 I	0,22122 VIII
0,41320 II	0,53760 V		0,33485 III	0,17677 I
0,32047 VII	0,49768 X		0,26926 VI	
0,20979 VI	0,46094 VIII		0,15141 VII	
96	57		0,13551 X	
0,13560 III	0,29794 I			
0,13550 IV	0,29106 II			
0,07752 V	0,11860 VI			

secondo il riparto sul piano nazionale (vedi Tav. III). A fianco dei singoli indici, interi e decimali, sono indicate
 i seggi sono indicati in corsivo.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA ATTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE NELLE

LISTE DI MAGGIORANZA									
CIRCOSCRIZIONI	Seggi assegnati alla maggioranza	Lista A	Lista B	Lista C	Lista D	Lista E	Seggi attribuiti nella circoscri- zione	Seggi attribuiti nel C.U.N.	Seggi in complesso
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	30	9 + 1	1	15 + 1	1 + 1	2	27	1	31
II	61	22 + 1	4	32	1	1	59	2	61
III	35	7 + 1	1	24 + 1	1	—	32	3	35
IV	19	5	1 + 1	11	—	—	17	1	18
V	24	4 + 1	7 + 1	11 + 1	—	—	22	3	25
VI	47	19 + 1	1	23 + 1	2	1	45	3	48
VII	66	7 + 1	23	32	2 + 1	—	64	2	66
VIII	10	1	1	5	2	—	7	2	9
IX	44	4 + 1	11	21	6	—	42	1	43
X	44	6 + 1	3	29	5	—	43	1	44
	380	$\frac{83 + 9}{92}$	$\frac{51 + 1}{55}$	$\frac{203 + 1}{207}$	$\frac{19 + 3}{22}$	$\frac{2 + 2}{4}$	358	22	380

NOTE. I seggi delle colonne 2 e 12 corrispondono a quelli indicati nelle colonne 10 e 11 della Tavola II.

TABELLA VI

SINGOLE CIRCOSCRIZIONI O CON RIFERIMENTO AL COLLEGIO UNICO NAZIONALE

LISTE DI MINORANZA								
Seggi assegnati alla minoranza	Lista F	Lista G	Lista H	Lista I	Lista L	Seggi attribuiti nella circoscrizione	Seggi attribuiti nel C.U.N.	Seggi in complesso
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
10	5 + 1	3	—	—	—	8	1	9
34	19 + 1	11	—	1 + 1	1	31	3	34
12	6	3 + 1	—	1	—	10	1	11
16	9	5 + 1	—	1	—	14	2	16
13	7	4 + 1	—	1	—	11	2	13
23	13 + 1	8	—	1	—	22	1	23
34	13 + 1	7 + 1	2	8	2 + 1	32	3	35
3	1	1	—	—	—	—	2	2
26	8 + 1	4 + 1	6	4 + 1	1 + 1	23	4	27
38	9 + 1	5 + 1	12	8	2 + 1	36	3	39
209	$\frac{89 + 7}{96}$	$\frac{50 + 7}{57}$	20	$\frac{23 + 4}{27}$	$\frac{5 + 4}{9}$	187	22	209

Le cifre in corsivo indicano le proclamazioni in base ai decimali con riferimento al C. U. N.

TABELLA VII

ASSEGNAZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEI SEGGI DI DEPUTATO
IN BASE AI RISULTATI DEL CENSIMENTO 1951 (Popolazione residente)

(Tabella allegata al disegno di legge).

COLLEGIO		Popolazione residente 1951	Quozienti interi	Resti	Seggi spettanti	Seggi assegnati per le elezioni del 1948
I	- Torino-Novara-Vercelli	2.230.260	27	70.260	(*) 28	27
II	- Cuneo-Alessandria-Asti	1.282.851	16	2.851	16	17
III	- Genova-Imperia-La Spezia-Savona	1.557.833	19	37.833	19	19
IV	- Milano-Pavia	3.006.409	37	40.409	(*) 38	36
V	- Como-Sondrio-Varese	1.194.108	14	74.108	(*) 15	14
VI	- Brescia-Bergamo	1.553.922	19	33.922	19	19
VII	- Mantova-Cremona	806.282	10	6.282	10	10
VIII	- Trento-Bolzano	728.559	9	8.559	9	9
IX	- Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	2.321.567	29	1.567	29	29
X	- Venezia-Treviso	1.351.018	16	71.018	(*) 17	17
XI	- Udine-Belluno-Gorizia	1.165.197	14	45.197	(*) 15	14
XII	- Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	1.962.803	24	42.803	(*) 25	24
XIII	- Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.576.048	19	56.048	(*) 20	20
XIV	- Firenze-Pistoia	1.136.842	14	16.842	14	14
XV	- Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	1.197.874	14	77.874	(*) 15	15
XVI	- Siena-Arezzo-Grosseto	817.819	10	17.819	10	10
XVII	- Ancona-Pesaro-Macerata-Ascioli Piceno	1.361.517	17	1.517	17	17
XVIII	- Perugia-Terni-Rieti	982.334	12	22.334	12	12
XIX	- Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	3.166.916	39	46.916	(*) 40	37
XX	- L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.276.332	15	76.332	(*) 16	16
XXI	- Campobasso	406.476	5	6.476	5	5
XXII	- Napoli-Caserta	2.678.169	33	38.169	33	32
XXIII	- Benevento-Avellino-Salerno	1.660.530	20	60.530	(*) 21	20
XXIV	- Bari-Foggia	1.858.573	23	18.573	23	22
XXV	- Lecce-Brindisi-Taranto	1.356.281	16	76.281	(*) 17	16
XXVI	- Potenza-Matera	628.197	7	68.197	(*) 8	7
XXVII	- Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	2.042.690	25	42.690	(*) 26	25
XXVIII	- Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna	2.261.624	28	21.624	28	28
XXIX	- Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta	2.200.596	27	40.596	(*) 28	27
XXX	- Cagliari-Sassari-Nuoro	1.273.850	15	73.850	(*) 16	15
XXXI	- Valle d'Aosta	94.758	1	14.758	1	1
		47.138.235	574	1.218.235	590	574

N. B. — Il riparto dei seggi è stato effettuato per collegio, sulla base di un deputato per ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000 (articolo 56 della Costituzione e articolo 2 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26), e con riferimento alla popolazione residente secondo il censimento 4 novembre 1951, come risulta dalla pubblicazione dell'Istituto Centrale di Statistica «Primi risultati generali dei censimenti».

Sono contraddistinti con l'asterisco i seggi assegnati alle circoscrizioni i cui resti superano i 40.000.

Nell'ultima colonna sono indicati i seggi assegnati per la prima elezione della Camera dei deputati (vedi articolo 92 e tabella A allegata al testo unico citato).

PARTE TERZA

ESAME DEGLI EMENDAMENTI

Nella seduta del 12 febbraio l'onorevole Presidente del Senato ha fissato il termine previsto dall'articolo 32 del Regolamento, in 21 giorni « a datare da oggi ».

La scadenza di questo termine potrebbe calcolarsi alla mezzanotte del 4; comunque (a non voler tenere conto del *dies a quo*) entro il 5 marzo: termine massimo!

È chiaro però che il termine fissato dall'articolo 32 non deve intendersi interamente destinato all'esame degli emendamenti, bensì comprensivo anche del tempo necessario per votarli e di quello strettamente indispensabile sia pur solo per la stesura *materiale* e la presentazione della relazione.

La linea seguita dalla opposizione (che non accettando l'invito in proposito rivolto dal relatore nel 26 febbraio, e successivamente dal Presidente della Commissione, ha insistito nella presentazione di emendamenti, costringendo il Presidente ad invitare d'autorità il relatore, nel pomeriggio del giorno 4, a concludere l'esposizione della sua relazione), impone al relatore di contenere questa parte della relazione in limiti più ristretti di quanto avrebbe voluto, per poterla presentare in tempo utile rispetto ai limiti già fissati dalla Presidenza del Senato.

Pur volendo evitare inutili polemiche, può ben dirsi che gli emendamenti potevano essere presentati entro un termine di tempo più ridotto, perchè trattasi di emendamenti, o già presentati alla Camera, o dei quali comunque poteva sentirsi l'esigenza anche prima di quando sono stati presentati.

Il relatore comunque si sforzerà di tener conto di quelli presentati, facendo riferimento ad una numerazione progressiva dello specchio di emendamenti F. (1).

Gli emendamenti possono, grosso modo, essere raggruppati in due grandi categorie: quel-

(1) Degli emendamenti presentati, erano già stati presentati alla Camera quelli di cui ai numeri 8, 9, 10, 12, 13; da 14 a 35; da 37 a 46; da 48 a 52; 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62; da 65 a 74; 77, 79, 80; da 82 a 88; 90; da 91 a 95; da 98 a 113; 164, 165, 167, 176, 181, 184, 185, 193, 195; da 198 a 201; 206.

li che in realtà — pur taluni notevoli — non portano un diretto contributo all'esame critico del disegno di legge, perchè riflettono od altri sistemi elettorali o temi di carattere generale od anche questioni marginali; ed altri, pochi, che riflettono invece critiche che possono essere rivolte al testo approvato dalla Camera che, se consente la razionale applicazione del sistema elettorale prescelto, e non impone, secondo la maggioranza della Commissione, una formale emenda, non può dirsi certo tecnicamente perfetto (il che del resto è prerogativa fatale di tutte le leggi elettorali).

I.

1. Gli onorevoli *Cerruti* (emendamenti 115, 116, 118, 119, 147, 151, 169), *Franza* (125, 126, 133, 154, 158), *Fortunati* (128, 129, 130, 131, 132), *Ruggeri* (120), *Spezzano* (117, 142, 152, 173), *Castagno* (123, 140), *Milillo* (170) propongono sistemi elettorali completamente diversi o modifiche che alterano completamente la struttura del sistema in esame, e che debbono considerarsi in funzione più di presupposti politici che di critica tecnica.

Sarebbe ultroneo e certo superiore alle possibilità del relatore di maggioranza, ed anche impossibile per il tempo ristretto, una critica analitica di tutti i sistemi proposti, ma è utile formulare alcune osservazioni.

Il senatore *Cerruti* con l'emendamento 118 propone il riporto proporzionale col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti, con l'assorbimento di tutti i seggi nell'ambito di ogni circoscrizione (non si comprende quale dovrebbe essere la funzione dell'Ufficio centrale nazionale che egli pur vuole mantenere).

Con l'emendamento 119 propone l'assegnazione del premio di maggioranza su piano regionale: ciò però frustrerebbe il principale caposaldo di questo disegno di legge (che d'altronde in questo punto si ispira all'articolo 67 della Costituzione), e cioè che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione. Col sistema suggerito dall'onorevole *Cerruti* si creerebbero invece scompartimenti-stagno (dei quali è evidente lo scopo politico), che consentirebbero ad alcune liste di avere in alcune regioni il premio di maggioranza anche risultando in minoranza in altre.

Con l'emendamento 116 propone un nuovo sistema per il caso che non raggiungendosi il limite inferiore o eccedendosi il limite superiore, dovesse anche questa volta applicarsi il sistema della legge del 1948. L'onorevole Ceruti propone, che nel caso, si operi sulla base del quoziente nazionale unico, ma il sistema presenta inconvenienti pari a quelli che potevano verificarsi con la proposta Terracini, per effetto della quale diminuiva notevolmente il numero dei seggi da attribuirsi alle singole circoscrizioni in confronto a quelli che si sarebbero dovuti assegnare al C.U.N.: e l'inconveniente sarebbe stato più grave per il Sud e per i partiti minori (ad esempio, prendendo come base i risultati del 1948 delle elezioni politiche, sarebbero spettati, in sede circoscrizionale: nell'Italia settentrionale solo 240 seggi su 255; nell'Italia centrale 90 su 105; nell'Italia meridionale e peninsulare 147 su 213).

Il senatore Franza (emendamenti 125, 126, 133, 154, 158) tende a differenziare il totale dei voti validi di lista dalla cifra elettorale, ponendo quest'ultima in relazione al numero dei voti validi espressi nella circoscrizione.

Questo criterio contrasta però, sul piano nazionale, col principio dell'uguaglianza del voto. Alla preoccupazione che ispira gli emendamenti dell'onorevole Franza, di meglio tutelare la efficienza della forza rappresentativa dei voti del Mezzogiorno, si ispira d'altronde anche il sistema degli indici di assegnazione dei seggi (previsti dal disegno di legge in esame), che sono infatti ricavati dai quozienti circoscrizionali e non dal quoziente nazionale.

Il senatore Fortunati, con gli emendamenti 128, 129, 130, 131, 132, propone un sistema che può considerarsi così articolato:

a) vengono assegnati 380 seggi al gruppo di liste che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; ma l'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi di maggioranza e di minoranza è assorbita, indipendentemente dalla entità dei voti ottenuti nella circoscrizione, in funzione di un rapporto fisso calco-

lato sul piano nazionale (per la maggioranza: $380:589 = 64,51\%$ — per la minoranza: $209:589 = 35,49\%$);

b) il riparto di seggi tra le liste del gruppo di maggioranza e le liste di minoranza non si effettua sul piano nazionale, ma nell'ambito della circoscrizione adottando il metodo d'Hondt;

c) il riparto previsto al capo a) non si effettua nelle circoscrizioni in cui il gruppo delle liste di maggioranza non ha raggiunto la metà più uno, ovvero ha superato il 64,51 per cento dei voti. In queste circoscrizioni si effettua il riparto col sistema proporzionale.

Possono farsi al sistema i seguenti rilievi:

a) con l'applicazione della proporzionale alle circoscrizioni nelle quali le liste del gruppo di maggioranza non ottengono la metà più uno dei voti, o superano il 64,51, e con la concessione del premio di maggioranza soltanto alle altre circoscrizioni, la assegnazione iniziale di 380 seggi diventa puramente teorica;

b) il ripartire i seggi delle singole circoscrizioni secondo un rapporto fisso stabilito a priori, ed indipendentemente dal volume dei voti effettivamente ottenuti in quella circoscrizione, corrisponde ad uno dei capisaldi della legge Acerbo (vedi la tabella allegata A e l'articolo 82 del testo unico 31 dicembre 1923, n. 2694); sono evidenti le ripercussioni di carattere antidemocratico che l'emendamento potrebbe avere. Col trascurare completamente l'entità dei suffragi di maggioranza o di minoranza delle singole circoscrizioni, si crea infatti un artificioso rapporto numerico tra rappresentanti e rappresentati con la possibilità di fortissime variazioni nei quozienti (ad esempio: riferendosi ai risultati del 1948 ed applicando l'emendamento di Fortunati, un seggio di minoranza nella circoscrizione di Torino sarebbe costato 58.316 voti, mentre in quella di Venezia 35.619);

c) l'adozione del metodo d'Hondt nel seno del gruppo collegato favorisce la lista più forte fino a determinare, in certi casi l'inutilizzazione dei voti ottenuti da tutte le altre liste del gruppo (ad esempio: ove il 18 aprile 1948 si fosse applicato il metodo d'Hondt nella XXVI circoscrizione si sarebbero assegnati

tutti i cinque seggi spettanti alla maggioranza, alla Democrazia cristiana che vi ottenne 140.941 voti, e sarebbero rimasti annullati i 50.831 ottenuti in complesso dal Partito repubblicano italiano, dal Partito liberale italiano e dalla lista di Unità sociale).

Il che dimostra che, anche sotto il profilo del rispetto delle minoranze, il metodo studiato dall'onorevole Fortunati, come ogni altro metodo, se può avere dei pregi, può presentare anche gravi inconvenienti.

Il senatore Ruggeri, col suo emendamento n. 120, escogita un sistema basato sul quoziente elettorale nazionale nelle circoscrizioni, con trasferimento dei residui al C.U.N. I seggi da assegnare al C.U.N. sono predeterminati nella misura di 170 a favore della maggioranza (sino alla concorrenza di 380) ed il resto a favore delle altre liste.

È un sistema che prescinde dal numero dei seggi spettanti alle singole circoscrizioni.

Il senatore Castagno, col suo emendamento n. 123, ripartisce i seggi tra le liste di maggioranza e di minoranza, non sul piano nazionale ma sul piano circoscrizionale, applicando il quoziente naturale ed i maggiori resti.

È un sistema che contrasta col principale caposaldo del sistema in esame che, come dicemmo, in definitiva si ispira all'articolo 67 della Costituzione.

Abbiamo già detto che è impossibile l'esame di tutti gli emendamenti presentati, ma occorre limitarsi a menzionarli per categorie:

emendamenti ed aggiunte ad articoli del testo unico non strettamente attinenti alle modifiche apportate col disegno di legge in esame (Em. 16, 19, 114, 166, 168, 172, 174, 175, 180, 182, 183, 186, 197, 202, 203, 204, 205, 216, 217);

formalità per la presentazione delle dichiarazioni di collegamento (Em. 15, 31, 33, 63, 64, 75, 76);

limitazione del numero delle liste collegate (Em. 40, 52);

limitazione nelle possibilità di collegamento o nel numero delle circoscrizioni (Em. 14, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52);

pubblicità dei collegamenti (Em. 26, 50, 51, 56, 59, 84, 88, 104, 107, 238, 239);

revocabilità dei collegamenti (Em. 30, 73, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 109, 112, 127, 137, 199);

sezioni penali (Em. 164, 165, 187, 189, 190, 196, 214, 231, 240).

Merita particolare menzione un gruppo di emendamenti (9, 12, 17, 21, 24, 94) che vorrebbero consacrare in una norma giuridica quelle che invece sono, e possono essere, solo esigenze politicamente configurabili del collegamento.

Particolarmente azzardata appare la pretesa (Em. 12 e 94) di una « affinità politica, ideologica, filosofica o religiosa » o della « esclusione del collegamento tra partiti confessionali e non confessionali », quasi che i partiti potessero preventivamente classificarsi, non solo sotto l'aspetto delle dottrine politiche, ma anche della fede religiosa (o quasi che la legge, e domani i giudici chiamati ad applicarla, potessero sindacare la distinzione tra partiti confessionali e non confessionali).

Un cenno particolare merita l'emendamento n. 193 (firmato dagli onorevoli Terracini, Pertini, Spezzano ecc.) che richiede « contemporaneamente e contestualmente alle prime elezioni indette in base a questa legge, sia indetto anche un referendum popolare col quale gli elettori sarebbero chiamati a dichiarare il loro consenso ed il loro dissenso dalla legge, che verrebbe applicato solo in caso di consenso ».

La necessità politica di un referendum è stata sostenuta da tutti gli autorevoli firmatari dell'emendamento, sul riflesso che questa legge non avrebbe avuto sufficientemente maturazione da parte di studiosi, di rappresentanti delle correnti politiche, ecc.

Ma, a prescindere dalla considerazione che ormai il tema è stato ampiamente dibattuto nel Parlamento e nella stampa, sta di fatto che anche prima della presentazione del dise-

gno di legge, la situazione politica ne aveva già fatto intravedere a taluno l'esigenza.

Così ad esempio, nel novembre del 1950, il senatore Don Sturzo, della cui fede proporzionalista non si può certo dubitare, ed al cui sentimento democratico le opposizioni han mostrato, anche di recente, di voler rendere omaggio, nella sua prefazione al « Codice elettorale » (che abbiamo citato, pagg. XXV e seguenti) scriveva:

« ... A questi dati storici si è aggiunta nei due Paesi (Francia ed Italia) la formazione di forti partiti comunisti che risultano come corpi estranei alla democrazia parlamentare, e quindi impongono sistemi difensivi che ostacolano il naturale svolgimento delle attività elettorali e politiche. Non volendo, o non potendo, secondo i casi, mettere un tale partito fuori della legalità (come più volte è stato tentato all'estero, perfino nella realmente democratica Svizzera), la più opportuna ed effettiva delle istituzioni libere è stata l'adozione della proporzionale nelle elezioni per l'Assemblea Costituente, per la elezione della Camera e del Senato, e anche per le elezioni amministrative delle grandi città. Solo così si è potuto evitare la formazione di maggioranze compatte comuniste o socialcomuniste, che avrebbero potuto divenire un pericolo per il Paese.

« Può darsi però che allo stato presente altro sistema potrebbe essere più conducente alla diminuzione della pressione comunista sul Parlamento e le pubbliche Amministrazioni. Ma ciò è collegato con l'orientamento politico nazionale — che viene regolato dagli avvenimenti e a sua volta li regola — del quale è difficile definire i contorni e precisare la portata ».

Il senatore Terracini, che ha per primo illustrato l'emendamento, ha riconosciuto naturalmente che si tratta non del referendum previsto e regolato dall'articolo 75 della Costituzione, ma di una forma nuova di realizzazione dell'istituto di democrazia diretta (per quanto, a voler indugiare in bisticci di parole, si potrebbe parlare veramente di democrazia indiretta perchè, in realtà, con la proposta Terracini gli elettori invece che richiedere il referendum, verrebbero a subirlo ad istanza del Parlamento).

La tesi, se pur come sempre genialmente concepita e brillantemente sostenuta, configura però un problema che è di rilievo, quando anche non sia di carattere costituzionale: non pare quindi che sia questione che possa essere così, semplicemente, risolta, con un articolo aggiunto ad una legge elettorale!

D'altronde, in definitiva verrebbe ad essere riproposto — pur sotto altro profilo — quel problema del referendum preventivo, contro il quale (vedi la lettera del senatore Meuccio Ruini, pubblicata ne « Il Popolo » n. 32 del 1° febbraio 1953) nell'adunanza plenaria dei Settantacinque insorse l'onorevole Grassi: ma quel che pur conta è che allora l'onorevole Togliatti aderì in massima, e, dopo aver osservato che il referendum « è a favore di un partito che abbia due milioni di iscritti perchè potrà sempre sospendere qualunque legge, trattandosi di un espediente di organizzazione elementare il raccogliere 500.000 firme », richiamò l'attenzione sui pericoli che ne potrebbero sorgere per la continuità e la stabilità del lavoro legislativo nello Stato repubblicano.

Fu così che all'Assemblea costituente il referendum sospensivo e preventivo non fu ammesso.

Ma torna ora a questo punto anche opportuno ricordare, non per spunto polemico, ma a conforto di quella che è stata la opinione della maggioranza della Commissione che (indipendentemente dal considerare che, come si è detto, la proposta del senatore Terracini si risolverebbe nella richiesta di un referendum preventivo escluso dalla Costituzione) nella Costituente furon proprio i compagni dell'onorevole Terracini ad essere contrari anche al referendum abrogativo « in tema di leggi elettorali ».

Basta leggere gli Atti della Costituente (CCLXI, 16 ottobre 1947: seduta pomeridiana, pagg. 1288-1289) per vedere come l'articolo 72 (poi divenuto 75) risultò approvato nel suo complesso: « Si procede a referendum Non è ammesso referendum per le leggi tributarie o di approvazione di bilanci, di concessione di amnistia e di indulto, elettorali, di autorizzazione a ratificare Trattati internazionali ».

E la limitazione « elettorali » fu posta su proposta degli onorevoli M. Rossi, Grieco, Giolitti, ecc. Non c'interessa che la limitazione non sia stata poi trascritta nel testo pubblicato.

II.

Alcune osservazioni della minoranza, per lo più concretate in emendamenti, meritano rilievo ai fini di chiarire alcuni punti.

Nell'emendamento n. 138 dell'onorevole Fortunati si chiede ad esempio che « l'operazione sia continuata fino alla quarta cifra decimale ».

Ma, con intenzione, nel disegno di legge non è stato specificato fino a quale decimale dovessero essere continue le operazioni, perchè determinare in partenza il numero dei decimali da usare, sarebbe stato arbitrario e criticabile; *tanto è vero che l'onorevole Molè, nell'emendamento n. 139, chiede la limitazione alla terza anzichè alla quarta cifra decimale.*

È evidente però che la norma del disegno di legge consente all'Ufficio centrale nazionale, di continuare l'operazione fino al numero dei decimali necessari per differenziare le graduatorie.

È infine da porre in rilievo come i casi di *parità* di indice di graduatoria (non differenziabili, per trattarsi di frazioni periodiche, con il protrarre le operazioni a successivi decimali) sono espressamente regolati dal disegno di legge (*vedi per il decimale uguale a 50 esatto, il punto II, comma quarto; per la graduatoria delle cifre decimali il punto II, comma settimo, n. 4).*

Un altro punto ha allarmato vivamente i più autorevoli esponenti della opposizione, ma le loro ansie, espresse dal senatore Terracini nell'emendamento n. 201, è facile placare.

È stato infatti chiarito dal rappresentante del Governo che le operazioni tecniche di competenza della Corte di cassazione non saranno demandate alla Divisione servizi elettorali del Ministero dell'interno.

L'Ufficio centrale nazionale (la cui costituzione risulta chiaramente dall'articolo 15, in relazione all'articolo 13 del testo unico) sarà costituito da un Presidente di Sezione e quattro Consiglieri scelti dal Primo Presidente entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; (nè appare giustificato l'emendamento n. 229 dei senatori Colla

e Spezzano, che chiede che l'Ufficio sia costituito dal Primo Presidente e da 4 Presidenti di Sezione). Per gli adempimenti di natura tecnica, l'Ufficio potrà valersi di esperti e di macchine calcolatrici, senza ricorrere al Ministero dell'interno, come del resto fu fatto in occasione delle elezioni del 1946 e del 1948 per la determinazione dei seggi e dei voti residui in sede di Comitato unico nazionale.

E sarebbe mancare di quel doveroso riguardo *sostanziale* dovuto ai magistrati della Suprema Corte, pensare che essi non sapranno tutelare e garantire la assoluta indipendenza dei loro compiti; e sarebbe stato forse opportuno, almeno sotto il profilo del riguardo *formale*, che non fossero stati presentati gli emendamenti n. 195 e 198.

Per quanto riguarda le richieste di articolazione dell'articolo unico, contenuta negli emendamenti nn. 1, 2 e 5 del senatore Rizzo e l'emendamento soppressivo dell'articolo 13 del testo unico del senatore Cassitta e la rilevata mancanza di una norma di coordinamento, è parso alla maggioranza della Commissione che tutto questo non impedisca la chiara applicazione di questo nuovo sistema elettorale.

Anche se non sarà possibile pubblicare un testo unico, che unifichi questa con le precedenti leggi in materia, il coordinamento avverrà facilmente di fatto.

Anzitutto il Collegio unico nazionale rimane regolato nell'ipotesi prevista nel n. 6, comma settimo del punto II, nè sarà difficile eliminare le disposizioni relative alla presentazione delle liste di candidati al Collegio unico nazionale e le norme relative all'esame di questa candidatura da parte dell'Ufficio centrale nazionale.

Merita infine di essere chiarito, in relazione all'articolo 54 del testo unico (nel quale dopo il terzo comma viene inserito il punto II del disegno di legge) che la norma del sesto comma relativa alla formazione della graduatoria dei candidati, ha vigore anche nel caso che debba applicarsi il sistema in esame. Del resto, a suffragare tale interpretazione basta tener presente che la norma dell'articolo 54, comma

sesto è richiamata in vigore dall'articolo 55 — che stabilisce in tutti i casi che la proclamazione degli eletti avviene in base alla graduatoria delle cifre individuali dei singoli candidati.

Sul punto IV dell'articolo unico (elezioni nella Valle d'Aosta) è da riconoscere che è stato soppresso il ballottaggio, ma non si è espressamente stabilito se rimanga o meno la condizione della maggioranza assoluta.

Ma è parso alla vostra Commissione che, nella struttura dell'articolo 68 del testo unico, la norma che stabilisce il *quorum* debba considerarsi presupposto logico e necessario del ballottaggio, e come tale soppressa con la soppressione del ballottaggio. E comporta questa interpretazione il considerare che al punto IV dell'articolo unico si afferma che « rimangono in vigore le norme previste nel titolo VI del testo unico, salvo quelle che riguardano il ballottaggio ».

Quelle: e cioè sia la norma che condiziona l'elezione, nella prima votazione, alla maggioranza assoluta; sia quella che stabilisce che, ove non si sia raggiunto il *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

Appare quindi sufficientemente chiaro che il disposto del punto IV significa che la proclamazione deve avvenire al primo scrutinio, *col criterio della maggioranza relativa*, come d'altronde è previsto per la elezione del senatore della Valle.

Per quanto concerne poi il rilievo che i voti della Valle d'Aosta verrebbero calcolati due volte, e cioè sia per la proclamazione del deputato che in sede nazionale, vogliamo anzitutto richiamare un precedente contenuto nella legge elettorale danese del 12 aprile 1916, tuttora in vigore, che stabilisce che i voti dati dalle Isole Faeroer per la elezione della Camera bassa (quando l'elezione dell'unico deputato delle Isole si effettui contemporaneamente alle elezioni generali nazionali) sono computati anche per la ripartizione dei mandati supplementari sul piano nazionale.

Ciò dimostra che l'espedito non è stato ideato ora in Italia per favorire questo sistema elettorale, ma nasce dalle necessità di contemporare i diritti di minoranze etniche senza svelarle dal complesso politico nazionale, e per

consentire loro il diritto di esprimere, anche sul piano nazionale, il proprio orientamento politico.

Va infine rilevata una osservazione che ha dato spunto a diversi emendamenti.

Le dichiarazioni di collegamento fatte dai dirigenti centrali dei partiti hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno. Ora, nell'ipotesi di un partito X, che non presenti liste in tutte le circoscrizioni, potrebbe avverarsi che in quelle scoperte, una lista abusivamente presenti lo stesso contrassegno e venga così a trovarsi automaticamente collegata con il partito X e con i suoi collegati.

Ma ad evitare questo inconveniente basterà che i partiti o gruppi, o movimenti politici, facciamo uso della facoltà loro riconosciuta dall'articolo 16 del Testo Unico — di depositare presso il Ministero dell'interno il loro contrassegno; e che inoltre specifichino nella dichiarazione di collegamento l'elenco delle proprie liste presentate nelle varie circoscrizioni.

Con questi accorgimenti che, se non sono imposti, non sono certo vietati dalla legge, non solo troverà applicazione la norma contenuta nell'articolo 14, comma primo, n. 2 del testo unico, ma potrà eventualmente anche intervenire l'Ufficio Centrale Nazionale, nei limiti dei poteri riconosciutigli dall'ultimo comma del punto I dell'articolo unico.

Nulla vieta poi che con opportune istruzioni ministeriali — nei rigorosi limiti consentiti — sia anche prescritto che l'indicazione dei collegamenti debba essere resa nota nei manifesti che recano le liste (previsti dall'articolo 14, n. 7 del testo unico), senza che vi sia allo scopo necessità di emendare la legge.

La Commissione nella sua maggioranza (dopo aver protratto l'esame del disegno di legge fino all'estremo limite consentito dai termini fissati, ha ritenuto quindi per i motivi che il relatore oggi espone, che accertato che questo disegno

di legge non è nè antidemocratico nè anticonstituzionale, mentre consente per la sua struttura l'applicazione razionale del sistema prescelto), le critiche mosse e le fatali imperfezioni non siano tali da giustificare il rinvio all'altro ramo del Parlamento.

Ed è per questo che la maggioranza della Commissione ha deciso che ne sia proposta l'approvazione al Senato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

A questo punto sovengono poi al relatore le parole con cui Mazzini afferma che ogni metodo elettorale è buono o è sterile, a seconda che sia o meno illuminato da una buona educazione politica!

SANNA RANDACCIO
relatore per la maggioranza

« Qualora nessun gruppo di liste collegate abbia conseguito la metà più uno del totale dei voti validi ovvero se un gruppo di liste, per i voti riportati, abbia diritto proporzionalmente ad un numero di seggi non inferiore a 380, l'Ufficio centrale nazionale ne dà notizia agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono al riparto proporzionale dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione tra tutte le liste della circoscrizione stessa secondo le modalità stabilite nel comma seguente ».

III. — L'articolo 59 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale nazionale divide la somma dei voti residuati delle liste che hanno raggiunto il quoziente in almeno una circoscrizione per il numero dei seggi rimasti da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale per il Collegio unico nazionale.

« Determina, quindi, per ciascun gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno, la somma dei voti residuati delle liste medesime e divide tale somma per il quoziente di cui al comma precedente, ottenendo il numero dei seggi da assegnare al gruppo. I seggi restanti sono attribuiti a quei gruppi per i quali la divisione abbia dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quel gruppo che abbia maggiori voti residuati.

« Successivamente l'Ufficio centrale nazionale procede alla formazione, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, di una graduatoria in cui colloca, per ciascuna circoscrizione, l'eletto che ha ottenuto la maggiore

cifra individuale, disponendo i singoli eletti in ordine decrescente secondo le rispettive cifre individuali; proclama, quindi, eletti per il Collegio unico nazionale i primi di ciascuna graduatoria fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo a' termini del comma precedente.

« Si applica, infine, anche per questi eletti il disposto dell'articolo 57 ».

IV. — Per la elezione uninominale nel collegio « Valle d'Aosta » rimangono in vigore le norme previste nel titolo VI del testo unico predetto, salvo quelle che riguardano il ballottaggio. Ai fini della determinazione della maggioranza prevista dal quarto comma del punto II della presente legge, nonché della cifra elettorale dei gruppi, si tiene conto esclusivamente dei voti riportati dai candidati nella prima votazione.

V. — Il numero dei componenti la Camera dei Deputati, determinato in base alla popolazione residente al 4 novembre 1951, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, è di 590.

La tabella A allegata al testo unico approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, nella parte relativa all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

(N. 2782-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione di minoranza della 1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18-21 gennaio 1953 (V. Stampato N. 2971)

presentato dal Ministro dell'Interno

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 GENNAIO 1953

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1953

Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati,
approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di modifiche al testo unico 1948, n. 26, per le finalità che persegue, ben divergenti dalla apparente correttezza delle giustificazioni; per il sistema che introduce, radicalmente innovatore, specie per gli aspetti tecnici, e non soltanto « limitato correttivo del sistema vigente »; per il momento in cui si inserisce nell'ordinamento giuridico, dopo cioè le elezioni amministrative del 1952 e « nell'approssimarsi delle consultazioni elettorali per la rinnovazione della Camera dei deputati »; e per il contenuto costituzionale, cui la veste ordinaria di presentazione non vale a togliere sostanza, ha imposto, da parte della vostra 1^a Commissione permanente, un esame particolareggiato e profondo.

La ristrettezza del tempo disponibile, per la procedura inconsueta d'esame dettata dalla maggioranza governativa, ha impedito uno sviluppo adeguato delle questioni pregiudiziali e di merito sollevate dalle minoranze, non pertanto quasi tutti gli aspetti della proposta governativa sono stati vagliati, e molte soluzioni — in sede di discussione generale e di proposizione degli emendamenti — sono state offerte; alcune non sostanzialmente divergenti dal sistema elettorale governativo e se, purtroppo con procedimenti, a nostro avviso, non conformi allo spirito ed alla lettera del Regolamento, tutte sono state respinte, ove gli sviluppi connessi ad una proposta di legge di tal fatta, dovessero determinare un ulteriore aggravamento della crisi del Parlamento, niuno potrà ignorare che si tentò di impedirla e ritardarla proprio da parte di coloro cui si rivolge, oggi, pubblica accusa di negare la ragione stessa del Parlamento e della democrazia.

I.

Di alcuni aspetti del disegno di legge occorre far cenno in questa parte preliminare della nostra relazione.

Col disegno di legge si pone un *regolamento giuridico dell'apparentamento* fra i partiti, gruppi politici e movimenti che prendono parte alla consultazione elettorale al fine di pervenire, sulla base del computo in sede nazionale dei voti validi espressi in sede circoscrizionale, ad una maggioranza parlamentare tale da assicurare stabilità di Governo.

Una disciplina giuridica dell'apparentamento non è da respingere, ma, in considerazione che ne derivano conseguenze sostanziali ai fini della costituzione della rappresentanza parlamentare, il nuovo istituto avrebbe dovuto essere introdotto con l'osservanza e l'assolvimento di quelle non derogabili formalità che, contemplate nella legislazione vigente, costituiscono garanzia non solo di forma, ma di sostanza, per l'efficacia giuridica di ogni manifestazione di volontà.

Tanto più si rendeva necessaria una rigorosa disciplina in quanto, non essendo riconosciuto ai partiti personalità giuridica, non si comprende come possano essere considerati validi e legittimi atti dichiarativi provenienti da persone fisiche (Presidenti, Segretari o genericamente, dirigenti) preposte alla direzione dei partiti. E si tratta di atti dichiarativi di eccezionale valore ed efficacia perchè incidenti, da una parte in una branca primaria del diritto pubblico e dall'altra nella volontà di terzi, interessati a spiegare un particolare diritto politico. Una tale volontà per determinare validamente gli effetti giuridici contemplati nel disegno di legge, dovrebbe essere espressa nelle forme che la legge impone.

E, pertanto, ogni questione sulla capacità dei soggetti ammessi a rendere la dichiarazione di collegamento e sulla indispensabilità di mandato *ad hoc* da parte dei candidati compresi nelle liste di partito, come ogni questione sulla regolarità formale del mandato e della dichiarazione o relativa alle cause di revoca della dichiarazione di collegamento e di decadenza, e quella di natura personale di recesso, riveste importanza sostanziale: ma il disegno di legge è, sotto questi aspetti, nettamente manchevole.

E per fare cenno soltanto di alcune fra le tante questioni, sollevate dalle minoranze della vostra 1^a Commissione, tenuto conto proprio delle ragioni addotte nella relazione governativa e specialmente nella relazione di maggioranza della I Commissione permanente della Camera dei deputati, non si possono non ritenere fondate e legittime le proposte di un regolamento giuridico della *pubblicità del collegamento* attraverso le forme normali connesse alle modalità stesse di attuazione delle consultazioni elettorali: vale a dire chiara indicazione nei manifesti ufficiali di Stato e nelle schede di Stato della esistenza dell'apparentamento fra i partiti.

E non meno rilevabile è sembrata la proposta circa l'esigenza di un *programma elettorale comune dei partiti collegati*, onde impegnare i partiti stessi ad attuare quella funzionalità e stabilità di Governo cui particolarmente tende la disciplina dell'apparentamento: non problema interno dei partiti ma problema di ordine obbiettivo, dal momento che si viene a porre al corpo elettorale il quesito della necessità di esprimere una tale maggioranza parlamentare da assicurare una armonica e costante funzionalità parlamentare per consentire al Governo, espresso da quella maggioranza, di spiegare azione efficiente nel settore interno ed esterno nell'interesse del Paese.

Ma innanzi tutto andava seriamente considerata la proposta di *referendum* presentata con una motivazione densa di argomenti giuridico-costituzionali, politici e morali.

E non vi era ragione di respingerla dopo che la stessa maggioranza aveva dichiarato di attribuire valore indiretto di *referendum* alla consultazione elettorale sulla legge di modifica del testo unico 1948, n. 26.

Quale seria giustificazione può essere data al fatto che si sia inteso di negare al corpo elettorale il diritto di esprimere il proprio avviso su di una legge non sentita, non ritenuta necessaria, e qualificata sopraffattrice?

Non si è voluto consentire al corpo elettorale di esprimersi in libertà piena, oltre e fuori i limiti rigorosi del dovere della designazione di rappresentanza parlamentare: in tal caso soltanto si sarebbe evitato un comprensibile, intimo, conflitto fra il modo di intendere la legge elettorale ed il modo di valutare le forze politiche in competizione.

Un *referendum* favorevole al Governo, quale espressione diretta ed univoca e non soltanto equivocamente indiretta della volontà popolare, avrebbe determinato una utile schiarita nell'orizzonte politico nazionale, avrebbe conferito un maggiore prestigio alla maggioranza parlamentare ed al Governo possibilità di tranquilla azione direttiva.

Il rifiuto di concedere *referendum*, anche indipendentemente dal disegno di legge e cioè in forma autonoma di disegno di legge, induce a ritenere che il Governo non abbia ritenuto di poter correre il rischio di indirlo.

La proposta governativa, per altro aspetto, pur non abrogando il criterio di raggruppamento degli elettori in circoscrizioni provinciali, e pur mantenendo fermo il criterio di liste circoscrizionali nel rapporto costante di un deputato per ogni 80.000 abitanti, praticamente annulla sia il raggruppamento circoscrizionale degli elettori sia il diritto di scelta circoscrizionale di rappresentanza parlamentare in rapporto ai suffragi attribuiti in sede circoscrizionale. Infatti i *voti validi espressi in sede circoscrizionale verrebbero computati in sede nazionale* e l'assegnazione dei seggi verrebbe effettuata non in base ai suffragi circoscrizionali, ma in base al totale dei voti validi riportati da ogni lista nel complesso delle circoscrizioni.

Occorrerebbe invece riportare tutti i voti espressi nelle varie circoscrizioni allo stesso valore e perciò dividere il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione per il numero totale dei voti validi della circoscrizione. E moltiplicare il quoziente circoscrizionale ottenuto per il numero dei voti attribuiti a cia-

scuna lista e sommare in sede nazionale i valori attribuiti a ciascuna lista al fine di stabilire se un partito o gruppo di partiti abbia realizzato un valore sufficiente per l'attribuzione della metà e frazione del numero totale dei seggi. In tale caso soltanto vi sarebbe indicazione di maggioranza.

Come è evidente, invece, la proposta governativa capovolge il sistema elettorale vigente al punto che la maggioranza eventuale computata in sede nazionale — sulla base del totale dei voti validi espressi in ogni circoscrizione — potrebbe anche essere una minoranza ove, ai voti validi espressi in sede circoscrizionale, non si attribuisse un identico valore: *Una minoranza del Paese può assurgere a maggioranza nel Parlamento.*

Non solo ma nell'attribuzione del premio di maggioranza, poichè il riparto dei seggi fra i gruppi collegati di maggioranza verrebbe effettuato sulla base del totale dei voti validi attribuiti ad ogni lista, più alti vantaggi trarrebbero i partiti che avessero realizzati i maggiori suffragi in circoscrizioni di larga densità elettorale rispetto alla popolazione; e nel riparto di seggi fra i partiti della minoranza maggiore danno deriverebbe ai partiti che avessero conseguiti i più alti suffragi in circoscrizioni di scarsa densità elettorale rispetto alla popolazione.

Col sistema governativo non tutti i partiti di maggioranza, nel caso di attribuzione di premio, avranno un accrescimento di seggi 15 per cento e non tutti i partiti di minoranza avranno una compressione del 15 per cento: giacchè opererà, quale fattore decisivo il maggiore o minore rapporto circoscrizionale tra votanti e popolazione.

I partiti con salde basi nella circoscrizione ove per ogni 80.000 abitanti vi sia un alto numero di votanti avranno i maggiori vantaggi di premio ed i minori danni di spoliamento.

In conseguenza, poichè è noto che la minore densità di votanti rispetto alla popolazione si registra nell'Italia meridionale, *il voto espresso dall'elettore dell'Italia meridionale, che valutato in sede circoscrizionale ha eguale peso di rappresentanza di popolazione rispetto a quello espresso dal votante di altre zone d'Italia, ne risulterà svilito ed i gruppi politici sia di maggioranza che di minoranza, la cui forza*

di consensi deriverà prevalentemente dall'elettorato delle circoscrizioni meridionali, subiranno sensibili compressioni.

Fuori del caso di *referendum* il voto ha il suo giusto peso soltanto in sede circoscrizionale; trasferito e confuso con i voti espressi nelle varie circoscrizioni, per differenza di densità elettorale, si adultera, per perdita od aumento di quantità. Il computo dei voti validi trasferiti dalle sedi circoscrizionali in sede centrale per trarne una indicazione di maggioranza è criterio erroneo quando non esista un rapporto uniforme di equilibrio fra popolazione e votanti in ogni circoscrizione.

Quando un tale rapporto non sia eguale, il sistema di computo in sede centrale può attribuire ad una minoranza la maggioranza. *In tale caso sarà vero che non l'elettore avrà fatto le elezioni, ma la legge elettorale.*

Le circoscrizioni interprovinciali sono praticamente abolite; la ripartizione dei seggi non più proiettata dal Collegio, ma espressa in sede nazionale porterà ad una deviazione di rappresentanza espressa in sede circoscrizionale, cui spetterà solo il compito, in aderenza allo schema espresso in sede centrale, delle indicazioni nominative del candidato meglio qualificato dai voti di preferenza.

Il corpo elettorale circoscrizionale vedrà eletti candidati che in sede circoscrizionale abbiano riportato suffragi irrilevanti e non potrà vedere eletti candidati cui siano pervenuti i più alti e significativi consensi.

Sono state presentate soluzioni varie ed una specialmente aderente alla sistematica della proposta governativa, quale quella del computo dei voti in relazione al concreto loro valore; questa soluzione era diretta soprattutto ad evitare sperequazioni fra gli stessi partiti di maggioranza e di minoranza nei vantaggi e nel danno che il sistema del disegno di legge determina; ma quando ogni proposta venne respinta per l'atteggiamento passivamente ostruzionistico della maggioranza governativa, sembrò chiaro come la discussione sul disegno di legge in esame svelasse un primo sicuro indizio di un orientamento politico foriero di ulteriori sviluppi.

Non v'è dubbio, ormai, che i principi informativi del disegno di legge per la Camera dei deputati dovranno essere applicati anche alla

legge per la elezione del Senato della Repubblica.

Appare manifesto che s'intende costituire un Parlamento che, nello svilimento della minoranza, costretta ad un mortificante monologo nell'esercizio dell'attività parlamentare, avrà tutto l'aspetto, purtroppo triste e malinconico, di una finestra finta sull'austero edificio dello Stato.

Abbiamo ritenuto opportuno accennare ad alcuni degli aspetti tra i più rilevanti, delle modifiche, ma prima di compiere un esame sulle finalità della proposta governativa occorre compiere una indagine particolare sulla natura del disegno di legge.

II.

CARATTERE DEL DISEGNO DI LEGGE.

La proposta del Governo di modifica del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, è diretta ad attribuire alle forze politiche che da sole o collegate raggiungono la metà più uno dei suffragi su basi nazionali, un numero di seggi maggiore di quelli che ad esse spetterebbe in proporzione dei voti.

La Camera dei deputati risulterebbe composta di 380 membri di maggioranza e 209 di minoranza.

Si tenderebbe, con questa riforma di introdurre, nel sistema costituzionale, il principio del Governo di maggioranza il che consentirebbe al Governo, espressione della maggioranza, « di operare stabilmente e nella pienezza del suo potere ».

Ma per la proposta in esame, che tende proprio ad « assicurare una adeguata funzionalità dell'organo da costituire », non si è inteso seguire, per l'approvazione, la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione; con che il Governo dimostra di ritenere che il merito del disegno di legge non contempli né investa materia costituzionale sebbene innegabilmente il problema della composizione degli organi legislativi, rivesta squisito carattere costituzionale.

Si potrebbe osservare che secondo il nostro ordinamento positivo — sotto questo aspetto manifestamente manchevole — la distinzione

tra legge ordinaria e legge costituzionale si fonda su un criterio meramente formale.

Infatti ai fini della distinzione vale il fatto concreto del metodo di approvazione da parte delle assemblee legislative e perciò è da considerare legge ordinaria quella approvata secondo la procedura dell'articolo 72 della Costituzione, e la legge costituzionale quella approvata con la procedura dell'articolo 138 della Costituzione.

Ma, demandato alle assemblee legislative il compito essenziale di discriminare, in corso di esame, il carattere delle leggi, in difetto di norme costituzionali che impongano controlli da parte della Corte costituzionale, in via autonoma per l'accertamento ex officio della rispondenza del contenuto di una legge alla forma di approvazione della legge, sorge una ragione di maggiore e più grave responsabilità.

Se la Corte costituzionale non può interferire circa il procedimento di esame e di approvazione di un disegno di legge, e pertanto un progetto manifestamente costituzionale per la materia che regola, ove approvato con la procedura dell'articolo 72 della Costituzione, sarà da considerare legge ordinaria e viceversa, particolarmente essenziale è il dovere del Parlamento di un rigoroso autocontrollo ed autolimita nel momento dello esame.

Secondo la dottrina dominante leggi costituzionali sono quelle che regolano la disciplina di un istituto già contemplato nel testo o si riferiscono a materia ritenuta costituzionale per stretta connessione con la struttura dello Stato.

Ma qual'è la materia costituzionale, in che consiste?

La Corte Suprema a sezioni unite così ha deciso sul concetto di materia costituzionale: « Per materia costituzionale deve intendersi ogni disposizione relativa alla essenza e alle funzioni dei poteri fondamentali dello Stato, alla loro reciproca disciplina, ai loro rapporti » (S. C. 28 febbraio 1950, n. 50).

Le leggi costituzionali hanno, a differenza di quelle ordinarie, una caratteristica di più lunga vita perchè offrono i mezzi con i quali la sovranità si viene esplicando ed organizzando per finalità costituzionale. Vi è possibilità di mutamenti, sempre determinati però dalla necessità di adeguamento, degli istituti e degli or-

gani costituzionali, ad esigenze nuove per l'evolversi della vita economica, sociale e politica.

Dal profilo storico la distinzione fra leggi costituzionali ed ordinarie, per la prima volta fu introdotta nel nostro ordinamento con legge 9 dicembre 1928, n. 2693. Nell'articolo 12 si statui: « Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti: 1) la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona; 2) la composizione ed il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del regno e della Camera dei deputati; 3) le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, 1° Ministro Segretario di Stato; 4) la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 5) l'ordinamento sindacale e corporativo; 6) i rapporti fra lo Stato e la Santa Sede; 7) i trattati internazionali che implicano variazioni al territorio dello Stato e delle Colonie ovvero rinuncia all'acquisto di territorio ».

L'abrogazione della legge 1928, n. 2693, non ha determinato anche l'abbandono del principio di distinzione fra leggi ordinarie e costituzionali tanto che nel testo della Costituzione vi è indicazione di materia che dovrà formare oggetto di legge costituzionale per la quale è prevista una forma speciale d'approvazione.

E che tale concetto sia anche penetrato nella legislazione, prima della elaborazione della Costituzione, è dato rilevare in modo non equivoco dal decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 28, con che si demandava alla competenza dell'Assemblea costituente, fra l'altro, materie quali le leggi elettorali.

L'articolo 3 del decreto legislativo cennato così statuisce: « Durante il periodo della Costituente, e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione, il potere legislativo resta delegato, salvo la materia costituzionale, al Governo ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali le quali saranno deliberate dall'Assemblea ».

Dal contesto dell'articolo 3 si desume chiaramente che mentre la intera funzione legislativa veniva delegata al Governo, la competenza per le leggi elettorali veniva dal legislatore restituita al potere costituente.

E l'Assemblea costituente accettò per sé la elaborazione delle leggi elettorali ratificando

così espressamente i principi informativi fissati nel decreto 1946, n. 98.

Nel nostro sistema le leggi elettorali in genere sono circondate da particolari garanzie tanto che, non solo quelle per la costituzione delle Assemblee legislative, ma anche quelle per i Consigli regionali o per gli Enti locali sono soggette all'approvazione da parte delle Camere con procedura normale e diretta nel senso che, com'è stato recentemente indicato dalle stesse assemblee legislative, tali leggi non possano essere deferite, anche per l'approvazione alle Commissioni legislative permanenti ma sempre alle assemblee plenarie.

La procedura normale di esame prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 72 riguarda anche le leggi costituzionali e quelle per delega legislativa, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, precisamente la materia cui venne attribuito carattere costituzionale nella legge 1928, n. 2693.

Com'è evidente, uniforme e costante è il criterio seguito per le leggi costituzionali propriamente dette e per quelle elettorali e di regolamento dei trattati internazionali, dato l'eventuale contenuto costituzionale di tali leggi.

Le leggi elettorali infatti vanno esaminate sotto un duplice aspetto di regolamento del diritto elettorale e di regolamento di costituzione degli organi fondamentali dello Stato quali le Assemblee legislative.

Una legge elettorale è indubbiamente legge ordinaria quando regola il diritto elettorale e cioè: formalità di dichiarazioni di godimento del diritto attivo e passivo di elettorato; sussistenza delle condizioni per l'esercizio di tale diritto; formazione delle liste permanenti dei cittadini riconosciuti capaci dell'esercizio del diritto elettorale; raggruppamento degli elettori in unità elettorali con diritto di procedere alle elezioni; modi e modalità dell'esercizio del diritto elettorale; costituzione dei seggi elettorali; formalità di scrutinio; proclamazione dell'eletto; guarentigie di diritto pubblico.

È perciò che l'attività legislativa diretta a regolare il diritto elettorale, intesa come funzione normativa primaria è circondata da particolare tutela ma viene esplicita dalle fonti aventi forza di legge ordinaria che si trovano, rispetto all'attività legislativa costituzionale, ad un gradino inferiore.

Ma quando con legge elettorale si pone un sistema per la composizione delle assemblee legislative quali organi costituzionali dello Stato con funzioni di Stato la legge assume contenuto a carattere costituzionale e va pertanto, secondo il nostro sistema, rispettata per l'approvazione la procedura normale indicata dall'articolo 138 della Costituzione.

Leggi di tal natura, anche se, per ragioni di opportunità pratica, restano fuori dal testo della Costituzione, per intrinseco contenuto e finalità di preparazione dell'ordinamento dei poteri pubblici e loro modo di costituzione ed azione, sono leggi costituzionali. Il che è garanzia di stabilità dell'istituto parlamentare e salvaguardia contro ogni possibile improvvisazione legislativa.

Una legge elettorale di struttura ha contenuto di stabilità, sia pure relativa, come ogni legge costituzionale, nel senso che non può venire modificata con la frequenza e la disinvoltura con cui si modifica la legge sulla circolazione stradale.

Una legge elettorale che pone un sistema di composizione dell'Assemblea legislativa ha importanza costituzionale fondamentale.

Quale valore infatti si potrebbe attribuire alla concessione di istituzioni rappresentative se il sistema di composizione non fosse anch'esso derivazione di legge elettorale costituzionale?

Prescindendo dal sistema introdotto da una legge elettorale di struttura, vi possono essere norme relative al diritto di elettorato passivo ed attivo, o all'atto stesso delle elezioni, le quali — per l'orientazione con cui il popolo ne accompagna l'attuazione e per la funzione che intendono proseguire — hanno una particolare e specifica importanza costituzionale.

E perciò fu legge costituzionale quella che nel 1912 proclamò il suffragio universale; tanto più va considerata legge costituzionale quella che nel 1919 introdusse il sistema proporzionale poichè si venne così a conferire una nuova struttura alla composizione della Camera dei deputati mediante la immissione in Parlamento di rappresentanza di minoranze che, in sede di collegio uninominale, mai avrebbero potuto esprimersi. Fu di ordine costituzionale la legge maggioritaria nel 1923, come bene osservò

l'onorevole Amendola, perchè destinata a determinare, come determinò, una profonda rivoluzione costituzionale; e di contenuto costituzionale, e perciò legge costituzionale, è quella vigente che ripropone il sistema della rappresentanza proporzionale per la composizione della Camera dei deputati; e ben disse l'onorevole Piccioni « che un tale sistema di fatto doveva intendersi incluso nella Carta costituzionale ».

La legge elettorale sulla proporzionale è di fatto nella Costituzione.

Il testo unico delle leggi per la Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, ripristina il sistema della proporzionale che fu ritenuto il più idoneo ed adeguato allo sviluppo della democrazia ed il solo atto a dare « alle diverse correnti politiche, una rappresentanza proporzionata più esattamente che sia possibile alla forza numerica degli aderenti ».

In sede di Assemblea costituente, nella seduta del 23 settembre 1947, venne discusso un emendamento diretto ad inserire nella Costituzione il principio « che la Camera dei deputati dovesse essere eletta con il sistema proporzionale sembrando che il modo di costituzione di una assemblea legislativa rivestisse importanza costituzionale maggiore di altre norme inserite nella Costituzione ».

L'onorevole Ruini, Presidente della Commissione dei 75, dichiarò che la seconda Sottocommissione aveva votato un ordine del giorno impegnativo in tali sensi, ma che nel contempo aveva ritenuto di non poter inserire nella Costituzione il principio della proporzionale per ragioni tecniche.

In conseguenza l'onorevole Giolitti, presentatore dell'emendamento, consentì di trasformare la sua proposta in ordine del giorno e questo venne approvato.

Come è evidente, ragioni di opportunità pratica consigliarono di non introdurre nella Carta costituzionale il principio della proporzionale quale sistema di composizione della Camera dei deputati non pertanto la stessa Assemblea costituente in esecuzione del decreto legislativo 16 marzo 1948, n. 98, come si è detto innanzi, *avocò per sé il compito della elaborazione della legge elettorale, rafforzando così un principio già sancito con legge 9 dicembre 1928, n. 2693, e precisamente nell'ar-*

articolo 12, n. 2, che le leggi concernenti la composizione della Camera e del Senato, per intrinseco contenuto rivestissero carattere costituzionale.

Il sistema proporzionale per le elezioni della Camera dei deputati veniva quindi introdotto con la legge dell'Assemblea costituente 1948, n. 26.

Ed è stato bene non inquadrare il sistema elettorale nella Carta costituzionale poichè una legge elettorale, se di necessità, deve poter essere modificata senza provocare complicazioni di ordine costituzionale per la inevitabile incidenza di ogni sistema elettorale su non poche norme della Costituzione.

Nè era necessario che la Costituzione prevedesse espressamente per le leggi elettorali l'esame e l'approvazione con la procedura dell'articolo 138 della Costituzione.

Si è fatto indicazione nella Costituzione di materie che devono formare oggetto di leggi costituzionali, come l'attribuzione ad organi ed enti della iniziativa delle leggi; o fusione o creazione di regioni; o eventuali materie di competenza legislativa regionale; o regolamento procedurale dei giudizi di legittimità costituzionali, perchè è sembrato necessario rivestire di speciali garanzie attività legislative che, pure avendo la loro sede nel diritto pubblico, potessero essere ritenute estranee al diritto oggettivo costituzionale.

Non era confacente al rigido schema di una Carta costituzionale elencare ogni materia di contenuto costituzionale regolabile con legge costituzionale, dalla composizione ed attribuzione delle assemblee legislative all'ordinamento ed attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ai rapporti fra Capo dello Stato e Governo.

Ciò posto è compito delle assemblee legislative, al cospetto di un disegno di legge in materia elettorale, accertarne il contenuto ai fini della scelta del procedimento di esame e di approvazione:

accertare cioè se il disegno di legge di modifica della legge elettorale penetri nella struttura dell'ordinamento positivo dello Stato e stabilire se il sistema proposto incida e sino a qual punto sull'indice di rappresentatività dell'ordinamento costituzionale di uno Stato rappresentativo qual'è il nostro.

Il rapporto di rappresentatività introdotto in una assemblea legislativa costituisce il metro del grado di rappresentatività costituzionale.

Questo rapporto è connesso al sistema elettorale poichè è un sistema elettorale che determina il metro di rappresentanza dei gruppi politici.

Una modifica del rapporto di rappresentanza, che incida sulla composizione delle assemblee legislative, è possibile introdurre solo con leggi costituzionali e, quando venga attuato con legge elettorale, questa acquista contenuto e natura di legge costituzionale.

La proposta governativa, diretta a modificare la costituzione di rappresentanza della Camera dei deputati mercè uno spostamento artificioso di seggi dai gruppi politici di minoranza ai gruppi politici di maggioranza poichè può portare ad una composizione di rappresentanza alla Camera dei deputati diversa da quella attuale con spostamento del grado di rappresentatività dei gruppi politici, è da considerare legge di struttura fondamentale e perciò legge costituzionale.

Comunque definito, sistema maggioritario o proporzionale corretto, il nuovo congegno legislativo, mezzo al fine per la composizione della Camera dei deputati, è diverso dal precedente.

E se diverso, va attuato secondo la procedura dell'articolo 138 della Costituzione.

Le Assemblee legislative, in difetto di una norma costituzionale che predisponga un criterio obiettivo capace di discriminare le leggi ordinarie da quelle costituzionali, sono sovrane nella decisione della natura della legge.

Ma ammesso una volta il principio che una legge elettorale sia sempre da considerare legge ordinaria, esso potrà essere sempre legittimamente invocato ed applicato, in avvenire, da una maggioranza parlamentare inferiore ai due terzi dei componenti delle Assemblee legislative ed al solo fine di perpetuare la propria maggioranza.

Si verrebbe ad attuare in tal modo quel parlamentarismo assoluto che la Costituzione della Repubblica italiana ha inteso notevolmente mitigare.

Sapremo impedirlo?

III.

Nella relazione governativa si afferma che « una legge elettorale non aderirebbe alle obiettive esigenze postulate dall'interesse collettivo se non rispondesse in conformità alle indicazioni della volontà dell'elettorato a due fondamentali obiettivi »:

assicurare la funzionalità dell'Assemblea, che promana dal suffragio, cui è strettamente connessa quella del Governo;

garantire una adeguata rappresentanza della minoranza per una naturale ed essenziale funzione di controllo e di stimolo.

Occorre esaminare questi aspetti fondamentali del problema che, *nel presupposto di una perfetta correlazione dell'interesse collettivo espresso dalla volontà dell'elettorato*, fan sorgere tre questioni:

la prima relativa al concetto di funzionalità del Parlamento;

la seconda relativa alla funzionalità delle minoranze e della maggioranza »;

la terza relativa alla stabilità del Governo.

FUNZIONALITÀ DEL PARLAMENTO.

Il problema della funzionalità delle Assemblee legislative è problema connaturato alla *efficienza del sistema democratico*, che, nella sua evoluzione, tende a superare la cristallizzazione dei vecchi metodi della democrazia liberale germinata dalla pluralità dei gruppi politici onde evitare sfasamenti pericolosi in tempi in cui si va consolidando ed attuando il principio di Stato unitario di popolo.

L'indirizzo, oggi così diffuso a sfociare dalla concezione democratica liberale verso forme più o meno marcate di totalitarismo, impone risoluti rimedi e perciò si ricercano ed esperimentano nuovi sistemi di organizzazione della macchina statale onde respingere o ritardare il pericolo di alternative totalitarie.

E poichè non si sa concepire una organizzazione democratica che non si attui sulla base di una permanente meccanica azione dei partiti politici, cui ancora oggi viene attribuito e riconosciuto il compito di determinare la

realtà di fatto dello Stato democratico, molte e sempre crescenti sono le difficoltà che sorgono soprattutto per la tendenza dei partiti a permeare del proprio contenuto ideologico lo stato per l'aspirazione di ogni partito di divenire maggioranza e capovolgere la situazione.

Questo stato di cose, le cui cause non è possibile qui esaminare, pone di necessità il problema di riconsiderare la organizzazione degli istituti strutturali dello Stato democratico nel quadro delle necessità e delle esigenze imposte dai tempi nuovi.

Ma nel tentativo di rendere efficiente il sistema democratico minato nelle sue basi per l'incalzare dei fattori politici, sociali ed economici, si corre il rischio di scivolare inavvertitamente in forme più o meno palesi di autoritarismo.

Ciò accade specialmente quando lo Stato assolve il compito sempre più vasto e complesso di contenimento dell'azione dei partiti e delle associazioni sindacali e di regolamento e controllo delle forze economiche.

Dopo il crollo del fascismo si è inteso instaurare nel nostro Paese una organizzazione democratica dello Stato che però solo indirettamente, per i principi che postula, tiene conto delle necessità di vita della collettività sociale.

È perciò nella pratica di Governo, nel contemperare la tutela delle libertà essenziali alle necessità di vita della collettività sociale, molte delle forme legate al concetto di Stato totalitario, ritenute strumenti necessari per garantire una adeguata funzionalità dello Stato, sono di fatto vive ed operanti ed influenzano lo stesso Stato democratico.

È come si fosse versato del vino nuovo in vasi vecchi!

Donde le continue accuse di involuzione del sistema.

Ne è influenzato il potere esecutivo, ma non può dirsi che ne sia indenne il potere legislativo poichè, anche nelle assemblee legislative il dialogo fra i partiti ha perduto ogni funzione di stimolo ed ogni tentativo di controllo da parte delle minoranze, fin qui, venne sempre precluso.

Oramai si può affermare che solo forzatamente si accetta il principio che i partiti siano da considerare strumenti funzionali dello Stato.

E perciò il concetto di democrazia ha subito profonde deviazioni ed in conseguenza profonde deviazioni ha subito il concetto della funzionalità del Parlamento.

Quando nella relazione governativa si afferma che « la funzionalità del Parlamento è strettamente connessa a quella del Governo » si anticipa una soluzione anche prima di porre il problema.

Il concetto di funzionalità espresso nella relazione governativa può essere inteso nel senso che il Parlamento debba essere e restare una leale palestra di idee per una lotta aperta, equilibrata fra i gruppi politici o non invece nel senso di staticità e rigidità?

Non si vuole forse dire prima Governo, poi Parlamento?

Non si intende creare un Parlamento la cui meccanica maggioranza garantisca autonomia e stabilità di Governo?

Il Parlamento deve essere, come incisivamente disse il Santi Romano « mezzo di congiungimento fra lo Stato in quanto istituzione e la collettività ».

Deve perciò rispecchiare esattamente le tendenze politiche e perciò gli orientamenti, i sentimenti, gli interessi della collettività sociale nei vari momenti del suo sviluppo storico.

Le tendenze politico-sociali devono essere esattamente rispecchiate, senza di che ogni direttiva, ogni programma di azione non avrebbe né forza né autorità per essere attuato.

Dal fatto elettorale può sorgere il diritto solo quando non faccia difetto il presupposto di equilibrio fra forza di espressione elettorale e rappresentanza politica.

Il diritto può trarre il suo alimento della vita sociale, fattore che non può essere artificiosamente compresso o compromesso, onde possa rispondere al fine di una concreta e reale manifestazione legale di interessi.

Un Parlamento costituito artificiosamente quale quello che sorgerebbe dalla compressione di rappresentanza di alcuni gruppi politici a vantaggio di altri non è Parlamento funzionale.

L'impostazione di un Parlamento costituito per garantire una stabilità di Governo onde consentire realizzazioni già preordinate in rigide linee programmatiche ed in direttrici di

azioni prestabilite contrasterebbe con il concetto tradizionale.

Può essere funzionale un Parlamento costituito da maggioranza artificiosamente imposta la quale immutabilmente dovrà sentirsi ancorata al potere esecutivo succube meccanica e silenziosa della volontà del Governo?

Siffatta funzionalità del Parlamento ispirata al concetto dell'armonia forzata fra potere legislativo ed esecutivo potrà rendere permanente quella reciproca autonomia ed indipendenza che è alla base dei principi della divisione dei poteri?

O non si avrà piuttosto praticamente una concentrazione dei poteri conseguenza di un Parlamento posto nelle mani del Governo?

Ecco l'aspetto più delicato della questione.

Ma un Parlamento è funzionale, come è detto nella relazione governativa, quando risponda alle obbiettive esigenze stipulate dall'interesse collettivo.

La rappresentanza dell'interesse collettivo in un Parlamento è costituito dalla sintesi degli interessi manifestati dal corpo elettorale, né più né meno.

Una riduzione di rappresentanza determina una riduzione di espressione legale di interessi.

Ma si può essere certi che nel sistema della proposta governativa possono trovare rispondenza concreta gli interessi della collettività nazionale?

Il sistema elettorale vigente per il criterio del raggruppamento degli elettori in circoscrizioni provinciali ed interprovinciali e per conseguente designazione di rappresentanti nella circoscrizione assicura una qual certa rappresentatività delle idee e degli interessi della Nazione italiana nel suo complesso e quindi della collettività nazionale e pari dignità ed uguaglianza dei cittadini senza distinzione di condizioni personali e sociali.

Il sistema elettorale vigente è in certo modo conforme ai principi fondamentali ed etici della Costituzione e non soltanto ai principi che regolano i rapporti politici.

Il sistema governativo come si è accennato nella premessa capovolge il sistema elettorale vigente sotto questo aspetto.

Le tappe che segnano il cammino ascensionale del popolo verso la conquista del potere legislativo hanno questi nomi: voto secondo il criterio del censo; votazione per classi; elezioni a doppio grado; suffragio ristretto; suffragio universale; sistema proporzionale e rappresentanza degli interessi.

Ma non ancora si è pervenuti al suffragio sociale inteso come rappresentanza sociale e cioè effettiva rappresentanza di popolo quale collettività nazionale organizzata.

Fermo il principio che la Camera viene eletta in ragione di un deputato per ogni 80.000 abitanti, e posto il criterio di ripartizione di seggi e degli elettori per circoscrizioni provinciali ed interprovinciali, può evitarsi che la parte di collettività nazionale rispondente ad 80.000 abitanti manchi di propria rappresentanza di idee ed interessi.

Ma il computo dei voti di tutte le circoscrizioni in unica circoscrizione centrale per stabilire, su base nazionale, quale sia la volontà e l'indirizzo (manifestazione di idee ed interessi) espressa dalla maggioranza dei votanti, tenuto conto che nel nostro Paese esiste a seconda delle Province sensibile differenza di votanti rispetto alla popolazione, può portare a che la maggioranza, determinata su basi nazionali, rappresenti solo una minoranza delle idee e degli interessi della collettività nazionale.

Il computo dei voti validi circoscrizionali in sede nazionale può portare a conferire premi di maggioranza ad una minoranza, specie quando la maggioranza rispecchi strati sociali aventi maggiore densità di elettori in unità familiari scheletriche o costituite prevalentemente da adulti, rispetto a strati sociali aventi in dense unità familiari scarso numero di elettori.

Un tale metodo nel computo dei voti potrebbe essere accolto ove il diritto elettorale riconoscesse un voto di rappresentanza delle unità familiari.

Nel sistema vigente un equilibrio in conformità e nel rispetto dello spirito della Costituzione può aversi soltanto col computo dei voti in sede circoscrizionale provinciale ed interprovinciale e con l'attribuzione di seggi nella medesima sede.

Un deputato eletto con 50 mila voti in circoscrizione densa di elettori rappresenta 80 mila abitanti così come rappresenta 80 mila abitanti un deputato eletto con 25 mila voti in circoscrizione con scarsa densità di elettori.

In tal caso la differenza fra i votanti non incide sulla rappresentanza di idee ed interessi espressi da strati sociali aventi maggiore o minore densità di elettori.

Ma la somma dei voti di circoscrizioni di diverse densità elettorale può dare prevalenza ad interessi ed idee di strati sociali con maggiore densità di elettori.

E l'attribuzione poi di un premio alla maggioranza così artificiosamente realizzata porterebbe ad un capovolgimento di rappresentanza così sensibile da poter affermare con certezza che la rappresentanza espressa non rispecchi « le obbiettive esigenze postulate dall'interesse collettivo » in tal modo negata la funzionalità del Parlamento si verrebbe a costituire una fragile base di stabilità di Governo.

FUNZIONALITÀ DELLA MINORANZA E DELLA MAGGIORANZA

Nè si garantisce, come si afferma nella relazione governativa, una adeguata rappresentanza alle minoranze per lo svolgimento della loro naturale ed essenziale funzione di controllo e di stimolo, che anzi, nel progetto governativo non è contemplato un sistema per garantire una funzionalità delle minoranze.

Poichè di *minoranze* parla il progetto governativo e non di *minoranza*, evidentemente nella relazione è contenuto un particolare riferimento ai gruppi minori della minoranza.

Ebbene, se nel progetto si contempla un caso limite per il premio di maggioranza, non ugualmente si contempla anche un caso limite di compressione delle minoranze.

Può verificarsi il caso in cui un gruppo minore della minoranza che, secondo il sistema elettorale vigente, potrebbe conseguire adeguata rappresentanza parlamentare e tale da potere spiegare, nei limiti e nelle forme del regolamento della Camera, efficiente esercizio dell'attività parlamentare, potrebbe subire, a causa ed in conseguenza del sistema che s'intenderebbe introdurre così sensibile compressione

di rappresentanza da non poter essere più in condizione di spiegare normale azione in sede parlamentare.

Potrebbe avvenire che quel gruppo di minoranza per effetto della compressione non si trovi in grado di costituirsi in gruppo parlamentare e che perciò non possa indicare propri componenti in seno alle Commissioni permanenti con la grave conseguenza di non potere spiegare efficiente attività legislativa.

Un aspetto come questo, di particolare importanza per i partiti minori, va esaurientemente chiarito.

L'istituto delle Commissioni permanenti entrò nella legislazione italiana con legge 19 gennaio 1939, n. 129.

Nella relazione Mussolini è detto:

« I disegni di legge i quali non abbiano carattere costituzionale o importanza di ordine generale dovranno essere esaminati o discussi nel seno delle Commissioni legislative permanenti della Camera previste dai regolamenti e costituite con fini speciali, evitando il lungo e faticoso lavoro, spesso puramente formale dalle Assemblee plenarie.

« Questo sistema, alleggerendo il lavoro della Assemblea plenaria, sarà garanzia di pronto e diligente esame da parte degli organi competenti e realizzerà pertanto la effettiva collaborazione degli organi parlamentari con il Governo. La procedura relativa all'esame ed alla approvazione dei progetti, sarà con norme interne delle Assemblee, notevolmente sveltita ed indirizzata sostanzialmente al merito del provvedimento ».

E Santi Romano, nella sua relazione al Senato del Regno precisò e chiari:

« Sarà merito dell'Italia aver indicato la via attraverso la quale potrà superarsi la crisi grave e minacciosa che da molto tempo sconvolge gli istituti parlamentari. È un nuovo principio secondo il quale la funzione legislativa, oltre che per mezzo della Assemblea plenaria, può essere esercitata da apposite commissioni. Queste leggi dovranno giuridicamente considerarsi come approvate dalla Camera, giacché le Commissioni legislative non hanno alcuna propria autonomia, ma sono organi delle Camere stesse ed esprimono quindi una volontà che è volontà dei corpi di cui fanno parte ».

Caduta la legislazione fascista l'istituto delle Commissioni permanenti non venne abbandonato e trovò sede nella Costituzione. I regolamenti della Camera e del Senato impongono la costituzione di gruppi parlamentari con facoltà di aver sede negli edifici delle Camere per la esplicazione delle loro funzioni.

A norma di regolamento i gruppi parlamentari devono nominare i Commissari in seno alle Commissioni legislative permanenti.

L'attività legislativa può essere spiegata solo a norma di regolamento, cioè nei limiti e nel rispetto dei modi e dei termini regolamentari.

I regolamenti che ciascuna Camera adotta a norma dell'articolo 74 della Costituzione costituiscono perciò strumenti essenziali e primari per l'esercizio dell'attività parlamentare; e sono posti altresì a tutela dei diritti delle minoranze parlamentari onde consentire ad esse lo sviluppo costituzionale dell'azione politica ai fini di assicurare la funzionalità del Parlamento.

Nel momento in cui vengono formati e per le finalità che devono perseguire traggono orientamento ed ispirazione dalla ragione di garantire ai gruppi di minoranza espressi dal corpo elettorale, possibilità di esercizio dell'attività parlamentare pari a quella dei gruppi di maggioranza.

Le minoranze quando raggiungono, a norma di regolamento, il minimo di componenti, per costituirsi in gruppi parlamentari, possono essere considerati funzionali poiché hanno la possibilità di partecipare ai lavori delle Assemblee legislative, di presentare mozioni, di proporre questioni pregiudiziali anche dopo l'apertura della discussione di merito, imporre il metodo di votazione, e, soprattutto partecipare attivamente ed efficientemente ai lavori delle Commissioni legislative permanenti.

Con che viene a sussistere una situazione di uguaglianza nella funzionalità fra i gruppi di maggioranza e di minoranza.

Orbene, può una legge elettorale operare una tale compressione delle minoranze a vantaggio della maggioranza, da precludere ogni possibile funzionalità?

Può una legge elettorale operare fino a tal punto?

Un sistema elettorale capace potenzialmente di incidere sulla rappresentanza delle mino-

ranze, tanto da impedire o limitare l'esercizio dell'attività parlamentare, come estrinsecabile in base ai regolamenti, non può essere introdotto nell'ordinamento costituzionale dello Stato se non con legge di revisione della Costituzione e perciò una legge elettorale che ponga un caso limite di premio di maggioranza non può non porre un caso limite di spogliazione delle minoranze.

In sostanza lo spostamento di rappresentanza dalle minoranze alla maggioranza non dovrebbe superare il limite di funzionalità dei gruppi minori di minoranze.

Lo spostamento dovrebbe cessare nel momento in cui, per effetto di ogni ulteriore compressione di rappresentanza, potrebbe derivare preclusione, a termine di regolamento della Camera, per pieno esercizio dell'attività parlamentare. Un sistema elettorale che non tenga conto di questa elementare esigenza, verrebbe ad alterare sensibilmente la struttura del sistema rappresentativo.

Un sistema elettorale maggioritario, che precluda alle minoranze una rappresentanza funzionale quando in situazione di parità di cifra elettorale con quella maggioritaria, sarebbe derivata certezza di funzionalità, è sistema negatore del regime di democrazia parlamentare.

E pertanto, poichè nel progetto governativo non vi è previsione di tutela delle minoranze, l'assunto del relatore che attribuisce al progetto anche il fine di garantire una adeguata funzionalità delle minoranze, per lo svolgimento della loro naturale ed essenziale funzione di stimolo, è privo di fondamento.

Come è evidente, la classe dirigente attuale persiste nel metodo di compressione delle minoranze.

La ragione di tale atteggiamento è manifesta.

I partiti minori, dello schieramento delle forze nazionali, essendo riusciti, come le consultazioni amministrative hanno dimostrato, a migliorare le proprie posizioni nel Paese, avrebbero potuto realizzare una buona e numerosa rappresentanza parlamentare. Il progetto governativo tende a svilire e minimizzare i gruppi politici dello schieramento nazionale. E per questo aspetto, la proposta governativa è da ritenere strumento di sopraffazione.

Nè è prevedibile una adeguata funzionalità della maggioranza.

La disciplina del metodo di apparentamento, introdotto per le elezioni politiche nella imminenza delle consultazioni, non a torto è considerata un espediente suggerito dall'ansia di prevalere.

La tendenza è di realizzare mercè l'unione di alcuni gruppi politici, la maggioranza dei quali è debole espressione di scarsi consensi elettorali, una forza sufficiente per conseguire un premio in seggi parlamentari.

La disciplina dell'apparentamento, che fosse diretta a preparare una funzionalità della maggioranza e non soltanto diretta a migliorare o mantenere posizioni claudicanti, potrebbe avere una giustificazione.

Ma ispirata all'intento di accrescere la forza rappresentativa di gruppi politici deboli, e di porre in situazione di svantaggio, in partenza, altri gruppi politici, non può rispondere alla finalità di assicurare uno stabile reggimento del Paese.

Recentemente l'onorevole De Gasperi nel suo discorso di Milano del 15 febbraio 1953 ha affermato che l'apparentamento costituisce premessa per un Governo stabile di coalizione.

Ma ognuno sa che non esiste e non può esistere fra i partiti che hanno partecipato alle trattative preliminari per la impostazione del progetto governativo, un programma di coalizione per l'attuazione di determinate direttive politiche.

La coalizione fra partiti che ispirano la propria azione politica ai principi della teologia cristiana e partiti di derivazione concettuale marxista, è una coalizione innaturale.

Un programma serio di Governo non può essere preordinato tra gruppi politici così sostanzialmente difformi.

E perciò è vero soltanto che non potendo esistere un programma di coalizione su cui fondare la stabilità di Governo, non può esistere funzionalità di una maggioranza così ibridamente costituita.

Il vincolo dell'apparentamento cessa con le elezioni.

D'altra parte, nella stessa relazione di maggioranza della I Commissione permanente della Camera dei deputati è detto:

« Il sistema proposto lascia assoluta libertà alle forze stesse non solo di perseguire i loro fini particolari, ma anche di alternarsi al potere in piena autonomia di dipendenza ovvero di congiungersi o anche di dividersi nell'esercizio del potere stesso ».

E la giustificazione della disciplina dell'apparentamento, quale presupposto di funzionalità del Parlamento e stabilità di Governo, è solo apparentemente valida non essendo senz'altro possibile ammettere che l'apparentamento assurga a fattore certo di funzionalità degli istituti parlamentari.

Non si comprende infatti, come sia possibile sperare, che la proposta di modifiche alla legge elettorale 1948 la quale, ad onta dei molti difetti, si rivelò utile strumento per la composizione della Camera dei deputati e fu tale da permettere sostanzialmente una stabilità quinquennale di Governo, possa assicurare funzionalità pari o maggiore ove si consideri che in conseguenza dell'artificio della proposta governativa, la maggioranza — in ogni caso — non risulterebbe adeguatamente rappresentativa delle forze politiche del Paese e perciò, per carenza di autorità e di prestigio inefficiente e priva di vitalità: « una maggioranza, come argutamente osservò Carlo Cattaneo, che entra in Consiglio già decisa e può turarsi le orecchie e sorridere in viso ai pochi che le ragionano lealmente, e tronca loro anche la parola; l'opposizione che accetta la disputa diviene solamente il compimento di una commedia ».

E perciò, Parlamento sicuramente svilito e non suscettibile di autentica funzionalità, donde fragile stabilità di Governo.

PROBLEMA DELLA STABILITÀ DEL GOVERNO.

Il progetto elettorale, come si è visto, non è tale da assicurare una funzionalità del Parlamento, e pertanto non è diretto a garantire una stabilità di Governo.

Il progetto governativo propone un problema di sostanza strutturale: introdurre cioè con legge elettorale un nuovo sistema per assicurare una stabilità duratura degli ordinamenti parlamentari « fulcro e centro della organizzazione politica della Nazione ».

Come ognuno vede, è problema di importanza costituzionale che perciò non era dato prevedere dovesse ripresentarsi, per una frettolosa ed improvvisa soluzione a qualche anno soltanto dalla promulgazione della Carta costituzionale, cui, come si sostenne, venne definitivamente e con chiarezza, consegnato il principio di un ordinamento degli organi statali in tutto rispondenti alle esigenze ed alla realtà dei tempi nuovi.

Ma una soluzione che dovesse ricercarsi, come viene cercata, in un nuovo congegno elettorale, diretto ad assicurare una maggioranza parlamentare, è destinata a sicuro insuccesso.

Il problema di stabilità di Governo che non trovi adeguato regolamento nella struttura costituzionale non può essere risolto utilmente con l'espedito di un nuovo e diverso sistema elettorale.

Contro ogni ragionevolezza, in odio all'insegnamento del passato, si ricorre ancora una volta agli sterili espedienti del pre-fascismo.

Si può ben dire che la Camera dei deputati, proprio in conseguenza dei sistemi elettorali ebbe sempre qualche cosa di estremamente artificiale e fittizio.

Ma se è vero che le riforme elettorali mai hanno dato una rappresentanza parlamentare perfetta, quella d'iniziativa governativa, strano e complicato congegno, non facilmente accessibile per chi non abbia larga conoscenza di sistemi elettorali, è certamente la più rivoluzionaria, la più radicalmente innovatrice.

La rappresentanza parlamentare che la nuova legge elettorale esprimerà sarà meno perfetta delle precedenti.

L'asserita necessità di fronteggiare mercè una efficiente funzionalità degli organi rappresentativi di Governo, eventuali pericoli derivanti, come si afferma nella relazione governativa, « dalla presenza di movimenti politici aventi per fine l'instaurazione di governi totalitari » che induca a ricercare un rimedio in una riforma elettorale, diretta a comprimere la rappresentanza parlamentare di tali movimenti, è rivelatrice di una situazione di fatto che non può essere capovolta con una artificiosa limitazione di rappresentanza. Ove davvero sussistessero i paventati pericoli, il rimedio escogitato risulterebbe inefficiente, che anzi si determinerebbe uno squilibrio permanente nel

Paese, per la non rispondenza parlamentare di idee e di interessi, e ciò provocherebbe una situazione di permanente pericolo forse più grave di quella eventuale di una rappresentanza parlamentare rispondente ai suffragi elettorali.

Un sistema maggioritario attuato con il metodo della compressione della rappresentanza parlamentare, potrebbe spingere i partiti oltre l'alveo della legalità costituzionale poichè un tal metodo per suo intrinseco contenuto nega la funzione primaria dei partiti « quali necessari strumenti di vita democratica dei quali, a mezzo delle istituzioni parlamentari dello Stato trarre direttive, propulsioni, alloggi ».

La proposta governativa manifestamente denuncia il difetto di un sistema non rispondente in pieno alle esigenze di uno stato moderno.

Se cinque anni di governo stabile, sostenuto da larga maggioranza parlamentare non sono valsi a preparare una stabilità di governo, la denuncia dell'accrescimento di pericoli e preoccupazioni investe tutto l'ordinamento politico e giuridico dello Stato e lascia temere che l'ordine nuovo non rispecchi il senso democratico, unitario e sociale di uno stato moderno.

Il progetto governativo, cercando di eludere le forme normali per l'attuazione di una riforma ritenuta necessaria, vuole forse schiudere la via per una organizzazione più aderente e conforme alle necessità di uno Stato moderno?

E potrebbe attuarla il Governo restando fedele al principio della divisione dei poteri che se importa sacrifici per i gravi inconvenienti e difetti del sistema, è tuttavia garanzia di tutela delle libertà fondamentali e di mantenimento degli istituti costituzionali?

La costruzione artificiosa di un potere legislativo attuata per garantire stabilità di Governo, se salva la forma della divisione dei poteri, quasi mai riesce a salvarne la sostanza.

Il principio della stabilità di Governo deve essere connessa alla struttura costituzionale, il che si è tentato attuare nel nostro Paese quando nell'articolo 94 della Carta statutaria si è stabilito che il voto contrario anche di entrambe

le Camere, su proposta del Governo, non importa obbligo di dimissioni.

Ma il problema della stabilità di Governo è problema di continuità funzionale del Presidente del Consiglio cui occorrerebbe conferire poteri estesi o tale somma di poteri da assicurare un tranquillo sviluppo di azione direttiva per almeno una intera legislatura.

Ed è problema che non può essere risolto con espedienti legislativi ordinari, ma con *legge costituzionale*.

Non è il voto meccanico e massiccio di una maggioranza precostituita artificiosamente che può assicurare stabilità e funzionalità di Governo. Potrà il Governo contare di fare approvare tutti i suoi progetti, ma, ridotto il Parlamento ad « organo passivo di un invisibile dispotismo » come, con rigore di termini afferma il Bryce nella sua classica opera sulle Democrazie Moderne, quel Governo cesserà d'esprimere la volontà nazionale.

Molti principi, sotto la spinta delle esigenze dei tempi nuovi si evolvono; occorre coraggio per proclamare alcune verità, ma ancora più coraggio per attuare riforme che sono avvertite ormai come necessarie ed indispensabili per un buon reggimento politico.

Se, mentre si pongono le basi della unione europea, con una idea nuova ed originale, sembra non sia più possibile restare ancorati alle concezioni di organismi burocratici che determinano disarmonie ed impongono soluzioni di compromesso quanto mai dannose per un reggimento regolare ed efficiente, si imbocchi la via maestra per soluzioni adeguate alla gravità ed alla importanza del problema.

Onorevoli senatori, abbiamo rassegnate le ragioni della nostra decisa opposizione al progetto governativo.

Non nutriamo la speranza che esse possano valere a determinare un orientamento tale da impedire un errore.

Confidiamo, però, nella saggezza, nello equilibrio, nel buon senso pratico del popolo italiano.

FRANZA, relatore per la minoranza.

(N. 2782-A ter)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione della minoranza della 1^a Commissione permanente
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18-21 gennaio 1953 (V. Stampato N. 2971)

presentato dal Ministro dell'Interno

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 GENNAIO 1953

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1953

Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati,
approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

ONOREVOLI SENATORI. — A nome della minoranza di sinistra della vostra 1^a Commissione, esponiamo qui di seguito le ragioni che, per maturato e sereno giudizio, sono a base della nostra recisa opposizione al disegno di legge n. 2782, trasmesso al Senato, dalla Camera dei deputati, col modesto, ma inadeguato, titolo, prescelto dal proponente Ministro dell'interno, di « Modifiche al testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 ».

È nota la genesi extra parlamentare del disegno di legge in questione e sono note le sue vicissitudini parlamentari attraverso le quali l'attuale testo, non interamente conforme a quello che si assume legittimamente approvato dall'altro ramo del Parlamento, perviene, ora, al vostro esame. (V. *Discussioni ed Atti della Camera dei Deputati* dal 3 dicembre 1952 al 18 gennaio 1953).

La fase istruttoria della Commissione, costretta in termini temporali, assai discutibilmente abbreviati, ma di sicuro insufficienti, ha, certamente, visto un duro ed intenso lavoro: ma tuttavia, nella realtà, esso, a mortificazione pervicace dell'istituto parlamentare, ha concretato soltanto un vigoroso, instancabile monologo dell'opposizione al quale la maggioranza, ordinariamente e meditatamente, ha controferito il muro di un silenzio gelosamente custodito dalla non dissimulata cura presidenziale.

E, ciò nonostante, un tale lavoro istruttorio non ha neppure consentito il completo, adeguato esame di molti ed importanti emendamenti proposti all'imperfettissimo testo che, per taluni aspetti, si manifesta addirittura di attuazione impossibile.

PARTE PRIMA

I.

Gioverà, innanzitutto, qui ricordare un rilievo formulato in Commissione, in punto di processo formativo della legge: oltre quanto, nella stessa fase, sottolineato in punto di innaturale gestazione del disegno (e che attiene, vieppiù, all'aspetto politico) ed oltre quanto avvertito in punto di difformità tra il testo sottoposto all'approvazione della Camera dei deputati, col triplice vincolo della priorità, dell'indivisibilità e della inemendabilità, ed il testo che, ovviamente insuscettibile di ogni coordinamento regolamentare o di prassi, pure è pervenuto al Senato con formulazione variata in taluni punti.

Fu rilevata, vuol dirsi, la singolare anomalia del processo formativo medesimo, non disconosciuta dallo stesso Presidente del Consiglio come necessità correlativa ad una asserita eccezionalità del disegno di legge ed, ancor più, dell'andamento del suo esame parlamentare (*Sommario Camera*, sedute 14 e 17 gennaio 1953).

Tale anomalia, fu notato, deve riconoscersi incidente sulla volontà e sulla manifestazione di essa da parte dell'altro ramo del Parlamento: sicuramente influenzata dalla posizione della « fiducia » sulla gran parte del testo originario e sulle confuse e maldestre interpolazioni di esso per effetto degli emendamenti assunti come propri dal Governo.

Or, se anche vero che questo, come ogni altro rilievo della minoranza, in sede di Commissione, risultò travolto, senza alcun serio esame, da uno dei tanti preordinati voti di maggioranza, non è men vero che, insieme agli altri numerosi motivi attinenti alla legittimità costituzionale, esso non può seriamente rite-

nersi liquidato dal sommario giudizio di una delle parti ed è, ineluttabilmente, destinato a riaffiorare nell'iter ulteriore e nella sicura fase di controllo costituzionale che dagli organi competenti, attuati o da attuare, prima o poi, dovrà ben dispiegarsi, se mai il disegno perverrà ad imporsi alla collettività nazionale *sub specie* di legge perfetta.

Nè, forse, riesce inutile, in proposito, ricordare quanto l'attuale Presidente della Camera dei deputati, onorevole Gronchi, ebbe a riconoscere, or è appena un anno (seduta 1° febbraio 1952, pag. 35182 delle « Discussioni ») in punto di inammissibilità di interferenza determinante da parte dell'Esecutivo nel funzionamento interno di un'Assemblea legislativa.

« Se si ammette, egli dichiarava, che il Potere esecutivo, funzionalmente distinto da quello legislativo, possa, ponendo la questione di fiducia prima di una qualsiasi votazione, ottenere il diritto alla votazione nominale, si arriva alla conseguenza che è in potere dell'Esecutivo di influire in maniera determinante sul funzionamento interno di un'Assemblea legislativa fino al punto di annullare una delle "fondamentali" garanzie della libertà di voto quale è quella della prevalenza del voto segreto su quello palese ».

Ed, a parte ogni ovvia considerazione sui taumaturgici effetti di priorità, d'indivisibilità e di inemendabilità, conseguenziali alla posizione della « questione di fiducia », che, in termini realistici, si traducono nello svuotamento della funzione legislativa delle Camere, va aggiunto che la gravità di una tale posizione fu tanto intesa, allora, dall'onorevole Gronchi da indurlo ad avvertire, con ferma insistenza, come la interpretazione del voto di maggioranza dovesse riconoscersi limitata « al caso specifico » con esclusione di ogni carattere normativo (pag. 35184, l. c.); così come, oggi, in occasione di questo disegno di legge, fu, dallo stesso onorevole Gronchi, nettamente percepita allorchè egli tenne, parimenti, ad escludere (Sommario Camera dei deputati 17 gennaio 1952) ogni valore normativo e di precedente alla decisione che, « per la soluzione di un caso particolare » l'Assemblea stava per prendere: a fronte di una « questione » posta dal Presidente del Consiglio con esplicito

e rigoroso riferimento ad una eccezionale situazione manifestatasi nello svolgimento del lavoro di quella Assemblea.

* * *

L'attenzione degli onorevoli colleghi deve essere, in primo luogo, richiamata, a nostro avviso, sul « modo » e sulla « forma » di presentazione del disegno di legge.

Una proposta di riforma elettorale che ha affaticato alcuni gruppi predominanti dei Partiti di Governo e dei loro affiliati *in pectore* in lunghe ed irte trattative; che, fin dal suo primo annuncio, largamente in anticipo sulla ufficiale presentazione al Parlamento, ha polarizzata l'attenzione del Paese, suscitando, nei più diversi campi politici, dissensi, contrasti e scissioni ed in quelli culturali, produttivistici e professionali, censure e proteste innumeri e qualificate; una legge che, in realtà, pone come suo problema di fondo la opportunità contingente del sostanziale abbandono del sistema proporzionalistico per sostituirvi una nuovissima, ingarbugliata escogitazione maggioritaria e che, per ciò stesso, denuncia un suo contenuto eversivo, nonchè del sistema elettorale, degli stessi principi fondamentali della rappresentanza politica e quindi « del modo di essere » dello Stato, non può, senza ipocrisia, od, almeno, senza ironia, gabellarsi, come pretende di fare il proponente, per « un limitato correttivo del sistema vigente » (v. relazione ministeriale) sufficientemente definibile come modifica del testo unico attuale.

Un tal modo di presentazione frettolosa ed elusiva, apertamente contrastante con tutta la tradizione parlamentare italiana, appare tanto meno adeguato e congruo quando, poi, nella stessa relazione di presentazione — per quanto monca e scarna, per altrettanto allarmante e sentenziosa — non si tace la reale connessione di un cotale disegno di legge nè con i più gravi assilli di politica estera nè con la distorta e deprecabile propria interpretazione della interna situazione.

Del resto, lo stesso Presidente del Consiglio (l. c.) fugherà ben presto e nettamente ogni furbesca velleità minimizzatrice e facilistica di quella che è sempre la legge delle leggi, evidenziandone il singolare valore politico; mentre altri, riprendendo autorevolmente il

pensiero del Romagnosi, pel quale la teoria delle elezioni è la teoria della stessa esistenza della Costituzione, avrà già ricordato che, « essendo lo spirito istituzionale connaturale al sistema elettorale, i cambiamenti devono essere fatti solo per motivi strutturali richiesti dalla stessa natura della legge e non mai per motivi estrinseci riferiti ad una determinata battaglia elettorale » dappoichè « le leggi istituzionali hanno l'aspetto della perennità, sono leggi per sé perpetue ed i cambiamenti, anche costituzionali, debbono avvenire per esigenze obiettive maturate dopo la esperienza della legge stessa » (Luigi Sturzo in « La Stampa » n. 197 del 21 agosto 1952).

Ed altri, a loro volta, non meno autorevolmente e sintomaticamente concordi (« Civiltà Cattolica » e senatore Pasquale Jannaccone in « La Stampa », n. 190 del 12 agosto 1952) avranno, ancora prima, avvertito che, alla stregua della pretesa degli zelatori di questo disegno di legge, « criterio e guida per la formulazione di una legge elettorale non sarebbero più alcune insopprimibili esigenze morali e giuridiche che accompagnano l'essenza stessa di un regime democratico, ma l'opportunità politica, il profitto che una coalizione può ripromettersene per il mantenimento delle sue posizioni di dominio o per il loro eventuale consolidamento: il che, in pratica, avrebbe come effetto l'abbandono all'arbitrio dei Partiti di maggioranza di una delle leve più delicate e più importanti del sistema democratico ».

Nè può escludersi che, nell'inabile ed incauto tentativo dissimulatore della gravità giuridica, politica e morale del disegno, un suo ruolo non siasi anche riservato alla singolare formulazione dell'elaborato.

Già il testo proposto per iniziativa ministeriale, ricco di inesattezze e di lacune, complicato e contorto fino al punto da escludere la comune intellegibilità e contrastante, quindi, col fondamentale principio di chiarezza che dovrebbe essere addirittura di *perspicuità* per le leggi elettorali, si presentava al Parlamento in forma nè articolata nè coordinata.

E fu solo per breve scarto di voti che la 1^a Commissione della Camera respinse la proposta di rimandarla al Ministro invitandolo, ove credesse di insistere nel suo contenuto, a presentarlo redatto in articoli e coordinato con la legge vigente.

Poi quel testo originario, redatto in unico articolo, inconsuetamente suddiviso in « punti », contraddistinti da una inusitata numerazione romana, che pretende, nel contesto unitario dell'articolo, di modificare almeno « tre capi » del testo unico vigente, risultò ancora peggiorato dall'interpolazione frammentaria e persino inconcludente degli emendamenti vincolati al « voto di fiducia » che si estese, finanche, all'aggiunzione indistinta ed inarticolata, della disposizione d'immediato vigore della legge, che, nella dichiarata fatalità dei termini immanenti, stà a rappresentare la irrispettosa, oltre che illegittima, presunzione di rinuncia al tempo costituzionalmente riservato per ponderato esercizio del potere presidenziale di promulgazione e di eventuale messaggio.

In questo stato, con questo grado di aggravata confusione formale, nell'assenza di ogni indispensabile coordinamento con numerose altre norme contrastanti od inesplicabili, che pure si lasciano intatte nel vigente testo unico, il disegno viene ora sottoposto al Senato nella sua struttura di unico, sesquipedale articolo nel quale risultano toccati e travolti momenti, istituti e congegni elettorali distinti e disparati.

Or, che « l'articolazione » dei disegni di legge non concreti soltanto una esigenza di mera forma o di mera tecnica sintattica, ma che si traduca in vero obbligo costituzionale di antica data, è dimostrato dall'assunzione del concetto di « articolo » negli stessi testi costituzionali: dall'articolo 55 dello Statuto albertino, agli articoli 50 e 72 della vigente Costituzione repubblicana.

Che lo stesso concetto dell'*articolo* abbia, poi, una sua valutazione ed un suo peso regolamentari è parimenti dimostrato, in via generale, dalla lettera dei regolamenti parlamentari (articoli 71, 72, 73 Regolamento Senato, articolo 84 Regolamento Camera): ma è stato — soprattutto e per caso che ci occupa — sottolineato, con sicura autorità e per gli *effetti immanenti*, dallo stesso onorevole Gronchi (Sommaro, 8 gennaio 1953) allorchè respingeva ogni sua colpa nel fatto « che l'opposizione non aveva ritenuto di opporsi alla struttura data dal Governo al disegno di legge, presentando degli emendamenti intesi a fare, dell'articolo unico, due e più articoli ».

Naturalmente, la dichiarata esigenza temporale di ridurre l'esame ed il giudizio del

Senato al miserrimo rango di una fastidiosa formalità, appena tollerabile — si osò, dire — a fronte di una legge che riguarda l'elezione dell'altro ramo del Parlamento, impedì ai colleghi di maggioranza di deliberare, in fase istruttoria, questi preliminari rilievi di *forma vincolante* che l'opposizione aveva tradotti in emendamenti specifici.

II.

A parte alcune modifiche di più limitato rilievo che attengono al Collegio unico nazionale, alle elezioni della Val d'Aosta, alla tabella delle circoscrizioni posta in allegato, ecc. la riforma proposta s'inalvea nelle seguenti direttrici di carattere giuridico:

a) la possibilità di collegamento od apparentamento tra le liste in competizione;

b) al fine esclusivo e dichiarato di attribuire al « gruppo collegato » un vistoso « premio di maggioranza »;

c) qualora il detto gruppo conseguia in sede nazionale la metà più uno dei voti validi;

d) e prescindendo, sia agli effetti dell'assegnazione, in generale, del premio, che della sua spartizione proporzionale nell'interno del gruppo, dai risultati elettorali delle singole circoscrizioni.

Continuerebbe, poi, ad aver vigore l'attuale sistema del testo unico 1948 nella ipotesi che nessuna « formazione di collegati » raggiungesse la metà più uno dei voti validi ed in altra, prevista ma affatto chiara, ipotesi di raggiungimento, da parte di una delle « formazioni di collegati », di un *quorum* di voti validi che può stare, secondo le varie e tutte giustificabili interpretazioni, tra il 61 ed il 65 per cento.

...

Alla stregua della relazione ministeriale, nel sistema proposto, troverebbe pieno ed integrale rispetto la « legge della maggioranza » che è considerata basilare della democrazia, per il ricorso della condizione del *quorum* del 50 per cento più uno che, lungi dal trasformare una « maggioranza relativa » in « maggioranza assoluta » verrebbe, invece, a giustificare il raf-

forzamento di una maggioranza assoluta già espressa dal corpo elettorale.

Il sistema stesso, d'altro canto, continua la suddetta relazione, non contraddice neppure al principio della rappresentanza proporzionale (anche se della proporzionale, due righe dopo, si recita l'epicedio) poichè essa continua a funzionare sia per la distribuzione dei seggi nell'ambito dei gruppi di maggioranza e di minoranza, sia per la assegnazione dei seggi nelle singole circoscrizioni.

Il sistema, infine, sentenzia ancora il proponente, non contraddice, poi, a nessun principio di ordine costituzionale, nè viola le regole del gioco democratico, poichè mentre nessuna norma di carattere costituzionale prescrive la proporzionale per le elezioni del Parlamento, la democraticità di una legge elettorale non risiede tanto nel suo meccanismo, ma essenzialmente nella garanzia assicurata a tutti i Partiti di una posizione di uguaglianza di fronte all'applicazione di un procedimento elettorale e nel rispetto della libertà assicurata a tutti gli elettori.

Questo cibreo di incongruenze pretenziose e gesuitiche acquisterà tutto il suo singolare risalto attraverso l'esame giuridico e politico che del sistema proposto vorremo condurre succintamente.

Premesso che è nella cronaca della gestazione della proposta la riduzione del premio di maggioranza all'altezza di 380 seggi, rispetto al maggiore appetito iniziale che si estendeva ai due terzi dei seggi, vuoi in funzione di un brusco richiamo di stampa al contenuto dell'articolo 138 della Costituzione, che non vuole tradotta in mero dominio della maggioranza ogni revisione costituzionale, vuoi in funzione della pavida resistenza a soggiacere ad assoluta cattività clericale opposta da qualche *collegando*, è facilmente dimostrabile come « la legge basilare della democrazia », nonchè rispettata, risulti interamente ignorata dal sistema.

A parte il rilievo che il 50 per cento più uno dei voti validi non significa affatto « maggioranza assoluta espressa dal corpo elettorale » (come dimostra, a smentita, fra l'altro, dell'azzardata asserzione dell'onorevole Scelba nella seduta della Camera del 30 dicembre 1952

— pag. 44661, *Discussioni* — la diversa dizione ed il diverso criterio adottati nella legge elettorale per il Senato all'articolo 17) sta di fatto che l'aritmetica elementare rivela che col sistema in questione si trasforma, o può trasformarsi, « in maggioranza assoluta di seggi » non soltanto « una maggioranza relativa di voti raccolti dalla stessa lista » ma addirittura quella che può essere anche solo « una minoranza di voti espressi per la stessa lista »: purchè, superando di poco il 38 per cento, la lista stessa abbia la ventura di partecipare della parentela fortunata.

Sostenere, poi, che il sistema non contrasti il principio della rappresentanza proporzionale nello stesso momento nel quale, con evidente contraddizione in termini, si afferma che esso è di proporzionale corretta (ed il pensiero ricorre a quella che nel 1923 si battezzò la « proporzionale zoppa ») potrà anche essere una piacevolezza eufemistica, ma non è certo cosa rispondente alla realtà.

Nel quadro dei diversi sistemi elettorali, non v'è dubbio che quello proposto si ponga fra i sistemi maggioritari di lista: poichè maggioritario è ogni sistema che assegni un *prefisso numero maggiore* di seggi alla lista vittoriosa nella competizione e, per converso, contenga in *limiti fissi, inferiori al rapporto con i voti*, la parziale rappresentanza della minoranza.

Quanto al rispetto del gioco democratico, alle concezioni di democrazia, di eguaglianza, di libertà è discorso che riprenderemo da qui a poco.

Qui, per ordine logico, va, invece, controllata l'audace affermazione del proponente alla stregua della quale dovrebbe, con edificante sicumera, escludersi *tout court* che il sistema contraddica ad alcun principio di ordine costituzionale.

Torna, anzitutto, necessario fissare che il problema non si pone tanto in termini di indagine diretta a stabilire se e fino a qual punto la Carta costituzionale sia permeata del principio proporzionalistico e questo tuteli ed assicuri anche nello specifico campo delle leggi elettorali; quanto in termini di controllo della costituzionalità intrinseca di questo particolare sistema in discussione, di questa particolare legge di riforma.

Perchè è ovvio che anche se, per assurdo, si potesse tentare la dimostrazione dell'assenza del principio proporzionalistico come fondamentale presupposto ed atteggiamento dello stato di diritto scaturito, ancor prima che dalla Costituzione, dalla stessa adozione della proporzionale nel lontano 1919 (anche senza ricorrere alla stupefacente confusionaria concezione ministeriale che non distingue tra modo di formazione della rappresentanza politica ed il suo modo di espressione e di funzionamento) non sarebbe, con questo, affatto legittimato il disegno di legge che si esamina se esso, come è certo, con la lettera e con lo spirito della Costituzione è pur sempre e tuttavia in aperto, innegabile conflitto.

Che la proporzionale sia parte integrante, inscindibile di tutto il nostro sistema costituzionale e che essa non possa essere, comunque, abbandonata (e neppure corretta) per quanto riguarda la elezione della Camera dei deputati, è il primo assunto che ci proponiamo di dimostrare.

Che, in ogni caso, il sistema maggioritario, proposto dal disegno di legge che ci occupa, sia fuori delle possibilità costituzionali, è l'ulteriore dimostrazione che ci sforzeremo di rendere nei termini più concisi.

Intanto gioverà notare come (dall'onorevole Ministro ai relatori di maggioranza, dai costituzionalisti aulici alle più modeste voci di interventi parlamentari) nessuno abbia mai omesso di recare fiori e ceri all'altare della proporzionale: salvo a spremere, bene inteso, le lacrime d'occasione per la ria necessità dell'abbandono!

Ma, rinunciando ad ogni suggestione di facile erudizione, qui ci preme ricordare soltanto l'esatto pensiero dell'onorevole Piccioni, disatteso con argomentazione frettolosa dall'onorevole Ministro dell'interno che non pare abbia sufficientemente meditata la vera portata del giudizio dell'attuale Vice Presidente del Consiglio.

Quando, nella II Sottocommissione dell'Assemblea costituente, si trattò di inserire o meno nella Carta costituzionale il sistema elettorale (e propendevano per l'inserzione molti autorevoli democristiani, dall'onorevole Mortati, ad

Uberti, a Tosato, a Cappi, ecc.) l'onorevole Piccioni sorse a precisare in questi termini letterali:

« Dato che la Sottocommissione, per procedere nei suoi lavori, dovrà avere presente un sistema elettorale, io ritengo che, come criterio di orientamento dei lavori stessi e come indicazione per la Commissione per la legge elettorale, si debba porre in rilievo il sistema della rappresentanza proporzionale. Questo finirà per essere incluso *di fatto* nella Costituzione, anche senza esplicita menzione, ove tutta la struttura dello Stato risulti ispirata a quel principio ».

Ora, si può anche riconoscere senza ambagi che la parola *proporzionale*, come qualificativa di un sistema elettorale per la Camera dei deputati, non si ritrova nella Carta costituzionale (sebbene in essa ricorra più volte l'esigenza della « *proporzione* » — articoli 39, 72, 82, ecc.), così come si può, senza difficoltà, ammettere che il vincolo giuridico costituzionale al sistema proporzionale per la elezione alla Camera dei deputati, pure essendo esso auspicato dalla grande maggioranza dei costituenti, si condensa formalmente nella sola approvazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Giolitti del 23 dicembre 1947.

Ma questo non incide menomamente sulla validità dell'affermazione dell'onorevole Piccioni allorché egli, suggerendo e facendo accettare come criterio di orientamento dei lavori di « *redazione della Costituzione* » il sistema della rappresentanza proporzionale, preavvertiva che esso, anche senza esplicita menzione, sarebbe risultato « *incluso di fatto* » nella Costituzione stessa, ove tutta la struttura dello Stato si fosse ispirata a quel principio che la legge del 1919 aveva già affermato come l'ultima conquista democratica del popolo italiano.

Si può seriamente dubitare che la previsione — constatazione dell'onorevole Piccioni — si sia tradotta in realtà costituzionale? Può dirsi, cioè, che la struttura dello Stato, quale la Costituente l'ha voluta, sia risultata non ispirata al principio proporzionalistico che, alla fine, si restaurava e si sviluppava?

Intanto l'incidenza di tale principio sul modo di nascita e di atteggiarsi, sulle modalità di funzionamento della rappresentanza politica, era già facilmente riconoscibile ancor prima

che la Carta costituzionale venisse promulgata.

La valorizzazione della funzione dei Partiti verso i quali l'adozione della rappresentanza proporzionale aveva spostata ed accentrata la base stessa della rappresentanza politica, nella quale si sostanzia la struttura portante dello Stato, aveva già determinato, fin dal lontano 1920, quella fondamentale riforma del Regolamento della Camera (26 luglio 1920), accolta negli articoli 26 e seguenti del Regolamento attuale, che ebbe, nel pensiero concorde di tutti i costituzionalisti, un'influenza che trascinasse dal campo tecnico della organizzazione dei lavori dell'Assemblea per incidere, appunto, sulla stessa modalità di funzionamento della rappresentanza politica.

Oltre, infatti, che provvedere ad una più razionale formazione degli organi istruttori della legge (gli antichi uffici e quindi le singole commissioni legislative si formavano per estrazione a sorte) la riforma rappresentò il necessario adeguamento all'intervenuta riforma elettorale. La conseguenza necessaria, infatti, della proporzionale era il riconoscimento dei « *gruppi* » e di questo riconoscimento diveniva conseguenza, altrettanto necessaria, l'abolizione del sistema degli uffici e la formazione di organi istruttori designati dai gruppi su base proporzionale.

Questa fondamentale riforma è trasfusa sostanzialmente nel precetto dell'articolo 72 ed in quello dell'articolo 82 della Costituzione (« in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari ») che in tanto hanno un senso in quanto la proporzionale sia posta a base della rappresentanza politica.

Quando l'articolo 1 della Costituzione dichiara che la sovranità appartiene al popolo, quando l'articolo 3 della Costituzione proclama che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale quali che siano le loro opinioni politiche, quando l'articolo 6 si erge a tutela delle minoranze linguistiche e l'articolo 8 garantisce, senza differenze possibili, tutte le confessioni religiose, la superlegge dello Stato mira a garantire valori che si chiamano sovranità popolare e quindi di tutto il popolo, rappresentatività e quindi partecipazione di tutti in eguale misura, eguaglianza e quindi parità di tutte le forze politiche e sociali.

Un richiamo specifico al criterio proporzionalistico è contenuto, ancora, nell'articolo 39 in punto di organizzazione sindacale: e parrebbe davvero incomprensibile che in una Repubblica di lavoratori la proporzionale debba costituzionalmente ritenersi obbligatoria per quanto attiene all'esercizio dei diritti elettorali dei lavoratori nelle loro organizzazioni sindacali e non dovrebbe, invece, più ritenersi tale nei riguardi della loro massima organizzazione e rappresentanza che è precisamente il Parlamento.

Libertà di associazione in partiti tutti eguali e tutti egualmente in diritto di concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale (articolo 49); eguale diritto per tutti i cittadini di indirizzare petizioni al Parlamento, suscettibili di trasformarsi in legge (articolo 50); possibilità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive per tutti i cittadini, in condizione di eguaglianza (articolo 51); eleggibilità di tutti gli elettori a deputato od a senatore (articolo 56 e 58); eguaglianza del voto nel referendum (articolo 75); sono riaffermazioni costanti dei principi di rappresentatività e di eguaglianza civile e politica.

E poi, ancora, le norme degli articoli 62, 64, 76, 77, 78, 80, 83, 90, 94, 104, 135, 138: tutte esplicitazioni, per l'uno o per l'altro fine, del fondamentale principio della rappresentatività della sovranità popolare in modo che, non il criterio della legge di maggioranza, ma l'indispensabile concorso dell'intera e reale rappresentanza sia l'elemento animatore e legittimante della funzione del legislativo.

Che esso eserciti, attraverso un terzo dei suoi componenti, il potere di autoconvocazione (articolo 62) o che si fissino le condizioni di validità delle sue riunioni e delle sue deliberazioni o che provveda alla formazione dei propri regolamenti (articolo 64); che regoli, come eccezione, la delegazione legislativa (articolo 76) e consenta, sotto condizione risolutiva, provvedimenti provvisori dell'esecutivo con forza di legge (articolo 77); che si riservi gelosamente il diritto di pace e di guerra (articolo 78), quello di ratifica dei trattati internazionali (articolo 80), quello di elezione del Presidente della Repubblica (articolo 83), o quello della sua messa in istato di accusa (articolo 90); che determini le forme della mo-

zione di sfiducia (articolo 94); che intervenga alla formazione del Consiglio Superiore della Magistratura (articolo 104) e della Corte Costituzionale (articolo 135) o che, infine, vincoli se stesso ad un rigido ed alto *quorum* rappresentativo per rendere possibile la revisione della Costituzione (articolo 138), sempre e costantemente il potere legislativo atteggia la sua funzionalità, il suo « modo di essere » alla simultanea, integrale rappresentatività che, in funzione della sovranità popolare, postula la *par condicio* dei rappresentanti.

In punto di pura dottrina del diritto, una legge è emanata quando la maggioranza dei legislatori ha votato un progetto che è stato loro presentato. Ed il contenuto della legge non è certo la volontà dei legislatori che votano contro il progetto: poichè, anzi, la loro volontà è esplicitamente contraria ad esso.

Tuttavia, le loro espressioni di volontà sono così essenziali all'esistenza della legge come lo sono le espressioni della volontà dei membri che votano in favore. La legge è, infatti, la espressione di tutta l'Assemblea, compresa la minoranza. Onde è evidente che, dove una tale espressione risulti minorata o compressa, la legge diviene fonte normativa non realistica ma surrettizia ed artificiosa, contraddicente all'essenza di quella « funzione » che è prevista nel fondamentale articolo 70 della Costituzione.

...

Ed il principio proporzionalistico così copiosamente trdotto, da comune orientamento dei costituenti, in essenza e realtà di principi costituzionali e, quindi, ispirante tutta la struttura dello Stato, come facilmente aveva previsto l'onorevole Piccioni, con antico animo di militante del Partito popolare, si irradia e si consolida nelle altre leggi costituzionali votate dalla stessa Assemblea costituente.

È riflessa e conseguenziale la statuizione dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) che assicura le elezioni del consiglio regionale « col sistema proporzionale ». Così come è riflessa e conseguenziale la norma dell'indentico articolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con la legge costituzione 26 febbraio 1948, n. 5.

E se, per l'articolo 3 dello Statuto della regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) il sistema elettorale dell'Assemblea di quella regione, fu, con norma costituzionale, vincolato ai principi fissati dalla Costituente « in materia di elezioni politiche », appare chiaro che i costituenti del 26 febbraio 1948 quei principi intesero fissare (ed avevano già fissati, alla data del testo unico 5 febbraio 1948) con valore di tale permanenza da intenderli come integratori dello Statuto che li recepiva. Onde, a parte ogni discettazione sul potere vincolante di una qualunque deliberazione di una Assemblea costituente, appare sofisma meramente dialettico quello cui si affida il promotore della legge in discussione, quando assume che la Costituente, votando, attraverso l'ordine del giorno Giolitti 23 dicembre 1947, il principio proporzionalistico, abbia vincolato soltanto sè stessa, e non pure il legislatore dell'avvenire.

E vale la pena di ricordare che in tale sua personale opinione l'onorevole Ministro dell'interno non sembra neppure confortato dall'unico insigne tecnico di diritto costituzionale che partecipa oggi della compagine governativa: se l'onorevole Lucifredi, nel suo recente commento della « Nuova costituzione italiana » (edizione 1952 della Società editrice libraria) indicando le differenze essenziali e quindi *permanenti* caratterizzanti — egli dice — le due Camere istituite dalla nuova Costituzione, pone « il principio della rappresentanza proporzionale » come distintivo del « procedimento di organizzazione della Camera dei deputati » rispetto al Senato.

Il che, in verità, ci pare possa condividersi solo fino ad un certo punto.

Perchè, in proposito, ci si impone di rettificare un tanto fallace quanto abusato argomento dei negatori del principio proporzionalistico come costituzionalmente obbligatorio per l'organizzazione della rappresentanza politica.

Essi pretendono, infatti, che una tale tesi sarebbe resistita dalla sicura esistenza di un sistema uninominalistico per la elezione del Senato, onde, per lo meno per uno dei due rami del Parlamento, ne deducono, la Costituente abdicò all'orientamento proporzionalistico.

Or, a prescindere dal fatto che i sistemi uninominali, seppure sacrificano per certi aspetti

la rappresentanza delle minoranze che trovano, d'altro canto, largo compenso nella molteplicità dei collegi e quindi nella varietà dei risultati, non tradiscono affatto, almeno sotto l'aspetto strettamente giuridico, il principio istituzionale della uguaglianza del voto, stà per certo che la vigente legge elettorale del Senato concreta un sistema « di conteggio dei risultati » *sicuramente proporzionale*, salvo solo il caso limite di quelle candidature che raccolgano un numero di voti validi non inferiori al 65 per cento dei votanti.

In tale sistema la missione del collegio uninominali attiene alla fase del procedimento elettorale preparatorio ed all'ambito territoriale della votazione, in quanto, solo per la posizione delle candidature e per la espressione del voto, reggono le norme del collegio uninominali: mentre in sede di conteggio dei risultati, pel gioco del collegamento obbligatorio, interviene un sistema proporzionale approssimato sino ai limiti pratici della perfettibilità. Si ha, adunque un sistema misto nel quale « la proporzionale » è il principio maggiore e « l'uninominali » è solo un principio sussidiario.

Che, poi, il risultato « elezioni uninominali » giochi solo come ipotesi limite nella legge elettorale del Senato, è dimostrato dal fatto che le elezioni di « primo scrutinio », per la nostra Assemblea, si ridussero a 12 su 237: concretando così una percentuale di circa il 5 per cento.

Ma, in verità, il punto centrale di disputa sul terreno giuridico è quello della incostituzionalità del sistema maggioritario proposto: debba o non debba conservarsi il sistema proporzionale vigente, ci siano o non ci siano, in astratto, altri sistemi preferibili e conciliabili con le norme della Costituzione.

E sul tal punto la difesa della legge diviene addirittura impossibile: se anche di legge, con gli ordinari attributi di generalità e di astrattezza, potesse parlarsi e se i motivi presupposti di essa non denunciassero una produzione normativa che resta ben fuori dal concetto di legge.

Il sistema proposto, attraverso gli effetti del premio che incrementa la cifra che si assume come divisore del totale dei voti riportati dalla formazione di maggioranza, ai fini della ricer-

ca del « quoziente di maggioranza » e, viceversa, riduce la cifra che deve assumersi come divisore del totale dei voti riportati dal complesso delle liste rimaste in minoranza, conduce alla formazione di *quozienti*, di maggioranza e di minoranza, che sono tra loro in un rapporto inversamente proporzionale al numero dei voti raccolti da ciascuno dei due gruppi.

I due quozienti, infatti, tanto più si distanziano tra loro quanto più sono prossimi i dividendi, che sono, poi, le somme globali dei voti riportati: di modo che tanto più basso sarà il quoziente di maggioranza quanto minore sarà il numero dei voti raccolti dalla maggioranza, e tanto più alto (e quindi più lontano dall'altro) sarà il quoziente di minoranza quanto più alto (e quindi più prossimo all'altro totale) sarà il totale dei voti realizzato dalla minoranza.

Da questo deriva come possa raggiungersi, nel valore di ogni singolo voto, a seconda che attribuito alla minoranza od alla maggioranza, *un rapporto di circa uno a due*.

Un tale effetto tradisce o meno il principio dell'eguaglianza del voto sancito dagli articoli 3 e 48 della Costituzione che nel penultimo capoverso dell'articolo 75 trova la sua autentica interpretazione?

Rispondono per noi:

AMORTH Antonio, ordinario dell'Università di Modena:

« Circa il diritto di voto è prescritto che esso sia eguale: ogni esternazione di volontà elettorale dovendo possedere *identica efficacia*, qualunque sia il cittadino da cui proviene ».

CARBONARO Salvatore, in « Commentario sistematico della Costituzione » diretto da Levi e Calamandrei:

« Sono condizioni essenziali per l'esercizio del diritto di voto che esso sia personale, cioè dato direttamente da ogni cittadino per atto proprio, uguale, cioè *ugualmente efficace* qualunque sia il cittadino che lo abbia dato, equivalendosi fra di loro i voti di tutti i cittadini ».

VIRGA Pietro, dell'Università di Catania:

« Sono esclusi nel nostro ordinamento tutti quei modi di votazione o di conteggio che attribuiscono un peso diverso al voto dei vari elettori, poichè i voti si contano e non si pesano ».

I proff. MONACO e CANSACCHI, ordinari dell'Università di Torino, il prof. PERGOLES, ordinario dell'Università di Bologna:

« Voto uguale è voto concesso a tutti i cittadini in eguale misura e con eguale effetto ».

Il prof. CERETTI Carlo, ordinario dell'Università di Genova:

« Il gruppo di sistemi elettorali detti di rappresentanza della minoranza o " di equivalenza dei suffragi " o più generalmente e comunemente di " rappresentanza proporzionale ", si propone, invece, di dare alle diverse correnti politiche una rappresentanza proporzionale al numero dei loro aderenti, si tratti di maggioranza o minoranze che ne rimarrebbero prive con i sistemi maggioritari.

« Vengono detti anche " di equivalenza dei suffragi " sulla considerazione che i sistemi maggioritari, impostando la elezione come una lotta avente per risultato di privare una parte degli elettori del loro diritto ad essere rappresentanti, *danno un diverso valore* ai voti degli elettori della maggioranza ed a quelli degli elettori della minoranza: mentre col sistema proporzionale tutti i voti vengono ad avere uguale valore agli effetti della rappresentanza ».

Segue poi la illustre coorte dei costituzionalisti provenienti dai partiti di maggioranza o ad essi vicini:

da BALLADORE PALLIERI, ordinario della Università cattolica di Milano, che insegna:

« Il principio dell'uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) non vuole solo che tutti siano elettori (articolo 48) ma, ancora, che ciascuno influisca nè più nè meno di ciascun altro nel risultato delle elezioni, onde ciascuno dispone di un voto solo che conta *esattamente* come quello di chiunque altro »;

al prof. MORTATI, ordinario dell'Università di Napoli ed uno degli artefici più attivi della Costituzione, che avverte:

« L'articolo 48 stabilisce il carattere egualitario del voto, con che si vuol dire che i voti si contano e non si pesano e si vuole escludere ogni possibilità di *differenziazione del valore attribuibile ai voti espressi dai singoli, in dipendenza od in funzione delle diverse posizioni politiche rivestite da essi* »;

fino al prof. AMBROSINI, ordinario dell'Università di Roma e presidente della 2ª Com-

missione della Camera dei deputati, il quale aggiunge:

« La proporzionale non è tanto un correttivo od un antidoto contro lo strapotere della maggioranza quanto un sistema diretto ad assicurare, a prescindere dal suffragio universale, la equivalenza dei voti ».

Dunque, eguaglianza di voto vuol dire, per opinione concorde, impossibilità di discriminazione e di limitazione « del valore e dell'effetto del voto al momento del suo conteggio ed ai fini della formazione della rappresentanza ». Se si volle l'equivalenza (articolo 48) si volle la proporzionale ed essa, dunque, c'è di fatto nella Costituzione.

Eguaglianza di voto non vuol dire affatto e soltanto « eguaglianza in partenza » ed esclusione del voto plurimo e del voto multiplo, così come, semplicisticamente ed attraverso un tanto vago quanto inesatto richiamo alla terminologia corrente, si è cercato e si cerca di sostenere dagli zelatori della legge. Il voto eguale ha per suo contrapposto il voto disuguale; non il voto plurimo od il voto multiplo. Questi hanno, viceversa, per loro contrapposto, il voto unico. E tanto ciò è vero che se il voto plurimo (od, ancora meglio, quello multiplo) si estende a tutti (come avviene pel voto preferenziale) non si viola affatto il principio dell'eguaglianza.

Che se, poi, si volesse anche accedere ad un così erroneo e restrittivo concetto della eguaglianza del voto, un esempio lampante, indiscutibile, macroscopico di voto plurimo od, almeno, di voto multiplo, va ravvisato nel trattamento di favore che il disegno di riforma pretende di riservare a tutto l'elettorato della Valle d'Aosta.

Alle candidature uninominali di quella fortunata regione è dato collegarsi, in via di eccezione, anche se sono presenti soltanto nell'unico collegio della Valle.

Ed il collegamento produrrà questo inaudito effetto moltiplicatore: che i voti espressi, dopo aver servito ad indicare il candidato preferito ed essersi esauriti nella elezione del candidato vittorioso localmente, saranno ripresi dal cestino, rispolverati e trasmessi, con corriere speciale, ai « monti » nazionali della maggioranza e della minoranza per contribuire ad eleggere, i primi, gli 85 deputati « premio » e per valere, i secondi, ad aumentare, ancora un poco

di più, l'alto quoziente della sciagurata minoranza.

Tutto questo, bene inteso, come vedremo, nella ipotesi che le elezioni di Val d'Aosta possano un giorno riuscire a fare con il mostriciattolo logico che questa legge ha in proposito costruito; e tutto questo in aperto dispregio della conservatissima norma dell'articolo 67 del testo unico che si affanna a recitare, imperterrita, che « una scheda valida rappresenta UN voto individuale ».

Primi o secondi partigiani della Costituzione, è difficile disconoscere, in questa, la ipotesi tipica del voto multiplo pel quale neanche i più accesi contraddittori hanno taciuta la loro ripugnanza.

Nè vale dire che un identico effetto di disuguaglianza nella efficacia del voto è conseguenziale del sistema uninominalistico, del sistema ugualmente maggioritario in uso per le elezioni amministrative e, persino, dell'attuale sistema proporzionale del testo unico del 1948.

Chi si affida a tali argomentazioni non può ignorare che, a parte la molteplicità compensativa derivante dall'alto numero di collegi o di comuni, ai fini dei risultati globali, gli effetti di disuguaglianza in tutti quei casi investono tutti gli elettori e tutte le espressioni di voto, senza distinzione di colore o di orientamento politico. Come tali, quegli effetti, si identificano con l'ordinaria e legittima alea della competizione.

Nel sistema che si combatte, invece, la disuguaglianza è prefabbricata e confessatamente preordinata al fine di ridurre le espressioni rappresentative di formazioni politiche e di correnti ideologiche ben chiaramente indicate ed individuate e delle quali non s'ignorano le profonde differenziazioni, ostative di ogni possibilità di collegamento elettorale.

Or quando si è accertato, come par chiaro, che il sistema proposto (e non importa se esso solo od altri, insieme con esso) rappresenta la patente eversione del principio di eguaglianza del voto, fissato dalla lettera dell'articolo 48 della Costituzione, è facile intuire

come da essa consegua, non ch  la violazione, addirittura il franamento di tutte le altre norme costituzionali che, avanti richiamate, attengono ai principi di sovranit  popolare, di rappresentativit  e di eguaglianza dei cittadini.

Onde parr  lecito affermare che il conflitto tra la proposta riforma ed il testo costituzionale, nella sua lettera e nel suo spirito,   quanto mai grave, ampio e profondo: cos  come   stato avvertito e denunciato dalle pi  diverse correnti di opinioni del Paese e dalle pi  qualificate voci della cultura e della scienza giuridica che   superfluo qui richiamare, per la legittima presunzione che esse, come di dovere, non risultino ignote ai legislatori professionali.

E l'aspetto pi  grave di tale situazione di conflitto consiste nella carenza del massimo organo di controllo costituzionale, oltrech  del modesto istituto di democrazia diretta consentito dalla Costituzione col *referendum* abrogativo. La carenza impedisce, persino, di fissare in maniera corretta e tranquillante quale debba essere il procedimento di formazione di questa legge elettorale che, per avere sicura essenza istituzionale, la dottrina (Balladore - Pallieri, pag. 190) pone tra « le altre leggi costituzionali » di cui all'articolo 138 della Costituzione.

Questa carenza, voluta e preordinata di lunga mano, con la pervicace insensibilit  costituzionale della quale,   stato esattamente affermato, la forma pi  pericolosa ed aggressiva   denunciata, appunto, attraverso la proposta di riforma elettorale,   veramente, sotto il profilo giuridico, prima ancora che sotto quello politico, la eversione dolosa della Costituzione, l'illecito col quale si sono precostituite, le condizioni di impunit , vientando lo stesso sorgere del giudice di esso.

L'esigenza, avvertita fin da una delle prime sedute della Camera dei deputati (17 giugno 1948) di completare l'organizzazione del legislativo con quella che fu chiamata, con bella immagine, la volta o la cupola dell'edificio della Costituzione — la Corte costituzionale — rimasta insoddisfatta per un lungo quinquennio, ha posto pi  volte il primo Parlamento repubblicano nella condizione di proporre ma non di veder risolte, nella sola maniera costituzionalmente legittima e definitiva, molteplici questioni di costituzionalit  legislativa.

Questo, per ,   di gran lunga il caso pi  grave ed imbarazzante e, nell'aspra polemica determinata dalla proposta di riforma, si avverte che quello che offende di pi , fuori di ogni spirito di parte, la coscienza del Paese,   la mancanza di un giudice del conflitto.

In questo dibattito che ha assunto ed ancora assumer  toni inevitabilmente drammatici, l'uomo della strada, la piccola gente che, in definitiva, sar  l'elemento determinante del risultato elettorale, nega, evidentemente, che possano essere giudici gli uomini della maggioranza, cos  come nega che a giudici possano impancarsi soltanto gli uomini dell'opposizione.

E sono di evidenza froebeliana le ragioni che danno fondamento all'uno ed all'altro diniego. Cos  come sono di una evidenza sconsolante le conseguenze che devono trarsi da tale situazione di premeditata carenza.

Una Costituzione alla quale faccia difetto la garanzia dell'annullamento degli atti incostituzionali ed, in primo luogo, delle leggi incostituzionali, non  , in senso tecnico, pienamente obbligatoria.

Bench  in generale non se ne abbia coscienza, perch  una teoria giuridica dominata dalla politica non sempre permette di prendere una tale coscienza, una Costituzione nella quale gli atti incostituzionali, in genere, e le leggi incostituzionali, in particolare, restano validi, equivale, dal punto di vista giuridico, ad una mera aspettativa, ad un voto senza forza obbligatoria.

Tutte le leggi, ogni regolamento ed anche ogni singolo atto giuridico fatto pel caso particolare, hanno una forza giuridica superiore a quella di una tale Costituzione: alla quale, tuttavia, essi sono subordinati e dalla quale essi deducono ogni loro validit .

Un tale debole grado di forza obbligatoria reale   in radicale disaccordo con l'apparenza di fermezza, che giunge sino alla fissit , che alla Costituzione, rigida o semi-rigida che sia, si conferisce, sottoponendone la sua revisione a delle condizioni rinforzate.

Un tale debole grado di forza obbligatoria, come quella che   sfornita dall'attuale od, almeno, intera e specifica sua sanzione,   l'effetto deprecato del sabotaggio quinquennale della Corte costituzionale e del *referendum*: pel

quale grave ed imprescrittibile si appalesa, nel giudizio storico, la responsabilità del Governo e della maggioranza delle prime Assemblee della Repubblica.

...

Alla carenza dell'organo di controllo di legittimità costituzionale ed all'assenza della legge di organizzazione del *referendum*, da cinque anni contrastata dalla maggioranza governativa, l'opposizione ha proposto alla Camera e riproposto al Senato di supplire, con esemendamento aggiuntivo o con disposizione autonoma, abbinando, alla prossima consultazione politica, una votazione di *referendum* popolare.

A tale proposta, come ad ogni altra che, comunque, potesse significare rettifica od attenuazione del rigido programma di imposizione governativa, che non degnò neppure di considerazione il « ponte » suggerito da qualificato esponente liberale, così come non rinvenne, fra le centinaia di emendamenti proposti, un solo motivo giuridico, logico o tecnico utile a migliorare l'imperfettissimo testo ministeriale, a tale proposta, diciamo, il Presidente del Consiglio ha opposta una argomentazione pseudo-logica e la maggioranza senatoriale un argomento giuridico di scarsa consistenza.

Sostiene l'onorevole De Gasperi (sommario Camera 17 gennaio 1953) che nelle elezioni generali è sempre insito un principio di *referendum* e sostiene la maggioranza della vostra 1^a Commissione che la richiesta postulerebbe un istituto escluso dalla Costituzione.

Ma è ovvio che l'onorevole De Gasperi presuppone, arbitrariamente, che tutto il suo corpo elettorale condivida, oltre che la sua politica generale, anche questo atto singolo che egli pone a suggello della sua sbandierata pratica democratica: e ciò potrebbe bene non essere.

Come è evidente che i termini della proposta di opposizione concretano precisamente quella forma di *referendum* abrogativo che è appunto il solo ammesso dalla Costituzione, perchè esso andrebbe a riferirsi a legge approvata che tornerebbe inapplicabile proprio per abrogazione decisa dalla volontà popolare.

Che se poi la mancanza delle Regioni, da un canto, e l'assenza della legge organizzativa

delle modalità del *referendum*, dall'altro, costringono a che l'impulso al medesimo, anzichè partire da cinque Consigli Regionali o da 500 mila elettori, derivi da legge dello Stato, non può fondatamente sostenersi che ciò si manifesti contrastante con i principi sostanziali della Costituzione.

III.

Esamineremo ora il contenuto politico del disegno di legge, limitandoci ad indagarne i motivi determinanti ed a segnalarne i principali effetti che, per sua eventuale approvazione e per sua applicazione, si produrranno nella vita politica del Paese.

Tutto quanto attiene alla teorica della rappresentanza ed ai suoi rapporti con la proporzionale, e tutto quanto si concreta in rielaborazione dottrinale dei caratteri di ogni mutamento del sistema elettorale o in rielaborazione storica dei sistemi elettorali italiani, fino all'affermazione della proporzionale, dell'attacco fascista contro la proporzionale e la democrazia, del ripristino della proporzionale nel 1946-48, ha già trovato ampio e pregevole svolgimento nelle relazioni con le quali le minoranze accompagnarono il disegno all'esame della Camera dei deputati. Ci sia lecito, in proposito, rimandare alle stesse gli onorevoli colleghi, per il migliore approfondimento di tali aspetti della questione.

...

Che non sia politicamente legittimo mutare il sistema elettorale proprio alla vigilia delle elezioni è motivo ricorrente nelle più autorevoli voci che vanno da quelle di Vittorio Emanuele Orlando, Benedetto Croce e Francesco Saverio Nitti, a quelle degli onorevoli Sturzo, Parri, Jannaccone; per tacere del coro di stampa e della diffusa opinione popolare.

Ed è stato anche ripetutamente osservato, a rettifica delle contrarie, inesatte affermazioni del Ministro dell'interno, che tutte le altre poche riforme elettorali italiane non solo risultano preparate di lunga mano, dibattute nella pubblica opinione ed a fronte del corpo elettorale, illustrate in documenti talora assai voluminosi e sempre notevoli per dottrina, per sensibilità politica, per serena valutazione delle

esigenze collettive, ma non furono mai varate nel parossismo di una asprissima lotta col tempo che ha costretto e costringerà i proponenti alle più inaudite interferenze sopraffattrici del lavoro legislativo.

* * *

Il primo motivo, indicato dalla relazione di presentazione e ribadito nel dibattito alla Camera dei deputati dai responsabili del Governo, è quello che vorrebbe giustificare la riforma con la esigenza di funzionalità delle Assemblee e di stabilità di Governo.

Potrebbe, amaramente, rilevarsi l'uso improprio che dei due termini va facendosi nell'occasione, scambiandosi la funzionalità per servilità supinamente assenziente e la stabilità per perpetuità, di partito e di persone.

Ma, a parte il fatto che l'argomento è tratto per intero dall'armamentario fascistico col quale si difese la riforma del 1923, a parte che dell'infondata accusa di concorrere alla instabilità del Governo la proporzionale è stata, da antica data, scagionata precisamente dagli esponenti della maggioranza, passati e presenti (da Micheli a Meda, da De Gasperi a Sturzo, da Tupini a Merlin, da Gronchi, a Cappa, ad Uberti, a Cornaggia, a Mondolfo, a Bergmann) a parte, infine, il pensiero dei Mortati che nella proporzionale vede, invece, proprio un elemento di stabilità governativa, la smentita più evidente ad una tale pretesa giustificazione deriva dall'esperienza tuttora in corso.

Ma quello che più conta è la invalidità intrinseca dell'argomento.

Proporzionale, autonomia e distinzione dei partiti, mediazione parlamentare e pienezza dei diritti della minoranza sono l'essenza stessa del regime democratico. Ove un sistema politico, di centrismo o meno, rinunci ad uno di tali capisaldi, ed ancor più se a tutti, non solo correrà verso il decadimento, ma prima o poi, gli si sprigionerà dall'interno il cancro fascistico.

E resta ancora indubbiamente vero quanto, nel 1923, l'onorevole De Gasperi, uno degli otto relatori di minoranza del disegno di legge Acerbo, sottoscriveva in questi termini letterali:

« Tutto questo sistema artificioso che permette ad un partito che non è la maggioranza

del corpo elettorale di conquistare da solo il potere e di detenerlo da solo con una maggioranza di seggi, *distrugge* la funzione del Parlamento, riducendola alla pure registrazione della volontà del partito dominante, il cui Governo, contro lo spirito della nostra Costituzione, dominerà indisturbato fino alla nuova consultazione del Paese ».

Imperava, allora, lo Statuto Albertino e questa riforma, come si è accennato, precostituiva, come un *prins* della consultazione elettorale, quella possibilità di dominio esclusivo che deriverà dall'acquisizione di poco più del 38 per cento dei voti ad un solo partito.

È spiacevole per l'onorevole Ministro dell'Interno, quanto lo è per l'attuale Presidente del Consiglio, che il deputato De Gasperi, allora democratico all'opposizione, abbia svalutato, con trent'anni di anticipo, il principio della funzionalità ottenuta a prezzo dell'abolizione della funzione.

Il vero si è che, se pure il recente dibattito alla Camera dei deputati, così notevole ed elevato per il tono ed il contenuto politico, ha costretto a qualche rettifica di tiro, esso ha però rivelato la esistenza di pericolose e sempre più incalzanti tendenze, che sono prospettive minacciose, da parte della maggioranza democristiana.

Gli interventi scritti ed orali della maggioranza e di qualche rappresentante dei *colleghi* all'altro ramo del Parlamento, le poche manifestazioni della maggioranza nella fase istruttoria dell'esame del Senato, hanno aggravata la portata politica della legge, interpretandola in modo deciso come una rottura ed un rinnegamento di quella visione storica dei rapporti fra i partiti che fu posta a base dell'intero edificio costituzionale.

La dialettica dei partiti, varia e molteplice, viene ridotta a due soli schieramenti, quello della democrazia e quello dell'anti-democrazia, e da questo consegue la deformazione del principio di rappresentatività che si annulla in una concezione plebiscitaria e totalitaristica, che, attraverso l'amorfo istituto del collegamento, ancor prima che attraverso il premio di maggioranza, si dirige a distruggere la dimensione stessa dei partiti.

A questo punto non dispiaccia agli onorevoli colleghi dei partiti che con la Democrazia cristiana si apprestano a collegarsi, al di là di

ogni scissione o contrasto interno, collezionando quotidianamente rifiuti intransigenti, persino sull'inemendabile misura del premio, e registrando smentite e rettifiche, di promesse e di impegni, che non son certo i più sicuri auspici di una felice collaborazione futura, non dispiaccia, diciamo, se rivolgiamo loro un pensiero particolare.

I fermenti, se non di ribellione, almeno di discussione che travagliano il laburismo inglese e la socialdemocrazia tedesca, la rinascenza coscienza dei valori nazionali e delle sorti nazionali che va placando il vivace contrasto del frazionatissimo ceto politico francese, la vera autentica Europa che, lontana da Strasburgo, nella comunanza di sofferenze e di aspirazioni delle classi lavoratrici, si ricerca, s'intuisce, s'intende, sono oggettive realtà politiche che non possono né ignorarsi, né fraintendersi da nemici della dittatura fascista, quali i liberali hanno vanto di essere, né da strenui tutori della democrazia, quali affermano di volere essere i socialdemocratici.

Or la nuova amministrazione americana ripropone, ci par chiaro, su scala mondiale, quella medesima questione che il nazismo aveva posto, su scala europea, nel 1933, ed il fascismo aveva già prima sollevato, nel più ristretto ambito italiano, nel 1922.

L'aveva avvertita Gobetti denunciando la necessità per la civiltà liberale di rinnovarsi per non perire. L'avverte ogni socialdemocrazia, che non sia la nostrana, quando pena nella ricerca affannosa di una ragion d'essere che concreti un divenire sociale ed una espressione di sostanziale democrazia.

È mai possibile che questa esigenza di rinnovamento, di dinamica avveniristica, di una indispensabile politica del domani, non sfiori, poi, né la coscienza né la mente di portatori di ideologie così ricche di tradizioni e di vanti?

E che tutto, sconsolatamente tutto, si traduca nella speranza della concessione di una « colonia » clericale?

Se fosse così, dovremmo riconoscere, con l'onorevole Scelba, che non l'elemento distintivo, ma il fattore determinante e propulsivo della sua riforma, è veramente un cotale clima di involuzione e di dissolvimento.

Nè vale dire che la legge abbia, da un canto, un suo contenuto di moralità diretto ad evitare che si ripeta, come avvenne nel 1948, il

sacrificio dei partiti minori (15 seggi in tutto) e, dall'altro, un suo aspetto di sinistra, perché essa costringe la più alta espressione delle forze clericali ad abbandonare nel corso della lotta elettorale, la carta integralista e le formazioni esplicitamente di destra, per appoggiare lo schieramento centrista.

Su tal secondo punto intanto, non appare, in verità, né chiara né rigida la nomenclatura dello schieramento. E, d'altra parte, basterà osservare che il solo gioco del collegamento bene avrebbe potuto, da un canto, riparare al danno patito dai partiti minori nel 1948 (come un banale conteggio dei risultati può facilmente dimostrare, anche se si fossero voluti respingere gli altri infiniti metodi proposti e proponibili), dall'altro lato, esso avrebbe potuto conseguire il medesimo effetto di distacco della grande Elettrice dalle formazioni elettoralmente distinte da quelle centriste.

Del resto, alla liquidazione di tali giustificazioni, ha provveduto ancora una volta il Presidente del Consiglio. Lungi dal limitarsi a ricordare l'esempio della legge elettorale francese (e perché non di quella greca e del fallito progetto elettorale tedesco?) e lungi dall'affannarsi a giustificare la democraticità della proposta riforma, che consisterebbe nella benignità di consentire agli oppositori la frequentazione del pianterreno di Palazzo Madama — così come ha preferito di fare l'onorevole Scelba nella sua veste di sistematico distributore di promesse di buona condotta per l'avvenire — l'onorevole De Gasperi ha, invece, apertamente confessato che alla genesi della legge ha presieduto il timore che le due estreme potessero coalizzarsi in una funzione negativa che rendesse praticamente impossibile il governo del Paese, alla stregua dell'attuale ed occasionale sincronismo prefiguratore delle due opposizioni.

Lo che presuppone, evidentemente, che il Governo del Paese debba essere monopolio del centro e che la consultazione elettorale debba essere soltanto il *posterius* di una maggioranza prefissata.

* * *

Altro motivo fondamentale, non sottaciuto dal proponente, è quello che attiene « agli ostacoli di carattere assolutamente eccezionale che la rinata democrazia italiana deve fronteggiare

per il suo consolidamento, nella presenza di movimenti politici, aventi per fine l'instaurazione di governi totalitari e di massicci partiti totalitari ferreamente organizzati, legati da vincoli disciplinari e politici verso governi stranieri, i quali, in dispregio di ogni norma di correttezza internazionale, non lesinano loro aiuti di ogni sorta, non escluso, all'occorrenza, anche quello militare per favorirne la conquista del potere ».

Ma questa motivazione di tonalità atlantica, di inaudita irresponsabilità internazionale, di contenuto non si sa se prevalentemente calunnioso o confessorio d'impotenza, non solo è fuori di ogni ordinaria, riconosciuta finalità delle riforme elettorali, non solo è fuori di ogni concezione costituzionale, che assicura la libera e piena vita di tutti i partiti che si adeguino al metodo democratico, epperò consente la eliminazione di tutti quelli che, eventualmente, ad esso tralignassero, ma rappresenta l'aperta confessione di uno scopo politico contingente e di parte che ha natura di illecito giuridico infirmante la produzione normativa.

Non è dunque la necessità di allargare il suffragio, non è la migliore rispondenza della rappresentanza ai rappresentanti, non è la ricerca del più adatto mezzo strumentale di raccogliere e tradurre la volontà popolare, il motivo secolare determinante tutte le ordinarie leggi elettorali.

Questa legge eccezionale, secondo il riconoscimento del Presidente del Consiglio, è destinata a mettere fuori legge una metà del popolo italiano, al 33 per cento. È la soppressione politica se non civile, in ragione del 33 per cento, di tutti coloro che non siano aggiogati alla maggioranza.

Nell'iter della oppressione, quindi, essa fa solo differenza quantitativa e non qualitativa.

* * *

E la tecnica politica della legge trova la sua vera, innegabile spiegazione nei risultati elettorali delle « amministrative », svoltesi nel 1951-1952, ed incombenti, come ombra paurosa, « nell'approssimarsi della consultazione elettorale per la rinnovazione della Camera dei deputati ».

Ma questo, se da un canto denuncia un preciso motivo di incostituzionalità per sviamento di potere, cheché ne pensino i vespilloni della Democrazia cristiana, denuncia, d'altro lato, il contenuto di immoralità che la proposta racchiude.

Quando il partito di maggioranza, invertendo, a proprio beneficio, il possesso precario del potere in titolo di permanenza e di perpetuità, crea a sè stesso una legge elettorale di comodo, dimenticando che tutti i predecessori che riformarono leggi e sistemi elettorali configurarono per sè, sempre, costantemente, condizioni meno favorevoli od addirittura sfavorevoli, essi si allontanano persino da quell'esigenza di etica minima che avevano sottoscritto solo due anni or sono nella relazione Longhena per la « elettorale amministrativa ».

« È necessario ad ogni costo evitare che i partiti, quando sono al governo, decidano delle leggi elettorali esclusivamente nel loro interesse. È questa una pregiudiziale di minima moralità ».

Ed, allora, le voci sollecitatorie dell'Aula o della ccullisse che, a titolo lusingatore, si esperimentano nei confronti di uno dei partiti di sinistra, diventano manifestazioni di gesuitica fraudolenza che non ha nulla a che vedere col civile gioco democratico.

Una legge che mira, non alla scabilità, ma all'irrigidimento della maggioranza, che dovrà sfociare inevitabilmente nella delega totale del legislativo all'esecutivo — se pure la sorte non vorrà che essa, come certe sentenze, si manifesti una legge suicida, — è il suggello di un atteggiamento di ripulsa di ogni suggestione distensiva, per quanto reiteratamente e pazientemente riproposta.

La verità è quella che da gran tempo si proclama.

Il problema di fondo, nell'attuale situazione politica italiana, non si concreta nè nella recitazione di omelie ropiziatrici, nè nella diffusione di inviti al *veni-mecu* distribuiti a destra ed a manca.

Il problema non è quello di portare l'uno o l'altro oltre oceano od oltre fiume: ma quello di coabitare nella casa democratica comune, come, da tempo, avverte, per tutti, l'onorevole Nenni.

E questa casa bisogna costruirla o ricostruirla: infrenando le oligarchie, uscendo dal limite angusto della restaurazione, per muoversi, non all'indietro, ma verso i larghi orizzonti della organizzazione democratica e della stabilità della pace.

Allora, verrà chi verrà: come sarà possibile: e per certo i ritardatari si smarriranno nella lunga ascesa.

Ma quali saranno invece i reali effetti politici della legge che si contrasta?

Primo, fra tutti, l'arresto del processo di inserimento nello Stato e d'integrazione democratica delle nuove forze sociali e politiche emerse dalla lotta di Liberazione.

« Le oligarchie, comunque configurate, hanno rappresentato e rappresentano tuttora le residue forze di resistenza di un passato che non si rassegna a morire; sono le espressioni di vecchie classi dirigenti, non sempre esclusivamente borghesi, ancorate a concezioni superate e lontane, sono tentativi di fermare e cristallizzare, con affermazioni di predominio e di forza, da parte dell'una o dell'altra frazione sociale, la vita ed il movimento delle collettività: mentre queste risultano dal contrasto irriducibile di elementi contrapposti e riposano sulla loro indistruttibile pluralità ».

Era questo l'insegnamento di Giuseppe Proudhon.

Ne faceva tesoro l'onorevole Gronchi nel 1948 quando riconosceva senza ambagi:

« Ora urgono alle porte della vita politica le classi dirigenti nuove, le classi lavoratrici: ed il problema è quello che noi avvertiamo, più o meno consapevolmente, nel fondo del pensiero di ciascuno, nell'Aula parlamentare o fuori di essa, nel vasto tumulto delle compagini sociali: il problema, cioè, di inserire pacificamente questa rivoluzione in atto che porta alla ribalta della storia e della vita degli Stati moderni queste nuove classi dirigenti, nello sviluppo della vita democratica, senza offesa né della libertà né della democrazia ».

Da questo problema politico, il più pressante di questa fase di transizione del nostro come di altri paesi, nasce l'esigenza di riforme sociali, profonde, di strutture e non di dettaglio, di valore etico oltre che economico, poi-

ché la miseria, oltre che essere una condizione economicamente degradante, è ostacolo fraposto allo sviluppo naturale e necessario della dignità della persona umana.

Al posto delle profonde riforme di struttura di valore etico, ancor prima che economico, la maggioranza offre la riforma elettorale e la minorazione costituzionale di quella che può essere anche la metà del popolo italiano!

Ed altro effetto innegabile sarà l'inasprimento dei conflitti sociali e politici che un Parlamento, privo di legittimità ed autorità, non potrà né arbitrare né moderare.

E poi, ancora, l'isolamento del gruppo dirigente e la necessità per esso di abbandonarsi alla china e di ricorrere, anche suo malgrado, ad una dittatura di fatto prima di precipitare.

Sono queste le prospettive ineluttabili che non possono sfuggire a chi esercita, sia pure modestamente, quell'arte politica che è capacità di vedere un po' al di sotto della superficie, anche se le interpretazioni faziose e facilistiche la scambiano per malevolenza sfogantesi in « processi alle intenzioni ».

Se questa legge non è il piano prestabilito per l'annullamento della Costituzione, dapprima attraverso la serie delle leggi liberticide (difesa civile, stampa, diritto di sciopero, « polivalente ») già presentate e costantemente insistite, nonostante le addomesticate proteste dei soci famelici di seggi, e, dopo, attraverso la erosione o l'eversione, la doppiezza del regime a doppio fondo o la temerarietà dell'illegalismo manovrato o, se più piace, dell'illegalismo pianificato, è difficile immaginare che cos'altro essa sia.

Chi non intende e non vuole intendere come all'antecedente equilibrio tra la sovranità popolare, espressa nel potere legislativo, e la volontà del monarca, espressa nell'esecutivo, sia, nella nostra Repubblica parlamentare, sostituito giuridicamente e politicamente un rapporto che è assieme di antitesi e di equilibrio fra maggioranza e minoranza e che si esprime in termini di limiti della prima e di non conculcabilità dei diritti della seconda, è tanto lontano dalla Repubblica quanto lo è dalla democrazia e dell'amore della libertà.

Ed altro danno e più grave assicura al Paese questa riforma che dimentica che la Repubblica è scaturita appunto dal suffragio universale,

dal suo allargamento e dalla proporzionale. Essa produrrà il sicuro indebolimento del potere di resistenza del popolo italiano alla pressione straniera, così come è, probabilmente, negli auspici degli ispiratori d'oltre mare e d'oltre fiume.

Il recente passato ne avverte. Il popolo italiano non potrà difendere contro lo straniero quello che di libertà e di dignità gli sarà stato tolto dalla nazionale legge eversiva, così come non difese l'illegalismo di stato che sostanzio il fascismo.

IV.

Nei capitoli seguenti, costituenti la seconda parte di questa relazione saranno esposti dall'onorevole Cerruti, con esemplificazione dettagliata, i calcoli e le operazioni che la legge prevede per l'accertamento della maggioranza destinata a beneficiare del premio e per l'assegnazione dei seggi in sede circoscrizionale e nell'ambito di ciascuna « formazione » e di ciascuna lista, nonché quelli per le proclamazioni in collegio nazionale.

La esemplificazione sarà fondata sui dati elettorali che, circoscrizione per circoscrizione, sono stati desunti dai risultati ufficiali delle elezioni amministrative che ebbero luogo nel 1951 e 1952 in 79 Province e delle elezioni dei Consigli regionali per la Sicilia e per il Trentino-Alto Adige.

Saranno, poi, esposti, a titolo di comparazione con le risultanze scaturenti dall'applicazione delle norme del disegno di riforma, i calcoli ed i risultati dell'applicazione di alcuni metodi di scrutinio diffusi nella pratica o proposti od auspicabili. I sistemi di scrutinio che, a titolo di confronto, saranno tenuti presenti ed esplicitati in via comparativa, saranno precisamente:

a) quello del quoziente circoscrizionale e dei maggiori resti;

b) quello contemplato nel testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

c) quello, meramente teorico, della proporzionale pura;

d) quello che è a base del disegno di legge n. 2780 presentato al Senato dall'onorevole Terracini e da altri senatori, ma che non è stato fi-

nora preso in esame per averne la 1^a Commissione negato l'abbinamento al disegno ministeriale e per avere l'Assemblea diniegato il ricorso dell'urgenza: così come lo negò per il disegno di legge n. 2781, presentato dal senatore Domenico Rizzo e da altri colleghi, mirante alla disciplina della propaganda elettorale, pur non essendosi, a quest'ultimo progetto, lesinate adesioni ed espressi consensi sostanziali;

e) quello, infine, scaturente dal sistema proposto, in via di emendamento, in seno alla 1^a Commissione, dal senatore Cerruti.

Attraverso la esemplificazione comparativa delle risultanze scaturenti dall'applicazione dei due ultimi sistemi (*sub* lettera d) e *sub* lettera e)) ci proporremo di dimostrare, soprattutto, come sia non solo possibile correggere appieno i difetti connotati al regime dei resti, quale regolato dal metodo proporzionale adottato col testo unico del 1948, ma quanto sia, addirittura, possibile approssimarsi ai risultati teorici dell'applicazione della proporzionale pura, che saranno, naturalmente, nella comparazione, tenuti presenti come termini di riferimento.

* * *

Qui e solo in aggiunta od ampliamento di quanto può leggersi nelle relazioni presentate alla Camera dei deputati dalle minoranze, vorremo della proposta riforma segnalare alcuni aspetti tecnici che per la loro complessità, incongruenza, lacunosità, vaghezza e contraddittorietà danno fondamento al nostro avviso di impossibilità di una seria, onesta e pacifica applicazione della legge, se essa dovesse mai sostanzarsi nel testo sottoposto all'esame del Senato.

1). — (Punto I - sul « collegamento »)

Il testo ministeriale confessava assai chiaramente la finalità del collegamento come quella che si dirige alla spartizione del « premio ».

Il testo emendato dalla Camera dei deputati ha, pudicamente, soppressa ogni indicazione di finalità ed il collegamento (escluse come diaboliche tutte le altre finalità prospettate con la proposizione di molti emendamenti in Commissione) resta, come già si è accennato, un istituto tecnico politico diretto a far sperare alla Democrazia cristiana un premio di maggioran-

za, acquisibile per sforzo comune di tutti i collegati, che valga, se le sue posizioni elettorali non scenderanno al di sotto del 39 per cento, a garantirle pur sempre la maggioranza dei seggi in Parlamento. Questo istituto, di introduzione democristiana in Italia, ha il suo precedente di applicazione nelle elezioni amministrative del 1951 e del 1952. Ed anche se vero che allora, dall'onorevole Romita ai rappresentanti dei gruppi liberali alla Camera ed al Senato (onorevoli Giovannini e Venditti), dagli esponenti più qualificati della Democrazia cristiana fino allo stesso onorevole Scelba, tutti si sbracciarono ad assicurare (vedi atti parlamentari dal dicembre 1950 al febbraio 1951) che il collegamento appariva compatibile con le « amministrative » ma che si escludeva che potesse estendersi alle « politiche », è anche vero che... gli affari sono affari.

Ma qui preme vedere, sotto il profilo tecnico che cosa sia, fra chi e come avvenga il collegamento alla stregua della proposta riforma.

Respinta la tentazione di sfogare la prima domanda richiamando il concetto del « previo concerto » del diritto penale, che è un atteggiamento di *vinculum sceleris*, in senso tecnico letterale potremo dire che il collegamento è la promessa e l'impegno di condurre la lotta elettorale ciascuno per proprio conto (magari dilaniandosi reciprocamente, così come si conviene a partiti di governo ed a partiti di opposizione costituzionale, che è, poi, quella opposizione che vota puntualmente per il Governo) ma di riunirsi, poi, alla mensa del « premio di maggioranza » se, per virtù di urne, o di altri aggeggi, esso riuscirà ad arraffarsi.

Si traduce formalmente in una dichiarazione da rendersi da rappresentanti *de facto*, veri o simulati (poiché di rappresentanza giuridica non è il caso di parlare) di quelle collettività che per l'articolo 16 del testo unico devono essere « partiti o gruppi politici organizzati » ma che, per l'articolo 16-bis, che la riforma dovrebbe introdurre, potranno anche essere « partiti, gruppi o movimenti politici » *tout court*: e quindi organizzati o meno, preesistenti od improvvisati, reali o fittizi.

Il collegamento avviene con dichiarazioni reciproche, recita il testo del disegno. E ricade in una imprecisione già segnalata per la legge elettorale del Senato e per quella delle amministra-

tive: tanto riconosciuta sussistente dal Ministro dell'interno che egli dovette chiedere al Senato autorizzazione di correggerla mediante « istruzione ministeriale » con valore di interpretazione autentica (pag. 22804 Discuss. Senato).

Appare chiaro, infatti, che non solo il collegamento debba essere reciproco ma che, per escludere la possibilità del doppio gioco, esso debba operarsi simultaneamente ed in unico contesto fra tutti i collegati.

Il pericolo di duplice, contrastante collegamento, che è il pericolo di aggravamento della congenita immoralità politica di esso, si manifesta, anzi, più temibile, e non solo in teoria, quando si pone, come condizione del collegamento, la presentazione della stessa lista in « almeno cinque circoscrizioni » e questa limitazione, poi, si esclude addirittura per la Valle d'Aosta ed il Trentino Alto Adige.

2). — (Punto II - Sulle operazioni di scrutinio).

a) Secondo la riforma basterà un solo voto in più della metà dei voti validi per fare scattare il congegno del premio di maggioranza e premiare di 85 deputati (con uno scarto di stabilità, quindi, di 170 voti parlamentari) quel « gruppo di liste » (perché pare che la lista unica sia esclusa dal beneficio) che avrà avuto la singolare ventura di conquistare appunto quel voto in più. Questo significa, dunque, che le alcune decine di migliaia di voti della Val d'Aosta o che, nella circoscrizione Trento-Bolzano, saranno raccolte dalle liste locali, saranno abbondantemente sufficienti a... fare il gioco ».

E non apparirà affatto assurdo che alcuni seggi della Sicilia e della Calabria risultino conquistati, poniamo dalla Democrazia cristiana, per effetto dei voti apportati da quelle liste dell'estremo Nord che saranno, probabilmente, persino ignorate dai futuri eletti del popolo.

Ma questo geniale congegno di scrutinio (che varrà, in Sardegna, Sicilia ed Alto Adige, a produrre il curioso effetto di vedere lo stesso voto di maggioranza o di minoranza valere, rispettivamente, uno o due ed uno o mezzo, a seconda che sia espresso per l'Assemblea regionale o per la Camera dei deputati, (magari nella stessa giornata elettorale) questo congegno di scrutinio, ripetiamo, che distinguerà i voti in

« pesi piuma » e « pesi massimi », è destinato a funzionare in trenta modi diversi, quante sono le circoscrizioni a collegio plurinominali: dal momento che l'effetto di esso si diversificherà, in ciascuna delle circoscrizioni, in modo che la maggioranza sarà tanto più premiata quanto meno sarà rappresentativa in una data circoscrizione e la minoranza sarà tanto più sacrificata quanto più debole apparirà in una certa circoscrizione.

Pare lecito, in proposito, riconoscere che, nell'unico sistema proposto, si compendiano, in fondo, trenta sistemi diversi, tutti costituenti, come è stato detto, la forma ammodernata della riduzione del suffragio universale e del voto multiplo.

In termini politici sarà più facile intenderci quando si dirà che questo escogitato è il sistema, perfido e sconvolgente, di rompere le reni alla rappresentanza politica di quella parte della collettività nazionale che non è ligia al Governo in quelle regioni ove essa è decisa maggioranza e di strozzarne lo sviluppo là dove essa è soltanto fiorente.

b) Raccolti i dati degli scrutini circoscrizionali, limitatamente alla « cifra elettorale di ciascuna lista », con l'arrivo di tutti gli estratti dei verbali delle singole circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale, presso il quale non si prevede intervento di rappresentanti di lista e dei rilevanti interessi politici in gioco, procede, dapprima, ad alcune semplici operazioni di addizione, di divisione e di raffronto.

Fissa, cioè, sommando tutti i dati ricevuti, il totale dei voti validi espressi nella giornata elettorale e questo totale divide per due. Determina, quindi, con altre distinte addizioni, la cifra elettorale riportata da ciascun « gruppo » e che è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo. Con semplice raffronto appura, quindi, se taluna di quelle cifre elettorali di gruppo superi o meno la metà, già determinata, del totale dei voti validi espressi nella giornata elettorale.

A questo punto, l'Ufficio centrale nazionale potrà trovarsi di fronte ad una di queste due ipotesi:

- 1) o che nessun gruppo risulti superare la metà dei voti validi;
- 2) o che taluno dei gruppi superi una tale metà.

Nel primo caso l'Ufficio centrale nazionale chiude i battenti e rispedisce i corrieri speciali, che avevano recato gli estratti dei verbali circoscrizionali, ai rispettivi luoghi di provenienza.

La riforma non gioca e tutto resta regolato dalla vecchia legge.

Nel secondo caso il da farsi è meno semplice.

L'Ufficio centrale nazionale (ultimo capoverso del secondo punto del disegno di legge) deve anzitutto appurare di quanto il gruppo fortunato abbia superata la metà dei voti validi espressi dall'intero corpo elettorale, Val d'Aosta compresa. E se s'accorge che questo « tanto di supero » dia a quel gruppo « proporzionalmente diritto » ad un numero di seggi pari o superiore a 380, chiude parimenti i battenti e rimanda ogni altra operazione agli uffici centrali circoscrizionali.

Ma il quesito sorge sul « come » l'Ufficio centrale nazionale riesca ad appurare il « diritto proporzionale » in questione. Quale sarà, cioè, il metodo di calcolo che l'Ufficio centrale nazionale dovrà assumere a base del suo accertamento?

Perché, se il criterio di proporzionalità dovesse ricercarsi col solo rapporto di un ipotetico quoziente nazionale (dividendo, cioè, il complesso dei voti per il totale del numero dei seggi e riportando il risultato a raffronto col totale dei voti ottenuto dal gruppo di maggioranza) l'appuramento sarebbe relativamente semplice e dimostrerebbe necessario circa il 65 per cento dei voti validi per assicurare il diritto a 380 o più seggi.

Ma se, come sembra parimenti sostenibile, il criterio proporzionale deve ricercarsi nel metodo fissato dal testo unico del 1948, allora, pel gioco dei resti trasferibili al Collegio nazionale, in relazione alla varietà dei quozienti circoscrizionali, bisognerebbe prima arrivare alla soglia della proclamazione degli eletti e poi constatare quale debba essere il metodo da applicare per la proclamazione.

E se si pensa che i 380 e più seggi con il sistema del testo unico possono scaturire da circa il 60 per cento dei voti (nelle elezioni del 1948 lo scarto, tra percentuale di voti e percentuale di seggi fu, per la Democrazia cristiana, di circa il 10 per cento) è facile comprendere quale largo margine di dubbio

o di manovre offra la incredibile lacuna del testo.

Si tratta, all'ingrosso ed attraverso il gioco aritmetico di oltre un milione di voti, di accaparrarsi o meno altri venti o venticinque seggi: e l'altare della stabilità governativa non rifiuterebbe, certo, il sacrificio.

c) In virtù del testo emendato, l'Ufficio centrale nazionale, dopo aver esaurite le complicatissime operazioni di riparto circoscrizionale del numero prefissato di seggi spettanti alla maggioranza ed alla minoranza, dovrebbe designare gli eletti al Collegio unico nazionale (che nel sistema dovranno necessariamente trarsi solo dalle circoscrizioni a maggiore densità elettorale, con danno del centro-meridionale) sulla base delle maggiori cifre individuali. La legge, però, dimentica che l'Ufficio centrale nazionale non possiede affatto queste cifre individuali ed anzi esclude che gli Uffici circoscrizionali, i soli che ne siano in possesso, debbano trasmetterle o comunicarle prima della proclamazione.

Mentre pare certo (comma sesto nell'attuale articolo 54 ed articolo 55 del testo unico) che la proclamazione dei singoli eletti debba avvenire ad opera e cura degli Uffici circoscrizionali, dopo l'esaurimento delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale dirette a stabilire il riparto dei seggi, in sede circoscrizionale, tra le varie liste in competizione, non si riesce a capire con quali poteri di intuizione possa, invece, l'Ufficio centrale nazionale, che non possiede come si è visto le cifre individuali, predesignare ed eleggere, prima che avvengano le proclamazioni in sede circoscrizionale, i deputati del Collegio nazionale « secondo la graduatoria dei decimali dei quozienti circoscrizionali » nelle persone di quei candidati che non « risultano già eletti a seguito dell'assegnazione dei seggi di cui al precedente numero 3 e che abbiano riportata la più alta cifra individuale »: così come non si comprende la possibilità di predesignazione e di preelezione di quegli altri candidati che, esaurita la graduatoria dei decimali, occorresse ancora eleggere ai sensi del capoverso seguente.

3. — (Sul punto IV - La Valle d'Aosta).

È la disposizione più mostruosa e contraddittoria del testo e tradisce la fretteolosità del

Governo nel porre la questione di fiducia che dovette impedire persino di rendersi esatto conto degli emendamenti che andava ad assumere come propri.

La storia andò così.

Il deputato Sallis, insieme con altri, propose un suo emendamento diretto ad abolire il « ballottaggio » vigente per la elezione nel collegio uninominale di Val d'Aosta.

Poi gli stessi onorevoli proponenti si accorsero che il testo del primo emendamento non era sufficiente a scacciare il « ballottaggio » perchè, mentre inseriva, nel confermare tutte le altre norme, la espressione « salvo quelle sul ballottaggio », non curava l'ulteriore parte del testo governativo nella quale l'assunzione dei voti ai fini degli effetti del collegamento si pone precisamente in funzione del « ballottaggio ».

Allora, gli stessi onorevoli proponenti corsero ai ripari e presentarono un ulteriore emendamento di completamento.

Il Governo fece proprio il primo emendamento e sopprime il « ballottaggio ». Non si accorse, però, del secondo emendamento coordinatore e nell'ultima parte del punto IV, mantenendo il testo originario, continuò a riferirsi al ballottaggio soppresso.

Poi non s'accorse neppure dell'emendamento accettato e fatto proprio e continuò a mantenere la norma dell'articolo 68 del testo unico che richiede per la elezione del deputato di Val d'Aosta la metà più uno dei voti validi.

Conclusione: nell'incertezza se il ballottaggio ci sia o non ci sia, le elezioni politiche di Val d'Aosta potranno anche rappresentare, per tutta la stagione estiva, il passatempo domenicale.

4. — (Sul punto V - Tabella).

Il disegno propone di modificare la tabella allegata al testo unico 1948 « nella parte relativa all'assegnazione dei seggi spettante a ciascuna circoscrizione » sostituendola con altra annessa al disegno che si limita, appunto, alla sola rettifica del numero dei seggi, circoscrizione per circoscrizione.

Di modo che la vecchia tabella continuerà ad avere vigore per ogni altra sua parte: comprese le tre colonne che indicano la popolazio-

ne di ciascuna circoscrizione, i quozienti interi ed i resti.

Ne conseguirà che la variazione apportata dalla nuova tabella nel numero dei seggi risulterà contrastante con i dati numerici delle altre colonne conservate.

5. — (Coordinamento).

La legge di « modifica » non si pone neppure il problema del coordinamento tra le modificazioni che propone e che riflettono un numero limitato di norme ed il contenuto di tutte le altre norme del testo unico che si pretende di lasciare integre. Ignora, così, che un gran numero di norme o saranno svuotate di ogni significato, o ne conserveranno uno contraddittorio, o infine, quanto meno, conterranno dei richiami evidentemente erronei. Segnaliamo fra le tante le norme degli articoli 1, 2, 6, 10, 12, 13, 15, 55, 59, 60, 61, 68.

Sembrerebbe, quindi, elementare provvedere al coordinamento direttamente o attraverso delega.

6. — (Pubblicità e contestazioni).

a) La legge ignora, di fatto, la pubblicità ai fini della comunicazione al corpo elettorale dei collegamenti proposti ed ammessi: il tutto riducendo ad una inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 20 giorni prima di quello delle votazioni.

Non diremo che una tale inserzione equivale nella pratica all'assoluto difetto di pubblicità: ma non potremo non rilevare come, volontariamente od involontariamente, siasi ignorato il diverso trattamento fatto al collegamento per le « amministrative » dalla legge del 1951 che, all'articolo 52, impone la pubblicazione, a mezzo di manifesti ufficiali, dei collegamenti avvenuti.

b) Col sistema di scrutinio conseguente alle nuove norme, pur non essendo affatto eliminato ed anzi accrescendosi, per la difficoltà dei calcoli, la ipotesi dell'errore probabile, resta praticamente esclusa ogni possibilità di contestazione dei risultati elettorali e la disposizione dell'articolo 62 del testo unico, ove la legge giocasse, si trasferirebbe nell'empireo delle affermazioni meramente astratte.

Ogni contestazione, invero, potrebbe condurre al totale rovesciamento delle situazioni

di maggioranza e di minoranza ed, anche quando investisse un solo seggio, richiederebbe non solo la ripetizione di tutti i calcoli ma il controllo minuzioso delle decine di milioni di elementi di esso, tutti collegati l'uno all'altro ed inevitabilmente interdipendenti.

Questo in pratica si traduce in reale impossibilità di contestazione od, almeno, assicura lo sfogo delle contestazioni solo in un termine posteriore a quello di scadenza della Camera eligenda.

PARTE SECONDA

V.

Dopo aver terminato gli esami degli aspetti più specificatamente giuridici e politici e dopo avere segnalato alcuni degli aspetti tecnici più salienti, passiamo ad esaminare in modo completo tutto il meccanismo tecnico, la sua applicazione e le conseguenze della stessa applicazione.

Quando il 23 gennaio del corrente anno, è pervenuto al Senato il testo del progetto di legge contenente gli emendamenti accolti e fatti propri dal Governo, noi stavamo ultimando le esemplificazioni ed i calcoli, in verità quanto mai lunghi e laboriosi, in base alle norme ch'erano contemplate nel primitivo progetto ad iniziativa del Governo. Così stando le cose avremmo dovuto stralciare una parte di questa nostra relazione e rifare i suddetti calcoli a partire da quel punto terminale di sviluppo della materia in cui gli emendamenti in parola interferiscono e mutano, nel modo che vedremo in seguito, i risultati finali. Non crediamo però di essere intempestivi se dichiariamo subito, riservandoci di dimostrare a tempo debito la incontrovertibile fondatezza delle nostre asserzioni, che questi strombazzati emendamenti di cui trattasi, in definitiva, sono semplicemente un puerile gioco di prestigio, in quanto non correggono affatto gli errori e le incongruenze che gli stessi deputati della maggioranza deprecavano nel primitivo progetto.

Orbene, sia per il suesposto motivo, sia perchè dal punto di vista storico, riteniamo cosa utile ed opportuna che la materia venga raccolta, anche presso il Senato, nelle sue varie fasi di sviluppo, sia perchè, a nostro avviso,

sarebbe tutt'altro che agevole una chiara interpretazione della struttura e della portata degli emendamenti in parola senza la precisa conoscenza delle cause che consigliarono il Governo e la maggioranza ad introdurli, sia perchè sono numerose le ragioni di interdipendenza della materia stessa per cui la critica dei suddetti emendamenti non si potrebbe esporre con la voluta precisione e chiarezza senza partire dalla precedente disamina e dalla precedente casistica, abbiamo stimato, non soltanto opportuno, ma indispensabile, di non modificare il testo della nostra relazione, ma piuttosto, di far seguire alla medesima l'indagine e la critica concernente le caratteristiche e gli effetti degli emendamenti stessi.

Qualsiasi studio in materia di elezioni politiche, specie se si ritenga necessario ed opportuno analizzare gli effetti che deriverebbero dall'applicazione dei più comuni metodi per il riparto del numero dei seggi attribuito per legge alle varie Circoscrizioni, anche se detto studio voglia essere in tutto e per tutto alieno da qualsiasi intendimento di previsione degli eventi futuri, è ovvio che debba far capo alle concrete risultanze della più recente consultazione del corpo elettorale di cui si possa disporre, perchè, in caso contrario, detto studio non apparirebbe altro che una dotta esercitazione di carattere teorico, circoscritta da nu-

merose limitazioni di ordine tecnico, e per giunta, poco o punto comprensibile a chi non abbia dimestichezza con le discipline matematiche.

Orbene, le più recenti elezioni che abbiano avuto luogo in Italia sono quelle dei Consigli comunali e provinciali. Le risultanze delle elezioni dei Consigli comunali vanno scartate *a priori*, perchè le medesime, per un complesso di ragioni di ordine tecnico e di ordine politico sulle quali sorvoliamo essendo note a tutti, non si prestano affatto ad una traslazione per rappresentare, sia pure in linea lontanamente approssimativa, quella che allora poteva essere la volontà del corpo elettorale nei confronti dei singoli partiti o gruppi o movimenti politici. Ciò premesso, va da sé che non ci resta altra alternativa che far capo alle risultanze delle elezioni dei Consigli provinciali (1951-1952), per quanto, a tal fine, esse presentino di attendibile e di probatorio.

La Divisione dei servizi elettorali presso il Ministero degli interni ha pubblicato i risultati dei due turni delle elezioni provinciali (1951-1952) che si sono svolte in 79 provincie su 91 (restano escluse quelle del Trentino-Alto Adige, della Sicilia e della Valle d'Aosta). Essi, nella « Nota riassuntiva » dei risultati ottenuti, sono raccolti, in forma schematica, nel seguente prospetto. Si noti bene che la ripartizione dei voti validi in capo ai vari partiti o gruppi o movimenti è stata effettuata in base al colore politico dei candidati eletti:

	Voti validi	%
P.C.I.	4.495.681	20,3
P.S.I.	2.892.811	13,1
Ind. Sin. collegati	467.417	2,1
Soc. Dem.	1.702.906	7,7
P.R.I.	560.562	2,5
Ind. Sin.	50.430	0,2
D.C.	8.006.923	36,2
P.L.I.	871.135	3,9
Ind. Centro	235.031	1,1
U.Q.	58.165	0,3
P.N.M.	800.476	3,6
Ind. Destra	279.641	1,3
M.S.I.	1.406.940	6,4
Altri	276.863	1,3
Totali	22.104.981	100,0

Ma, a prescindere da altre molteplici considerazioni di varia indole, se teniamo conto del metodo col quale si svolsero le elezioni dei Consigli provinciali (collegi uninominali in numero corrispondente ai due terzi dei seggi; ripartizione del terzo rimanente fra i gruppi costituiti dal collegamento reciproco dei candidati, in rapporto al quoziente elettorale ed ai maggiori resti, ecc.), è fuori dubbio che la suddetta ripartizione dei voti validi di competenza dei diversi partiti, effettuata in base al colore politico dei candidati eletti, non possa esprimere anch'essa, in quel determinato momento statico, la precisa valutazione singolare, partito per partito, dell'orientamento politico degli elettori. È lapalissiano che qualsivoglia elaborazione delle risultanze delle recenti elezioni dei Consigli provinciali non potrà mai essere considerata sotto l'aspetto di una previsione di quello che sarà il responso delle urne in riferimento alle prossime elezioni politiche, e ciò tanto per il diverso carattere intrinseco di queste ultime, quanto per le imprevedibili fluttuazioni del giudizio popolare, nonché del diverso procedimento di ordine tecnico attraverso il quale, in un modo o nell'altro, esse si attuano. Tuttavia, essendo indispensabile disporre di una ripartizione circoscrizionale dei voti validi che, sia pure con le più ampie ri-

serve del caso, possa servire di base, nel miglior modo possibile, ad uno studio in riferimento alle prossime elezioni politiche, è necessario che le risultanze delle elezioni dei Consigli provinciali siano considerate e valutate in modo diverso, vuoi attraverso la conoscenza dell'atteggiamento tenuto dai vari partiti politici alle elezioni nelle singole provincie, vuoi attraverso la conoscenza del modo col quale le medesime si svolsero praticamente, nonché di altri numerosi dati statistici e di carattere orientativo che possano utilmente servire alla bisogna.

Ciò premesso, appunto presso la Camera dei deputati, i relatori di minoranza al presente progetto di legge, e per la verità essi soltanto perchè il Governo e la maggioranza si astennero di proposito da ogni razionale commento, si sono lodevolmente accinti a questa fatica per ogni Circoscrizione elettorale politica, ed hanno compilato un prospetto di dati e di calcoli (pagg. 125-139), dal quale noi abbiamo stralciato il numero dei voti validi circoscrizionali per ogni partito o gruppo di partiti per comporre la tabella n. 1 che alleghiamo, come parte integrante e sostanziale, alla presente relazione. Le definitive risultanze di questa tabella, raccolte in forma schematica per il campo nazionale, sarebbero le seguenti:

	Voti validi	%
D.C.	9.421.600	36,42
P.S.D.I.	1.942.800	7,51
P.R.I.	807.400	3,12
P.L.I.	1.321.300	5,11
Totali . . .	13.492.900	52,16
P.S.I.	3.182.500	12,30
P.C.I.	5.824.600	22,51
M.S.I. P.N.M.	3.371.600	13,03
Totali . . .	12.378.700	47,84
Totali . . .	25.871.600	100,00

N. 1

TABELLA DEI VOTI VALIDI CIRCOSCRIZIONALI PROVENIENTE DA UN PRIMO SPOGLIO DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI DEL 1951-52 (PER LA SICILIA E PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE SI IMPIEGARONO LE RISULTANZE DELLE ULTIME ELEZIONI REGIONALI) ESEGUITO DAI RELATORI DI MINORANZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONE	Totale dei voti validi	Alla lista D. C.	Alla lista P. S. D. I.	Alla lista F. R. I.	Alla lista P. L. I.	Totale dei voti validi alle liste del gruppo	Alla lista P. S. I.	Alla lista P. C. I.	Alla lista M. S. I. e P. N. M.	Totale dei voti validi del Piatto gruppo	OSSEVAZIONI
1. - Torino-Novara-Vercelli	1.404.600	528.300	199.550	6.500	102.400	836.700	103.000	344.800	60.100	567.900	Importante. Nella Sa Ciroscrizione.
2. - Cuneo-Alessandria-Asti	807.000	353.100	80.000	2.900	86.600	527.600	70.500	148.700	54.200	279.400	ne (Trento-Bolzano) alle elezioni regionali del 1951, i
3. - Genova-Imperia-La Spezia-Savona	977.900	361.700	95.200	32.200	29.000	518.100	101.900	290.400	64.500	459.800	novembre 1951, i
4. - Milano-Pavia	1.865.100	719.800	236.700	31.300	76.500	1.064.300	253.000	444.500	102.700	800.800	Repubblicani ed i
5. - Como-Sondrio-Varese	695.700	355.400	81.700	6.600	22.500	466.200	94.400	103.300	41.800	229.500	Liberali ebbero in
6. - Brescia-Bergamo	824.400	460.000	68.800	5.400	36.400	570.600	65.900	115.000	72.900	253.800	sieme 7.845 vo-
7. - Mantova-Cremona	497.300	183.600	39.400	2.500	11.000	236.500	101.200	135.300	24.300	260.800	ti. Il Volkspartei
8. - Trento-Bolzano	377.600	157.100	23.600	125.400	7.800	313.900	27.300	17.000	19.400	63.700	ebbe, da solo,
9. - Verona-Vicenza-Padova-Rovigo	1.272.300	645.700	133.400	6.200	54.100	839.400	155.400	171.200	106.300	432.900	112.500 voti. Or,
10. - Venezia-Treviso	726.700	342.300	75.500	13.100	32.300	463.200	97.600	109.200	56.700	263.500	bene i voti del
11. - Udine-Belluno-Gorizia	632.100	306.000	74.000	6.900	13.800	400.700	85.800	89.100	52.000	231.400	Volkspartei sono
12. - Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	1.228.100	289.400	109.000	97.800	34.200	530.400	183.000	462.700	52.000	697.700	stati attribuiti al
13. - Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	979.700	321.000	93.600	8.100	19.400	442.100	132.600	367.600	37.400	537.600	P. R. I., al fine di
14. - Firenze-Pistoia	733.000	249.400	47.000	9.900	25.400	332.700	94.200	272.600	33.500	400.300	evitare complica-
15. - Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	716.800	248.100	44.000	38.800	18.500	350.000	109.600	203.700	53.500	304.800	zioni nel calcolo.
16. - Siena-Arezzo-Grosseto	498.900	127.100	26.500	21.800	14.200	189.600	96.200	192.400	20.700	309.300	
17. - Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	771.700	267.900	49.200	71.500	30.700	419.300	140.500	168.000	43.900	352.400	
18. - Perugia-Terni-Rieti	568.400	134.700	26.800	32.100	25.000	218.900	138.900	137.900	73.000	349.800	
19. - Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	1.716.300	539.100	70.400	86.800	79.100	775.400	196.300	394.800	350.000	941.100	
20. - L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	636.900	235.000	43.500	25.800	51.700	356.000	63.900	134.000	83.000	280.900	
21. - Campobasso	205.000	84.000	5.800	3.300	33.800	126.900	14.100	21.000	42.700	78.100	
22. - Napoli-Caserta	1.213.900	409.200	51.000	11.700	106.700	578.600	98.100	258.600	378.600	735.300	
23. - Benevento-Avellino-Salerno	830.400	254.500	49.200	10.800	84.000	398.500	114.000	78.400	238.900	431.900	
24. - Bari-Foggia	912.600	276.800	29.200	8.000	40.400	354.400	108.800	219.700	229.700	558.200	
25. - Lecce-Brindisi-Taranto	682.500	225.800	29.900	5.000	54.100	314.800	94.200	100.400	153.100	347.700	
26. - Potenza-Matera	307.900	110.400	28.000	2.700	19.100	160.200	32.200	66.700	48.800	147.700	
27. - Catanzaro-Cosenza-Reggio Cal.	919.800	342.300	25.000	30.500	71.100	468.900	90.400	194.200	166.300	450.900	
28. - Catania-Messina-Siracusa-Ragusa Enna	1.092.900	349.100	44.300	23.300	55.600	472.300	116.700	192.000	311.900	620.000	
29. - Palermo-Trapani-Agrigento-Cal-tanissetta	1.041.200	311.500	36.900	31.000	58.700	438.700	76.600	260.700	265.200	602.500	
30. - Cagliari-Sassari-Nuoro	610.800	203.700	22.300	48.900	23.000	297.900	50.700	152.200	130.000	312.900	
31. - Val D'Aosta	43.800	24.600	2.800	—	2.900	30.300	5.000	8.500	—	13.500	
Totale	25.871.500	9.421.600	1.942.800	807.400	1.321.000	13.492.800	3.182.500	5.824.600	3.371.600	12.378.700	
Percentuali		36,42	7,51	3,12	5,11	52,16	12,30	22,51	13,03	47,84	

Però, gli stessi relatori hanno precisato che si tratta di una elaborazione di prima approssimazione dei dati delle elezioni provinciali del 1951-1952 (per la Sicilia e per il Trentino-Alto Adige si impiegarono le risultanze delle ultime elezioni regionali), eseguita unicamente al fine di uno studio degli effetti dell'applicazione del sistema maggioritario proposto col presente progetto di legge.

Infatti l'applicazione suddetta — così essi affermano — nettamente si discosta da un esame che pretenda di approssimarsi alla realtà, sia perchè i voti del M.S.I. e del P.N.M. non furono calcolati separatamente, sia perchè i voti del P.R.I. furono ricavati, quasi interamente, sottraendo alla D.C. o al P.S.D.I. i voti ottenuti dal P.R.I. nelle elezioni del 1948, sia perchè i voti del P.S.D.I. vennero ottenuti per

differenza, mantenendo inalterata anche per questo partito la cifra elettorale del 1948, sia perchè i voti del P.C.I. e del P.S.I. furono separati con criteri assolutamente arbitrari che variarono da zona a zona, ed, infine, perchè il lavoro di assegnazione delle schede bianche, che presumibilmente non saranno più tali nelle elezioni politiche, venne condotto con criteri approssimativi.

Gli stessi relatori, poi, applicando ai dati suddetti il metodo proposto col presente progetto di legge, hanno calcolato, Circoscrizione per Circoscrizione, il riparto del numero dei seggi che sono assegnati per legge alle medesime, il quale riparto, da noi ridotto in forma schematica per il campo nazionale, risulterebbe il seguente:

			seggi %	voti %
D.C.	seggi n.	265	44,99	36,42
P.S.D.I.	"	55	9,34	7,51
P.R.I.	"	23	3,90	3,12
P.L.I.	"	37	6,28	5,11
	Totale	380	64,51	52,16
P.S.I.	seggi n.	54	9,17	12,30
P.C.I.	"	98	16,64	22,51
Destre	"	57	9,68	13,03
	Totale	209	35,49	47,84
	Totale	589	100,00	100,00

Successivamente, in una appendice alla relazione di minoranza, sono stati pubblicati i risultati dell'applicazione delle norme contenute nel presente progetto di legge sulla base di un più dettagliato spoglio dei dati delle elezioni dei Consigli provinciali ed anche comunali, e di quelle regionali per la Sicilia ed il Trentino-Alto Adige. Anche in questo caso i relatori hanno precisato che il suddetto spoglio non vuol essere affatto un pronostico circa

i risultati delle prossime elezioni politiche, ma semplicemente un mezzo per offrire, nel miglior modo possibile, una idonea esemplificazione della materia di cui trattasi. Da parte nostra abbiamo raccolto tali risultanze nella tabella n. 2 che alleghiamo, come parte sostanziale ed integrante, alla presente relazione. In sintesi, tanto i risultati definitivi dello spoglio di cui trattasi, quanto quelli dei calcoli effettuati in base ad essi, da noi ridotti in forma schematica per il campo nazionale, sarebbero i seguenti:

	Voti validi	%	n. seggi assegnati col presente progetto	%
D.C.	10.283.574	38,74	292	49,57
P.S.D.I.	1.404.236	5,29	40	6,79
P.R.I.	419.309	1,58	12	2,04
P.L.I.	971.809	3,66	28	4,75
Ind. Centro	179.952	0,67	5	0,85
Volkspartei	112.500	0,42	3	0,51
Totali	13.368.380	50,36	380	64,51
P.S.I.	3.215.909	12,12	51	8,66
P.C.I.	6.218.731	23,43	99	16,81
Ind. Sin.	323.768	1,22	5	0,85
M.S.I.	1.753.871	6,61	28	4,75
P.N.M.	1.192.983	4,49	19	3,23
Ind. Destra	80.348	0,30	1	0,17
varie	388.865	1,47	6	1,02
Totali	13.174.475	49,64	209	35,49
Totali	26.542.855	100,00	589	100,00

* * *

In una terza ed ultima elaborazione dei dati suesposti, in cui i predetti relatori hanno proceduto ad alcune correzioni e ad alcuni opportuni raggruppamenti dei voti, la distribuzione dei seggi, in base alle norme del presente progetto di legge, risulterebbe la seguente: D.C., n. 297; P.P.S.T., n. 4; P.L.I., n. 25; P.R.I., n. 15; P.S.D.I., n. 39: (totale maggioranza n. 380); M.S.I., n. 32; P.N.M., n. 20; P.S.I., n. 67; P.C.I., n. 90: (totale minoranza n. 209). Le rispettive percentuali dei voti validi conseguite dalle liste, secondo quest'ultima elaborazione dei dati, sarebbero le seguenti: D.C., il 40,57 per cento; P.P.S.T., il 0,50 per cento; P.L.I., il 3,40 per cento; P.R.I., (e sardisti), il 2,14 per cento; P.S.D.I., il 5,37 per cento: (totale maggioranza il 51,98 per cento); M.S.I., 7,33 per cento; P.N.M. (e separatisti siciliani), il 4,66 per cento; P.S.I., il 15,47 per cento; P.C.I., il 20,56 per cento: (totale minoranza il 48,02 per cento).

* * *

Nella suddetta relazione di minoranza della Camera dei deputati, a pag. 124, è stata pure presentata una tabella inerente alla assegnazione del numero dei seggi che si otterrebbe applicando le norme contenute nel presente progetto di legge (però, sulla primitiva base di 385 seggi alla maggioranza e di 204 seggi alla minoranza) ai risultati elettorali del 18 aprile 1948. Aggiungasi che nella stessa appendice di cui trattasi, i relatori, avendo nel frattempo potuto revisionare i calcoli, cosa che in precedenza fu loro impedita dalla fretta imposta dalla maggioranza per la consegna della relazione stessa, siccome riscontrarono alcuni errori materiali di calcolo, provvidero a correggerli, ragione per cui i risultati definitivi di detto studio, da noi ridotti in forma schematica per il campo nazionale, sarebbero i seguenti:

TABELLA N. 2

TABELLA DEI VOTI VALIDI CIRCOSCRIZIONALI PROVENIENTI DA UN SECONDO SPOGLIO DEL 1951-52 (PER LA SICILIA ED IL TRENTINO ALTO ADIGE SI IMPIEGARONO LE RISULT PRESSO LA CAMERA

CIRCOSCRIZIONI	Totale dei voti validi	Alla lista D. C.	Alla lista P. S. D. I.	Alla lista P. R. I.	Alla lista P. L. I.	Alla lista Indipendenti di centro
1. - Torino-Novara-Vercelli	1.446.223	560.772	153.506	4.277	119.986	7.660
2. - Cuneo-Alessandria-Asti	830.664	357.890	85.936	—	71.112	9.145
3. - Genova-Imperia-La Spezia-Savona	996.151	392.073	78.009	36.801	26.802	—
4. - Milano-Pavia	1.923.232	805.730	167.426	14.685	96.874	1.542
5. - Como-Sondrio-Varese	721.382	423.314	47.456	725	7.862	—
6. - Brescia-Bergamo	849.132	507.111	42.044	1.477	16.531	15.967
7. - Mantova-Cremona	512.850	179.588	36.031	3.587	11.927	6.262
8. - Trento-Bolzano	383.199	157.193	21.842	3.282	4.563	—
9. - Verona-Vicenza-Padova-Rovigo	1.324.316	685.559	100.611	1.707	22.317	3.550
10. - Venezia-Treviso	747.193	397.435	62.379	3.860	16.131	1.077
11. - Udine-Belluno-Gorizia	632.802	338.205	51.925	975	1.582	1.636
12. - Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	1.255.082	276.731	98.657	92.546	29.890	3.636
13. - Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.004.909	333.137	86.309	2.983	14.196	5.739
14. - Firenze-Pistoia	751.549	268.035	30.758	2.333	23.576	3.961
15. - Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	742.259	281.051	27.495	24.529	11.391	1.074
16. - Siena-Arezzo-Grosseto	515.366	150.821	23.069	12.593	3.493	5.078
17. - Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	796.591	319.823	33.447	41.466	11.554	4.071
18. - Perugia-Terni-Rieti	583.915	173.619	15.225	10.224	4.363	1.986
19. - Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	1.755.311	583.531	48.993	54.451	74.548	14.742
20. - L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	662.350	235.180	18.708	10.620	49.508	11.558
21. - Campobasso	210.564	116.293	3.730	1.902	8.231	782
22. - Napoli-Caserta	1.375.496	422.385	15.043	2.485	71.759	40.273
23. - Benevento-Avellino-Salerno	847.987	278.648	13.354	17.937	47.030	9.352
24. - Bari-Foggia	935.514	307.179	12.231	1.891	11.643	7.705
25. - Lecce-Brindisi-Taranto	684.089	253.698	7.596	490	45.487	925
26. - Potenza-Matera	315.029	147.872	6.224	471	1.432	3.963
27. - Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	926.794	372.257	22.093	35.289	5.691	5.632
28. - Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna	1.092.202	350.512	53.442	9.828	86.814	—
29. - Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta	1.040.419	317.000	36.934	25.734	58.441	—
30. - Cagliari-Sassari-Nuoro	631.523	262.195	1.126	161	14.169	9.636
31. - Val d'Aosta	48.762	28.737	2.637	—	2.906	—
Totali	26.542.855	10.283.574	1.404.236	419.309	971.809	176.952
Percentuali		38,74	5,29	1,58	3,66	0,67

N. 2.

DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI (ED ANCHE COMUNALI) ANZE DELLE ULTIME ELEZIONI REGIONALI) ESEGUITO DAI RELATORI DI MINORANZA DEI DEPUTATI.

Alla lista Volks-partei	Totale dei voti validi alle liste del Gruppo governat.	Alla lista P. S. I.	Alla lista P. C. I.	Alla lista Indipend. di sinistra	Alla lista M. S. I.	Alla lista P.N.M.	Alla lista Indipend. di destra	Alle liste varie	Totale dei voti validi dell'altro Gruppo
—	846.201	152.290	359.525	17.981	42.240	14.901	—	13.085	600.022
—	524.083	106.723	132.884	1.373	23.582	2.675	—	39.344	306.581
—	533.685	119.487	294.194	4.808	40.205	—	—	3.772	462.466
—	1.086.257	275.927	453.870	5.656	69.867	30.989	—	666	836.975
—	479.357	121.980	82.036	2.359	25.341	10.309	—	—	242.025
—	583.130	123.036	93.051	4.843	33.887	8.205	—	2.980	266.002
—	237.395	111.229	140.358	3.280	20.097	491	—	—	275.455
112.500	299.380	27.343	17.033	606	16.187	3.226	12.899	6.525	83.819
—	813.744	176.403	267.518	13.966	64.423	21.731	—	26.531	510.572
—	480.882	56.776	159.500	10.400	32.554	3.180	—	3.901	266.311
—	394.323	58.682	85.292	12.939	43.250	1.591	—	36.725	238.479
—	501.460	179.934	503.683	16.136	49.106	—	—	4.763	753.622
—	442.364	125.981	384.614	11.022	36.443	2.185	—	2.300	562.545
—	328.663	102.276	289.273	2.455	25.691	3.191	—	—	422.886
—	345.540	118.470	228.069	4.461	36.577	7.855	—	1.287	396.719
—	195.054	101.139	198.877	3.432	16.464	400	—	—	320.312
—	410.361	130.043	212.813	8.164	30.642	4.568	—	—	386.230
—	205.417	109.918	184.325	3.930	64.791	12.670	—	2.864	378.498
—	776.265	202.321	409.266	20.451	242.692	85.665	10.683	8.029	979.046
—	325.574	73.547	141.232	24.077	48.387	28.317	1.016	20.290	336.776
—	130.938	13.718	28.502	1.297	15.690	14.527	—	5.856	79.626
—	551.945	72.116	288.257	36.020	115.301	238.912	13.797	59.148	823.551
—	366.321	82.823	109.056	16.461	54.346	153.240	13.441	52.299	481.666
—	340.649	97.854	248.601	11.239	80.267	130.476	3.607	16.821	594.865
—	308.196	49.290	171.202	6.892	57.841	67.012	19.052	4.604	375.893
—	150.962	22.213	76.245	9.118	27.259	17.704	1.289	1.239	155.067
—	440.962	130.581	139.308	44.264	108.833	50.953	4.564	7.329	485.832
—	500.596	97.081	201.277	9.166	128.042	130.008	—	26.032	591.606
—	438.109	106.458	220.719	10.051	145.727	87.517	—	31.838	602.310
—	287.287	65.412	148.558	6.921	58.133	54.485	—	10.727	344.236
—	34.280	4.828	9.654	—	—	—	—	—	14.482
112.500	13.368.380	3.215.909	6.218.731	323.768	1.753.871	1.192.983	80.348	388.865	13.174.475
0,42	50,36	12,12	23,43	1,22	6,61	4,49	0,30	1,47	49,64

	Voti validi %	seggi assegnati col presente progetto	%
D.C. e P.P.S.T.	49 -	302	51,27
P.S.D.I.	7,1	44	7,47
P.R.I.	2,5	15	2,55
P.L.I.	3,8	24	4,07
Totali	62,4	385	65,36
P.S.I. e P.C.I.	31 -	168	28,52
M.S.I.	2,0	11	1,87
P.N.M.	2,8	15	2,55
Destra e varie	1,8	10	1,70
Totali	37,6	204	34,64
Totali	100,0	589	100,00

Però, diciamo subito che, in merito, da parte nostra siamo obbligati ad osservare, in omaggio alla verità, che quest'ultimo calcolo, essendo basato sui risultati delle elezioni del 1948, è del tutto fuori di linea con gli scopi che il Governo ed il Partito di maggioranza intendono perseguire col presente progetto di legge. Infatti, in tal caso i voti validi del gruppo di maggioranza sono pari al 62,80 per cento, mentre il numero di seggi conseguibile (385) rappresenta il 65,36 per cento del totale di 589 seggi. In siffatte condizioni è ovvio che per la Democrazia cristiana il vantaggio del premio di maggioranza (4,632 per cento) risulti senz'altro inferiore al vantaggio che la stessa potrebbe conseguire (7,272 per cento) per effetto sia della riduzione del quoziente circoscrizionale, da calcolarsi col denominatore di $(n+3)$, come della dispersione dei voti delle liste minori nel Collegio unico nazionale, che deriverebbero dalla applicazione del metodo del 1948. È lapalissiano che, se la Democrazia cristiana fosse stata sicura di ottenere nelle prossime elezioni politiche un risultato analogo a quello del 1948, non sarebbe mai ricorsa ad un metodo che, a prescindere da altre considerazioni, le conferirebbe un vantaggio inferiore. Essa ha fatto ricorso a questo progetto di legge proprio per la ragione opposta. Ma di ciò diremo meglio in seguito. Se mai, come giustamente affermano i relatori di minoranza della Camera, un calcolo di tal genere può aver

servito alla Democrazia cristiana nel proposito di ingannare i propri alleati, dimostrando che essi, e soltanto essi, a danno di tutti gli altri e, particolarmente, del gruppo di minoranza, potevano ottenere un vantaggio enorme in confronto al metodo impiegato nel 1948. Vedremo quanto prima a quali prospettive vadano incontro i Partiti minori mediante questo connubio.

Le concrete esemplificazioni che alla Camera dei deputati sono state esposte nella relazione di minoranza e nella successiva appendice, forniscono un cospicuo materiale di studio e di valutazione e, nel contempo, denunciano, col linguaggio arido ma preciso ed eloquente delle cifre, tutta quanta la enormità di questo progetto di legge che viola in pieno e manifestamente la Costituzione della Repubblica, ed ha pure la incredibile pretesa di codificare con una legge una così profonda e grave disparità di trattamento fra i singoli cittadini in rapporto alla loro diversa fede politica.

Come appare dal primo esempio di calcolo della relazione di minoranza della Camera, il gruppo di maggioranza col 52,16 per cento e la Democrazia cristiana col 36,42 per cento dei voti validi, si accaparrerebbero, rispettivamente, il 64,51 per cento ed il 44,99 per cento del numero dei seggi. Nel secondo esempio di

calcolo, il gruppo di maggioranza col 50,36 per cento e la Democrazia cristiana col 38,74 per cento dei voti validi, si accaparrerebbero, rispettivamente, il 64,51 per cento ed il 49,57 per cento del numero dei seggi, vale a dire, in quest'ultimo caso la Democrazia cristiana, pur conseguendo appena il 38,74 per cento dei voti validi perverrebbe a sfiorare la maggioranza assoluta del numero dei seggi alla Camera dei deputati.

Nel terzo ed ultimo esempio, il gruppo di maggioranza col 51,98 per cento e la Democrazia cristiana col 40,57 per cento dei voti validi, si accaparrerebbero, rispettivamente, il 64,51 per cento ed il 50,42 per cento del numero dei seggi, e cioè la Democrazia cristiana, anche prescindendo dall'eventuale seggio a scrutinio uninominale della Valle d'Aosta che, se le cose dovessero procedere come nel 1948, le competerebbe, può raggiungere da sola la maggioranza assoluta del numero totale dei seggi (297 seggi, vale a dire la metà più due del totale di 590 seggi).

Si può quindi affermare che questo progetto di legge ha un effetto polivalente a beneficio del Governo e del Partito di maggioranza, in riferimento ai confini che delimitano il campo delle più probabili variazioni delle prossime consultazioni elettorali.

Va da sè che, basandosi su queste esemplificazioni, i relatori di minoranza della Camera hanno pure messo in evidenza tutta una serie di rapporti e di indici molto istruttivi, nonché un complesso di preziose osservazioni di carattere tecnico che sono utilissime ai fini della valutazione degli effetti concreti che deriverebbero dalla applicazione del metodo proposto col presente progetto di legge. Per brevità e per non generare confusioni noi non riporteremo qui la serie dei rapporti, degli indici e delle osservazioni suindicate, e perciò preghiamo gli onorevoli colleghi, cui l'una e l'altra cosa dovessero eventualmente interessare, di valersi della relazione e della relativa appendice che sono state pubblicate dalla Camera dei deputati.

* * *

Orbene, da parte nostra siamo venuti nella determinazione che fosse necessario ed anche opportuno procedere ad una dettagliata, com-

pleta e facilmente comprensibile esemplificazione, da esporre non in sintesi ma bensì per disteso, che, pur partendo da una delle tabelle già elaborate presso la Camera dei deputati, considerasse una quarta presumibile situazione, tutt'altro che improbabile, in cui il gruppo governativo si avvicinasse di molto al limite minimo richiesto dal progetto di legge per conseguire il premio di maggioranza.

E cioè, in altre parole, abbiamo pensato di attribuire alla Democrazia cristiana una percentuale di voti validi ancora inferiore a quella già indicata nel primo esempio suddetto (36,42 per cento) e, nel contempo, di attribuire al gruppo governativo, nel suo complesso, una percentuale di voti validi che risulti appena al di sopra del *quorum* del 50 per cento, più un voto, che, secondo il progetto di legge, è indispensabile per ottenere il premio di maggioranza di 380 seggi su 589. A ciò siamo stati indotti da un triplice ordine di motivi: 1) se il Governo, come già accennammo, avesse avuto la convinzione che nelle prossime elezioni politiche la Democrazia cristiana potesse conseguire pressapoco la percentuale dei voti validi del 18 aprile 1948, è fuori dubbio che non avrebbe mai e poi mai presentato al Parlamento questo mostruoso progetto di legge. Checchè si dica sono proprio i risultati delle elezioni amministrative, i quali, avendo denunciato una grave flessione nella percentuale dei voti validi in capo alla Democrazia cristiana (dal 48,5 per cento la Democrazia cristiana è scesa al 36,2 per cento), spaventarono il Governo ed il Partito di maggioranza. Essi, per non perdere il loro attuale monopolio politico, che il Paese ha severamente giudicato e condannato proprio attraverso le suddette elezioni, con manifesto dispregio della stessa Costituzione sono corsi ai ripari con questo progetto di legge. Tale progetto è così congegnato per poter travisare a loro vantaggio la volontà del popolo, qualora la stessa flessione di voti, e forse anche di peggio, dovesse ripetersi nelle prossime elezioni politiche. 2) Le esemplificazioni di carattere, diciamo così, intermedio (il 36,42 per cento alla Democrazia cristiana ed il 52,16 per cento al gruppo di maggioranza) ed estremo (il 40,57 per cento alla Democrazia cristiana ed il 51,98 per cento al gruppo di maggioranza), come abbiamo visto or ora, sono

già state considerate nella relazione di minoranza della Camera dei deputati, e quindi non v'è dubbio che sussista oggettivamente un motivo di più di quello indicato in precedenza per giustificare il riferimento da parte nostra ad una diversa casistica. 3) Il progetto di legge stabilisce che il premio di maggioranza compete a quelle liste collegate (perciò — nessuno che sia in buona fede può contestarlo — la cosa interessa solo ed unicamente le liste della combutta governativa) che raggiungano il 50 per cento dei voti validi, più un voto. Comprendiamo benissimo che si tratta di una ipotesi estrema, ma ciò non toglie affatto che il progetto di legge la contempli e che pertanto non si possa far a meno di adeguarsi alla medesima. Tutt'al più, al fine di mantenerci in un campo pratico che abbia maggiori probabilità di verificarsi e sia tale da non offrire cavilli agli ipercritici, faremo in modo che nel nostro esempio, pur partendo sempre dai risultati delle elezioni amministrative, lo scarto dei voti fra la maggioranza e la minoranza, anziché di due voti soltanto, sia più considerevole (da 70 ad 80.000 voti), e cioè tenda ad avvicinarsi, meglio che nelle altre tabelle, al caso estremo, mantenendosi però aderente ad una tutt'altro che improbabile realtà.

Quindi, noi, come già dicemmo, svilupperemo per disteso il calcolo per l'assegnazione dei seggi circoscrizionali secondo le norme contemplate nel presente progetto di legge, affinché gli onorevoli colleghi possano constatare come questo si svolga praticamente, come sia laborioso, complesso e, talvolta, persino indeterminato ad opera dello stesso progetto di legge, ed anche comprendere quale artificioso e tremendo groviglio il Governo ebbe il coraggio di escogitare pur di raggiungere ad ogni costo l'obiettivo prefisso. In seguito, basandoci ancora sui dati della stessa tabella, passeremo al calcolo della assegnazione dei seggi sia col metodo del quoziente circoscrizionale e dei maggiori resti, sia col metodo già adottato per le elezioni del 1948, nonché col criterio, prettamente teorico, della proporzionale pura, ed, infine, istituiremo le opportune comparazioni, faremo le nostre osservazioni ed indicheremo, sulla scorta di questo cospicuo materiale probatorio, gli emendamenti da proporre alle norme del presente progetto di legge.

Ciò premesso, non volendo e non dovendo, per ovvie ragioni, discostarci troppo dagli elementi di base che furono raccolti dai relatori della Camera, quale delle due tabelle ci conveniva adottare per introdurre le opportune correzioni e poi svolgere i nostri calcoli? Diremo subito che avremmo preferito attenerci alla seconda tabella perchè essa costituisce un secondo e più preciso spoglio dei dati grezzi desunti dalle ultime elezioni amministrative. Ma, ben considerando sia che in tal caso si tratta di una casistica abbastanza complessa e che, per conseguenza, richiederebbe calcoli alquanto più lunghi e più laboriosi della prima, sia che il tempo stringe e non vorremmo affatto che, nonostante la nostra massima premura, il progetto dovesse discutersi al Senato quando non avessimo ancora ultimate le operazioni, sia che la complessità del calcolo e della casistica che ne deriva renderebbe assai più difficile e più faticosa la stessa lettura e la stessa interpretazione del testo e dei numerosi prospetti che lo integrano, e così via, abbiamo stimato opportuno attenerci alla prima tabella, perchè assai più semplice, più chiara e assai meno laboriosa.

Ad ogni modo è fuori dubbio che trattandosi di svolgere una esemplificazione e, specialmente, di effettuare uno studio comparativo degli effetti che sono connaturati ai vari metodi di scrutinio, la scelta dell'una piuttosto che dell'altra tabella non può, in ultima istanza, produrre scostamenti notevoli, non solo, ma poichè la reale struttura della competizione ed i risultati delle urne è ovvio che saranno sempre alquanto diversi da qualsiasi oculata previsione, il riferimento ad una base più semplice ha forse meno probabilità di allontanarsi dal concreto che non il riferimento ad una base più complessa e più elaborata. Dunque, per questi motivi noi siamo partiti dai dati esposti nella prima tabella. Ciò premesso, poichè, come già dicemmo, ci siamo prefissi di adottare il caso che si approssimi al limite inferiore, tanto per la Democrazia cristiana quanto per il gruppo di maggioranza, provvederemo a questo riducendo i voti validi della Democrazia cristiana dal 36,42 per cento al 35,42 per cento (il 35,38 per cento se si esclude la Valle d'Aosta) e quelli del P.L.I. dal 5,11 per cento al 4,11 per cento, cosicchè il

gruppo di maggioranza passerà dal 52,16 per cento al 50,16 per cento (il 50,12 per cento se si esclude la Valle d'Aosta). In tal modo avremo anche avvicinata la percentuale dei voti validi del P.L.I. a quella dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero dell'interno (3,90 per cento). Il due per cento dei voti validi dedotto dal gruppo di maggioranza va da sé che lo

ripartiremo in parti uguali fra il P.S.I., il P.C.I., il M.S.I. ed il P.N.M.

I risultati di questo trasferimento li abbiamo raccolti, Circoscrizione per Circoscrizione, nella tabella n. 3, che alleghiamo, come parte sostanziale ed integrante, alla presente relazione. Essa, ridotta in forma schematica per il campo nazionale, risulta così composta:

	Voti validi	%
D.C.	9.162.885	35,42
P.S.D.I.	1.942.800	7,51
P.R.I.	807.400	3,12
P.L.I.	1.062.285	4,11
Totali	12.975.370	50,16
P.S.I.	3.311.857	12,80
P.C.I.	5.953.958	23,01
M.S.I. e P.N.M.	3.630.315	14,03
Totali	12.896.130	49,84
Totali	25.871.500	100,00

N. 3.

TABELLA DEI VOTI VALIDI CIRCOSCRIZIONALI PROVENIENTE DA UNA ULTERIORE ELABORAZIONE DEI DATI DELLA TABELLA N. 1 (CONCERNENTE UN PRIMO SPOGLIO, CONDOTTO DAI RELATORI DI MINORANZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI, DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, ED IN PARTE, REGIONALI)

(La presente tabella servirà di base per tutti i calcoli che sono sviluppati in questa relazione)

CIRCOSCRIZIONI	Totale dei voti validi	Alla lista D. C.	Alla lista P.S.D.I.	Alla lista P.R.I.	Alla lista P.L.I.	Tot. voti validi al gr. gov.	Alla lista P.S.I.	Alla lista P.C.I.	Alla lista M.S.I. e P.N.M.	Tot. voti validi alle altre liste	OSSERVAZIONI
1° Torino-Novara-Vercelli	1.404.600	514.254	199.500	6.500	88.354	908.608	170.023	351.823	74.146	595.902	Importante - Nella Circoscrizione (Trento - Bolzano), alle elezioni regionali del 16 novembre 1952, i repubblicani ed i liberali ebbero, insieme, 7.845 voti. Il Volkspartei ebbe, da solo, 112.500 voti. Per evitare complicazioni nei calcoli abbiamo attribuito al P.R.I. anche i voti del Volkspartei. Ciò deve essere sempre tenuto presente allorché si consideri il numero dei seggi che, con l'uno e con l'altro metodo, figurano attribuiti al P.R.I. Agli effetti comparativi la cosa non può produrre cambiamenti che siano apprezzabili.
2° Cuneo-Alessandria-Asti	807.000	350.000	80.000	2.900	78.530	511.460	80.535	152.735	62.270	295.540	
3° Genova-Imperia-La Spezia-Savona	977.900	351.021	95.200	32.200	19.221	498.542	109.789	295.289	74.279	479.357	
4° Milano-Pavia	1.865.100	701.149	236.700	31.300	57.849	1.026.998	262.926	453.826	121.351	838.103	8° Circoscrizione (Trento - Bolzano), alle elezioni regionali del 16 novembre 1952, i repubblicani ed i liberali ebbero, insieme, 7.845 voti. Il Volkspartei ebbe, da solo, 112.500 voti. Per evitare complicazioni nei calcoli abbiamo attribuito al P.R.I. anche i voti del Volkspartei. Ciò deve essere sempre tenuto presente allorché si consideri il numero dei seggi che, con l'uno e con l'altro metodo, figurano attribuiti al P.R.I. Agli effetti comparativi la cosa non può produrre cambiamenti che siano apprezzabili.
5° Como-Sondrio-Varese	695.700	348.443	81.700	6.600	15.543	452.286	97.878	96.778	48.757	243.413	
6° Brescia-Bergamo	824.400	451.756	68.800	5.400	28.156	554.112	70.022	119.122	81.144	270.288	
7° Mantova-Gremona	497.300	178.637	39.400	2.500	6.027	296.554	103.686	137.786	29.273	270.745	8° Circoscrizione (Trento - Bolzano), alle elezioni regionali del 16 novembre 1952, i repubblicani ed i liberali ebbero, insieme, 7.845 voti. Il Volkspartei ebbe, da solo, 112.500 voti. Per evitare complicazioni nei calcoli abbiamo attribuito al P.R.I. anche i voti del Volkspartei. Ciò deve essere sempre tenuto presente allorché si consideri il numero dei seggi che, con l'uno e con l'altro metodo, figurano attribuiti al P.R.I. Agli effetti comparativi la cosa non può produrre cambiamenti che siano apprezzabili.
8° Trento-Bolzano	377.600	152.324	23.000	125.400	4.024	306.348	29.188	18.888	23.176	71.252	
9° Verona-Vicenza-Padova-Rovigo	1.272.300	632.977	133.400	6.200	41.377	813.954	161.762	177.562	119.023	458.347	
10° Venezia-Treviso	726.700	335.033	75.500	13.100	25.033	448.666	101.233	112.833	63.967	278.633	8° Circoscrizione (Trento - Bolzano), alle elezioni regionali del 16 novembre 1952, i repubblicani ed i liberali ebbero, insieme, 7.845 voti. Il Volkspartei ebbe, da solo, 112.500 voti. Per evitare complicazioni nei calcoli abbiamo attribuito al P.R.I. anche i voti del Volkspartei. Ciò deve essere sempre tenuto presente allorché si consideri il numero dei seggi che, con l'uno e con l'altro metodo, figurano attribuiti al P.R.I. Agli effetti comparativi la cosa non può produrre cambiamenti che siano apprezzabili.
11° Udine-Belluno-Gorizia	632.100	299.679	74.000	6.900	7.479	388.058	88.960	92.260	62.821	244.041	
12° Bologna-Ferrara-Ravenna-Fiorl.	1.228.100	277.119	109.000	97.800	21.019	505.838	189.140	468.840	64.281	722.201	
13° Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	979.700	311.203	93.600	8.100	9.003	422.506	137.498	372.498	47.197	557.193	8° Circoscrizione (Trento - Bolzano), alle elezioni regionali del 16 novembre 1952, i repubblicani ed i liberali ebbero, insieme, 7.845 voti. Il Volkspartei ebbe, da solo, 112.500 voti. Per evitare complicazioni nei calcoli abbiamo attribuito al P.R.I. anche i voti del Volkspartei. Ciò deve essere sempre tenuto presente allorché si consideri il numero dei seggi che, con l'uno e con l'altro metodo, figurano attribuiti al P.R.I. Agli effetti comparativi la cosa non può produrre cambiamenti che siano apprezzabili.
14° Firenze-Pistoia	733.000	242.070	47.000	9.900	19.070	318.040	97.865	276.265	40.830	414.960	
15° Pisa-Livorno-Lucca-Massa C.	716.800	240.932	44.900	38.800	11.332	335.664	113.184	207.284	60.678	381.136	
16° Siena-Arezzo-Grosseto	498.900	122.111	26.500	21.800	9.211	179.622	98.694	194.894	25.689	319.277	8° Circoscrizione (Trento - Bolzano), alle elezioni regionali del 16 novembre 1952, i repubblicani ed i liberali ebbero, insieme, 7.845 voti. Il Volkspartei ebbe, da solo, 112.500 voti. Per evitare complicazioni nei calcoli abbiamo attribuito al P.R.I. anche i voti del Volkspartei. Ciò deve essere sempre tenuto presente allorché si consideri il numero dei seggi che, con l'uno e con l'altro metodo, figurano attribuiti al P.R.I. Agli effetti comparativi la cosa non può produrre cambiamenti che siano apprezzabili.
17° Ancona-Pesaro-Macerata-Assoli	771.700	260.183	49.200	71.500	22.983	403.866	144.358	171.858	51.817	567.833	
18° Perugia-Termini-Rieti	568.400	129.016	26.800	32.100	19.316	207.232	141.742	140.742	78.684	361.168	
19° Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	1.716.500	521.935	70.400	86.800	61.935	741.070	204.883	403.384	367.165	975.432	8° Circoscrizione (Trento - Bolzano), alle elezioni regionali del 16 novembre 1952, i repubblicani ed i liberali ebbero, insieme, 7.845 voti. Il Volkspartei ebbe, da solo, 112.500 voti. Per evitare complicazioni nei calcoli abbiamo attribuito al P.R.I. anche i voti del Volkspartei. Ciò deve essere sempre tenuto presente allorché si consideri il numero dei seggi che, con l'uno e con l'altro metodo, figurano attribuiti al P.R.I. Agli effetti comparativi la cosa non può produrre cambiamenti che siano apprezzabili.
20° L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	636.000	228.631	43.500	25.800	45.331	343.262	67.085	137.185	89.369	293.639	
21° Campobasso	205.000	81.950	5.800	3.300	31.750	122.800	15.425	22.025	44.750	82.200	
22° Napoli-Caserta	1.313.900	396.061	51.000	11.700	93.561	552.322	104.670	265.170	391.739	761.579	8° Circoscrizione (Trento - Bolzano), alle elezioni regionali del 16 novembre 1952, i repubblicani ed i liberali ebbero, insieme, 7.845 voti. Il Volkspartei ebbe, da solo, 112.500 voti. Per evitare complicazioni nei calcoli abbiamo attribuito al P.R.I. anche i voti del Volkspartei. Ciò deve essere sempre tenuto presente allorché si consideri il numero dei seggi che, con l'uno e con l'altro metodo, figurano attribuiti al P.R.I. Agli effetti comparativi la cosa non può produrre cambiamenti che siano apprezzabili.
23° Benevento-Avellino-Salerno	830.400	246.196	49.200	10.800	75.696	381.892	118.752	82.552	247.204	448.508	
24° Bari-Foggia	912.600	267.674	29.200	8.000	31.274	336.148	113.263	224.263	238.826	576.452	
25° Lecce-Brindisi-Taranto	662.500	219.175	29.900	5.000	47.475	301.550	97.513	103.713	159.725	300.951	8° Circoscrizione (Trento - Bolzano), alle elezioni regionali del 16 novembre 1952, i repubblicani ed i liberali ebbero, insieme, 7.845 voti. Il Volkspartei ebbe, da solo, 112.500 voti. Per evitare complicazioni nei calcoli abbiamo attribuito al P.R.I. anche i voti del Volkspartei. Ciò deve essere sempre tenuto presente allorché si consideri il numero dei seggi che, con l'uno e con l'altro metodo, figurano attribuiti al P.R.I. Agli effetti comparativi la cosa non può produrre cambiamenti che siano apprezzabili.
26° Potenza-Matera	307.900	107.321	28.000	2.700	16.021	154.042	33.740	68.240	51.879	153.859	
27° Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	919.800	333.102	25.000	30.500	61.902	450.504	94.999	198.799	175.498	469.296	
28° Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna	1.092.900	338.171	44.300	23.300	44.671	450.442	122.165	197.465	322.829	642.459	8° Circoscrizione (Trento - Bolzano), alle elezioni regionali del 16 novembre 1952, i repubblicani ed i liberali ebbero, insieme, 7.845 voti. Il Volkspartei ebbe, da solo, 112.500 voti. Per evitare complicazioni nei calcoli abbiamo attribuito al P.R.I. anche i voti del Volkspartei. Ciò deve essere sempre tenuto presente allorché si consideri il numero dei seggi che, con l'uno e con l'altro metodo, figurano attribuiti al P.R.I. Agli effetti comparativi la cosa non può produrre cambiamenti che siano apprezzabili.
29° Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta	1.041.200	301.088	36.900	31.600	48.288	417.876	81.806	265.906	275.612	623.324	
30° Cagliari-Sassari-Nuoro	610.800	197.592	22.300	48.900	16.892	285.684	53.754	135.254	136.108	325.116	
31° Val D'Aosta	43.800	24.162	2.800	—	2.462	29.424	5.219	8.719	438	14.376	8° Circoscrizione (Trento - Bolzano), alle elezioni regionali del 16 novembre 1952, i repubblicani ed i liberali ebbero, insieme, 7.845 voti. Il Volkspartei ebbe, da solo, 112.500 voti. Per evitare complicazioni nei calcoli abbiamo attribuito al P.R.I. anche i voti del Volkspartei. Ciò deve essere sempre tenuto presente allorché si consideri il numero dei seggi che, con l'uno e con l'altro metodo, figurano attribuiti al P.R.I. Agli effetti comparativi la cosa non può produrre cambiamenti che siano apprezzabili.
TOTALI	25.871.500	9.162.885	1.942.800	807.400	1.062.285	12.975.370	3.311.857	5.953.958	3.630.315	12.896.139	
PERCENTUALI	100,00	35,42 (35,4169)	7,51 (7,5094)	3,12 (3,1208)	4,11 (4,1060)	50,16 (50,1531)	12,80 (12,7985)	23,01 (23,0135)	14,03 (14,0321)	49,84 (49,8468)	

E per ultimo, ci rimane ancora qualche cosa da dire per quanto concerne il numero degli elettori, dei votanti e dei voti validi alle prossime elezioni politiche. È ovvio che, essendo trascorsi 5 anni dal 1948, il numero degli elettori sarà maggiore di quello riscontrato nelle precedenti elezioni (29.117.554). Infatti, secondo i dati del Ministero degli interni, il numero degli elettori iscritti figura pari a 30.600.000 unità, ragione per cui se presumiamo che, analogamente al 1948, la percentuale dei votanti risulti ancora del 92,2 per cento del numero degli iscritti, e quella dei voti validi risulti ancora del 97,8 per cento del numero dei votanti, i voti validi dovrebbero raggiungere 27.592.510 unità. Nella tabella n. 3 i voti validi, invece, sono pari a 25.871.500 unità. Stando così le cose, se si volesse introdurre tale rettifica non ci sarebbe altra soluzione all'infuori di quella di distribuire proporzionalmente fra le varie liste nelle singole circoscrizioni la differenza in più di 1.721.010 voti validi, ma, poichè i risultati dei calcoli, e specie quelli comparativi, resterebbero pressochè immutati in entrambi i casi, non abbiamo stimato indispensabile introdurre tale cambiamento. Tuttavia, ci siamo fatta premura di trattare anche questo argomento per un elementare dovere di completezza.

Ed ora, basandoci sui dati elettorali della tabella n. 3, passiamo senz'altro ad esporre per disteso i calcoli che, secondo le norme contemplate nel presente progetto di legge, sono necessari per la assegnazione dei seggi di spettanza delle varie liste, tanto sul piano nazionale quanto sul piano circoscrizionale.

VI.

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI DI SPETTANZA DELLE VARIE LISTE NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI, SECONDO LE NORME CONTEMPLETE NEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

1) *Determinazione del numero dei seggi spettanti alle liste sul piano nazionale.*

Poichè, secondo l'esempio di cui alla tabella n. 3, le liste del gruppo governativo avrebbero superato la metà più uno dei voti validi (50,12 per cento), ad esse in base al presente progetto di legge dovrebbero competere 380 seggi su 589 (e non su 590 perchè un seggio è di spettanza della Valle d'Aosta in cui si procede con il sistema uninominale); alle altre liste dovrebbero quindi competere i restanti 209 seggi. Per effettuare la ripartizione dei seggi si deve anzitutto calcolare, in un caso e nell'altro, il quoziente nazionale:

Voti validi di *maggioranza* (calcolati, da parte nostra, al netto di quelli della Valle di Aosta): 12.945.946.
Voti validi di *minoranza* (calcolati, da parte nostra, al netto di quelli della Valle di Aosta): 12.881.754.
quindi:

$$\frac{\text{voti validi } 12.945.946}{\text{seggi } 380} = 34.068; \text{ quoziente nazionale di maggioranza}$$

$$\frac{\text{voti validi } 12.881.754}{\text{seggi } 209} = 61.635; \text{ quoziente nazionale di minoranza}$$

Il rapporto fra i due quozienti è pertanto uguale a 1,809.

Ed ora, si divide il totale dei voti validi delle singole liste in tutte le Circoscrizioni per i rispettivi quozienti suddetti al fine di ottenere il numero dei seggi di competenza di ciascuna lista sul piano nazionale. Qualora il totale dei

seggi non dovesse raggiungere il numero stabilito dal progetto di legge (380 per la maggioranza e 209 per la minoranza), quelli mancanti si assegnerebbero alle liste che, nelle divisioni di cui trattasi, presentano i più elevati resti. Ecco in forma schematica i risultati di questo calcolo:

TABELLA N. 4.

Liste	Voti validi	Quoziente naz.	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
<i>1^a per la maggioranza:</i>					
D.C.	9.138.723	: 34.068 =	268	8499	268
P.S.D.I.	1.940.000	: 34.068 =	56	32192 (+)	57
P.R.I.	807.400	: 34.068 =	23	23836 (+)	24
P.L.I.	1.059.823	: 34.068 =	31	3715	31
	<u>12.945.946</u>		<u>378</u>		<u>380</u>
<i>2^a per la minoranza:</i>					
P.S.I.	3.306.638	: 61.635 =	53	39983 (+)	54
P.C.I.	5.945.239	: 61.635 =	96	28279	96
M.S.I. e P.N.M.	3.629.877	: 61.635 =	58	55047 (+)	59
	<u>12.881.754</u>		<u>207</u>		<u>209</u>

(+) Rappresentano i resti maggiori a cui vanno attribuiti i seggi mancanti a raggiungere, rispettivamente, i totali di 380 e di 209.

Ed infine si determina la graduatoria delle liste di maggioranza e quella delle liste di minoranza disponendole in ordine crescente a seconda delle rispettive cifre elettorali nazionali:

TABELLA N. 5.

<i>1^a per la maggioranza:</i>				
P.R.I.	voti validi	807.400	seggi assegnati	24
P.L.I.	" "	1.059.823	" "	31
P.S.D.I.	" "	1.940.000	" "	57
D.C.	" "	9.138.723	" "	268
			<u>Totale . .</u>	<u>380</u>
<i>2^a per la minoranza:</i>				
P.S.I.	voti validi	3.306.638	seggi assegnati	54
M.S.I. e P.N.M.	" "	3.629.877	" "	59
P.C.I.	" "	5.945.239	" "	96
			<u>Totale . .</u>	<u>209</u>

Ed ora passiamo alla:

2). — *Ripartizione dei seggi spettanti al gruppo di maggioranza ed a quello di minoranza nell'ambito delle singole Circoscrizioni.*

Prendiamo, ad esempio, la 1^a Circoscrizione

(Torino, Novara e Vercelli). Nella medesima le liste del gruppo di maggioranza avrebbero ottenuto 808.608 voti validi e quelle di minoranza 595.992 voti validi. Dividendo i voti suddetti per i rispettivi quozienti nazionali, precedentemente calcolati, si ottiene:

$$\frac{808,608}{34,068} = 23,735 \text{ numero provvisorio dei seggi spettanti}$$

$$\frac{595,992}{61,635} = \frac{9,669}{33,404}$$

Idem

Però, siccome i seggi spettanti per la legge alla 1^a Circoscrizione sono 28 e non 33,404, bisogna, mediante una proporzione, ridurre i due

suddetti rapporti in modo tale che la loro somma passi da 33,404 a 28:

$$23,735 : 33,404 = x : 28 ; \text{ da cui } x = 19,80$$

$$9,669 : 33,404 = x : 28 ; \text{ da cui } x = 8,10$$

Ed ora, poichè nel primo caso la cifra dei decimali è superiore a 50 il risultato lo si eleva alla unità superiore. Ne deriva che, ancora provvisoriamente, la maggioranza avrà 20 seggi e la minoranza i restanti 8.

Le stesse operazioni debbono essere effettuate, come segue, per le altre Circoscrizioni. Alla fine si farà la somma di tutti i seggi che, rispettivamente, risultano assegnati sul piano nazionale ai due gruppi. Qualora i risultati non dovessero, rispettivamente, corrispondere a

380 ed a 209, si assegnano i seggi mancanti al gruppo delle liste di maggioranza o di minoranza di quelle Circoscrizioni nelle quali le cifre decimali degli indici ora calcolati (e non arrotondate perchè inferiori a 50) figurino più prossime a 50, detraendo altrettanti seggi dal numero di quelli già assegnati nella Circoscrizione medesima al rispettivo gruppo opposto.

Esponiamo senz'altro per disteso le operazioni di cui trattasi:

2^a Circoscrizione (Cuneo, Alessandria, Asti) - seggi n. 16.

$$\frac{511,460}{34,068} = 15,012 ; 15,012 : 19,807 = x : 16 ; x = 12,12$$

$$\frac{295,540}{61,635} = \frac{4,795}{19,807} ; 4,795 : 19,807 = x : 16 ; x = 3,87$$

Saranno provvisoriamente assegnati 12 seggi alla maggioranza e 4 alla minoranza.

3^a Circoscrizione (Genova, Imperia, La Spezia, Savona) - seggi n. 19

$$\frac{498,542}{34,068} = 14,633 ; 14,633 : 22,410 = x : 19 ; x = 12,40$$

$$\frac{479,357}{61,635} = \frac{7,777}{22,410} ; 7,777 : 22,410 = x : 19 ; x = 6,59$$

Saranno provvisoriamente assegnati 12 seggi alla maggioranza e 7 alla minoranza.

4^a Circoscrizione (Milano, Pavia) - seggi n. 38

$$\frac{1,026,998}{34,068} = 30,145 ; 30,145 : 43,742 = x : 38 ; x = 26,18$$

$$\frac{828,103}{61,635} = \frac{13,597}{43,742} ; 13,597 : 43,742 = x : 38 ; x = 11,81$$

Saranno provvisoriamente assegnati 26 seggi alla maggioranza e 12 alla minoranza.

5ª Circoscrizione (Como, Sondrio, Varese) - seggi n. 15

$$\frac{452.286}{34.068} = 13,275 ; 13,275 : 17,224 = x : 15 ; x = 11,56$$

$$\frac{243.413}{61.635} = \frac{3,949}{17,224} ; 3,949 : 17,224 = x : 15 ; x = 3,43$$

Saranno provvisoriamente assegnati 12 seggi alla maggioranza e 3 alla minoranza.

6ª Circoscrizione (Brescia, Bergamo) - seggi n. 19

$$\frac{554.112}{34.068} = 16,264 ; 16,264 : 20,649 = x : 19 ; x = 14,96$$

$$\frac{270.288}{61.635} = \frac{4,385}{20,649} ; 4,385 : 20,649 = x : 19 ; x = 4,03$$

Saranno provvisoriamente assegnati 15 seggi alla maggioranza e 4 alla minoranza.

7ª Circoscrizione (Mantova, Cremona) - seggi n. 10

$$\frac{226.554}{34.068} = 6,650 ; 6,650 : 11,042 = x : 19 ; x = 6,02$$

$$\frac{270.745}{61.635} = \frac{4,392}{11,042} ; 4,392 : 11,042 = x : 10 ; x = 3,97$$

Saranno provvisoriamente assegnati 6 seggi alla maggioranza e 4 alla minoranza.

8ª Circoscrizione (Trento, Bolzano) - seggi n. 9

$$\frac{306.348}{34.068} = 8,992 ; 8,992 : 10,148 = x : 9 ; x = 7,97$$

$$\frac{71.252}{61.635} = \frac{1,156}{10,148} ; 1,156 : 10,148 = x : 9 ; x = 1,02$$

Saranno provvisoriamente assegnati 8 seggi alla maggioranza e 1 alla minoranza.

9ª Circoscrizione (Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) - seggi n. 29

$$\frac{813.954}{34.068} = 23,892 ; 23,892 : 31,328 = x : 29 ; x = 22,11$$

$$\frac{458.347}{61.635} = \frac{7,436}{31,328} ; 7,436 : 31,328 = x : 29 ; x = 6,88$$

Saranno provvisoriamente assegnati 22 seggi alla maggioranza e 7 alla minoranza.

10ª Circoscrizione (Venezia, Treviso) - seggi n. 17

$$\frac{448.666}{34.068} = 13,169 ; 13,169 : 17,679 = x : 17 ; x = 12,66$$

$$\frac{278.033}{61.635} = \frac{4,510}{17,679} ; 4,510 : 17,679 = x : 17 ; x = 4,33$$

Saranno provvisoriamente assegnati 13 seggi alla maggioranza e 4 alla minoranza.

11^a Circoscrizione (Udine, Belluno, Gorizia) — seggi n. 15

$$\frac{388.058}{34.068} = 11,399 ; 11,399 : 15,349 = x : 15 ; x = 11,13$$

$$\frac{244.041}{61.635} = \frac{3,959}{15,349} ; 3,959 : 15,349 = x : 15 ; x = 3,86$$

Saranno provvisoriamente assegnati 11 seggi alla maggioranza e 4 alla minoranza.

12^a Circoscrizione (Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì) — seggi n. 25

$$\frac{505.838}{34.068} = 14,847 ; 14,847 : 26,565 = x : 25 ; x = 13,97$$

$$\frac{722.261}{61.635} = \frac{11,718}{26,565} ; 11,718 : 26,565 = x : 25 ; x = 11,02$$

Saranno provvisoriamente assegnati 14 seggi alla maggioranza e 11 alla minoranza.

13^a Circoscrizione (Parma, Modena, Piacenza, Reggio Em.) — seggi n. 20

$$\frac{422.506}{34.068} = 12,401 ; 12,401 : 21,441 = x : 20 ; x = 11,56$$

$$\frac{557.193}{61.635} = \frac{9,040}{21,441} ; 9,040 : 21,441 = x : 20 ; x = 8,43$$

Saranno provvisoriamente assegnati 12 seggi alla maggioranza e 8 alla minoranza.

14^a Circoscrizione (Firenze, Pistoia) — seggi n. 14

$$\frac{318.040}{34.068} = 9,335 ; 9,335 : 16,067 = x : 14 ; x = 8,13$$

$$\frac{414.960}{61.635} = \frac{6,732}{16,067} ; 6,732 : 16,067 = x : 14 ; x = 5,86$$

Saranno provvisoriamente assegnati 8 seggi alla maggioranza e 6 alla minoranza.

15^a Circoscrizione (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara) — seggi n. 15

$$\frac{335.664}{34.068} = 9,852 ; 9,852 : 16,035 = x : 15 ; x = 9,21$$

$$\frac{381.136}{61.635} = \frac{6,183}{16,035} ; 6,183 : 16,035 = x : 15 ; x = 5,78$$

Saranno provvisoriamente assegnati 9 seggi alla maggioranza e 6 alla minoranza.

16^a Circoscrizione (Siena, Arezzo, Grosseto) — seggi n. 10

$$\frac{179.622}{34.068} = 5,272 ; 5,272 : 10,452 = x : 10 ; x = 5,04$$

$$\frac{319.277}{61.635} = \frac{5,180}{10,452} ; 5,180 : 10,452 = x : 10 ; x = 4,95$$

Saranno provvisoriamente assegnati 5 seggi alla maggioranza e 5 alla minoranza.

17^a Circoscrizione (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli P.) - seggi n. 17

$$\frac{403.866}{34.068} = 11,854 : 11,854 : 17,821 = x : 17 ; x = 11,30$$

$$\frac{367.833}{61.635} = \frac{5,967}{17,821} : 5,967 : 17,821 = x : 17 ; x = 5,60$$

Saranno assegnati provvisoriamente 11 seggi alla maggioranza e 6 alla minoranza.

18^a Circoscrizione (Perugia, Terni, Rieti) - seggi n. 12

$$\frac{207.232}{34.068} = 6,082 : 6,082 : 11,941 = x : 12 ; x = 6,11$$

$$\frac{361.168}{61.635} = \frac{5,859}{11,941} : 5,859 : 11,941 = x : 12 ; x = 5,88$$

Saranno provvisoriamente assegnati 6 seggi alla maggioranza e 6 alla minoranza.

19^a Circoscrizione (Roma, Viterbo, Latina, Frosinone) - seggi n. 40

$$\frac{741.070}{34.068} = 21,752 : 21,752 : 37,577 = x : 40 ; x = 23,15$$

$$\frac{975.432}{61.635} = \frac{15,825}{37,577} : 15,825 : 37,577 = x : 40 ; x = 16,84$$

Saranno provvisoriamente assegnati 23 seggi alla maggioranza e 17 alla minoranza.

20^a Circoscrizione (L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo) - seggi n. 16

$$\frac{343.262}{34.068} = 10,075 : 10,075 : 14,839 = x : 16 ; x = 10,86$$

$$\frac{293.639}{61.635} = \frac{4,764}{14,839} : 4,764 : 14,839 = x : 16 ; x = 5,13$$

Saranno provvisoriamente assegnati 11 seggi alla maggioranza e 5 alla minoranza.

21^a Circoscrizione (Campobasso) - seggi n. 5

$$\frac{122.800}{34.068} = 3,604 : 3,604 : 4,937 = x : 5 ; x = 3,64$$

$$\frac{82.200}{61.635} = \frac{1,333}{4,937} : 1,333 : 4,937 = x : 5 ; x = 1,35$$

Saranno provvisoriamente assegnati 4 seggi alla maggioranza ed 1 alla minoranza.

22^a Circoscrizione (Napoli, Caserta) - seggi n. 33

$$\frac{552.322}{34.068} = 16,212 : 16,212 : 28,568 = x : 32 ; x = 18,72$$

$$\frac{761.579}{61.635} = \frac{12,356}{28,568} : 12,356 : 28,568 = x : 33 ; x = 14,27$$

Saranno provvisoriamente assegnati 19 seggi alla maggioranza e 14 alla minoranza.

23^a Circoscrizione (Benevento, Avellino, Salerno) — seggi n. 21

$$\frac{381.892}{34.068} = 11,209 ; 11,209 : 18,485 = x : 21 ; x = 12,73$$

$$\frac{448.508}{61.635} = \frac{7,276}{18,485} ; 7,276 : 18,485 = x : 21 ; x = 8,26$$

Saranno provvisoriamente assegnati 13 seggi alla maggioranza e 8 alla minoranza.

24^a Circoscrizione (Bari, Foggia) — seggi n. 23

$$\frac{336.148}{34.068} = 9,866 ; 9,866 : 19,218 = x : 23 ; x = 11,80$$

$$\frac{576.452}{61.635} = \frac{9,352}{19,218} ; 9,352 : 19,218 = x : 23 ; x = 11,19$$

Saranno provvisoriamente assegnati 12 seggi alla maggioranza e 11 alla minoranza.

25^a Circoscrizione (Lecce, Brindisi, Taranto) — seggi n. 17

$$\frac{301.550}{34.038} = 8,851 ; 8,851 : 14,707 = x : 17 ; x = 10,23$$

$$\frac{360.951}{61.635} = \frac{5,856}{14,707} ; 5,856 : 14,707 = x : 17 ; x = 6,76$$

Saranno provvisoriamente assegnati 10 seggi alla maggioranza e 7 alla minoranza.

26^a Circoscrizione (Potenza, Matera) — seggi n. 8

$$\frac{154.042}{34.068} = 4,521 ; 4,521 : 7,017 = x : 8 ; x = 5,15$$

$$\frac{153.859}{61.635} = \frac{2,496}{7,017} ; 2,496 : 7,017 = x : 8 ; x = 2,84$$

Saranno provvisoriamente assegnati 5 seggi alla maggioranza e 3 alla minoranza.

27^a Circoscrizione (Catanzaro, Cosenza, Reggio C.) — seggi n. 26

$$\frac{450.504}{34.068} = 13,223 ; 13,223 : 20,837 = x : 26 ; x = 16,49$$

$$\frac{469.296}{61.635} = \frac{7,614}{20,837} ; 7,614 : 20,837 = x : 26 ; x = 9,59$$

Saranno provvisoriamente assegnati 16 seggi alla maggioranza e 10 alla minoranza.

28^a Circoscrizione (Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna) — seggi n. 28

$$\frac{450.442}{34.068} = 13,221 ; 13,221 : 23,644 = x : 28 ; x = 15,65$$

$$\frac{642.459}{61.635} = \frac{10,423}{23,644} ; 10,423 : 23,644 = x : 28 ; x = 12,34$$

Saranno provvisoriamente assegnati 16 seggi alla maggioranza e 12 alla minoranza.

29^a Circoscrizione (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) — seggi n. 28

$$\frac{417.876}{34.068} = 12,265 ; 12,265 : 22,378 = x : 28 ; x = 15,34$$

$$\frac{623.324}{61.635} = \frac{10,113}{22,378} ; 10,113 : 22,378 = x : 28 ; x = 12,65$$

Saranno provvisoriamente assegnati 15 seggi alla maggioranza e 13 alla minoranza.

30^a Circoscrizione (Cagliari, Sassari, Nuoro) - seggi n. 16

$$\frac{285.684}{34.068} = 8,385 ; 8,385 : 13,659 = x : 16 ; x = 9,82$$

$$\frac{325.116}{61.635} = \frac{5,274}{13,659} ; 5,274 : 13,659 = x : 16 ; x = 6,17$$

Saranno provvisoriamente assegnati 10 seggi alla maggioranza e 6 alla minoranza.

La somma dei seggi così calcolati corrisponde a 376 per la maggioranza ed a 213 per la minoranza, e perciò bisogna aumentare complessivamente di 4 seggi l'assegnazione per la maggioranza in quelle Circoscrizioni in cui la cifra decimale è più prossima a 50, togliendo altrettanti seggi dalle corrispondenti assegnazioni della minoranza. In tal modo i totali diventeranno, rispettivamente, di 380 e di 209.

Pertanto, siccome la cifra decimale più pros-

sima a 50 appare, nell'ordine seguente, nelle Circoscrizioni 27^a, 3^a, 29^a e 17^a, nelle medesime i seggi per la maggioranza saranno, rispettivamente, elevati a 17, 13, 16 e 12 in luogo di 16, 12, 15 e 11, mentre quelli della minoranza saranno ridotti a 9, 6, 12 e 5, in luogo di 10, 7, 13 e 6.

Quindi, la assegnazione definitiva dei seggi nelle rispettive Circoscrizioni sarà la seguente:

TABELLA N. 6.

	Seggi per la maggioranza	Seggi per la minoranza	Totale
1 ^a Circoscrizione	20	8	28
2 ^a "	12	4	16
3 ^a "	13	6	19
4 ^a "	26	12	38
5 ^a "	12	3	15
6 ^a "	15	4	19
7 ^a "	6	4	10
8 ^a "	8	1	9
9 ^a "	22	7	29
10 ^a "	13	4	17
11 ^a "	11	4	15
12 ^a "	14	11	25
13 ^a "	12	8	20
14 ^a "	8	6	14
15 ^a "	9	6	15
16 ^a "	5	5	10
17 ^a "	12	5	17
18 ^a "	6	6	12
19 ^a "	23	17	40
20 ^a "	11	5	16
21 ^a "	4	1	5
22 ^a "	19	14	33
23 ^a "	13	8	21
24 ^a "	12	11	23
25 ^a "	10	7	17
26 ^a "	5	3	8
27 ^a "	17	9	26
28 ^a "	16	12	28
29 ^a "	16	12	28
30 ^a "	10	6	16
	380	209	589

Ed, infine, passiamo all'ultima operazione, e cioè alla:

3) *Determinazione del numero dei seggi spettanti alle singole liste nell'ambito di ciascuna Circoscrizione.*

A tal uopo, prima si determina il quoziente circoscrizionale di maggioranza, dividendo il

totale delle cifre elettorali del gruppo nella Circoscrizione per il numero dei seggi già assegnati in precedenza, e poi si ottiene l'indice per ogni singola lista componente il gruppo stesso, dividendo la rispettiva cifra elettorale per il rispettivo quoziente suddetto. Va da sé che si procede analogamente per le liste del gruppo di minoranza.

Procediamo quindi alla prima operazione:

1^a Circoscrizione

$$\text{per la maggioranza: } \frac{808,608}{20} = 40,430$$

$$\text{per la minoranza: } \frac{595,992}{8} = 74,449$$

2^a Circoscrizione

$$\text{per la maggioranza: } \frac{511,460}{12} = 42,621$$

$$\text{per la minoranza: } \frac{295,540}{4} = 73,885$$

3^a Circoscrizione

$$\text{per la maggioranza: } \frac{498,542}{13} = 38,349$$

$$\text{per la minoranza: } \frac{479,357}{6} = 79,892$$

4^a Circoscrizione

$$\text{per la maggioranza: } \frac{1,026,998}{26} = 39,499$$

$$\text{per la minoranza: } \frac{838,103}{12} = 69,841$$

5^a Circoscrizione

$$\text{per la maggioranza: } \frac{452,286}{12} = 37,690$$

$$\text{per la minoranza: } \frac{243,413}{3} = 81,137$$

6^a Circoscrizione

$$\text{per la maggioranza: } \frac{554,112}{15} = 36,940$$

$$\text{per la minoranza: } \frac{270,288}{4} = 67,572$$

7^a Circoscrizione

$$\text{per la maggioranza: } \frac{226,554}{6} = 37,759$$

$$\text{per la minoranza: } \frac{270,745}{4} = 67,686$$

8^a Circoscrizioneper la maggioranza: $\frac{306.348}{8} = 38.293$ per la minoranza: $\frac{71.252}{1} = 71.252$ 9^a Circoscrizioneper la maggioranza: $\frac{813.954}{22} = 36.997$ per la minoranza: $\frac{458.347}{7} = 65.478$ 10^a Circoscrizioneper la maggioranza: $\frac{448.666}{13} = 34.512$ per la minoranza: $\frac{278.033}{4} = 69.508$ 11^a Circoscrizioneper la maggioranza: $\frac{388.058}{11} = 35.278$ per la minoranza: $\frac{244.041}{4} = 61.010$ 12^a Circoscrizioneper la maggioranza: $\frac{505.838}{14} = 36.131$ per la minoranza: $\frac{722.261}{11} = 65.660$ 13^a Circoscrizioneper la maggioranza: $\frac{422.506}{12} = 35.208$ per la minoranza: $\frac{557.193}{8} = 69.649$ 14^a Circoscrizioneper la maggioranza: $\frac{318.040}{8} = 39.755$ per la minoranza: $\frac{414.960}{6} = 69.160$ 15^a Circoscrizioneper la maggioranza: $\frac{335.664}{9} = 37.296$ per la minoranza: $\frac{381.136}{6} = 63.522$ 16^a Circoscrizioneper la maggioranza: $\frac{179.622}{5} = 35.924$ per la minoranza: $\frac{319.277}{5} = 63.855$ 17^a Circoscrizioneper la maggioranza: $\frac{403.866}{12} = 33.655$ per la minoranza: $\frac{367.833}{5} = 73.566$

18^a Circoscrizione

per la maggioranza: $\frac{207.232}{6} = 34.538$

per la minoranza: $\frac{361.168}{6} = 60.194$

19^a Circoscrizione

per la maggioranza: $\frac{741.070}{23} = 32.220$

per la minoranza: $\frac{975.432}{17} = 57.378$

20^a Circoscrizione

per la maggioranza: $\frac{343.262}{11} = 31.205$

per la minoranza: $\frac{293.639}{5} = 58.727$

21^a Circoscrizione

per la maggioranza: $\frac{122.800}{4} = 30.700$

per la minoranza: $\frac{82.200}{1} = 82.200$

22^a Circoscrizione

per la maggioranza: $\frac{552.322}{19} = 29.069$

per la minoranza: $\frac{761.579}{14} = 54.398$

23^a Circoscrizione

per la maggioranza: $\frac{381.892}{13} = 29.376$

per la minoranza: $\frac{448.508}{8} = 56.063$

24^a Circoscrizione

per la maggioranza: $\frac{336.148}{12} = 28.012$

per la minoranza: $\frac{576.452}{11} = 52.404$

25^a Circoscrizione

per la maggioranza: $\frac{301.550}{10} = 30.155$

per la minoranza: $\frac{360.951}{7} = 51.564$

26^a Circoscrizione

per la maggioranza: $\frac{154.042}{5} = 30.808$

per la minoranza: $\frac{153.859}{3} = 51.286$

27^a Circoscrizione

per la maggioranza: $\frac{450.504}{17} = 26.500$

per la minoranza: $\frac{469.296}{9} = 52.144$

28ª Circoscrizione

per la maggioranza:	$\frac{450.442}{16} = 28.152$
per la minoranza:	$\frac{642.459}{12} = 53.538$

29ª Circoscrizione

per la maggioranza:	$\frac{417.876}{16} = 26.117$
per la minoranza:	$\frac{623.324}{12} = 51.943$

30ª Circoscrizione

per la maggioranza:	$\frac{285.684}{10} = 28.568$
per la minoranza:	$\frac{325.116}{6} = 54.186$

Ciò fatto procediamo alla seconda operazione, e cioè alla determinazione degli indici (interi e decimali) per ogni singola lista nell'ambito di ciascuna Circoscrizione, dividendo il numero dei voti validi di lista per i rispettivi quozienti di cui sopra:

1ª Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	514.254 : 40.430 = 12,71;
P. S. D. I.	199.500 : 40.430 = 4,93;
P. R. I.	6.500 : 40.430 = 0,16;
P. L. I.	88.354 : 40.430 = 2,18;

2) per la minoranza:

P. S. I.	170.023 : 74.499 = 2,28;
P. C. I.	351.823 : 74.499 = 4,72;
M. S. I. e P. N. M.	74.146 : 74.499 = 0,99;

2ª Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	350.030 : 42.621 = 8,21;
P. S. D. I.	80.000 : 42.621 = 1,87;
P. R. I.	2.900 : 42.621 = 0,06;
P. L. I.	78.530 : 42.621 = 1,84;

2) per la minoranza:

P. S. I.	80.535 : 73.885 = 1,09;
P. C. I.	152.735 : 73.885 = 2,06;
M. S. I. e P. N. M.	62.270 : 73.885 = 0,84;

3ª Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	351.921 : 38.349 = 9,17;
P. S. D. I.	95.200 : 38.349 = 2,48;
P. R. I.	32.200 : 38.349 = 0,83;
P. L. I.	19.221 : 38.349 = 0,50;

2) per la minoranza:

P. S. I.	109.789 : 79.892 = 1,37;
P. C. I.	295.289 : 79.892 = 3,69;
M. S. I. e P. N. M.	74.279 : 79.892 = 0,92;

4ª Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	701.149 : 39.499 = 17,75;
P. S. D. I.	236.700 : 39.499 = 5,99;
P. R. I.	31.300 : 39.499 = 0,79;
P. L. I.	57.849 : 39.499 = 1,46;

2) per la minoranza:

P. S. I.	262.926 : 69.841 = 3,76;
P. C. I.	453.826 : 69.841 = 6,49;
M. S. I. e P. N. M.	121.351 : 69.841 = 1,73;

5ª Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	348.443 : 37.690 = 9,24;
P. S. D. I.	81.700 : 37.690 = 2,16;
P. R. I.	6.600 : 37.690 = 0,17;
P. L. I.	15.543 : 37.690 = 0,41;

2) per la minoranza:

P. S. I.	97.878 : 81.137 = 1,20;
P. C. I.	96.778 : 81.137 = 1,19;
M. S. I. e P. N. M.	48.757 : 81.137 = 0,60;

6ª Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	451.756 : 36.940 = 12,22;
P. S. D. I.	68.800 : 36.940 = 1,86;
P. R. I.	5.400 : 36.940 = 0,14;
P. L. I.	28.156 : 36.940 = 0,76;

2) per la minoranza:

P. S. I.	70.022 : 67.572 = 1,03;
P. C. I.	119.122 : 67.572 = 1,76;
M. S. I. e P. N. M.	81.144 : 67.572 = 1,20;

7^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	178.627 : 37.759	4,73;
P. S. D. I.	39.400 : 37.759	1,04;
P. R. I.	2.500 : 37.759	0,06;
P. L. I.	6.027 : 37.759	0,15;

2) per la minoranza:

P. S. I.	103.686 : 67.686	1,53;
P. C. I.	137.786 : 67.686	2,03;
M. S. I. e P. N. M.	29.273 : 67.686	0,43;

8^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	153.324 : 38.293	4,00;
P. S. D. I.	23.600 : 38.293	0,61;
P. R. I.	125.400 : 38.293	3,27;
P. L. I.	4.024 : 38.293	0,10;

2) per la minoranza:

P. S. I.	29.188 : 71.252	0,40;
P. C. I.	18.888 : 71.252	0,26;
M. S. I. e P. N. M.	23.176 : 71.252	0,32;

9^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	632.977 : 36.997	17,10;
P. S. D. I.	133.400 : 36.997	3,60;
P. R. I.	6.200 : 36.997	0,16;
P. L. I.	41.377 : 36.997	1,11;

2) per la minoranza:

P. S. I.	161.762 : 65.478	2,47;
P. C. I.	177.562 : 65.478	2,71;
M. S. I. e P. N. M.	119.023 : 65.478	1,81;

10^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	335.033 : 34.512	9,70;
P. S. D. I.	75.500 : 34.512	2,18;
P. R. I.	13.100 : 34.512	0,37;
P. L. I.	25.033 : 34.512	0,72;

2) per la minoranza:

P. S. I.	101.233 : 69.508	1,45;
P. C. I.	112.833 : 69.508	1,62;
M. S. I. e P. N. M.	63.967 : 69.508	0,92;

11^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	299.679 : 35.278	8,49;
P. S. D. I.	74.000 : 35.278	2,09;
P. R. I.	6.900 : 35.278	0,19;
P. L. I.	7.479 : 35.278	0,21;

2) per la minoranza:

P. S. I.	88.960 : 61.010	1,45;
P. C. I.	92.260 : 61.010	1,51;
M. S. I. e P. N. M.	62.821 : 61.010	1,02;

12^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	277.119 : 36.131	7,66;
P. S. D. I.	109.000 : 36.131	3,01;
P. R. I.	97.800 : 36.131	2,70;
P. L. I.	21.919 : 36.131	0,60;

2) per la minoranza:

P. S. I.	189.140 : 65.660	2,88;
P. C. I.	468.840 : 65.660	7,14;
M. S. I. e P. N. M.	64.281 : 65.660	0,97;

13^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	311.203 : 35.208	8,83;
P. S. D. I.	93.000 : 35.208	2,65;
P. R. I.	8.100 : 35.208	0,23;
P. L. I.	9.603 : 35.208	0,27;

2) per la minoranza:

P. S. I.	137.498 : 69.649	1,97;
P. C. I.	372.498 : 69.649	5,34;
M. S. I. e P. N. M.	47.197 : 69.649	0,67;

14^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	242.070 : 39.755	6,08;
P. S. D. I.	47.000 : 39.755	1,18;
P. R. I.	9.900 : 39.755	0,24;
P. L. I.	19.070 : 39.755	0,47;

2) per la minoranza:

P. S. I.	97.865 : 69.160	1,41;
P. C. I.	276.265 : 69.160	3,99;
M. S. I. e P. N. M.	40.830 : 69.160	0,59;

15^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	240.032 : 37.296	6,45;
P. S. D. I.	44.600 : 37.296	1,19;
P. R. I.	38.800 : 37.296	1,04;
P. L. I.	11.332 : 37.296	0,30;

2) per la minoranza:

P. S. I.	113.184 : 63.522	1,78;
P. C. I.	207.284 : 63.522	3,26;
M. S. I. e P. N. M.	60.668 : 63.522	0,95;

16^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	122.111 : 35.924	3,39;
P. S. D. I.	26.500 : 35.924	0,73;
P. R. I.	21.800 : 35.924	0,60;
P. L. I.	9.211 : 35.924	0,25;

2) per la minoranza:

P. S. I.	98.694 : 63.855	1,54;
P. C. I.	194.894 : 63.855	3,05;
M. S. I. e P. N. M.	25.689 : 63.855	0,40;

17^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	260.183 : 33.655 = 7,73;
P. S. D. I.	49.200 : 33.655 = 1,46;
P. R. I.	71.500 : 33.655 = 2,12;
P. L. I.	22.983 : 33.655 = 0,68;

2) per la minoranza:

P. S. I.	144.358 : 73.566 = 1,96;
P. C. I.	171.858 : 73.566 = 2,33;
M. S. I. e P. N. M.	51.617 : 73.566 = 0,70;

18^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	129.016 : 34.538 = 3,73;
P. S. D. I.	26.800 : 34.538 = 0,77;
P. R. I.	32.100 : 34.538 = 0,92;
P. L. I.	19.316 : 34.538 = 0,55;

2) per la minoranza:

P. S. I.	141.742 : 60.194 = 2,35;
P. C. I.	140.742 : 60.194 = 2,33;
M. S. I. e P. N. M.	78.684 : 60.194 = 1,30;

19^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	521.935 : 32.220 = 16,19;
P. S. D. I.	70.400 : 32.220 = 2,18;
P. R. I.	86.800 : 32.220 = 2,60;
P. L. I.	61.935 : 32.220 = 1,92;

2) per la minoranza:

P. S. I.	204.883 : 57.378 = 3,57;
P. C. I.	403.384 : 57.378 = 7,03;
M. S. I. e P. N. M.	367.165 : 57.378 = 6,39;

20^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	228.631 : 31.205 = 7,32;
P. S. D. I.	43.500 : 31.205 = 1,39;
P. R. I.	25.800 : 31.205 = 0,82;
P. L. I.	45.331 : 31.205 = 1,45;

2) per la minoranza:

P. S. I.	67.085 : 58.727 = 1,14;
P. C. I.	137.185 : 58.727 = 2,33;
M. S. I. e P. N. M.	89.369 : 58.727 = 1,52;

21^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	81.950 : 30.700 = 2,66;
P. S. D. I.	5.800 : 30.700 = 0,18;
P. R. I.	3.300 : 30.700 = 0,10;
P. L. I.	31.750 : 30.700 = 1,03;

2) per la minoranza:

P. S. I.	15.425 : 82.200 = 0,18;
P. C. I.	22.025 : 82.200 = 0,26;
M. S. I. e P. N. M.	44.750 : 82.200 = 0,54;

22^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	396.061 : 29.069 = 13,62;
P. S. D. I.	51.000 : 29.069 = 1,75;
P. R. I.	11.700 : 29.069 = 0,40;
P. L. I.	93.561 : 29.069 = 3,21;

2) per la minoranza:

P. S. I.	104.670 : 54.398 = 1,92;
P. C. I.	265.170 : 54.398 = 4,87;
M. S. I. e P. N. M.	391.739 : 54.398 = 7,20;

23^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	246.196 : 29.376 = 8,38;
P. S. D. I.	49.200 : 29.376 = 1,67;
P. R. I.	10.800 : 29.376 = 0,36;
P. L. I.	75.690 : 29.376 = 2,57;

2) per la minoranza:

P. S. I.	118.752 : 56.063 = 2,11;
P. C. I.	82.552 : 56.063 = 1,47;
M. S. I. e P. N. M.	247.204 : 56.063 = 4,40;

24^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	267.674 : 28.012 = 9,55;
P. S. D. I.	29.200 : 28.012 = 1,04;
P. R. I.	8.000 : 28.012 = 0,28;
P. L. I.	31.274 : 28.012 = 1,11;

2) per la minoranza:

P. S. I.	113.363 : 52.404 = 2,16;
P. C. I.	224.263 : 52.404 = 4,27;
M. S. I. e P. N. M.	238.826 : 52.404 = 4,55;

25^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	219.175 : 30.155 = 7,26;
P. S. D. I.	29.900 : 30.155 = 0,99;
P. R. I.	5.000 : 30.155 = 0,16;
P. L. I.	47.475 : 30.155 = 1,57;

2) per la minoranza:

P. S. I.	97.513 : 51.564 = 1,89;
P. C. I.	103.713 : 51.564 = 2,01;
M. S. I. e P. N. M.	159.725 : 51.564 = 3,09;

26^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	107.321 : 30.808 = 3,48;
P. S. D. I.	28.000 : 30.808 = 0,90;
P. R. I.	2.700 : 30.808 = 0,087;
P. L. I.	16.021 : 30.808 = 0,52;

2) per la minoranza:

P. S. I.	33.740 : 51.286 = 0,65;
P. C. I.	68.240 : 51.286 = 1,33;
M. S. I. e P. N. M.	51.879 : 51.286 = 1,01;

27^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	333.102 : 26.500	12,56;
P. S. D. I.	25.000 : 26.500	= 0,94;
P. R. I.	30.500 : 26.500	= 1,15;
P. L. I.	61.902 : 26.500	= 2,33;

2) per la minoranza:

P. S. I.	94.993 : 52.144	= 1,82;
P. C. I.	198.799 : 52.144	= 3,81;
M. S. I. e P. N. M.	175.498 : 52.144	= 3,36;

28^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	338.171 : 28.152	= 12,01;
P. S. D. I.	44.300 : 28.152	= 1,57;
P. R. I.	23.300 : 28.152	= 0,82;
P. L. I.	44.671 : 28.152	= 1,58;

2) per la minoranza:

P. S. I.	122.163 : 53.538	= 2,28;
P. C. I.	197.465 : 53.538	= 3,68;
M. S. I. e P. N. M.	322.829 : 53.538	= 6,02;

29^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	301.088 : 26.117	= 11,52;
P. S. D. I.	36.900 : 26.117	= 1,41;
P. R. I.	31.600 : 26.117	= 1,20;
P. L. I.	48.288 : 26.117	= 1,84;

2) per la minoranza:

P. S. I.	81.806 : 51.943	= 1,57;
P. C. I.	265.906 : 51.943	= 5,11;
M. S. I. e P. N. M.	275.612 : 51.943	= 5,30;

30^a Circoscrizione

1) per la maggioranza:

D. C.	197.592 : 28.568	= 6,91;
P. S. D. I.	22.300 : 28.568	= 0,78;
P. R. I.	48.900 : 28.568	= 1,71;
P. L. I.	16.892 : 28.568	= 0,59;

2) per la minoranza:

P. S. I.	53.754 : 54.186	= 0,99;
P. C. I.	135.254 : 54.186	= 2,49;
M. S. I. e P. N. M.	136.108 : 54.186	= 2,51;

Ed ora che abbiamo ricavato gli indici passeremo a disporre per ciascuna lista (verticale) e per ciascuna circoscrizione (orizzontale) la graduatoria decrescente degli interi e quella dei decimali degli indici stessi, tanto per il gruppo di maggioranza, quanto per il gruppo di minoranza:

N. 7.

TABELLA DEGLI INDICI (INTERI E DECIMALI) DELLE LISTE DEL GRUPPO DI MAGGIORANZA

D. C.				P. S. D. I.				P. R. I.				P. L. I.			
Circ.	int.	Circ.	dec.	Circ.	int.	Circ.	dec.	Circ.	int.	Circ.	dec.	Circ.	int.	Circ.	dec.
4 ^a	17	30 ^a	0,91	4 ^a	5	4 ^a	0,99	8 ^a	3	18 ^a	0,92	22 ^a	3	19 ^a	0,92
9 ^a	17	13 ^a	0,83	1 ^a	4	25 ^a	0,99	12 ^a	2	26 ^a	0,87	1 ^a	2	2 ^a	0,84
19 ^a	16	4 ^a	0,75	9 ^a	3	27 ^a	0,94	17 ^a	2	3 ^a	0,83	23 ^a	2	29 ^a	0,84
22 ^a	13	7 ^a	0,73	12 ^a	3	1 ^a	0,93	19 ^a	2	20 ^a	0,82	27 ^a	2	6 ^a	0,76
1 ^a	12	17 ^a	0,73	3 ^a	2	26 ^a	0,90	15 ^a	1	28 ^a	0,82	2 ^a	1	10 ^a	0,72
6 ^a	12	18 ^a	0,73	5 ^a	2	2 ^a	0,87	27 ^a	1	4 ^a	0,79	4 ^a	1	17 ^a	0,68
27 ^a	12	1 ^a	0,71	10 ^a	2	9 ^a	0,86	29 ^a	1	30 ^a	0,71	9 ^a	1	12 ^a	0,69
28 ^a	12	10 ^a	0,76	11 ^a	2	30 ^a	0,78	30 ^a	1	12 ^a	0,70	19 ^a	1	30 ^a	0,59
29 ^a	11	12 ^a	0,68	13 ^a	2	18 ^a	0,77			19 ^a	0,69	20 ^a	1	28 ^a	0,58
3 ^a	9	21 ^a	0,66	19 ^a	2	22 ^a	0,75			16 ^a	0,60	21 ^a	1	23 ^a	0,57
5 ^a	9	22 ^a	0,62	2 ^a	1	16 ^a	0,73			22 ^a	0,40	24 ^a	1	25 ^a	0,57
10 ^a	9	27 ^a	0,56	6 ^a	1	23 ^a	0,67					25 ^a	1	18 ^a	0,55
24 ^a	9	24 ^a	0,55	7 ^a	1	13 ^a	0,65					28 ^a	1		
2 ^a	8			14 ^a	1	8 ^a	0,61					20 ^a	1		
11 ^a	8			15 ^a	1	9 ^a	0,60								
13 ^a	8			17 ^a	1	28 ^a	0,57								
23 ^a	8			20 ^a	1	3 ^a	0,48								
12 ^a	7			22 ^a	1	17 ^a	0,46								
17 ^a	7			23 ^a	1										
20 ^a	7			24 ^a	1										
24 ^a	7			25 ^a	1										
14 ^a	6			29 ^a	1										
15 ^a	6														
30 ^a	6														
7 ^a	4														
8 ^a	4														
16 ^a	3														
18 ^a	3														
26 ^a	3														
21 ^a	2														
255		13		39		18		13		11		19		12	
268				57				24				31			

N. 8.

TABELLA DEGLI INDICI (INTERI E DECIMALI) DELLE LISTE DEL GRUPPO DI MINORANZA

P. S. I.				P. C. I.				M. S. I. e P. N. M.			
Circ.	int.	Circ.	dec.	Circ.	int.	Circ.	dec.	Circ.	int.	Circ.	dec.
4 ^a	3	30 ^a	0,99	12 ^a	7	14 ^a	0,99	22 ^a	7	1 ^a	0,99
19 ^a	3	13 ^a	0,97	19 ^a	7	22 ^a	0,87	19 ^a	6	12 ^a	0,97
1 ^a	2	17 ^a	0,96	4 ^a	6	27 ^a	0,81	28 ^a	6	15 ^a	0,95
9 ^a	2	22 ^a	0,92	13 ^a	5	6 ^a	0,76	20 ^a	5	3 ^a	0,92
12 ^a	2	25 ^a	0,89	29 ^a	5	1 ^a	0,72	23 ^a	4	10 ^a	0,92
18 ^a	2	12 ^a	0,88	1 ^a	4	9 ^a	0,71	24 ^a	4	2 ^a	0,84
23 ^a	2	27 ^a	0,82	22 ^a	4	3 ^a	0,69	25 ^a	3	9 ^a	0,81
24 ^a	2	15 ^a	0,78	24 ^a	4	28 ^a	0,68	27 ^a	3	4 ^a	0,73
28 ^a	2	4 ^a	0,76	3 ^a	3	10 ^a	0,62	30 ^a	2	17 ^a	0,70
2 ^a	1	26 ^a	0,65	14 ^a	3	11 ^a	0,51	4 ^a	1	13 ^a	0,67
3 ^a	1	19 ^a	0,57	15 ^a	3	4 ^a	0,49	6 ^a	1	5 ^a	0,60
5 ^a	1	29 ^a	0,57	16 ^a	3	30 ^a	0,49	9 ^a	1	14 ^a	0,59
6 ^a	1	16 ^a	0,54	27 ^a	3	13 ^a	0,47	11 ^a	1		
7 ^a	1	7 ^a	0,53	28 ^a	3	13 ^a	0,34	18 ^a	1		
10 ^a	1	9 ^a	0,47	2 ^a	2			20 ^a	1		
11 ^a	1	10 ^a	0,45	7 ^a	2			21 ^a	1		
13 ^a	1	11 ^a	0,45	9 ^a	2						
14 ^a	1			17 ^a	2						
15 ^a	1			18 ^a	2						
16 ^a	1			20 ^a	2						
17 ^a	1			25 ^a	2						
20 ^a	1			30 ^a	2						
22 ^a	1			5 ^a	1						
25 ^a	1			6 ^a	1						
27 ^a	1			10 ^a	1						
29 ^a	1			11 ^a	1						
				23 ^a	1						
				26 ^a	1						
37				83				47			
54				96				59			
17				14				12			

In base alle risultanze esposte nelle due precedenti tabelle (numeri 7 ed 8) dobbiamo ora procedere alla definitiva assegnazione dei seggi di spettanza di ogni lista nelle singole circoscrizioni. Secondo l'originario progetto di legge governativo si dovrebbe, per ciascuna Circoscrizione, scomporre il numero dei seggi che già risultano attribuiti ad ogni gruppo (maggioranza e minoranza) in conformità del primitivo calcolo di ripartizione generale (vedi la tabella n. 5), in tante parti aliquote, quanti sono per ogni lista del gruppo medesimo, gli interi ed i numeri decimali (per ogni numero decimale: un seggio) di cui alle precedenti tabelle (numeri 7 ed 8). Tale assegnazione, sempre secondo l'originario progetto di legge, dovrebbe avvenire partendo dalla lista che nel gruppo abbia ottenuto la più bassa cifra elettorale nazionale, di modo che alla lista che nel gruppo abbia ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale (la lista della Democrazia cristiana per la maggioranza e la lista del Partito comunista italiano per la minoranza) verranno attribuiti automaticamente tanti seggi quanti ne risulteranno dalla differenza fra il numero complessivo di spettanza del gruppo nella Circoscrizione (vedi la tabella n. 5) ed il numero di quelli da assegnare alle altre liste secondo il procedimento suindicato (interi e decimali). Per i numeri interi l'assegnazione dei seggi viene fatta in base alla loro entità (vale a dire,

tante sono le unità degli interi e tanti saranno i seggi), mentre per ciascun numero decimale che sia compreso nella graduatoria verrà sempre assegnato un unico seggio. È ovvio che nella compilazione delle precedenti tabelle (numeri 7 ed 8) abbiamo preso in considerazione, per ogni lista, tanti numeri decimali quanti ne risultano dalla differenza fra il numero dei seggi di spettanza della lista di cui trattasi in campo nazionale, e la somma delle unità degli indici interi precedentemente calcolati.

Però, da parte nostra, invece di esporre senz'altro la definitiva tabella della assegnazione dei seggi circoscrizionali compilata in conformità delle suddette norme dell'originario progetto di legge, crediamo opportuno far precedere due altre tabelle di carattere provvisorio, in cui le assegnazioni stesse verranno fatte senza operare alcun spostamento, vale a dire in base alle pure e semplici risultanze del calcolo degli indici interi e decimali (tante unità di interi e tanti numeri decimali: un seggio). Questa operazione intermedia ci consentirà di porre in evidenza quali sono le conseguenze pratiche derivanti dal complesso calcolo precedente, nonché gli effetti della norma contemplata nell'originario progetto di legge circa l'ordine che dev'essere seguito per l'assegnazione dei seggi circoscrizionali, vale a dire partendo sempre dalla lista del gruppo che abbia ottenuto la più bassa cifra elettorale nazionale.

N. 9.

TABELLA DEI SEGGI CHE SAREBBERO DI COMPETENZA DELLE LISTE DEL GRUPPO DI MAGGIORANZA

(N. B. La presente tabella ha soltanto un valore teorico dimostrativo).

Circoscri- zioni	D. C.			P. S. D. I.			P. R. I.			P. L. I.			Totale segg risultanti	Seggi effettiv. assegnati	Scarti	
	int.	dec.	tot.	int.	dec.	tot.	int.	dec.	tot.	int.	dec.	tot.			in eccedenza	in difetto
1 ^a	12	1	13	4	1	5	—	—	—	2	—	2	20	20	—	—
2 ^a	8	—	8	1	1	2	—	—	—	1	1	2	12	12	—	—
3 ^a	9	—	9	2	1	3	—	—	—	—	—	—	13	13	—	—
4 ^a	17	1	18	3	1	4	—	—	—	1	—	1	26	26	—	—
5 ^a	9	—	9	2	—	2	—	—	—	—	—	—	11	11	—	—
6 ^a	12	—	12	1	1	2	—	—	—	—	—	—	15	15	—	—
7 ^a	4	1	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—
8 ^a	4	—	4	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	8	—	—
9 ^a	17	—	17	3	1	4	—	—	—	1	—	1	22	22	—	—
10 ^a	9	1	10	2	—	2	—	—	—	—	—	—	13	13	—	—
11 ^a	8	—	8	2	—	2	—	—	—	—	—	—	10	10	—	—
12 ^a	7	1	8	3	—	3	—	—	—	—	—	—	15	15	—	—
13 ^a	8	1	9	2	1	3	2	1	3	—	—	—	12	12	—	—
14 ^a	6	—	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—
15 ^a	6	—	6	1	—	1	1	—	—	—	—	—	8	8	—	—
16 ^a	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—
17 ^a	7	1	8	1	1	2	2	—	—	—	—	—	13	13	—	—
18 ^a	3	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—	—
19 ^a	16	—	16	2	1	3	2	1	3	1	1	2	23	23	—	—
20 ^a	7	—	7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	11	11	—	—
21 ^a	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—
22 ^a	13	1	14	1	1	2	—	—	—	3	—	3	20	20	—	—
23 ^a	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	—	—
24 ^a	9	1	10	1	—	1	—	—	—	2	—	2	12	12	—	—
25 ^a	7	—	7	—	—	—	—	—	—	1	—	1	10	10	—	—
26 ^a	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—
27 ^a	12	1	13	—	—	—	1	—	—	2	—	2	17	17	—	—
28 ^a	12	—	12	1	1	2	—	—	—	1	—	1	16	16	—	—
29 ^a	11	—	11	1	—	1	—	—	—	—	—	—	16	16	—	—
30 ^a	6	1	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	11	—	—
Totale	255	13	268	39	18	57	13	11	24	19	12	31	380	380	6	6

N. 10.

TABELLA DEI SEGGI CHE SAREBBERO DI COMPETENZA
DELLE LISTE DEL GRUPPO DI MINORANZA

(N. B. La presente tabella ha soltanto un valore teorico dimostrativo).

Circoscri- zioni	P. S. I.			P. C. I.			M. S. I. e P. N. M.			Totale seggi risultanti	Seggi effetti- vamente assegnati	Scarti	
	int.	dec.	tot.	int.	dec.	tot.	int.	dec.	tot.			in ecce- denza	in difetto
1 ^a	2	—	2	4	1	5	—	1	1	8	8	—	—
2 ^a	1	—	1	2	—	2	—	1	1	4	4	—	—
3 ^a	1	—	1	3	1	4	—	1	1	6	6	—	—
4 ^a	3	1	4	6	1	7	1	1	2	13	12	1	—
5 ^a	1	—	1	1	—	1	—	1	1	3	3	—	—
6 ^a	1	—	1	1	1	2	1	—	1	4	4	—	—
7 ^a	1	1	2	2	—	2	—	—	—	4	4	—	—
8 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
9 ^a	2	1	3	2	1	3	1	1	2	8	7	1	—
10 ^a	1	1	2	1	1	2	—	1	1	5	4	1	—
11 ^a	1	1	2	1	1	2	1	—	1	5	4	1	—
12 ^a	2	1	3	7	—	7	—	1	1	11	11	—	—
13 ^a	1	1	2	5	1	6	—	1	1	9	8	1	—
14 ^a	1	—	1	3	1	4	—	1	1	6	6	—	—
15 ^a	1	1	2	3	—	3	—	1	1	6	6	—	—
16 ^a	1	1	2	3	—	3	—	—	—	5	5	—	—
17 ^a	1	1	2	2	—	2	—	1	1	5	5	—	—
18 ^a	2	—	2	2	—	2	1	—	1	5	6	—	1
19 ^a	3	1	4	7	—	7	6	—	6	17	17	—	—
20 ^a	1	—	1	2	—	2	1	—	1	4	5	—	1
21 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
22 ^a	1	1	2	4	1	5	7	—	7	14	14	—	—
23 ^a	2	—	2	1	1	2	4	—	4	8	8	—	—
24 ^a	2	—	2	4	—	4	4	—	4	10	11	—	1
25 ^a	1	1	2	2	—	2	3	—	3	7	7	—	—
26 ^a	—	1	1	1	—	1	1	—	1	3	3	—	—
27 ^a	1	1	2	3	1	4	3	—	3	9	9	—	—
28 ^a	2	—	2	3	1	4	6	—	6	12	12	—	—
29 ^a	1	1	2	5	—	5	5	—	5	12	12	—	—
30 ^a	—	1	1	2	1	3	2	—	2	6	6	—	—
Totali	37	17	54	82	14	96	47	12	59	209	209	5	5

Dall'esame della tabella n. 9 (gruppo di maggioranza) si rileva che nelle Circoscrizioni 12^a, 17^a, 18^a, 22^a, 28^a e 30^a, il numero complessivo dei seggi di spettanza di ciascuna di esse in base al calcolo degli indici (interi e decimali) supera rispettivamente di un seggio il numero complessivo di quelli che sono di competenza delle liste del gruppo (vedi la tabella n. 5), mentre in ciascuna delle Circoscrizioni, 5^a, 11^a, 14^a, 15^a, 20^a e 29^a, avviene precisamente il contrario. È vero che gli scarti in eccesso (positivi) e quelli in difetto (negativi) si elidono a vicenda, ma non è meno vero che nei confronti della lista che nel gruppo abbia raggiunto la più alta cifra elettorale nazionale, siccome i seggi le vengono automaticamente assegnati per differenza, tale lista dovrà subire altrettanti spostamenti di seggi, i quali, nelle rispettive Circoscrizioni, contrastano in pieno col numero dei voti che gli elettori le hanno attribuito. In altre parole, nelle Circoscrizioni 5^a, 11^a, 14^a, 15^a, 20^a e 29^a, alla lista della Democrazia cristiana verrà rispettivamente assegnato un seggio in più di quanto, relativamente parlando, le dovrebbe competere, perchè, in base ai voti ottenuti, i posti sono già tutti coperti e non esistono decimali residui, ma ciò — notate bene — avverrà proprio a spese della lista stessa nelle Circoscrizioni 12^a, 17^a, 18^a, 22^a, 28^a e 30^a, nelle quali verrà tolto rispettivamente un seggio di cui, sempre relativamente parlando, essa avrebbe titolo in riferimento ai voti ottenuti (con gli interi o coi decimali) nelle Circoscrizioni medesime. Tale minaccia grava su tutte le Circoscrizioni e non si può nemmeno escludere il caso che, in riferimento alla distribuzione dei voti validi, in qualche Circoscrizione possa anche trattarsi di alcuni seggi. Supponiamo, infatti, come sarà molto probabile, che, sul piano nazionale, vi siano alcune liste di piccoli gruppi o di carattere personale, le quali, per ipotesi, essendo di destra o di centro, andrebbero a tutto danno del collegamento governativo. Per evitare la perdita di altrettanti voti agli effetti del *quorum* è ovvio che i partiti così collegati dovranno accogliere queste liste nel collegamento medesimo. Ed allora, se esse raggiungeranno sul piano nazionale 34 o 35.000 voti avranno diritto ad un seggio, anzi, persino un resto di 22 o 23.000 voti sarebbe loro sufficiente. Orbe-

ne, in tal caso, se le suddette liste ottenessero poco più di 1000 voti in una Circoscrizione, ed, all'incirca, 700-800 voti nelle altre, in quella Circoscrizione verrebbe eletto il candidato di loro spettanza. Dunque, con appena 22 o 23.000 voti, ciascuna delle suddette liste si guadagnerebbe un seggio, ma, quel che più conta, potrebbe anche fissare il luogo in cui debba essere eletto il proprio candidato. Se poi alcune di queste liste dovessero prendere di mira, in tale giochetto, una stessa Circoscrizione, è ovvio che in tale Circoscrizione i candidati della combatuta governativa resterebbero in tutto o in gran parte eliminati anche se ivi dovessero disporre di un indice intero o di un alto indice decimale, perchè il numero dei seggi a calcolo, specie se si tratta di una piccola Circoscrizione, potrebbe superare di molto quello fissato per legge alla Circoscrizione medesima.

Non possiamo poi sottacere di un'altra grava incongruenza dell'originario progetto di legge, della quale i compilatori non si sono resi conto per nulla. Infatti, come si dovrebbe agire nel caso in cui, per la maggioranza o per la minoranza, le rispettive capolista nazionali non avessero presentato la propria lista in alcune di quelle Circoscrizioni in cui debba avere luogo l'aggiunta o la sottrazione dei seggi? Nell'originario progetto di legge non è detto nulla in proposito e, pertanto, se il caso si fosse presentato non si conosceva affatto la norma con la quale risolvere il problema di cui trattasi.

Ed ancora, non è certo di poco momento il fatto che, ad esempio, nella 12^a Circoscrizione il Partito liberale italiano, con un indice decimale di 0,60 (voti 21.919) tolga un seggio alla Democrazia cristiana con un indice decimale di 0,66 (voti 23.846), che nella 17^a il Partito socialista democratico italiano, con un indice decimale di 0,46 (voti 15.481), tolga un seggio alla Democrazia cristiana con un indice decimale di 0,73 (voti 24.568), che nella 18^a il Partito liberale italiano, con un indice decimale di 0,55 (voti 19.316) tolga un seggio alla Democrazia cristiana con un indice decimale di 0,73 (voti 25.213), che nella 22^a il Partito repubblicano italiano, con un indice decimale di 0,40 (voti 11.700) tolga un seggio alla Democrazia cristiana con un indice decimale di 0,62 (voti 18.023), che nella 28^a il Partito socialista democratico italiano con un indice decimale di

0,57 (voti 16.047) tolga un seggio alla Democrazia cristiana con un indice unitario (voti 28.152), ed, infine, che nella 30^a il Partito liberale italiano con un indice decimale di 0,59 (voti 16.892) tolga un seggio alla Democrazia cristiana con un indice decimale di 0,91 (voti 25.997). (Va da sé che tutta questa alchimia, inevitabilmente connaturata al metodo irrazionale prescelto, serviva soltanto ad estromettere un certo numero di candidati a beneficio di altri che non ne avevano alcun diritto, non solo, ma, pure nell'ambito del gruppo di maggioranza, ciò non corrispondeva di certo alla volontà espressa dagli elettori nelle singole Circoscrizioni, la quale volontà è e dovrebbe essere l'elemento fondamentale da tradurre in atto, il più fedelmente possibile, nella attribuzione delle corrispondenti rappresentanze parlamentari).

Ed infine, se noi consideriamo gli spostamenti verticali che hanno luogo nell'ambito della stessa lista della Democrazia cristiana, il confronto fra il valore degli indici di pertinenza delle Circoscrizioni in cui la Democrazia cristiana deve, rispettivamente, perdere un seggio, ed il valore degli indici di pertinenza delle Circoscrizioni in cui la Democrazia cristiana deve, rispettivamente, acquistare un seggio, denuncia tutta la incongruenza e l'iniquità del metodo. Infatti, la serie degli indici della prima specie è di 0,66; 0,73; 0,73; 0,62; 1; 0,91; mentre quella degli indici della seconda specie è di 0,24; 0,49; 0,08; 0,45; 0,32; 0,52. Insomma, un indice di 0,08 prende il posto di un indice unitario; un indice di 0,24 prende il posto di un indice di 0,91; un indice di 0,32 prende il posto di un indice di 0,73, e così via.

Dall'esame della tabella n. 10 (gruppo di minoranza) possiamo constatare il ripetersi del suddetto fenomeno, e, per giunta, con una notevole aggravante. Nelle Circoscrizioni 4^a, 9^a, 10^a, 11^a e 13^a, siccome la lista del Partito comunista italiano avrebbe ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale del gruppo, essa sarà rispettivamente privata di un seggio, perchè il numero complessivo di quelli attribuibili alle suddette Circoscrizioni in base agli indici (interi e decimali) eccede dovunque di una unità il numero dei seggi già calcolati nella prece-

dente ripartizione generale (vedi la tabella n. 5). Per riflesso, i seggi in difetto, attraverso i quali dovrebbe operarsi la compensazione empirica che conosciamo, sono reperibili soltanto nella 18^a, 20^a e 24^a Circoscrizione, mentre nella 8^a e 21^a Circoscrizione i seggi (uno per Circoscrizione) di spettanza del gruppo (vedi la tabella n. 5) figurano ancora scoperti perchè esse non hanno liste che perlomeno siano provviste dell'indice decimale necessario e sufficiente. Infatti, il più basso indice decimale che abbia dato luogo all'assegnazione dei seggi risulta di 0,45, di 0,34 e di 0,59, rispettivamente, per le liste del P.S.I., del P.C.I. e del M.S.I. - P.N.M. uniti, mentre nella 8^a Circoscrizione il P.S.I. presenta un indice decimale di 0,40, il P.C.I. quello di 0,26, il M.S.I. - P.N.M. uniti, quello di 0,32, e, nella 21^a Circoscrizione, le suddette liste presentano, nello stesso ordine, gli indici decimali di 0,18, di 0,26 e di 0,54.

Am messo che si debba seguire un criterio logico, a quale lista andrebbero attribuiti i seggi di competenza del gruppo sia nell'8^a come nella 21^a Circoscrizione? Non v'è dubbio che, se la volontà degli elettori dovesse conservare ancora il peso fondamentale e determinante che le spetta, i seggi scoperti si dovrebbero attribuire alle liste che nelle suddette Circoscrizioni abbiamo ottenuto il più alto indice decimale: nel caso nostro al P.S.I. nella 8^a, ed al M.S.I. - P.N.M. uniti, nella 21^a. Nossignori! Tanto in base alla norma contemplata nell'originario progetto di legge che riserva alla lista maggiore del gruppo i seggi che risultano dalla differenza fra quelli di competenza del gruppo medesimo e quelli già assegnati alle liste minori in base agli indici, quanto per tutto il congegno di calcolo che impone il compenso in un solo ed unico modo, i seggi scoperti nella 8^a e nella 21^a Circoscrizione debbono essere attribuiti al P.C.I. Ma, sia pure volendo per un istante prescindere dalla manifesta iniquità del premio di maggioranza per considerare di per se stante il complicato meccanismo di questo progetto di legge, di fronte a simili aberrazioni che sono la naturale conseguenza di tutta quanta una impostazione assurda ed irrazionale, dobbiamo convenire che anche questo meccanismo non corrisponde nemmeno ad un minimo di rispetto della volontà espressa dagli elettori nelle Circoscrizioni medesime. Alla

grave, profonda ed illegittima coartazione di questa volontà che deriva dal premio di maggioranza si aggiungono pertanto altre coartazioni che sono insite nel procedimento empirico attraverso il quale vengono manipolate le risultanze del pronunciamento elettorale. Ad esse non si può porre alcun efficace e razionale rimedio tranne che con la reiezione in tronco del procedimento che si vuole adottare. Comunque di questo ne riparleremo quanto prima trattando degli emendamenti accolti e fatti propri dal Governo.

Va da sé poi che anche in questo caso si verifica, sia pure in modo più attenuato, la stessa incongruenza nel confronto fra gli indici che abbiamo già riscontrata esaminando la precedente tabella (gruppo di maggioranza). Infatti, nella 9^a Circoscrizione il P.S.I. con un indice decimale di 0,47 (voti 30.775) toglie un seggio al P.C.I. con un indice decimale di 0,71 (voti 46.489), nella 10^a Circoscrizione il P.S.I., con un indice decimale di 0,45 (voti 31.278) toglie un seggio al P.C.I. con un indice di 0,62 (voti 43.095), e nella 11^a Circoscrizione il P.S.I. con un indice decimale di 0,45 (voti 27.454) toglie

un seggio al P.C.I. con un indice decimale di 0,51 (voti 31.115).

Ed, infine, se anche in questo caso consideriamo gli spostamenti verticali che hanno luogo nell'ambito della stessa lista del P.C.I., noi avremo modo di trarre, più o meno, le medesime conclusioni già esposte poc'anzi per il gruppo di maggioranza. Infatti, la serie degli indici di pertinenza delle Circoscrizioni in cui il P.C.I. deve, rispettivamente, perdere un seggio è di 0,49; 0,71; 0,62; 0,51, 0,34; mentre quella degli indici di pertinenza delle Circoscrizioni in cui il P.C.I. deve, rispettivamente, acquistare un seggio è di 0,26; 0,33; 0,33; 0,26; 0,27. Insomma, un indice di 0,26 prende il posto di un indice di 0,71; un indice di 0,26 prende il posto di un indice di 0,62, un indice di 0,33 prende il posto di un indice di 0,51, e così via.

Fatte queste osservazioni, al fine di concludere le risultanze che derivano dall'applicazione delle norme contemplate nell'originario progetto di legge, non ci resta che presentare la tabella schematica dei seggi spettanti ad ogni lista nelle singole Circoscrizioni:

N. 11.

TABELLA DEL NUMERO DEI SEGGI DI SPETTANZA DELLE SINGOLE LISTE IN
OGNI CIRCOSCRIZIONE, SECONDO IL METODO CONTEMPLATO NELL'ORIGINARIO
PROGETTO DI LEGGE

GRUPPO DI MAGGIORANZA						GRUPPO DI MINORANZA				Totale generale
Circoscrizione	D. C.	P.S.D.I.	P.R.I.	P.L.I.	Totale	P.S.I.	P.C.I.	M.S.I. e P.N.M.	Totale	
1 ^a	13	5	—	2	20	2	5	1	8	28
2 ^a	8	2	—	2	12	1	2	1	4	16
3 ^a	9	3	1	—	13	1	4	1	6	19
4 ^a	18	6	1	1	26	4	6	2	12	38
5 ^a	10	2	—	—	12	1	1	1	3	15
6 ^a	12	2	—	1	15	1	2	1	4	19
7 ^a	5	1	—	—	6	2	2	—	4	10
8 ^a	4	1	3	—	8	—	1	—	1	9
9 ^a	17	4	—	1	22	3	2	2	7	29
10 ^a	10	2	—	1	13	2	1	1	4	17
11 ^a	9	2	—	—	11	2	1	1	4	15
12 ^a	7	3	3	1	14	3	7	1	11	25
13 ^a	9	3	—	—	12	2	5	1	8	20
14 ^a	7	1	—	—	8	1	4	1	6	14
15 ^a	7	1	1	—	9	2	3	1	6	15
16 ^a	3	1	1	—	5	2	3	—	5	10
17 ^a	7	2	2	1	12	2	2	1	5	17
18 ^a	3	1	1	1	6	2	3	1	6	12
19 ^a	16	2	3	2	23	4	7	6	17	40
20 ^a	8	1	1	1	11	1	3	1	5	16
21 ^a	3	—	—	1	4	—	1	—	1	5
22 ^a	13	2	1	3	19	2	5	7	14	33
23 ^a	8	2	—	3	13	2	2	4	8	21
24 ^a	10	1	—	1	12	2	5	4	11	23
25 ^a	7	1	—	2	10	2	2	3	7	17
26 ^a	3	1	1	—	5	1	1	1	3	8
27 ^a	13	1	1	2	17	2	4	3	9	26
28 ^a	11	2	1	2	16	2	4	6	12	28
29 ^a	12	1	1	2	16	2	5	5	12	28
30 ^a	6	1	2	1	10	1	3	2	6	16
Totali . .	268	57	24	31	380	54	96	59	209	589

VII.

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI DI SPETTANZA DELLE VARIE LISTE NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI, SECONDO IL METODO DEL QUOZIENTE CIRCOSCRIZIONALE E DEI MAGGIORI RESTI.

Affinchè ci sia consentita una necessaria ed utile comparazione fra i risultati concreti che derivano dall'applicazione delle norme contemplate nel presente progetto di legge ed i risultati concreti che, partendo dagli stessi dati elettorali deriverebbero invece dall'applicazione sia del metodo del quoziente circoscrizionale e dei maggiori resti, sia delle norme contemplate nel testo unico del 5 febbraio 1948, n. 26, da parte nostra basandoci, come nel computo precedente, sui dati elettorali esposti nella tabella n. 3, abbiamo calcolato il numero dei seggi di spettanza delle varie liste nelle singole Circoscrizioni, applicando tanto l'uno quanto l'altro procedimento. In questo paragrafo tratteremo del metodo del quoziente circoscrizionale e dei maggiori resti.

Ciò premesso, per ottenere il quoziente elettorale circoscrizionale si divide la somma dei voti validi di tutte le liste di ciascuna Circoscrizione per il numero corrispondente dei seggi fissato dalla legge stessa. Quindi, al fine di ottenere il numero dei seggi di spettanza delle liste nell'ambito di ogni Circoscrizione, si dividono i voti validi di ciascuna lista per il rispettivo quoziente precedentemente calcolato.

I seggi eventualmente mancanti per raggiungere il rispettivo numero fissato dalla legge per ogni Circoscrizione, verranno assegnati a quelle liste nelle quali il suddetto rapporto presenta quei dati resti. È ovvio che mediante questo metodo semplicissimo non si fa luogo alla istituzione del Collegio unico nazionale, vale a dire, tutto si esaurisce nell'ambito di ogni singola Circoscrizione.

Ad esempio per la 1^a Circoscrizione (Torino, Novara, Vercelli) il calcolo si svolge nel seguente modo:

Ad esempio per la 1^a Circoscrizione (Torino, Voti validi nella 1^a Circoscrizione, numero 1.404.600; seggi stabiliti n. 28:

$1.404.600 : 28 = 50.164$, quoziente elettorale circoscrizionale.

Da cui:

	Voti validi	interi	resti	seggi assegnati
D. C.	514.254 : 50.164 =	10	12.614	10
P. S. D. I.	199.500 : 50.164 =	3	49.008 (+)	4
P. R. I.	6.500 : 50.164 =	—	6.500	—
P. L. I.	88.354 : 50.164 =	1	38.190 (+)	2
P. S. I.	170.023 : 50.164 =	3	19.531	3
P. C. I.	351.823 : 50.164 =	7	675	7
M. S. I. e P. N. M.	74.146 : 50.164 =	1	23.982 (+)	2
		25		28

(+) Rappresentano i più elevati resti a cui vanno attribuiti singolarmente i tre seggi mancanti ($28 - 25 = 3$) a raggiungere il numero di 28 seggi stabilito dalla legge.

Nella successiva tabella n. 12 sono esposti, in forma schematica, i risultati definitivi che derivano dalla applicazione dello stesso metodo in tutte le Circoscrizioni.

In merito al fatto, a tutta prima sorprendente, che il gruppo di maggioranza col 50,12 per cento dei voti validi consegua 293 seggi, mentre il gruppo di minoranza col 49,88 per cento dei voti validi consegua 296 seggi, e cioè

da minoranza diventi maggioranza, ne daremo la spiegazione tecnica a pag. 66 della presente relazione quando tratteremo della distribuzione dei seggi applicando il criterio, prettamente teorico, della proporzionale pura, e a pag. 75 indicheremo anche quale dev'essere il rimedio da adottarsi per correggere integralmente il divario di cui si tratta.

VIII.

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI DI SPETTANZA DELLE VARIE LISTE NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI E NEL COLLEGIO UNICO NAZIONALE APPLICANDO LE NORME CONTEMPLATE NEL TESTO UNICO DEL 5 FEBBRAIO 1948, N. 26.

Anche in questo caso, in base alla distribuzione dei voti validi in ogni lista in ciascuna Circoscrizione che risulta dalla tabella n. 3, abbiamo provveduto alla determinazione dei seggi di spettanza delle varie liste, applicando il metodo già adottato nel 1948 per le elezioni dei membri della Camera dei deputati (testo unico del 5 febbraio 1948, n. 26).

In breve per la determinazione del quoziente elettorale di ciascuna Circoscrizione si divide il corrispondente numero totale dei voti validi per il rispettivo numero dei seggi fissato dalla legge, però, in ogni caso aumentandolo della costante di 3 unità (impropriamente detto metodo di Hagenbach-Bischoff). Successivamente, dividendo i voti validi di ciascuna lista della Circoscrizione per il rispettivo quoziente suddetto e considerando nella divisione soltanto la parte intera, si ottiene il numero dei seggi di spettanza delle liste medesime nell'ambito di ogni Circoscrizione. I seggi che mediante tale procedimento non possono essere assegnati alle liste nelle singole Circoscrizioni, sono attribuiti al Collegio unico nazionale, a cui, naturalmente, si fanno affluire anche i voti residuati di quelle liste che, però, a termine di legge, abbiano ottenuto almeno un quoziente in sede circoscrizionale.

A sua volta, nel Collegio unico nazionale, al fine di assegnare a chi di competenza i seggi affluiti dalle Circoscrizioni, prima si divide il

totale dei voti residuati per il numero dei seggi per ottenere il quoziente elettorale del Collegio unico, e poi si dividono i voti residuati di ogni singola lista per tale quoziente.

Gli interi delle divisioni di cui trattasi rappresentano il numero dei seggi da attribuire alle varie liste nel Collegio unico nazionale. Qualora, poi, da quest'ultimo calcolo restassero vacanti uno o più seggi per raggiungere il numero prestabilito, questi verranno assegnati in aumento a quelle liste che, nelle divisioni suddette, presentino i resti più elevati. Va da sé che nel caso nostro partiamo dalla ipotesi che tutte le liste comprese nella tabella n. 3 siano, a termine di legge, collegate col Collegio unico nazionale, ed, inoltre, che non sussistano altre liste di carattere locale. Quest'ultima ipotesi sarà piuttosto improbabile che si verifichi nella pratica, tuttavia anche se ve ne fossero ciò non potrebbe produrre mutamenti degni di qualche rilievo, perlomeno agli effetti delle comparazioni che ci siamo ripromessi di effettuare.

Orbene, sempre in base ai dati elettorali esposti nella tabella n. 3, ad esempio, dopo aver eseguito i calcoli, risultano 18 seggi vacanti, e, più precisamente:

un seggio per ciascuna delle Circoscrizioni 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 17^a, 18^a, 22^a, 23^a, 24^a, 25^a e 29^a;

due seggi per ciascuna delle Circoscrizioni 8^a, 19^a e 27^a.

Tenuto conto che i voti residuati di ogni lista nel complesso delle Circoscrizioni sono quelli risultanti dal seguente prospetto, l'assegnazione alle varie liste dei 18 seggi mancanti che figurano attribuiti al Collegio unico nazionale, avverrà così:

Voti complessivamente residuati: 3.889.765;
3.889.765 : 18 = 216.098, quoziente.

	Voti residuati	interi	resti	seggi assegnati
D. C.	627.131 : 216.098 =	2	194.935 (+)	3
P. S. D. I.	478.986 : 216.098 =	2	46.790	2
P. R. I.	472.812 : 216.098 =	2	40.616	2
P. L. I.	507.892 : 216.098 =	2	75.696	2
P. S. I.	612.279 : 216.098 =	2	180.083 (+)	3
P. C. I.	538.878 : 216.098 =	2	106.682 (+)	3
M. S. I. e P. N. M.	651.787 : 216.098 =	3	3.493	3
	3.889.765	15		18

(+) Rappresentano i più elevati resti a cui vanno attribuiti i seggi ancora mancanti a raggiungere il numero di 18 seggi affluiti al Collegio unico nazionale.

È però evidente che per poter effettuare una regolare comparazione del rispettivo numero dei seggi che, applicando i tre diversi metodi che abbiamo finora considerati, risultano attribuiti di volta in volta alle varie liste nell'ambito di ciascuna Circoscrizione, siamo costretti a riportare nelle singole Circoscrizioni da cui provengono, i seggi che, in base alle norme contemplate nel testo unico del 5 febbraio 1948, n. 26, appartengono al Collegio unico nazionale in capo alle diverse liste. Avvisiamo però che si tratta di una operazione puramente teorica perchè la istituzione del Collegio unico nazionale per la raccolta dei seggi mancanti e dei voti residuati risponde a criteri di ordine politico e tecnico che non potrebbero trovare alcun riscontro nella semplicistica ed empirica distribuzione alle varie liste, nell'ambito delle Circoscrizioni da cui provengono, dei seggi di competenza del Collegio unico nazionale. Comunque, poichè nulla di nulla viene alterato tanto per ciò che concerne il numero complessivo dei seggi di spettanza di ogni lista sul piano nazionale, quanto per ciò che concerne il numero dei seggi fissato dalla legge per ciascuna Circoscrizione, tale procedimento, sia pure di carattere teorico, possiamo sempre considerarlo del tutto regolare. Ad ogni buon conto precisiamo che per effettuare

la distribuzione nell'ambito circoscrizionale del numero dei seggi spettanti alle liste nel Collegio unico nazionale, abbiamo seguito il procedimento dei più elevati resti delle divisioni già in precedenza condotte per la determinazione degli interi, prendendo per base la graduatoria dei resti di ogni lista in tutte le Circoscrizioni nel loro complesso, e partendo dalle liste che successivamente abbiamo ottenuto la minor cifra elettorale nazionale.

Qui di seguito presentiamo senz'altro la tabella n. 13, nella quale sono raccolti, in forma schematica, i risultati definitivi delle suindicate operazioni.

Va da sè che, anche seguendo questo metodo, incapperemo nello stesso fenomeno che abbiamo già rilevato a pagina 61 applicando il metodo del quoziente circoscrizionale e dei maggiori resti. Infatti, al gruppo di maggioranza spetterebbero 291 seggi, mentre al gruppo di minoranza spetterebbero 298 seggi. Come abbiamo affermato allora, daremo una volta tanto la spiegazione di questo fenomeno in sede più opportuna (pag. 66), e cioè quando applicheremo ai dati elettorali della solita tabella n. 3, il criterio teorico della proporzionale pura, ed indicheremo anche il rimedio che si potrebbe adottare (pag. 75).

N. 13

DETERMINAZIONE DEL NUMERO TOTALE DEI SEGGI ATTRIBUIBILI ALLE LISTE NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI, COMPRESI I SEGGI DI COMPETENZA DEL C. U. N., SECONDO IL METODO ADOTTATO NEL TESTO UNICO DEL 5 FEBBRAIO 1948, N. 26

Circoscrizioni	GRUPPO DI MAGGIORANZA									GRUPPO DI MINORANZA								TOTALE
	D.C.		P.S.D.I.		P.R.I.		P.L.I.		TOTALE	P.S.I.		P.C.I.		M.S.I. e P.S.E.		TOTALE		
	Circ.	C.U.N.	Circ.	C.U.N.	Circ.	C.U.N.	Circ.	C.U.N.		Circ.	C.U.N.	Circ.	C.U.N.	Circ.	C.U.N.			
1 ^a	11	—	4	—	—	—	1	1	17	3	—	7	—	1	—	11	28	
2 ^a	8	—	1	—	—	—	1	1	11	1	—	3	—	1	—	5	16	
3 ^a	7	—	2	—	—	1	—	—	10	2	—	6	—	1	—	9	19	
4 ^a	15	—	5	—	—	—	1	—	21	5	1	9	—	2	—	17	38	
5 ^a	8	—	1	1	—	—	—	—	10	2	—	2	—	1	—	5	15	
6 ^a	12	—	1	—	—	—	—	—	13	1	—	3	—	2	—	6	19	
7 ^a	4	—	1	—	—	—	—	—	5	2	—	3	—	—	—	5	10	
8 ^a	4	2	—	—	3	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	9	
9 ^a	15	—	3	—	—	—	1	—	19	4	—	4	—	2	—	10	29	
10 ^a	9	—	2	—	—	—	—	—	11	2	—	3	—	1	—	6	17	
11 ^a	8	—	2	—	—	—	—	—	10	2	—	2	—	1	—	5	15	
12 ^a	6	—	2	—	2	—	—	—	10	4	—	10	—	1	—	15	25	
13 ^a	6	—	2	—	—	—	—	—	8	3	—	8	—	1	—	12	20	
14 ^a	5	—	1	—	—	—	—	—	6	2	—	6	—	—	—	8	14	
15 ^a	6	—	1	—	—	—	—	—	7	2	—	5	—	1	—	8	15	
16 ^a	3	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	5	—	—	—	7	10	
17 ^a	6	—	1	—	1	1	—	—	9	3	—	4	—	1	—	8	17	
18 ^a	3	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	3	1	2	—	9	12	
19 ^a	12	—	1	—	2	—	1	—	16	5	—	9	1	8	1	24	40	
20 ^a	6	—	1	—	—	—	1	—	8	2	—	4	—	2	—	8	16	
21 ^a	3	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	1	—	1	5	
22 ^a	10	—	1	—	—	—	2	—	13	2	1	7	—	10	—	20	33	
23 ^a	6	—	1	—	—	—	2	—	9	3	—	2	—	6	1	12	21	
24 ^a	7	—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	6	—	6	1	16	23	
25 ^a	6	—	—	1	—	—	1	—	8	2	—	3	—	4	—	9	17	
26 ^a	3	—	1	—	—	—	—	—	4	1	—	2	—	1	—	4	8	
27 ^a	10	1	—	—	—	—	1	—	12	2	1	6	—	5	—	14	26	
28 ^a	9	—	1	—	—	—	1	—	11	3	—	5	—	9	—	17	28	
29 ^a	8	—	1	—	—	—	1	—	10	2	—	7	1	8	—	18	28	
30 ^a	6	—	—	—	1	—	—	—	7	1	—	4	—	4	—	9	16	
Tali .	222	3	36	2	9	2	15	2	291	69	3	138	3	82	3	298	589	
Tali .	225		38		11		17			72		141		85				

DETERMINAZIONE DEL NUMERO ASTRATTO DEI
SEGGI DI SPETTANZA DELLE SINGOLE LISTE
NELLE VARIE CIRCOSCRIZIONI, APPLICANDO IL
CRITERIO, PRETTAMENTE TEORICO, DELLA PRO-
PORZIONALE PURA.

Nelle pagine precedenti, in merito alla ripartizione dei seggi nelle varie Circoscrizioni, abbiamo successivamente applicato al caso concreto i metodi più comunemente noti in Italia (quello del quoziente circoscrizionale e dei maggiori resti, e quello adottato nelle elezioni della Camera dei deputati nel 1948), nonché il metodo proposto col presente progetto di legge. Per la verità fra i metodi più comunemente noti in Italia vi sarebbero anche, come già accennammo, quello D'Hondt (delle successive divisioni dei voti validi circoscrizionali per 1, 2, 3, 4 ..., ecc) e quello Hagenbach-Bischoff, cosiddetto dell' $(n+1)$. Ma, entrambi questi metodi, i quali nella loro struttura originaria sono stati concepiti al fine di esaurire la distribuzione dei seggi di competenza delle singole Circoscrizioni nell'ambito delle stesse, vale a dire senza ricorrere al Collegio unico nazionale per convogliarvi i seggi vacanti ed i resti, se considerati dal punto di vista puramente tecnico bisogna convenire che, in genere, e specie nelle piccole Circoscrizioni, avvantaggiano i grandi partiti a danno di quelli minori. Ed è appunto tenendo presente questo loro difetto organico che non abbiamo creduto opportuno ed utile soffermarci a lungo sui medesimi e, tanto meno, di procedere alla esemplificazione, applicando, prima l'uno e poi l'altro metodo, ai dati elettorali di cui alla solita tabella n. 3.

Piuttosto da parte nostra abbiamo ritenuto necessario e logico di procedere ad una esemplificazione basata sui soliti dati elettorali, non seguendo un vero e proprio metodo di riparto, ma bensì il criterio, di certo prettamente teorico, della proporzionale pura. In altre parole, noi procederemo al calcolo della ripartizione dei seggi circoscrizionali tenendo conto, nella divisione dei voti validi di ciascuna lista per il quoziente circoscrizionale, non soltanto degli interi, ma anche dei decimali, la qual cosa significa, per spiegarci meglio, che in questo caso i seggi verranno ripartiti nè più nè meno che in base alla stessa percentuale dei voti va-

lidi ottenuti da ciascuna lista nell'ambito delle singole Circoscrizioni.

È inutile ripetere che si tratta di un procedimento di carattere prettamente teorico, in quanto è lapalissiano che non si potrà mai applicare al caso pratico perchè i seggi non sono divisibili in frazioni dell'unità. Però non v'è dubbio che tale procedimento, e la relativa esemplificazione, serviranno egregiamente ad indicare, Circostrizione per Circostrizione e lista per lista, quale debba essere il termine ideale di paragone verso il quale dovrebbero tendere tutti i metodi di ripartizione proporzionale dei seggi, sempre che si voglia effettivamente procedere con senso di equità e di giustizia distributiva nei riguardi di chiechessia.

Ed allora, siccome in seguito noi procederemo anche ad istituire un confronto fra i risultati che derivano dalla applicazione al caso concreto dei vari metodi precedentemente illustrati, con quelli della ripartizione proporzionale pura, gli onorevoli colleghi avranno modo, come si suol dire, di toccare con mano, tanto nell'ambito delle singole Circoscrizioni, quanto in campo nazionale, quale sia l'entità dello scostamento, in più od in meno, che si determina, nei vari casi, nei confronti di questo termine ideale di paragone. Ecco qual'è lo scopo che noi intendiamo in tal modo raggiungere.

Nella seguente tabella n. 14 presentiamo quindi, in forma schematica, la esemplificazione completa inerente al riparto dei seggi adottando, per il caso concreto di cui alla tabella n. 3, il procedimento, prettamente teorico, della proporzionale pura.

E per ultimo, tanto sciogliendo la riserva che abbiamo esposta a pagina 61 circa lo scarto che si verifica nella ripartizione dei seggi applicando il metodo del quoziente e dei maggiori resti (infatti, esclusa la Valle d'Aosta, il gruppo di maggioranza col 50,12 per cento dei voti validi otterrebbe 293 seggi, mentre quello di minoranza col 49,88 per cento dei voti validi otterrebbe 296 seggi), quando facendo riferimento ai risultati afferenti al metodo del 1948, ed a quelli esposti nella seguente tabella (il gruppo di maggioranza, compresa la Valle d'Aosta, col 50,16 per cento dei voti validi otterrebbe 294,72 seggi invece

di 295,94, mentre il gruppo di minoranza col 49,84 per cento dei voti validi otterrebbe 295,28 seggi invece di 294,06), cercheremo di chiarire le ragioni per le quali si verifica lo scarto di cui trattasi.

Orbene, è ovvio che applicando il metodo del quoziente circoscrizionale e dei maggiori resti sia inevitabile che la stessa dispersione dei resti minori possa produrre un qualche scostamento fra la somma dei singoli seggi circoscrizionali e quelli che risultano dal calcolo sul piano nazionale. Però è fuori dubbio che applicando il criterio prettamente teorico della proporzionale pura, siccome non esiste alcuna dispersione di resti (o, almeno, essa non può essere rilevabile) lo scostamento di cui trattasi non dovrebbe più verificarsi. Sta di fatto, invece, che, sia applicando il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti (ed anche quello del 1948 che parte anch'esso dal riparto circoscrizionale) come il criterio teorico della proporzionale pura, interferisce un fenomeno di carattere prettamente aritmetico che è insito, da un lato, nella stessa struttura circoscrizionale del nostro Paese e, dall'altro, nel meccanismo vero e proprio della consultazione elettorale.

Infatti, il numero dei seggi, secondo l'articolo 56 della Costituzione, viene fissato in ragione di un seggio ogni 80.000 abitanti o frazione di 40.000 abitanti, e poichè il numero degli abitanti di ogni Circoscrizione difficilmente sarà un multiplo intero del quoziente di 80.000, ecco che già si manifesta un primo motivo che potrebbe dar luogo ad un certo scostamento, sia pure contenuto in limiti di poco rilievo. Ma, e questo ha di certo il maggior peso, poichè il numero degli elettori, e poi quello dei votanti, e, successivamente ancora, il numero delle schede valide, non sono e non saranno mai, rispettivamente, nello stesso ed identico rapporto in ciascuna Circoscrizione, ne deriva che, in ultima analisi, è quasi impossibile che la somma dei seggi distribuiti alle singole liste in ogni Circoscrizione, riesca a corrispondere esattamente col numero dei seggi che dovrebbe spettare alle medesime in base al calcolo delle rispettive percentuali dei voti validi sul piano nazionale. Ecco perchè, applicando il criterio teorico della proporzionale pura ed, a maggior ra-

gione, il metodo del quoziente circoscrizionale e dei più elevati resti, possono verificarsi gli scostamenti di cui trattasi.

In conclusione, applicando ai dati elettorali, comunque essi siano, il criterio teorico della ripartizione proporzionale pura, potrebbe o non potrebbe affatto verificarsi uno scarto fra il numero dei seggi sul piano nazionale ed il numero complessivo dei seggi sul piano circoscrizionale, e ciò a seconda dei valori che assumeranno le variabili che abbiamo poc'anzi considerate, e delle compensazioni reciproche che qua e là potrebbero avvenire.

Nell'ipotesi in cui tale scarto si verifichi, esso potrebbe essere, a seconda dei casi, favorevole o sfavorevole, tanto alla maggioranza quanto alla minoranza. In base ai dati elettorali della tabella n. 3, ad esempio, esso risulterebbe sfavorevole alla maggioranza. Aggiungasi che tale fenomeno è comune a tutti i metodi coi quali si effettua la ripartizione dei seggi sul piano circoscrizionale, che esso è sempre contenuto entro limiti minimi di escursione (poco più di un seggio), ed, infine, che esso non sarebbe affatto percepibile, così *a priori*, se la differenza fra i voti validi dei due gruppi, invece di essere limitatissima (da 70 ad 80.000 voti), come nel caso della tabella n. 3, fosse piuttosto rilevante.

Seguendo l'attuale procedimento dell'antecedente fissazione dei seggi in rapporto alla popolazione rispettiva delle Circoscrizioni medesime, e della successiva assegnazione dei seggi sul piano circoscrizionale, difficilmente sarà possibile correggere quel piccolo errore di cui trattasi, perchè, anche se si modificassero qua e là i comprensori circoscrizionali per adeguarli con maggior precisione al numero degli abitanti locali, ci troveremmo sempre di fronte alle incognite rappresentate dal numero degli elettori, e poi da quello dei votanti, ed, infine, da quello delle schede valide. Per ovviare all'inconveniente di cui trattasi non ci sarebbe altro rimedio che invertire l'ordine delle operazioni, e cioè procedere al riparto del numero dei seggi stabilito precedentemente sul piano nazionale, non più in riferimento alla popolazione di ogni Circoscrizione, ma in riferimento al corrispondente numero delle schede valide.

È però facile comprendere che l'adozione di questi ripieghi di cui abbiamo fatto cenno or

ora, non sarebbe priva di difficoltà e di notevoli inconvenienti. Motivo per cui, volendo da parte nostra risolvere anche questo problema, abbiamo pensato di aggirare l'ostacolo mediante lo studio di un nuovo metodo di ripartizione dei seggi, il quale, mentre in prima linea dovrebbe risultare aderente, nel miglior modo possibile, alla proporzionale pura, nel contempo dovrebbe anche correggere in maniera implicita, l'errore di cui si tratta. Ma,

di ciò ci riserviamo di parlare in seguito in sede più opportuna (pagina 75). Per ora ci limitiamo ad affermare che il duplice scopo che ci siamo prefissi risulta, a nostro avviso, pienamente raggiunto.

Ciò premesso, presentiamo senz'altro la tabella n. 14 delle operazioni relative alla distribuzione dei seggi, applicando ai soliti dati elettorali, il criterio teorico della proporzionale pura.

N. 14.

TABELLA DEL NUMERO ASTRATTO DEI SEGGI CIRCOSCRIZIONALI CHE
SAREBBERO ATTRIBUIBILI ALLE SINGOLE LISTE SECONDO IL CRITERIO
TEORICO DELLA RIPARTIZIONE PROPORZIONALE PURA

Circoscrizioni	Seggi astrattamente attribuibili alle seguenti liste:							Totale seggi assegnati
	D. C.	P. S. D. I.	P. R. I.	P. L. I.	P. S. I.	P. C. I.	M. S. I. e P. N. M.	
1 ^a	10,25	3,98	0,13	1,76	3,39	7,01	1,48	28
2 ^a	6,94	1,59	0,06	1,57	1,59	3,02	1,23	16
3 ^a	6,84	1,85	0,63	0,37	2,13	5,74	1,44	19
4 ^a	14,28	4,82	0,64	1,18	5,36	9,25	2,47	38
5 ^a	7,51	1,76	0,14	0,31	2,11	2,09	1,05	15
6 ^a	10,41	1,59	0,12	0,65	1,61	2,75	1,87	19
7 ^a	3,59	0,79	0,05	0,12	2,09	2,77	0,59	10
8 ^a	3,65	0,56	2,99	0,10	0,70	0,45	0,55	9
9 ^a	14,43	3,04	0,14	0,94	3,69	4,05	2,71	29
10 ^a	7,84	1,77	0,31	0,58	2,37	2,64	1,49	17
11 ^a	7,11	1,76	0,16	0,18	2,11	2,19	1,49	15
12 ^a	5,64	2,22	1,99	0,45	3,85	9,51	1,31	25
13 ^a	6,35	1,91	0,17	0,20	2,81	7,60	0,96	20
14 ^a	4,62	0,90	0,19	0,36	1,87	5,28	0,78	14
15 ^a	5,04	0,93	0,81	0,24	2,37	4,34	1,27	15
16 ^a	2,45	0,53	0,44	0,18	1,98	3,91	0,51	10
17 ^a	5,73	1,08	1,58	0,51	3,18	3,78	1,14	17
18 ^a	2,72	0,57	0,68	0,41	2,99	2,97	1,66	12
19 ^a	12,16	1,64	2,02	1,44	4,78	9,40	8,56	40
20 ^a	5,74	1,09	0,65	1,14	1,69	3,45	2,24	16
<i>A riportare</i>	143,30	34,38	13,90	12,72	52,67	92,23	34,80	384

Segue TABELLA N. 14.

Circoscrizioni	Seggi astrattamente attribuibili alle seguenti liste:							Totale seggi assegnati
	D. C.	P. S. D. I.	P. R. I.	P. L. I.	P. S. I.	P. C. I.	M. S. I. P. N. M.	
<i>Riporto</i>	143,30	34,38	13,90	12,72	52,67	92,23	34,80	384
21 ^a	2,00	0,14	0,08	0,77	0,38	0,54	1,09	5
22 ^a	9,95	1,28	0,29	2,35	2,63	6,66	9,84	33
23 ^a	6,23	1,24	0,27	1,92	3	2,09	6,25	21
24 ^a	6,75	0,74	0,20	0,79	2,86	5,64	6,02	23
25 ^a	5,62	0,77	0,13	1,22	2,50	2,66	4,10	17
26 ^a	2,79	0,73	0,07	0,42	0,87	1,77	1,35	8
27 ^a	9,42	0,71	0,86	1,75	2,68	5,62	4,96	26
28 ^a	8,66	1,13	0,60	1,15	3,13	5,06	8,27	28
29 ^a	8,10	0,99	0,85	1,30	2,20	7,15	7,41	28
30 ^a	5,18	0,58	1,28	0,44	1,41	3,54	3,57	16
Totali . . .	208	42,69	18,53	24,83	74,33	132,96	87,66	589
31 ^a	0,55	0,06		0,06	0,12	0,20	0,01	1
Totali . . .	208,55	42,75	18,53	24,89	74,45	133,16	87,67	590
Totali 1^a		294,05				294,95		589
31 ^a		0,67				0,33		1
Totali 2^a		294,72				295,28		590
A calcolo (Tabella N. 3)	208,97	44,31	18,41	24,25	75,52	135,76	82,78	590
		293,94				294,06		

X.

CONFRONTI, RILIEVI E PROPOSTE.

1) *Di carattere generale.*

Al fine di poter procedere ad una sommaria comparazione dei risultati ottenuti in precedenza, abbiamo compilata la tabella n. 15 nella

quale, assunto per base di confronto il numero dei seggi di competenza delle singole liste sul piano nazionale (e non circoscrizionale) con l'applicazione del criterio teorico della proporzionale pura, sono calcolati gli scarti positivi e negativi (aritmetici e percentuali) fra tale numero di seggi e quello corrispondente alla successiva applicazione degli altri metodi. (Vedi la tabella n. 15).

TABELLA COMPARATIVA DEI RISULTATI OTTENUTI CON L'APPLICAZIONE DEI VARI METODI SOTTOINDICATI, NONCHÉ DEL CRITERIO TEORICO DELLA PROPORZIONALE PURA CHE, DEBITAMENTE CORRETTO, È ASSUNTO COME TERMINE BASILARE DI RIFERIMENTO

Liste	Scarti algebrici (aritmetico e percentuale) fra il numero dei seggi ottenibili con l'applicazione dei metodi sottoindicati e quello teorico della proporzionale pura, assunto come base per il confronto (esclusa la Valle d'Aosta)											Osservazioni
	criterio teorico della proporzionale pura		metodo del quoziente circoscrizionale e dei maggiori resti			metodo già adottato nelle elezioni del 1948			metodo proposto col presente progetto di legge			
	Somma del numero dei seggi circoscrizionali	Numero rettificato dei seggi (base)	Seggi	Scarto algebrico rispetto alla base (seggi)	Scarto algebrico percentuale rispetto alla base	Seggi	Scarto algebrico rispetto alla base (seggi)	Scarto algebrico percentuale rispetto alla base	Seggi	Scarto algebrico rispetto alla base (seggi)	Scarto algebrico percentuale rispetto alla base	
D. C.	208	208,41	209	+ 0,59	+ 0,28	225	+ 16,59	+ 7,96	268	+ 59,59	+ 28,59	Tutti gli scarti algebrici (aritmetici e percentuali) sono riferiti ai valori di base (colonna 3 ^a). La somma del numero dei seggi circoscrizionali ottenuti col criterio della proporzionale pura è stata corretta mediante il calcolo con l'impiego delle percentuali afferenti dalla somma complessiva dei voti validi di ciascuna lista (esclusa la Valle d'Aosta). Dette percentuali sono le seguenti: D. C. 35,38; P.S.D.I. 7,51; P.R.I. 3,13; P.L.I. 4,10; P.S.I. 12,80; P.C.I. 23,02; M.S.I. e P. N. M. 14,06; (maggioranza 50,12; minoranza 49,88).
P. S. D. I. . . .	42,69	44,24	45	+ 0,76	+ 1,72	38	- 6,24	- 14,10	57	+ 12,76	+ 28,84	
P. R. I.	18,53	18,41	19	+ 0,59	+ 3,21	11	- 7,41	- 40,25	24	+ 5,59	+ 30,36	
P. L. I.	24,83	24,17	20	- 4,17	- 17,25	17	- 7,17	- 29,66	31	+ 6,83	+ 28,26	
	294,05	295,23	293	- 2,23	- 0,76	291	- 4,23	- 1,43	380	+ 84,77	+ 28,71	
P. S. I.	74,33	75,41	75	- 0,41	- 0,54	72	- 3,41	- 4,52	54	- 21,41	- 28,39	
P. C. I.	132,96	135,58	133	- 2,58	- 1,90	141	+ 5,42	+ 4	96	- 39,58	- 29,19	
M. S. I. e P. N. M.	87,66	82,78	88	+ 5,22	+ 6,31	85	+ 2,22	+ 2,68	59	- 23,78	- 28,73	
	294,95	293,77	296	+ 2,23	+ 0,76	298	+ 4,23	+ 1,44	209	- 84,77	- 28,86	
	589,00	589,00	589			589			589			

Col metodo del quoziente circoscrizionale e dei maggiori resti è ovvio che gli scarti siano ridotti al minimo e tutte indistintamente le Circoscrizioni risultino dotate del numero dei seggi prestabilito dalla legge. Infatti, per il gruppo di maggioranza lo scarto è dello 0,28 per cento in più per la D.C., dell'1,72 per cento in più per il P.S.D.I., del 3,21 per cento in più per il P.R.I. e del 17,25 per cento in meno per il P.L.I. Solo quest'ultimo scarto, che però lo possiamo considerare come una eccezione, è dovuto al fatto, prettamente casuale, che il P.L.I., in numerose Circoscrizioni presenta una quantità notevole di resti, i quali, in definitiva, vanno perduti. Lo scarto complessivo del gruppo di maggioranza è soltanto dello 0,76 per cento in meno e quindi possiamo ritenerlo trascurabile.

Per il gruppo di minoranza gli scarti delle singole liste sono dello 0,54 per cento in meno per il P.S.I., dell'1,90 per cento in meno per il P.C.I. e del 6,31 per cento in più per il M.S.I. e il P.N.M. uniti. Quello complessivo del gruppo è dello 0,76 per cento in più, e dello 0,76 per cento in meno e quindi possiamo ritenerlo trascurabile.

Col metodo che venne adottato nel 1948 le cose cambiano aspetto. Infatti, per il gruppo di maggioranza, gli scarti sono del 40,25 per cento in meno per il P.R.I., del 29,66 per cento in meno per il P.L.I., del 14,10 per cento in meno per il P.S.D.I. e del 7,96 per cento in più per la D.C. In altre parole, gli scarti negativi sono tanto più sensibili quanto minore risulta la percentuale dei voti validi conseguita sul piano nazionale dalla lista che si considera. Lo scarto complessivo del gruppo è però assai modesto essendo pari all'1,43 per cento in meno. Le stesse considerazioni possiamo farle per il gruppo di minoranza. Infatti, gli scarti sono del 4,52 per cento in meno per il P.S.I., del 2,68 per cento in più per il M.S.I. ed il P.N.M. uniti, e del 4 per cento in più per il P.C.I. Lo scarto complessivo del gruppo è anch'esso assai modesto essendo pari all'1,44 per cento in più.

Prescindendo ora dalla divisione delle liste in due gruppi (maggioranza e minoranza), a conferma di quanto abbiamo detto poc'anzi circa l'entità della perdita a cui soggiacciono le liste minori, possiamo pertanto precisare che la lista del P.R.I., col 3,12 per cento dei voti,

presenta il massimo scarto negativo del 40,25 per cento, il P.L.I., col 4,11 per cento dei voti, presenta lo scarto negativo del 29,66 per cento, il P.S.D.I., col 7,51 per cento dei voti, presenta lo scarto negativo del 14,10 per cento, ed il P.S.I., l'ultima lista della serie che vada soggetta a perdita, col 12,80 per cento dei voti, presenta uno scarto negativo del 4,52 per cento. La D.C., il P.C.I., il M.S.I. ed il P.N.M. uniti, che, rispettivamente, hanno conseguito il 35,38 per cento, il 23,02 per cento ed il 14,06 per cento dei voti validi, presentano scarti positivi, rispettivamente, del 7,96 per cento, del 4 per cento e del 2,68 per cento. In altre parole, a mano a mano che aumenta la percentuale dei voti validi, lo scarto negativo (e cioè la perdita) si riduce, finché, ad un certo punto, lo scarto diventa positivo (e cioè il guadagno) e cresce col crescere della suddetta percentuale dei voti validi.

* * *

Appunto e precisamente in ossequio alle norme costituzionali ed anche al fine precipuo di porre un rimedio al danno a cui incorrerebbero le liste minori con l'adozione del metodo contemplato nel testo unico del 1948, l'opposizione, nella presente circostanza, ha creduto, non solo necessario, ma doveroso di redigere una proposta di legge che, pur seguendo ancora le tracce fondamentali di ordine politico e di ordine tecnico del suddetto testo unico (fra l'altro, l'istituzione del Collegio unico nazionale), fosse capace di ridurre alla minima entità possibile gli scarti, negativi e positivi, che si verificano nei confronti della proporzionale pura. La proposta di legge di cui trattasi, a firma dell'onorevole Terracini e di altri senatori, è stata presentata alla onorevole Presidenza del Senato il 22 gennaio del 1953.

A prescindere dagli emendamenti di varia natura al testo unico del 1948 che in essa sono contenuti, diremo sommariamente come questa proposta di legge intenda raggiungere lo scopo prefisso e dimostreremo, col solito esempio pratico comune a tutti i casi, come tale obiettivo sia stato convenientemente raggiunto.

In breve, dividendo il totale dei voti validi di tutte le liste regolarmente presentate, per il numero dei seggi (589), si ottiene il quo-

ziente unico elettorale nazionale. Successivamente, nelle singole Circoscrizioni, si dividono i voti validi di ciascuna lista per tale quoziente e si assegnano alle liste tanti seggi circoscrizionali quante sono le unità degli interi che risultano dal suddetto rapporto. Qualora poi il numero complessivo dei seggi circoscrizionali così attribuito alle liste dovesse superare quello prestabilito dalla legge per la Circoscrizione, si toglieranno i seggi in eccedenza a quelle liste che, di volta in volta, presentino i minori resti. Ciò fatto si raccolgono tutti i resti ed i seggi mancanti nel Collegio unico nazionale.

Ed infine, prima si determina il numero dei seggi di competenza di ciascuna lista sul piano

nazionale, seguendo il procedimento del quoziente unico nazionale (già determinato in precedenza) e dei maggiori resti, e poi, nell'ambito del Collegio unico nazionale, si assegnano alle singole liste tanti seggi quanti ne risulteranno dalla differenza fra quelli loro spettanti sul piano nazionale e quelli già globalmente assegnati con gli interi alle liste stesse nelle singole Circoscrizioni.

In base alla solita tabella n. 3 dei risultati elettorali, abbiamo senz'altro calcolato il numero dei seggi di competenza delle singole liste, nonché gli scarti, negativi e positivi, che in tal modo ne derivano. Ecco, in forma schematica, quali sono i risultati delle condotte operazioni:

	Seggi ottenuti			scarto algebrico rispetto alla proporzionale pura	scarto algebrico percentuale rispetto alla proporzionale pura
	nelle Cir- coscrizioni	nel C. U. N.	sul piano nazionale		
D. C.	191	17	208	— 0,41	— 0,19
P. S. D. I.	30	14	44	— 0,24	— 0,54
P. R. I.	7	12	19	+ 0,50	+ 3,10
P. L. I.	12	12	24	— 0,17	— 0,70
	240	55	295	— 0,23	— 0,07
P. S. I.	61	14	75	— 0,41	— 0,54
P. C. I.	124	12	136	+ 0,42	+ 0,30
{ M. S. I. e P. N. M.	68	15	83	+ 0,22	+ 0,26
	253	41	294	+ 0,23	+ 0,07
	493	96	589	—	—

Dai risultati suesposti appare evidente che, di tutti i metodi finora considerati, quello proposto dalla opposizione col succitato progetto

di legge sia il metodo che, tanto in senso assoluto quanto in senso relativo, presenta i minimi scarti in riferimento ai risultati afferenti

al criterio teorico della proporzionale pura, che, logicamente, abbiamo sempre assunto come termine ideale di paragone per ogni confronto.

In merito a questo progetto di legge ci si potrà obiettare, come realmente ci fu obiettato, che risulterebbe eccessivo il numero dei seggi di competenza del Collegio unico nazionale (96), dove le assegnazioni avverrebbero secondo l'ordine di precedenza dei candidati nelle singole liste, e che, adottando un quoziente unico per tutte le Circoscrizioni, quelle meridionali (il cui quoziente circoscrizionale è, in genere, sotto la media) risulterebbero danneggiate. Riconosciamo la fondatezza di queste obiezioni, e ciò crediamo costituisca una prova della imparzialità del nostro giudizio.

Nel 1948, precisamente per impedire che nel Collegio unico nazionale fosse convogliato un numero troppo rilevante di resti e di seggi, come abbiamo visto, si calcolò il quoziente circoscrizionale dividendo il totale dei voti validi circoscrizionali non soltanto per il rispettivo numero dei seggi, ma aggiungendo sempre a tale numero la costante di tre unità. Ed infatti, il numero dei seggi di competenza del Collegio unico nazionale rimase limitato a 21, vale a dire non salì fra 80 e 90 come, altrimenti, era da presumersi. Bisogna convenire che il Collegio unico nazionale ridotto in questi limiti modesti risponde effettivamente allo scopo di ordine politico per cui venne istituito.

Ebbene, tenuto conto delle suddette obiezioni, abbiamo studiato un altro progetto che eliminerebbe l'uno e l'altro inconveniente e per giunta riuscirebbe a conciliare, al più alto grado possibile, il riparto proporzionale dei seggi, tanto in campo nazionale quanto in campo circoscrizionale. Diciamo subito ch'era nostra intenzione di presentare tale progetto, ma dopo la iniqua sorte che in Commissione è toccata agli altri due progetti (Terracini e Rizzo) ci limiteremo ad illustrarlo riservandoci, se mai, di proporlo a tempo debito sotto forma di emendamento.

Vediamo per intanto di che cosa si tratta.

In breve, come nel progetto precedente, si determina il numero dei seggi di competenza di ciascuna lista sul piano nazionale, dividendo i voti validi di ogni lista per il quoziente medio nazionale; per quelli eventualmente mancanti per raggiungere il numero totale dei seggi (589) si impiegheranno i più elevati resti. E così, in campo nazionale, non v'è dubbio che si darebbe a Cesare ciò che è di Cesare.

Successivamente, in ogni Circoscrizione, invece di dividere i voti circoscrizionali di ogni lista per l'unico quoziente medio nazionale, come si farebbe nel progetto precedente, senza altro si applica il metodo del quoziente circoscrizionale e dei maggiori resti che abbiamo già illustrato a suo tempo. E così le Circoscrizioni meridionali non subirebbero alcun danno.

Ed infine, poichè la somma dei seggi rispettivamente attribuiti alle varie liste nelle singole Circoscrizioni potrà risultare in più o in meno del numero dei seggi di competenza di ciascuna lista sul piano nazionale, proponiamo che si proceda alla correzione in base all'uno od all'altro dei due modi che qui di seguito indichiamo:

a) si toglieranno o si aggiungeranno altrettanti seggi alle liste che siano in eccesso od in difetto nei confronti dei risultati ottenuti sul piano nazionale, e ciò nell'ambito di quelle Circoscrizioni dove esse presentano, rispettivamente, i più bassi od i più alti resti. È ovvio che nel primo caso (i più bassi resti circoscrizionali) si fa riferimento a quei resti che hanno contribuito alla assegnazione dei seggi, mentre, nel secondo caso (i più alti resti circoscrizionali), si fa riferimento a quei resti che non hanno contribuito alla assegnazione di alcun seggio.

Per tradurre in pratica il suddetto procedimento, come abbiamo fatto negli altri casi, presentiamo senz'altro il prospetto dei risultati definitivi del calcolo, applicando ai soliti elementi statistici elettorali della tabella n. 3, il nuovo metodo che or ora abbiamo sommariamente illustrato:

LISTE	NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI		Scarti algebrici in riferimento al campo nazionale
	nelle Circoscrizioni (somma)	in campo nazionale	
D. C.	209	208	+ 1
P. S. D. I.	45	44	+ 1
P. R. I.	19	19	—
P. L. I.	20	24	— 4
Totali . . .	293	295	— 2
P. S. I.	75	75	—
P. C. I.	133	136	— 3
M. S. I. e P. N. M.	88	83	+ 5
Totali . . .	296	294	+ 2
Totali . . .	589	589	

In sostanza, per le liste del P.R.I. e del P.S.I. la somma dei seggi circoscrizionali di loro competenza corrisponde esattamente a quelli di loro competenza in campo nazionale. Alla lista della D.C., invece, bisogna togliere un seggio in una Circoscrizione e così pure alla lista del P.S.D.I., mentre a quella del M.S.I. e del P.N.M. uniti, bisogna togliere cinque seggi. Al contrario, alla lista del P.C.I. bisogna aggiungere tre seggi nelle Circoscrizioni da stabilirsi, ed a quella del P.L.I. quattro seggi.

E perciò, in base alle norme suesposte, per la lista della D.C. il seggio in eccedenza deve

essere tolto dalla 5^a Circoscrizione (vedi la tabella n. 16) perchè, nella medesima, esso figura assegnato a tale lista col più basso resto (voti 23.783) di quelli che, nelle varie Circoscrizioni, valsero alla D.C. altrettanti seggi; per la lista del P.S.D.I. il seggio dev'essere tolto dalla 30^a Circoscrizione per lo stesso motivo (voti 22.300); ed, infine, sempre in base al medesimo criterio, per le liste del M.S.I. e del P.N.M. uniti, i 5 seggi in eccedenza debbono essere tolti, ad uno ad uno, nelle Circoscrizioni 29^a (voti 15.317), nella 11^a (voti 20.681), nella 30^a (voti 21.583), nella 4^a (voti 23.189) e nella 19^a (voti 23.869).

I 7 seggi resi così disponibili vanno assegnati, come dicemmo, seguendo un criterio inverso, e cioè in quelle Circoscrizioni dove le liste a cui essi competono (4 alla lista del P.L.I. e 3 alla lista del P.C.I.) raggiunsero i più alti resti che però non abbiano dato luogo ad alcuna assegnazione di seggi.

In breve (vedi la tabella n. 17), per la lista del P.L.I. le suddette Circoscrizioni sono la 2^a (voti 28.093), la 17^a (voti 22.983), la 12^a (voti 21.919) e la 18^a (voti 19.316), mentre per il P.C.I. sono la 24^a (voti 25.873), la 27^a (voti 21.919) e la 8^a (voti 18.888).

N. 17.

TABELLA DEI RESTI, IN ORDINE DECRESCENTE, DELLE LISTE DEL P.L.I. E DEL P.C.I., CHE NON CONTRIBUIRONO ALLA ASSEGNAZIONE DEI SEGGI NELLE CIRCOSCRIZIONI (A FIANCO DEI RESTI MEDESIMI SONO PURE INDICATE LE CIRCOSCRIZIONI A CUI ESSI APPARTENGONO)

P. L. I.		P. C. I.	
Circoscrizioni	resti	Circoscrizioni	resti
2 ^a	28.093	24 ^a	25.873
17 ^a	22.983	27 ^a	21.919
12 ^a	21.919	8 ^a	18.888
18 ^a	19.316	20 ^a	17.767
3 ^a	19.221	19 ^a	17.176
14 ^a	19.070	15 ^a	16.140
19 ^a	19.023	14 ^a	14.480
30 ^a	16.892	4 ^a	12.097
26 ^a	16.021	11 ^a	7.980
5 ^a	15.543	29 ^a	5.611
22 ^a	13.931	5 ^a	4.018
15 ^a	11.332	23 ^a	3.468
29 ^a	11.103	28 ^a	2.305
13 ^a	9.603	9 ^a	2.074
16 ^a	9.211	2 ^a	1.424
4 ^a	8.768	1 ^a	675
25 ^a	8.505		
11 ^a	7.479		
7 ^a	6.027		
28 ^a	5.639		
20 ^a	5.525		
8 ^a	4.024		

Conviene aggiungere che la somma dei voti della prima serie (resti che hanno dato luogo alla sottrazione di altrettanti seggi) è pari a 150.722 voti, mentre quella della seconda serie (resti che hanno dato luogo alla assegnazione di altrettanti seggi) è pari a 158.991 voti, di modo che i rispettivi quozienti sono 21.531 e 22.713. In altre parole, i seggi da sottrarre alle varie Circoscrizioni hanno un valore medio assai inferiore a quelli da aggiungere (il tempo non ci consente uno studio sistematico, ma crediamo che questa regola valga nella generalità dei casi), ciò che conferma il senso di equità e di giustizia distributiva che caratterizza il nuovo metodo che abbiamo brevemente illustrato. E così, tanto in campo circoscrizionale quanto in campo nazionale avremo dato a Cesare quello che è di Cesare, senza turbare l'equilibrio delle Circoscrizioni, senza istituire, in questo caso, il Collegio unico nazionale, ed, infine, senza arrecare alcun danno a qualsiasi lista.

Se qualcuno ci dovesse obiettare che in tal modo noi modifichiamo, sia pure nel limite rispettivamente di una sola unità, il numero dei seggi fissati per legge in alcune Circoscrizioni (7 con un seggio in più e 7 con un seggio in meno) potremmo facilmente rispondere che tutto ciò, oltre a seguire un procedimento semplice e logico, servirà egregiamente a correggere gli inevitabili sfasamenti che sono connaturati al calcolo in sede circoscrizionale, nonchè lo scarto che abbiamo già incontrato sia applicando il metodo del quoziente circoscrizionale e dei maggiori resti, sia applicando il metodo del 1948, e sia, infine, applicando il criterio teorico della proporzionale pura, e ciò per effetto dei diversi rapporti esistenti fra popolazione e seggi, fra popolazione ed elettori, fra elettori e votanti, nonchè fra votanti e voti validi, nell'ambito delle singole Circoscrizioni. Infine, non v'è dubbio che le operazioni condotte sul piano nazionale e, contemporaneamente, sul piano circoscrizionale, riducono al più basso livello possibile la dispersione dei resti, a tutto vantaggio dei partiti minori. Insomma, le molteplici esigenze verrebbero fra loro conciliate e, per giunta, attraverso ad un procedimento di estrema chiarezza e di estrema semplicità;

b) qualora si voglia dimezzare la correzione del numero dei seggi in campo circoscrizio-

nale e, nel contempo, provvedere alla istituzione del Collegio unico nazionale avente però una minima capienza di seggi e senza introdurre alcuna alterazione dei quozienti circoscrizionali in atto, si può fare ricorso soltanto alla sottrazione dei seggi circoscrizionali (7 seggi nel nostro esempio) come nel caso precedente, e, successivamente invece di assegnarli a quelle determinate Circoscrizioni in conformità del procedimento suddescritto, verrebbero senz'altro convogliati al Collegio unico nazionale (7 seggi nel nostro esempio). Crediamo che, in pratica, poichè sarà inevitabile che entreranno in competizione numerose liste di piccoli partiti o gruppi o movimenti, il numero dei seggi di competenza del Collegio unico nazionale sarà suscettibile di un qualche aumento.

Va da sé che la scelta dell'una (a) o dell'altra soluzione (b) dovrà essere affidata alla espressa volontà dei singoli partiti.

Giunti a questo punto crediamo opportuno svolgere alcune considerazioni. Tutti sanno che con l'applicazione del metodo contemplato nel testo unico del 1948 i Partiti minori verrebbero sacrificati a beneficio dei maggiori. Ed è anche per questo motivo, come dicemmo, che noi abbiamo presentato un altro progetto ed illustrato poc'anzi ancora un nuovo metodo che eliminerebbero tale ingiustizia. In entrambi i progetti è fuori di dubbio che la distribuzione dei seggi si avvicina, nel miglior modo possibile, al criterio teorico della proporzionale pura. Crediamo che non si potrebbe essere più onesti e più leali.

Orbene, se è vero che il metodo anticostituzionale ed iniquo che è contemplato nel presente progetto di legge, nel caso al limite minimo del *quorum* richiesto potrà avvantaggiare i Partiti minori del collegamento governativo di un 30 per cento in più di quello che loro competerebbe applicando alla ripartizione dei seggi la proporzionale pura, hanno pensato questi Partiti minori che cosa avverrebbe se col loro principale associato non riuscissero a raggiungere il *quorum* del 50 per cento, più un voto? Sono proprio sicuri di poterlo raggiungere? E se, come da parte nostra riteniamo molto probabile, questo *quorum* non ve-

nisse raggiunto, i Partiti minori del collegamento governativo hanno pensato che sarebbero nuovamente sacrificati con l'applicazione del metodo contemplato dal testo unico del 1948, mentre la Democrazia cristiana farebbe man bassa delle relative spoglie? Gravissimo è il rischio che corrono, senza contare che, in qualsiasi caso, peserà per sempre su di essi l'onta di essersi resi complici di una così colossale truffa imposta ai danni di vasti strati del popolo lavoratore italiano. E allora, in siffatte circostanze, non sarebbe stato molto e molto meglio che i Partiti minori del collegamento governativo avessero chiesta apertamente la revisione delle norme contemplate nel testo unico del 1948, la qual cosa, in parole povere, si tradurrebbe nell'applicazione dell'uno o dell'altro metodo che noi abbiamo precedentemente illustrati?

È certo che l'adozione dell'uno o dell'altro

dei suddetti metodi offrirebbe ai Partiti minori del collegamento governativo una ben diversa prospettiva sia sul piano costituzionale, sia sul piano morale, sia sul piano politico, ed anche in quello, a dir vero assai più ristretto e misero, degli esclusivi interessi di parte. In fondo questa non sarebbe altro che la via maestra dell'onestà, dell'equità e della giustizia e, se vogliamo, all'analisi delle esistenti maggiori probabilità, anche quella del loro particolaristico interesse.

E poichè, fin dal principio, noi abbiamo sempre tradotto in termini concreti le nostre affermazioni, prima di chiudere queste note crediamo opportuno far seguire un prospetto in cui siano posti a confronto i risultati ottenibili sul piano nazionale, applicando ai dati statistici della solita tabella n. 3, il metodo del testo unico del 1948 e quello dei due progetti che noi proponiamo.

LISTE	N. dei seggi risultanti		Scarto algebrico dei risultati del primo in riferimento a quelli dei secondi. (Seggi)	
	Col metodo del 1948	Con l'uno e l'altro metodo nostro		
D. C.	225	208	— 17	—
P. S. D. I.	38	44	—	+ 6
P. R. I.	11	19	—	+ 8
P. L. I.	17	24	—	+ 7
Totale	291	295	—	+ 3
P. S. I.	72	75	—	+ 3
P. C. I.	141	136	— 5	—
M. S. I. e P. N. M.	85	83	— 2	—
Totale	298	294		
Totale	589	589		

In definitiva, considerando soltanto il collegamento governativo, se si applicasse l'uno o l'altro dei metodi da noi proposti la D.C. perderebbe 17 seggi, ma i Partiti minori di tale gruppo si avvantaggerebbero di ben 21 seggi,

di cui 6 andrebbero al P.S.D.I., 8 al P.R.I. e 7 al P.L.I., e ciò nei confronti dei risultati che potrebbero ottenere applicando, agli stessi dati elettorali, le norme del testo unico del 1948.

* * *

Vediamo ora quello che avviene sul piano nazionale con l'applicazione delle norme contemplate nell'originario progetto di legge governativo.

Sempre assumendo a base del confronto il numero dei seggi che sarebbero di competenza delle singole liste con la applicazione del procedimento teorico della proporzionale pura (vedi la tabella n. 15), è ovvio che in questo caso gli scarti delle liste del gruppo di maggioranza siano tutti positivi (guadagno), mentre quelli delle liste del gruppo di minoranza siano tutti negativi (perdita), perché, nel presente progetto, essendo stabilito quel premio di maggioranza che ben conosciamo, le liste del secondo gruppo sono fatalmente destinate a fare le spese ad esclusivo e totale beneficio di quelle del primo gruppo. Data poi la lieve differenza che nel nostro esempio sussiste fra il totale dei voti validi delle liste dell'uno e dell'altro gruppo (79.240) è pertanto ovvio che, ad eccezione del segno (positivo nel primo caso e negativo nel secondo), il valore aritmetico degli scarti delle singole liste, e così pure quello complessivo, risultino pressoché uguali in entrambi i gruppi. Infatti, dal solito confronto ci risulta che lo scarto è del 30,36 per cento in più per il P.R.I., del 28,84 per cento in più per il P.S.D.I., del 28,59 per cento in più per la D.C. e del 28,26 per cento in più per il P.L.I. Lo scarto complessivo del gruppo di maggioranza è del 28,71 per cento in più.

Nel gruppo di minoranza, invece, gli scarti sono del 29,19 per cento in meno per il P.C.I., del 28,73 per cento in meno per il M.S.I. e P.N.M. uniti, e del 28,39 per cento in meno per il P.S.I. Lo scarto complessivo del gruppo di minoranza è del 28,86 per cento in meno.

In altre parole, nella attribuzione del numero dei seggi, le liste del gruppo di maggioranza ottengono un vantaggio di circa il 30 per cento (28,71) ed, al contrario, quelle del gruppo di minoranza subiscono una perdita di circa il 30 per cento (28,86), nell'un caso e nell'altro, sempre nei confronti di quello che sarebbe, rispettivamente, il numero dei seggi di loro competenza se si applicasse il procedimento

teorico della proporzionale pura. Se ora al vantaggio percentuale delle liste di un gruppo sommiamo il danno percentuale delle liste dell'altro gruppo ne deriva che la complessiva disparità di trattamento fra le liste dei due gruppi, risulta di circa il 60 per cento (57,57). Non c'è chi non veda quale sconvolgimento venga in tal modo a prodursi nel nostro sistema elettorale.

Del resto, in principio, noi abbiamo già constatato che il rapporto esistente fra il quoziente di minoranza (61.635) e quello di maggioranza (34.068) è pari ad 1,809. Ciò, in parole povere, significa che, stando ai dati elettorali della tabella n. 3 e supposto uguale ad uno il valore del voto espresso dagli elettori del gruppo di minoranza, ci è subito noto che il valore di quello espresso dagli elettori del gruppo di maggioranza risulti invece pari ad 1,809. Insomma, il voto degli elettori di alcuni Partiti politici vale circa il doppio del voto degli elettori di altri Partiti politici. Roba dell'altro mondo!

Cheché si dica, non vi può essere dubbio che tutto l'enorme travisamento espresso da questo complesso di elementi statistici, sia in pieno contrasto con l'uguaglianza di voto consacrata in modo chiaro, preciso ed inequivocabile nell'articolo 48 della Costituzione. Affermare il contrario sarebbe negare la più lapalissiana delle verità e, nel contempo, fornire con tanto cinismo la più manifesta prova che, per il Governo e la maggioranza, la Costituzione non conta più niente.

* * *

Ed ora, tralasciando di considerare i risultati complessivi sul piano nazionale, condurremo un rapido esame di quelli delle singole Circoscrizioni. A tal uopo abbiamo compilata una tabella (N. 18) in cui, Circoscrizione per Circoscrizione, figura indicato il numero dei seggi che, nell'ambito delle medesime, verrebbe attribuito alle varie liste a seconda dell'applicazione di uno o dell'altro metodo fra quelli che abbiamo considerati, ed, inoltre, a fianco del suddetto numero di seggi, figura pure indicata la percentuale che esso rappresenta rispetto al numero di seggi complessivamente attribuito per legge alla Circoscrizione di cui si tratta.

CIRCOSCRIZIONI	Seggi fissati per legge	NUMERO DEI SEGGI ASSIGNABILI ALLE VARIE LISTE NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI (CON																									
		della proporzionale pura (teorico)												del quoziente naturale e dei maggiori resti													
		D.C.		P.S.D.I.		P.R.I.		P.L.I.		P.S.I.		P.C.I.		M.S.I. e P.N.M.		D.C.		P.S.D.I.		P.R.I.		P.L.I.		P.S.I.		P.C.I.	
		Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%
1	28	10.25	36.31	3.98	14.21	0.13	0.46	1.76	6.28	3.39	12.11	7.01	25.04	1.48	5.29	10	35.72	4	14.28	0	0.00	2	7.14	3	10.72	7	25.00
2	16	6.94	43.38	1.59	9.94	0.06	0.37	1.57	9.81	1.59	9.94	3.02	18.87	1.23	7.69	7	43.75	2	12.50	0	0.00	1	6.25	2	12.50	3	18.75
3	19	6.84	36.00	1.85	9.74	0.63	3.31	0.37	1.95	2.13	11.21	5.74	30.21	1.44	7.55	7	36.84	2	10.53	1	5.26	0	0.00	2	10.53	6	31.58
4	38	14.28	37.58	4.82	12.68	0.64	1.68	1.18	3.11	5.36	14.11	9.25	24.34	2.47	6.56	14	36.84	5	13.16	1	2.63	1	2.63	5	13.16	9	23.69
5	15	7.51	50.07	1.76	11.73	0.14	0.93	0.34	2.27	2.11	14.07	2.09	13.93	1.05	7.00	8	53.34	2	13.33	0	0.00	0	0.00	2	13.33	2	13.33
6	19	10.41	54.79	1.59	8.37	0.12	0.65	0.65	3.42	1.61	8.48	2.75	14.47	1.87	9.84	10	52.63	1	5.26	0	0.00	1	5.26	2	10.53	3	15.79
7	10	3.59	35.90	0.79	7.90	0.05	0.50	0.12	1.20	2.09	20.90	2.77	27.70	0.59	5.90	4	40.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	3	30.00
8	9	3.65	40.56	0.56	6.22	2.99	33.22	0.10	1.11	0.70	7.78	0.45	5.00	0.55	6.11	4	44.44	1	11.11	3	33.33	0	0.00	1	11.11	0	0.00
9	29	14.43	49.76	3.04	10.45	0.14	0.48	0.94	3.24	3.69	12.72	4.05	13.97	2.71	9.35	14	48.28	3	10.34	0	0.00	1	3.46	4	13.79	4	13.79
10	17	7.84	46.12	1.77	10.41	0.31	1.82	0.58	3.41	2.37	13.94	2.64	15.53	1.49	8.77	8	47.06	2	11.77	0	0.00	1	5.88	2	11.77	3	17.64
11	15	7.11	47.40	1.76	11.73	0.16	1.07	0.18	1.20	2.11	14.07	2.19	14.60	1.49	9.93	7	46.68	2	13.33	0	0.00	0	0.00	2	13.33	2	13.33
12	25	5.64	22.56	2.22	8.88	1.99	7.96	0.45	1.80	3.85	15.40	9.54	38.16	1.31	5.24	6	24.00	2	8.00	2	8.00	0	0.00	4	16.00	10	40.00
13	20	6.35	31.75	1.91	9.55	0.17	0.85	0.20	1.00	2.81	14.05	7.60	38.00	0.96	4.80	6	30.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	3	15.00	8	40.00
14	14	4.62	33.00	0.90	6.43	0.19	1.36	0.36	2.57	1.87	13.36	5.28	37.71	0.78	5.57	5	35.72	1	7.14	0	0.00	0	0.00	2	14.28	5	35.72
15	15	5.04	33.60	0.93	6.26	0.81	5.40	0.24	1.60	2.37	15.80	4.34	28.97	1.27	8.47	5	33.33	1	6.67	1	6.67	0	0.00	3	20.00	4	26.66
16	10	2.45	24.50	0.53	5.30	0.44	4.40	0.18	1.80	1.98	19.80	3.91	39.10	0.51	5.10	2	20.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	4	40.00
17	17	5.73	33.71	1.08	6.35	1.58	9.29	0.51	3.00	3.18	18.70	3.78	22.24	1.14	6.71	6	35.29	1	5.88	2	11.77	0	0.00	3	17.65	4	23.53
18	12	2.72	22.67	0.57	4.75	0.68	5.67	0.41	3.42	2.90	24.91	2.97	24.75	1.66	13.83	3	25.00	0	0.00	1	8.33	0	0.00	3	25.00	3	25.00
19	40	12.16	30.40	1.64	4.10	2.02	5.05	1.44	3.60	4.78	11.95	9.40	23.50	8.56	21.40	12	30.00	2	5.00	2	5.00	1	2.50	5	12.50	9	22.50
20	16	5.74	35.88	1.09	6.81	0.55	4.96	1.14	7.13	1.69	10.56	3.45	21.56	8.24	14.00	6	37.50	1	6.25	1	6.25	1	6.25	2	12.50	3	18.75
21	5	2.00	40.00	0.14	2.80	0.08	1.60	0.77	15.40	0.38	7.60	0.54	10.80	1.09	21.80	2	40.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00
22	33	9.95	30.15	1.28	3.88	0.29	0.88	2.35	7.12	2.63	7.97	6.66	20.18	9.84	29.82	10	30.30	1	3.03	0	0.00	2	6.06	3	9.09	7	21.22
23	21	6.23	29.67	1.24	5.90	0.27	1.29	1.92	9.14	3.00	14.29	2.09	9.95	6.23	29.76	6	28.57	1	4.76	1	4.76	2	9.53	3	14.28	2	9.53
24	23	6.75	29.35	0.74	3.22	0.20	0.87	0.79	3.43	2.86	12.43	5.64	24.52	6.02	26.18	7	30.43	1	4.35	0	0.00	1	4.35	3	13.04	5	21.74
25	17	5.62	33.06	0.77	4.53	0.13	0.76	1.22	7.18	2.50	14.70	2.66	15.65	4.10	24.12	6	35.29	1	5.88	0	0.00	1	5.88	2	11.77	3	17.65
26	8	2.79	34.88	0.73	9.13	0.07	0.88	0.42	5.25	0.87	10.87	1.77	22.12	1.35	16.87	3	37.50	1	12.50	0	0.00	0	0.00	1	12.50	2	25.00
27	26	9.42	36.23	0.71	2.73	0.86	3.31	1.75	6.73	2.68	10.31	5.62	21.61	4.96	19.08	9	34.61	1	3.85	1	3.85	2	7.69	3	11.54	5	19.23
28	28	8.06	30.92	1.13	4.04	0.60	2.14	1.15	4.11	3.13	11.18	5.06	18.07	8.27	29.54	9	32.14	1	3.57	1	3.57	1	3.57	3	10.72	5	17.86
29	28	8.10	29.93	0.90	3.54	0.85	3.94	1.30	4.64	2.20	7.86	7.15	25.53	7.41	26.46	8	28.57	1	3.57	1	3.57	1	3.57	2	7.15	7	25.00
30	16	5.18	32.38	0.58	3.63	1.28	8.00	0.44	2.75	1.41	8.81	3.54	22.12	3.57	22.31	5	31.25	1	6.25	1	6.25	0	0.00	1	6.25	4	25.00
	589	208		42.60		18.53		24.83		74.33		132.96		87.66		209	45	19		20		75		133			

LA CORRISPONDENTE PERCENTUALE CIRCOSCRIZIONALE) APPLICANDO I SEGUENTI METODI:

		già adottate nelle elezioni del 18-4-1948												proposto col presente progetto di legge															
M.S.I. e P.N.M.		D.C.		P.S.D.I.		P.R.I.		P.L.I.		P.S.I.		P.C.I.		M.S.I. e P.N.M.		D.C.		P.S.D.I.		P.R.I.		P.L.I.		P.S.I.		P.C.I.		M.S.I. e P.N.M.	
Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%	Seggi	%
2	7.14	11	39.29	4	14.29	0	0.00	2	7.14	3	10.71	7	25.00	1	3.57	13	46.43	5	17.86	0	0.00	2	7.14	2	7.14	5	17.86	1	3.57
1	6.25	8	50.00	1	6.25	0	0.00	2	12.50	1	6.25	3	18.75	1	6.25	8	50.00	2	12.50	0	0.00	2	12.50	1	6.25	2	12.50	1	6.25
1	5.26	7	36.84	2	10.53	1	5.26	0	0.00	2	10.53	6	31.58	1	5.26	9	47.37	3	15.79	1	5.26	0	0.00	1	5.26	4	21.06	1	5.26
3	7.89	15	39.47	5	13.16	0	0.00	1	2.63	6	15.79	9	23.69	2	5.26	18	47.37	6	15.79	1	2.63	1	2.63	4	10.53	6	15.79	2	5.26
1	6.67	8	53.34	2	13.33	0	0.00	0	0.00	2	13.33	2	13.33	1	6.67	10	66.66	2	13.33	0	0.00	0	0.00	1	6.67	1	6.67	1	6.67
2	10.53	12	63.16	1	5.26	0	0.00	0	0.00	1	5.26	3	15.79	2	10.53	12	63.16	2	10.53	0	0.00	1	5.26	1	5.26	2	10.53	1	5.26
0	0.00	4	40.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	3	30.00	0	0.00	5	50.00	1	10.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	2	20.00	0	0.00
0	0.00	6	66.67	0	0.00	3	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	44.44	1	11.11	3	33.33	0	0.00	0	0.00	1	11.11	0	0.00
3	10.34	15	51.73	3	10.34	0	0.00	1	3.45	4	13.79	4	13.79	2	6.90	17	58.62	4	13.79	0	0.00	1	3.45	3	10.34	2	6.90	2	6.90
1	5.88	9	52.94	2	11.76	0	0.00	0	0.00	2	11.76	3	17.65	1	5.88	10	58.82	2	11.77	0	0.00	1	5.88	2	11.77	1	5.88	1	5.88
2	13.33	8	53.34	2	13.33	0	0.00	0	0.00	2	13.33	2	13.33	1	6.67	9	60.00	2	13.33	0	0.00	0	0.00	2	13.33	1	6.67	1	6.67
1	4.00	6	24.00	2	8.00	2	8.00	0	0.00	4	16.00	10	40.00	1	4.00	7	28.00	3	12.00	3	12.00	1	4.00	3	12.00	7	28.00	1	4.00
1	5.00	6	30.00	2	10.00	0	0.00	0	0.00	3	15.00	8	40.00	1	5.00	9	45.00	3	15.00	0	0.00	0	0.00	2	10.00	5	25.00	1	5.00
1	7.14	5	35.71	1	7.14	0	0.00	0	0.00	2	14.29	6	42.86	0	0.00	7	50.00	1	7.14	0	0.00	0	0.00	1	7.14	4	28.58	1	7.14
1	6.67	6	40.00	1	6.67	0	0.00	0	0.00	2	13.33	5	33.33	1	6.67	7	46.66	1	6.67	1	6.67	0	0.00	2	13.33	3	30.00	1	6.67
1	10.00	3	30.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	20.00	5	50.00	0	0.00	3	30.00	1	10.00	1	10.00	0	0.00	2	20.00	3	30.00	0	0.00
1	5.88	6	35.29	1	5.88	2	11.77	0	0.00	3	17.65	4	23.53	1	5.88	7	41.18	2	11.77	2	11.76	1	5.88	2	11.77	2	11.76	1	5.88
2	16.67	3	25.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	25.00	4	33.33	2	16.67	3	25.00	1	8.33	1	8.33	1	8.33	2	16.67	3	25.00	1	8.33
9	22.50	12	39.00	1	2.50	2	5.00	1	2.50	5	12.50	10	25.00	9	22.50	10	40.00	2	5.00	3	7.50	2	5.00	4	10.00	7	17.50	6	15.00
2	12.50	6	37.50	1	6.25	0	0.00	1	6.25	2	12.50	4	25.00	2	12.50	8	50.00	1	6.25	1	6.25	1	6.25	1	6.25	3	18.75	1	6.25
1	20.00	3	60.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	3	60.00	0	0.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00	1	20.00	0	0.00
10	30.30	10	30.31	1	3.03	0	0.00	2	6.06	3	9.09	7	21.20	10	30.31	13	39.40	2	6.06	1	3.03	3	9.09	2	6.06	5	15.15	7	21.21
6	28.57	6	28.57	1	4.76	0	0.00	2	9.52	3	14.29	2	9.52	7	33.34	8	38.09	2	9.53	1	0.00	3	14.28	2	9.53	2	9.52	4	19.05
6	26.09	7	30.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	13.03	6	26.09	7	30.44	10	43.48	1	4.35	0	0.00	1	4.35	2	8.69	5	21.74	4	17.39
4	23.53	6	35.30	1	5.88	0	0.00	1	5.88	2	11.76	3	17.65	4	23.50	7	41.17	1	5.88	0	0.00	2	11.77	2	11.77	2	11.76	3	17.65
1	12.50	3	37.50	1	12.50	0	0.00	0	0.00	1	12.50	2	25.00	1	12.50	5	37.50	1	12.50	1	12.50	0	0.00	1	12.50	1	12.50	1	12.50
5	19.23	11	42.31	0	0.00	0	0.00	1	3.84	3	11.54	6	23.08	5	19.23	13	50.00	1	3.85	1	3.85	2	7.69	2	7.69	4	15.38	3	11.54
8	28.57	9	32.14	1	3.57	0	0.00	1	3.57	3	10.72	5	17.86	9	32.14	11	39.29	2	7.14	1	3.57	2	7.14	2	7.14	4	14.29	6	21.43
8	28.57	8	28.57	1	3.57	0	0.00	1	3.57	2	7.15	8	28.57	8	28.57	12	42.86	1	3.57	1	3.57	2	7.14	2	7.14	5	17.86	5	17.86
4	25.00	6	37.50	0	0.00	1	6.25	0	0.00	1	6.25	4	25.00	4	25.00	6	37.50	1	6.25	2	12.50	1	6.25	1	6.25	3	18.75	2	12.50
88		225		38		11		17		72		141		85		268		57		24		31		54		96		59	

OSSERVAZIONI

In seguito agli emendamenti accolti e fatti, propri del Governo l'ultima Sezione della tabella è soggetta ad alcune variazioni. Esse sono compendiate nella tabella n. 19. Il resto non cambia.

Non v'è dubbio che ci troviamo di fronte a risultati i quali dimostrano come, in concreto, anche nell'ambito delle singole Circoscrizioni, la volontà espressa dagli elettori sia assoggettata ad un generale e profondo sconvolgimento. Citeremo soltanto qualche caso normale a titolo di esempio: il Partito socialista italiano ed il Partito comunista italiano insieme, nella 12^a Circoscrizione, col 53,56 per cento dei voti validi circoscrizionali dovrebbero, in base alla proporzionale pura, disporre di 13,39 seggi, ed, invece, con questo progetto ne avrebbero soltanto 10 (pari al 40 per cento dei seggi circoscrizionali); nella 13^a, analogamente, col 52,05 per cento dei voti, invece di 10,41 seggi ne avrebbero soltanto 7 (pari al 35 per cento); nella 14^a col 51,07 per cento dei voti, invece di 7,15 seggi ne avrebbero soltanto 5 (pari al 35,72 per cento); nella 19^a, col 35,45 per cento dei voti, invece di 14,18 seggi ne avrebbero soltanto 11 (pari al 27,50 per cento), e così via. Al contrario, la Democrazia cristiana nella 14^a Circoscrizione, col 33 per cento dei voti validi conseguiti nella medesima, sempre in base alla proporzionale pura, dovrebbe disporre di 4,62 seggi, ed invece ne avrebbe 7 (pari al 50 per cento); nella 20^a, col 35,88 per cento dei voti, invece di 5,74 seggi ne avrebbe 8 (pari al 50 per cento); nella 21^a, col 40 per cento dei voti, invece di 2 seggi ne avrebbe 3 (pari al 60 per cento); nella 27^a, col 36,23 per cento dei voti, invece di 9,42 seggi ne avrebbe 13 (pari al 50 per cento), e così via.

Dobbiamo poi aggiungere — ciò che del resto, dato il procedimento, è senz'altro intuitivo — come nell'ambito delle singole Circoscrizioni, a mano a mano che *aumenta* la percentuale dei voti validi conseguita dal gruppo delle liste del collegamento governativo (maggioranza) rispetto al totale dei voti validi nella Circoscrizione stessa, *diminuisce* il vantaggio costituito dal premio di maggioranza, e viceversa. Ad esempio, nella 6^a Circoscrizione, dove il gruppo di maggioranza figura col 67,21 per cento dei voti validi circoscrizionali, il premio di maggioranza (2,23 seggi in più rispetto alla proporzionale pura) è pari al 17,46 per cento, mentre nella 12^a Circoscrizione, dove il gruppo di maggioranza figura soltanto col 41,20 per cento dei voti validi circoscrizionali,

il premio di maggioranza (3,70 seggi in più rispetto alla proporzionale pura) è pari al 35,92 per cento. Va da sé che questo fenomeno si verifica, in modo pressoché analogo, anche sul piano nazionale, e cioè a mano a mano che aumenta la percentuale dei voti validi conseguiti dal gruppo delle liste del collegamento governativo (maggioranza) rispetto al totale dei voti validi nazionali, diminuisce il vantaggio del premio di maggioranza, e viceversa. Quindi sia sul piano nazionale come su quello circoscrizionale, si può concludere che il premio di maggioranza sarà tanto più elevato per il gruppo quanto più bassa sarà la percentuale dei voti validi conseguita dal gruppo medesimo.

Ma c'è dell'altro ancora. Basta infatti osservare la tabella n. 18 per comprendere che nell'ambito delle singole Circoscrizioni è come se nella distribuzione dei seggi fossero applicati altrettanti metodi di comodo, naturalmente diversi l'uno dall'altro, i quali sembrano proprio fatti su misura per curare l'esclusivo interesse delle liste di appartenenza al collegamento governativo, e, particolarmente, di quella della Democrazia cristiana. Infatti, la lista della Democrazia cristiana anche raggiungendo soltanto una percentuale di voti validi circoscrizionali che oscilli dal 33 al 40 per cento del totale, riesce ad accaparrarsi dalla metà alla maggioranza assoluta dei seggi di competenza della Circoscrizione medesima. Ciò conferma ancora un'altra volta quello che abbiamo già detto in precedenza, e cioè che le cose sono state abilmente congegnate per fronteggiare il pericolo, tutt'altro che improbabile, in cui la Democrazia cristiana dovesse conseguire in sede di elezioni politiche una percentuale di voti uguale od ancora inferiore di quella ch'essa ottenne nelle ultime elezioni amministrative provinciali (36,20 per cento).

È poi naturale che nell'ambito della minoranza il fenomeno si presenti in modo analogo, però, nei confronti della perdita. In altre parole, a mano a mano che *diminuisce* la percentuale dei voti validi conseguita dal gruppo delle liste di minoranza rispetto al totale dei voti validi nella Circoscrizione, *aumenta* la entità della perdita che questo gruppo è costretto a subire a tutto vantaggio dell'altro,

e viceversa. Ed infatti, riprendendo l'esempio precedente, vediamo che nella 6^a Circoscrizione, dove il gruppo di minoranza figura soltanto col 32,79 per cento dei voti validi circoscrizionali, la perdita dei seggi (2,23 seggi in meno rispetto alla proporzionale pura) è pari al 35,79 per cento, mentre nella 12^a Circoscrizione dove il gruppo di minoranza figura col 58,80 per cento dei voti validi circoscrizionali, la perdita dei seggi (3,70 seggi in meno rispetto alla proporzionale pura) è pari al 25,17 per cento.

Concludendo, tanto sul piano nazionale quanto su quello circoscrizionale, più l'affermazione del gruppo di maggioranza risulterà debole, più forte sarà il premio, mentre per il gruppo di minoranza più l'affermazione risulterà debole, più forte sarà la perdita, e viceversa. Nell'interno dei rispettivi gruppi poi il guadagno o la perdita, almeno in linea teorica, dovrebbero suddividersi fra le varie liste componenti, pressappoco in base alla medesima proporzione del gruppo in riferimento ai risultati elettorali conseguiti da ciascuna lista (salvo l'arrotondamento per i partiti minori).

Insomma si tratta di una profonda sperequazione che si manifesta tanto in campo nazionale quanto in campo circoscrizionale, la quale, a dir poco, chiama vendetta al cospetto di Dio!

2) In relazione agli emendamenti accettati dal Governo.

A prescindere dalle numerose incongruenze e dai molteplici errori che sono contenuti nel testo emendato, precisiamo subito che gli emendamenti accolti e fatti propri dal Governo costituiscono soltanto un semplice paravento, dietro il quale non muta affatto la reale sostanza delle cose. A priori può sembrare che con essi si possa eliminare la causa di quel deprecato spostamento di seggi dall'una all'altra Circoscrizione che, nel testo primitivo, si verificherebbe attraverso il ricorso agli indici decimali. Si tratta di una pura illusione. In breve, in base a questi emendamenti se è vero che non si farebbero più gli spostamenti, non è meno vero che le operazioni di distribuzione dei seggi è come se si arrestassero in tronco

alle conclusioni che, rispettivamente, per la maggioranza e la minoranza, appaiono nelle tabelle n. 9 e n. 10. Infatti, gli indici interi, le cui rispettive unità corrispondono alla assegnazione di un numero analogo di seggi nelle Circoscrizioni di appartenenza, saranno quelli di prima, e così pure gli indici decimali daranno luogo, esattamente come prima, allo stesso numero di seggi (uno per ogni numero decimale). Però, siccome i seggi che corrispondono ad altrettanti indici decimali verranno raccolti in un fittizio Collegio unico nazionale (il quale non presenta affatto le caratteristiche politiche e tecniche di quello che venne istituito nel 1948) è ovvio che non occorrerà più eseguire lo spostamento dei seggi di cui trattasi per far sì che le singole Circoscrizioni risultino provviste del numero complessivo di seggi prestabilito dalla legge. Ma, è tanto naturale che così facendo, si cade, come si suol dire, dalla padella nella brace, perchè alcune Circoscrizioni avranno un numero maggiore di seggi ed altre avranno un numero minore di seggi di quello prestabilito dalla legge, in quanto che il Collegio unico nazionale, essendo in tal caso un puro e semplice artificio, non eliminerà affatto la realtà della situazione che si era determinata. Insomma, col primitivo progetto, avendo considerato opportuno e logico che ogni Circoscrizione avesse il numero di seggi complessivamente fissato prima dalla Costituzione e poi dalla legge (uno ogni 80.000 abitanti o frazione di 40.000 abitanti), per raggiungere tale obiettivo si faceva ricorso agli spostamenti dei seggi di cui trattasi. Ora, invece, al fine di scongiurare tali spostamenti di seggi si lasceranno le cose immutate, e chi si è visto si è visto. Ecco in che cosa consiste la graziosa e subdola correzione che è stata introdotta coi suddetti emendamenti. Va da sé che nel caso precedentemente ipotizzato sulla base del primitivo testo del Governo ed in riferimento a quelle piccole liste che sono arbitre di predeterminare la Circoscrizione in cui eleggere il proprio candidato, se dovesse verificarsi un certo concentramento di comodo in tale Circoscrizione, siccome non si provvede più al conguaglio, la medesima verrebbe a disporre di un numero di seggi di gran lunga superiore a quello che le risulta fissato per legge, e ciò,

naturalmente, a totali spese delle altre Circoscrizioni nelle quali l'indice decimale dei concorrenti potrebbe essere notevolmente superiore.

A conferma di queste nostre brevi e sommarie osservazioni, abbiamo compilata la tabella N. 19. Il numero dei seggi assegnati alle liste tanto sul piano nazionale quanto sul piano circoscrizionale, corrisponde, come dicemmo, a quello che figura nelle tabelle n. 9 e n. 10, e perciò nella suddetta tabella ci siamo limitati a riprodurre i dati complessivi. Pertanto, il gruppo di maggioranza, avrà un seggio in meno di quanto, secondo il calcolo, gli competerebbe, nelle Circoscrizioni 5^a, 11^a, 14^a, 15^a, 20^a e 29^a, mentre al contrario, avrà un seggio in più nelle Circoscrizioni 12^a, 17^a, 18^a, 22^a, 28^a e 30^a.

A sua volta il gruppo di minoranza, avrà un seggio in meno nelle Circoscrizioni 8^a, 18^a, 20^a, 21^a e 24^a, mentre avrà un seggio in più nelle Circoscrizioni 4^a, 9^a, 10^a, 11^a e 13^a. È poi grave il fatto che nelle Circoscrizioni 8^a e 21^a la minoranza non abbia alcun rappresentante, mentre, in base al calcolo, avrebbe diritto ad un seggio in entrambe le Circoscrizioni. È superfluo aggiungere che lo stesso scherzo potrebbe capitare anche alle liste di maggioranza.

Va da sé che i seggi in eccesso od in difetto, nell'ambito delle singole Circoscrizioni, dobbiamo cercarli nell'una o nell'altra lista del gruppo a seconda dei criteri che si intendono seguire, oppure, in base al criterio già adottato in precedenza dal progetto di legge, possiamo senz'altro considerarli in seno alle liste che, rispettivamente, per la maggioranza (D. C.), e per la minoranza (P.C.I.), avrebbero raggiunto la più alta cifra elettorale nazionale. Aggiungasi che nelle Circoscrizioni 11^a e 18^a, siccome i rispettivi seggi in eccesso od in difetto dei due gruppi si elidono a vicenda, il numero complessivo dei seggi da attribuire alle suddette Circoscrizioni, in definitiva, risulterà quello fissato dalla legge. Invece, nella 20^a Circoscrizione poichè entrambi i gruppi hanno un seggio in difetto, mancheranno addirittura due seggi.

Concludendo, come risulta dalla tabella n. 19, le Circoscrizioni 4^a, 9^a, 10^a, 12^a, 13^a, 17^a, 22^a, 28^a e 30^a, avrebbero un seggio in più del numero di loro legale competenza, mentre le Circoscrizioni 5^a, 8^a, 14^a, 15^a, 21^a, 24^a e 29^a avrebbero un seggio in meno, ed, infine, la 20^a Circoscrizione avrebbe, addirittura, due seggi in meno. Se questo banale gioco di bussolotti possa essere considerato come un antidoto dell'inconveniente insito nel precedente progetto, noi, lo lasciamo giudicare da chicchessia. Insomma, è del tutto inutile tentare di porre qualche rimedio ricorrendo a più o meno ingegnosi arzigogoli: questo progetto di legge è strutturalmente irrazionale ed iniquo e perciò non esistono arzigogoli di alcun genere che possano correggerne i gravi e profondi difetti organici.

Pertanto qui di seguito presentiamo le altre due tabelle. La prima (n. 19) concerne la definitiva distribuzione dei seggi circoscrizionali in base agli emendamenti accolti e fatti propri dal Governo. La seconda (n. 20) concerne i cambiamenti che si verificano nei dati statistici raccolti o ricavati nell'ultima sezione della precedente tabella n. 18, sempre in conseguenza degli emendamenti di cui trattasi. Va da sé che in quest'ultima tabella (n. 20) indichiamo soltanto le Circoscrizioni nelle quali tali cambiamenti si verificano perchè per le altre valgono ancora i dati della precedente tabella numero 18. Degno di rilievo è il fatto che nella 21^a Circoscrizione la D. C., avendo conseguito appena il 40 per cento dei voti validi circoscrizionali, si accaparrì addirittura il 75 per cento dei seggi (incremento dell'87,50 per cento), il P.L.I., avendo conseguito appena il 15 per cento dei voti validi si accaparrì il 25 per cento dei seggi (incremento del 66,66 per cento), mentre tutte le altre liste che, insieme, hanno conseguito il 45 per cento dei voti validi circoscrizionali (il 2,80 per cento al P.S.D.I., l'1,60 al P.R.I., il 7,60 al P.S.I., il 10,80 al P.C.I., ed il 21,80 al M.S.I. e P.N.M. uniti), non dispongono nemmeno di un seggio. Ma che razza di metodo è questo?!

N. 19.

TABELLA DELLA DEFINITIVA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI CIRCOSCRIZIONALI
IN BASE AGLI EMENDAMENTI, ACCOLTI E FATTI PROPRI DAL GOVERNO,
AL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE

Circoscrizione	Gruppo di maggioranza		Gruppo di minoranza		Totale dei due gruppi		Scarto rispetto ai seggi prestabiliti dalla legge	
	risultanti	col riparto in base al calcolo	risultanti	col riparto in base al calcolo	risultanti	prestabilito dalla legge	in eccesso	in difetto
1 ^a	20	20	8	8	28	28	—	—
2 ^a	12	12	4	4	16	16	—	—
3 ^a	13	13	6	6	19	19	—	—
4 ^a	26	26	13	12	39	38	1	—
5 ^a	11	12	3	3	14	15	—	1
6 ^a	15	15	4	4	19	19	—	—
7 ^a	6	6	4	4	10	10	—	—
8 ^a	8	8	—	1	8	9	—	1
9 ^a	22	22	8	7	30	29	1	—
10 ^a	13	13	5	4	18	17	1	—
11 ^a	10	11	5	4	15	15	—	—
12 ^a	15	14	11	11	26	25	1	—
13 ^a	12	12	9	8	21	20	1	—
14 ^a	7	8	6	6	13	14	—	1
15 ^a	8	9	6	6	14	15	—	1
16 ^a	5	5	5	5	10	10	—	—
17 ^a	13	12	5	5	18	17	1	—
18 ^a	7	6	5	6	12	12	—	—
19 ^a	23	23	17	17	40	40	—	—
20 ^a	10	11	4	5	14	16	—	2
21 ^a	4	4	—	1	4	5	—	1
22 ^a	20	19	14	14	34	33	1	—
23 ^a	13	13	8	8	21	21	—	—
24 ^a	12	12	10	11	22	23	—	1
25 ^a	10	10	7	7	17	17	—	—
26 ^a	5	5	3	3	8	8	—	—
27 ^a	17	17	9	9	26	26	—	—
28 ^a	17	16	12	12	29	28	1	—
29 ^a	15	15	12	12	27	28	—	1
30 ^a	11	10	6	6	17	16	1	—
Totali . . .	380	380	209	209	589	589	9	9

N. 20.

TABELLA DEI CAMBIAMENTI CHE SI VERIFICANO NEI DATI STATISTICI DELL'ULTIMA SEZIONE DELLA PRECEDENTE TABELLA N. 16 PER EFFETTO DEGLI EMENDAMENTI INTRODOTTI DALLA CAMERA NEL PROGETTO DI LEGGE GOVERNATIVO. (NELLA PRESENTE TABELLA SONO INDICATE SOLTANTO LE CIRCOSCRIZIONI IN CUI SI VERIFICANO CAMBIAMENTI; TUTTO IL RESTO NON CAMBIA).

Circoscrizioni	D. C.		P. S. D. I.		P. R. I.		P. L. I.		P. S. I.		P. C. I.		M. S. I. e P. N. M.		Totale seggi asse- gnate alla circo- scrizione a lato	Numero seggi pre- stabilito per legge alle Circoscri- zioni a lato
	seggi	%	seggi	%	seggi	%	seggi	%	seggi	%	seggi	%	seggi	%		
4a	18	46,15	6	15,39	1	2,56	1	2,56	4	10,26	7	17,95	2	5,13	39	38
5a	9	64,29	2	14,29	—	0,00	—	0,00	1	7,14	1	7,14	1	7,14	14	15
8a	4	50,00	1	12,50	3	37,50	—	0,00	—	0,00	—	0,00	—	0,00	8	9
9a	17	58,67	4	13,33	—	0,00	—	0,00	3	10,00	3	10,00	2	6,67	30	29
10a	10	55,55	2	11,11	—	0,00	—	0,00	2	11,11	2	11,11	1	5,56	18	17
11a	8	53,34	2	13,33	—	0,00	—	0,00	2	13,33	2	13,33	1	6,67	15	15
12a	8	30,77	3	11,54	3	11,54	1	3,84	3	11,54	7	26,93	1	3,84	26	25
13a	9	42,86	3	14,29	3	0,00	—	0,00	2	9,52	6	28,57	1	4,76	21	20
14a	6	46,16	1	7,69	—	0,00	—	0,00	1	7,69	4	30,77	1	7,69	13	14
15a	6	42,86	1	7,14	1	7,14	—	0,00	2	14,29	3	21,43	1	7,14	14	15
17a	8	44,44	2	11,11	2	11,11	1	5,56	2	11,11	2	11,11	1	5,56	18	17
18a	4	33,34	1	8,33	1	8,33	1	8,33	2	16,67	2	16,67	1	8,33	12	12
20a	7	50,00	1	7,14	1	7,14	1	7,14	1	7,14	2	14,30	1	7,14	14	16
21a	3	75,00	—	0,00	—	0,00	1	25,00	—	0,00	—	0,00	—	0,00	4	5
22a	14	41,18	2	5,88	1	2,94	3	8,82	2	5,88	5	14,71	7	20,59	34	33
24a	10	45,45	1	4,55	—	0,00	1	4,55	2	9,09	4	18,18	4	18,18	22	23
28a	12	41,38	2	6,80	1	3,45	2	6,90	2	6,90	4	13,79	6	20,69	29	28
29a	11	40,74	1	3,70	1	3,70	2	7,41	2	7,41	5	18,52	5	18,52	27	28
30a	7	41,19	1	5,88	2	11,76	1	5,88	1	5,88	3	17,65	2	11,76	17	16

N. B. — Nelle Circoscrizioni 11a e 18a è dove avviene il compenso fra l'eccesso ed il difetto del numero dei seggi dei rispettivi gruppi.

XI.

In merito alle incongruenze ed agli errori di ordine giuridico e tecnico che sono contenuti nel presente progetto di legge, pur essendoci ripromessi di esaminarli in altra sede, non possiamo fare a meno di trattare qui di alcuni di essi perchè risultano intimamente ed indissolubilmente connessi al conteggio dei seggi validi ed allo sviluppo delle operazioni di calcolo.

1). Nel capo I del presente progetto di legge si autorizza il collegamento delle candidature della Valle d'Aosta e nel capo IV si afferma che, ai fini della determinazione della maggioranza prevista dal quarto comma del punto II, nonchè della cifra elettorale dei gruppi (e non delle liste) si terrà conto anche dei voti riportati dai candidati della Valle d'Aosta, dove, come tutti sanno, occorre assegnare un solo seggio e si procede alla elezione con lo scrutinio uninominale.

Orbene, perchè mai si dovrebbero nel computo includere questi voti?

Che cosa può legare la Valle d'Aosta con tutto il resto d'Italia, quando nessuno ignora che nella prima si applica un sistema completamente diverso, che si tratta di eleggere un deputato seguendo un ordinamento statutario completamente autonomo (decreto legislativo del 7 settembre 1945, n. 545), mentre nel resto d'Italia bisogna eleggere 589 deputati mediante un altro procedimento che nella fattispecie il Governo vuole imporre con la presente legge? Insomma quanti sono i deputati da eleggere con la presente legge: 589 o 590?

Non v'è dubbio che essi sono 589. Ed allora è chiaro come la luce del sole che tali voti, poichè hanno già servito alla elezione del deputato della Valle d'Aosta, non si possono e non si debbono assolutamente includere nel computo per la determinazione della percentuale per la elezione dell'altro gruppo di deputati (589).

È evidente che il Governo, nella quasi certezza che la Democrazia cristiana possa ancora ottenere nella Valle d'Aosta i voti del 1948 o poco meno (28.737, pari al 58,93 per cento) ha pensato di farla franca includendo anche questi voti nel computo. Ciò non soltanto è

manifestamente iniquo; ma è pure manifestamente erroneo dal lato strettamente tecnico.

Ma, non basta. I voti della Valle d'Aosta, secondo il progetto di legge, verrebbero computati anche per la determinazione della cifra elettorale dei gruppi (e non delle liste) e, quindi, soltanto per il calcolo del quoziente. Insomma, è mai possibile che i voti che servono ad eleggere il deputato di una Circoscrizione autonoma, seguendo un procedimento autonomo anch'esso e del tutto diverso, abbiano ad essere computati prima per il *quorum* e poi per il calcolo del quoziente per la elezione degli altri 589 deputati? Questa è talmente enorme che non sappiamo proprio come definirla. È un assurdo di carattere tecnico che non trova e non troverà mai nemmeno l'ombra di una qualsiasi giustificazione che sia accettabile su tale piano.

Sappiamo benissimo che in questo secondo caso (quoziente) la suddetta inclusione di voti non può produrre un qualsiasi apprezzabile cambiamento nei risultati, anzi, è ovvio che in linea puramente teorica, tale cambiamento non sarebbe favorevole ad alcuna lista e tanto meno a quella della Democrazia cristiana. Ebbene, proprio questo è il punto che scopre, dietro il velo di una apparente coerenza, la sottile perfidia della cabala. Infatti, siccome il Governo, contro il più elementare buon senso, agendo nel suo esclusivo interesse, ha deciso di includere anche i voti della Valle d'Aosta per la determinazione del *quorum*, in seguito, per controbilanciare la magagna, ben sapendo che si tratta di una magagna, ha stimato opportuno includerli, questa volta contro il proprio interesse, anche per la determinazione del quoziente. Senonchè, a prescindere per un momento da qualsiasi questione di principio, non si tratta affatto di termini equivalenti che possano elidersi nei loro opposti effetti. La prima inclusione ha un valore enorme, mentre la seconda non conta niente. Infatti, poichè basterebbe un solo voto per dare la maggioranza al gruppo collegato è lapalissiano che circa 33.000 voti (sommando ai voti della Democrazia cristiana anche quelli dei suoi probabili alleati) potrebbero assumere un peso decisivo e determinante, mentre la variazione che si produce nei due quozienti (da 34.068 a 34.145 per la maggioranza, e da 61.635 a 61.703 per la

minoranza; il rapporto passa da 1,8091 a 1,8070) non può praticamente avere alcun peso.

Un'altra madornale incongruenza di carattere prettamente tecnico che deriverebbe dalla applicazione della norma contemplata nel progetto di legge è la seguente: abbiamo visto che, dopo la determinazione del quoziente, si passa alla assegnazione dei seggi sul piano nazionale e di quelli di competenza dei due gruppi nell'ambito di ogni Circoscrizione. Orbene, se i voti validi della Valle d'Aosta venissero impiegati per la determinazione della cifra elettorale nazionale dei gruppi, è ovvio che, almeno in linea teorica, la seconda assegnazione di cui trattasi non potrebbe mai bilanciarsi nel conto finale. Questo perchè i voti suddetti, mentre interferiscono nella determinazione dei due quozienti, non sono più considerati nella successiva operazione di riparto dei seggi sul piano circoscrizionale, essendo la Valle d'Aosta esclusa dalle 30 Circoscrizioni per le quali si deve procedere al riparto medesimo.

Quindi poichè il primo gravissimo errore di carattere tecnico e politico è quello che capziosamente ha dato origine agli altri due, è ovvio che eliminando il primo, il secondo ed il terzo sparirebbero automaticamente. Tutto ciò dev'essere assolutamente emendato se esiste ancora un minimo di rispetto per la funzione legislativa. Quando vengono messe a nudo incongruenze di tal genere, esse non possono assolutamente restare in piedi in una legge della Repubblica. Non è vero forse che nel diritto privato gli errori di fatto annullano la obbligazione? Proprio il Senato della Repubblica, in una legge di tanta importanza, dovrebbe dare coscientemente questo cattivo esempio lasciando sussistere nella legge stessa cose di tal genere? Noi non lo crediamo.

È ovvio che proprio per le suddette ragioni, da parte nostra, in aperto dispregio alle norme scritte nel progetto di legge, non abbiamo voluto di proposito includere nei nostri calcoli i voti della Valle d'Aosta.

Ed ora, per dovere di completezza, e soltanto per dovere di completezza, intendiamo trattare brevemente anche del caso in cui — come affermano alcuni colleghi di parte governativa — i voti della Valle d'Aosta dovessero, a termine del progetto di legge, essere computati, prima per la cifra elettorale dei

gruppi e poi per quella nazionale di lista. Ammesso e non concesso che così fosse, diremo subito che gli errori che noi abbiamo denunciati rimangono tali e quali. Se è vero che, in base ai dati elettorali della solita tabella n. 3, le liste della D.C., del P.L.I., del P.S.I. e del P.C.I., solo ed unicamente in linea teorica, sarebbero avvantaggiate nei confronti del caso della esclusione totale dei voti della Valle d'Aosta, non è meno vero che essendo quest'ultima ancora e sempre non compresa nelle operazioni di assegnazione dei seggi nell'ambito circoscrizionale, il numero dei seggi non potrebbe mai essere bilanciato nel conto finale. Concludendo, anche in questa ipotesi ciò che in concreto può avere un peso fondamentale e determinante è sempre e soltanto il conteggio dei voti della Valle d'Aosta agli effetti del *quorum*. Orbene, ripetiamo, il disegno di legge, checchè si dica, comprende i voti della Valle d'Aosta per la determinazione della cifra elettorale dei gruppi (e quindi, sia del *quorum* come del quoziente), così che da questa impostazione quanto mai iniqua e tecnicamente assurda discendono tutte le incongruenze di cui poc'anzi abbiamo discusso. Insomma, non ci sono e non ci saranno mai interpretazioni e cavilli di qualsiasi specie che possano comunque giustificare tale norma. Essa dev'essere pertanto emendata non solo per ovvie ragioni di equità, di giustizia e di onestà politica, ma anche per evidenti ragioni di logica e di correttezza nella sfera della tecnica legislativa.

2) In merito alle operazioni di calcolo da svolgersi per l'assegnazione del numero dei seggi alle singole Circoscrizioni, tanto per il gruppo di maggioranza quanto per quello di minoranza, il presente progetto di legge, nella divisione fra i voti validi dell'uno e dell'altro gruppo coi rispettivi quozienti nazionali, non precisa quante cifre decimali si debbano assumere. Solo nell'esempio citato nella relazione al progetto di legge governativo — e che, ovviamente, non può fare testo in materia — sono impiegate tre cifre decimali. Successivamente, nella divisione fra il prodotto dell'uno e dell'altro indice col numero dei seggi circoscrizionali (dividendo) e la somma degli indici stessi (divisore), il progetto di legge con-

sidera, in modo, però, indiretto, due cifre decimali.

Orbene, anche ammesso, in virtù della prassi, che il quoziente debba essere costituito soltanto da numeri interi, sta di fatto che, a seconda del numero delle cifre decimali che si considerano nelle suddette divisioni, possono verificarsi dei casi in cui l'assegnazione dei seggi verrebbe fatta in capo all'una piuttosto che all'altra Circoscrizione. Comprendiamo benissimo che si tratta di casi non comuni, ma, siccome ciò potrebbe realmente avvenire e quindi esercitare una influenza nei calcoli successivi per la distribuzione dei seggi ai gruppi nelle varie Circoscrizioni, e così via, non è affatto ammissibile che una legge di tale natura ed importanza contenga simili manchevolezze.

Ancora in tema del numero delle cifre decimali, dobbiamo pure mettere in rilievo anche il caso degli indici che si ottengono con la divisione fra i voti delle liste nelle singole Circoscrizioni e il quoziente di maggioranza e di minoranza delle Circoscrizioni medesime. Il presente progetto di legge (vedi il Capo II, al numero 4) dispone soltanto che, a parità di cifre decimali, debba precedere quella che concerne il maggior quoziente circoscrizionale, ma non indica affatto quale dev'essere il numero delle cifre decimali che si debbono considerare. Come al solito v'è soltanto il laconico esempio della relazione governativa che, in tal caso, contempla due cifre decimali. È evidente che la cosa sia tutt'altro che di poco momento perchè, a seconda del numero delle cifre decimali assunte, l'assegnazione di un seggio potrebbe far capo all'una piuttosto che all'altra Circoscrizione, e, quel ch'è peggio, ciò avverrebbe a totale ed insindacabile arbitrio di chi è incaricato di eseguire le operazioni presso l'Ufficio centrale. Insomma un candidato (di maggioranza o di minoranza) che, assumendo nel calcolo più cifre decimali, avrebbe diritto ad un seggio in una determinata Circoscrizione, può senza altro perderlo a favore di un candidato di una altra Circoscrizione, qualora il numero delle cifre decimali fosse ridotto o limitato a due. Orbene, chi è che deve precisare tale procedura? Non v'è dubbio che debba essere la legge. Ebbene, la legge tace. Noi ci domandiamo come si possano ammettere simili in-

determinatezze. È quindi indispensabile che la legge precisi nei più minuti particolari come debbano essere svolte le operazioni di cui trattasi al fine di evitare ingiustizie, arbitri e reclami di ogni genere. In questa materia è ovvio che il potere esecutivo non deve sovrapporsi al potere legislativo, ma solo adempiere, nei precisi termini, ciò che quest'ultimo abbia deciso in merito. Non può essere altrimenti.

3) Nelle precedenti elezioni politiche non solo si ebbe sempre cura di applicare un metodo di scrutinio che fosse chiaro e semplice, ma anche di far svolgere tutte o quasi le operazioni inerenti nell'ambito delle singole Circoscrizioni. Ora, invece, non solo si è escogitato un metodo di scrutinio che, a prescindere dalla sua manifesta iniquità ed incostituzionalità, è senz'altro estremamente laborioso e complesso, ma si vuole pure sopprimere tutta quanta la autonomia ed il prestigio delle Circoscrizioni medesime. Esse, con la costituzione di uno pseudo Collegio unico nazionale, sono in gran parte neglette, e, per tutto il resto, appaiono ridotte alla stregua di semplici passacarte (i verbali delle risultanze elettorali), perchè tutte indistintamente le operazioni di scrutinio che prima erano di loro esclusiva competenza ora verrebbero svolte al centro.

Per intanto, questo Ufficio centrale che, ai termini dell'articolo 15 del testo unico del 1948, sarebbe formato da magistrati della Corte di cassazione (un presidente di sezione e quattro consiglieri), nessuno può dire dove dovrebbe risiedere ed in che modo dovrebbe essere completato. Non par vero, ma è proprio così! Ebbene, questo fantomatico Ufficio centrale avrebbe il compito di svolgere per tutte le Circoscrizioni d'Italia quel numero iperbolico di operazioni che sono contemplate nel presente progetto di legge. Chi sono coloro che praticamente dovrebbero attendere a questa imponente bisogna? Nessuno potrà pretendere che lo siano i magistrati predetti. È quindi facile immaginare che, in mancanza di specifiche norme, tale compito verrebbe assolto da uno stuolo di funzionari alle dipendenze del Ministero degli interni. Quindi, bisogna ammettere che mancherebbe, si può dire del tutto, un adeguato controllo in merito allo svolgi-

mento delle più importanti operazioni elettorali.

È ovvio che un siffatto modo di procedere non possa offrire alcuna garanzia di regolarità e di imparzialità per tutti i partiti (meno quello democristiano) ed anche per tutti indistintamente i candidati che si presenteranno alle prossime elezioni politiche. Alla complessità del metodo, alla interdipendenza assoluta di tutte le operazioni da compiersi, alla soppressa autonomia delle Circoscrizioni in tale materia, e così via, viene ad aggiungersi anche questa inqualificabile indeterminatezza e questa specie di clausura ermetica della quale l'onorevole Ministro degli interni, attraverso i suoi funzionari di fiducia, sarebbe l'unico ed insindacabile monarca dispotico. È mai possibile che in Italia debbano accadere cose del genere e per giunta con una legge elettorale in cui tutta l'impalcatura ed i risultati, diametralmente opposti fra di loro, possono dipendere da un unico voto in più od in meno? Stando così le cose non soltanto è chiaro e logico, ma senz'altro doveroso e legittimo, che per quanto concerne le operazioni elettorali da svolgersi al centro, non soltanto l'opposizione parlamentare, ma chiechessia possa pretendere che a fiancheggiare l'opera di vigilanza e di controllo che dovrebbero esercitare i magistrati predetti siano ammessi anche i fiduciari dei vari partiti o gruppi o movimenti politici che abbiano presentato le proprie liste nella competizione.

4) Non è un mistero per nessuno che durante o dopo le elezioni politiche fecero sempre seguito reclami di cittadini o di partiti politici, i quali, a loro giudizio, ritenevano che nell'ambito vuoi della più piccola, od intermedia od anche estrema istanza elettorale, fossero stati commessi brogli, soprusi, ingiustizie od errori materiali, oppure di candidati ch'erano convinti di essere stati lesi direttamente nei loro diritti acquisiti. Dobbiamo anche convenire che sovente molti di questi reclami furono accolti e portarono qua e là ad un cambiamento nei risultati finali. Ad esempio, l'onorevole Giannini e la onorevole Tibaldi Chiesa in seguito alla proclamazione dei risultati elettorali del 1948 fecero ricorso. Dopo più di un anno di ricerche e di controlli la Giunta delle elezioni, accertata la fonda-

tezza dei rispettivi ricorsi, ammise entrambi i ricorrenti alla Camera dei deputati.

Col metodo seguito nel 1948 la sostituzione di uno o più deputati sarebbe sempre possibile e si esaurirebbe nell'ambito dell'una o dell'altra Circoscrizione, o tutt'al più nell'ambito del Collegio unico nazionale, senza provocare alcuno sconcerto, appunto perchè, non esistendo interferenze fra le varie operazioni, tutto il complesso del lavoro svolto e dei conseguenti risultati rimarrebbe salvo ed immutato.

Col metodo che si vorrebbe proporre col presente progetto di legge sarebbe ancora accoglibile un reclamo anche se, per ipotesi, esso fosse pienamente giustificato? A prescindere dal solito fatidico voto in più od in meno che, teoricamente almeno, potrebbe capovolgere i risultati delle operazioni elettorali, crediamo che col metodo contemplato nel presente progetto di legge, la possibilità di accoglimento di un qualsiasi reclamo, anche se pienamente giustificato, sia senz'altro stroncata in partenza. Il controllo è pertanto laboriosissimo e complesso e quindi non è di molti la possibilità di eseguirlo, ma, quel che è peggio, essendo tutte quante le operazioni legate intimamente fra di loro, è ovvio che il più piccolo errore, e di conseguenza il più piccolo spostamento, porterebbe lo scompiglio in tutto quanto il sistema. Insomma, nessuno dei candidati sarebbe mai sicuro della propria elezione finchè restasse pendente qualsiasi reclamo. E poichè le operazioni si svolgono a porte chiuse presso l'unico Ufficio centrale bisogna convenire che se, in caso di reclamo, i deputati eletti verrebbero a trovarsi, chissà fino a quando, fra color che son sospesi, quelli non eletti, ci siano o non ci siano reclami, come possono essere sicuri che in questo complicato rotismo non sia stato commesso, se vogliamo anche involontariamente, qualche errore che torni a loro danno? Può durare così a lungo un simile stato di indeterminatezza, per tutto e per tutti, nel caso in cui vengano sporti reclami? È quindi ovvio che un simile stato di cose pone, in quelle circostanze, un drammatico dilemma: o denegare, così *a priori*, giustizia, o correre il rischio di mettere lo scompiglio in ogni cosa, e magari non una volta soltanto. E allora, chi si sentirà il coraggio di accendere la miccia

che darebbe fuoco alle polveri? Siamo giunti a questo punto!

Ma, c'è dell'altro. Con la legge del 1948, qualora un incidente imprevisto ed imprevedibile obbligasse a rifare le elezioni in un luogo qualsiasi, la cosa potrebbe interessare una determinata Circoscrizione, o, tutt'al più, il Collegio unico nazionale. Con questo progetto di legge, è ovvio, che, invece, l'incidente imprevisto ed imprevedibile di cui trattasi, come ne più ne meno il classico granello di sabbia nell'ingranaggio, porterebbe di colpo la paralisi in tutto lo svolgimento delle operazioni.

Ciò premesso, è dunque evidente che, anche dal punto di vista tecnico, la serie dei gravissimi inconvenienti che abbiamo elencati, ed altri ancora che per brevità omettiamo, siano più che sufficienti a rendere improponibile un così enorme pasticcio che sovverte tutte le basi sperimentate dalla tecnica e quelle del diritto elettorale italiano.

5) Nell'ultimo comma del Capo II del presente progetto di legge è stabilito che nel caso in cui un gruppo di liste, per i voti riportati, abbia diritto proporzionalmente ad un numero di seggi non inferiore a 380, l'Ufficio centrale nazionale ne darà notizia agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali procederanno al riparto proporzionale dei seggi assegnati a ciascuna Circoscrizione tra tutte le liste della Circoscrizione stessa, secondo le modalità stabilite nel testo unico del 1948, al comma quarto e seguenti dell'articolo 54.

Orbene, come si dovrebbe procedere per accertare se il gruppo di liste collegate abbia diritto « proporzionalmente » ad un numero di seggi non inferiore a 380? Si deve applicare la percentuale nazionale dei voti validi raggiunta dal gruppo stesso al numero totale dei seggi (con quanti decimali?), oppure si deve applicare il quoziente medio nazionale, oppure si debbono applicare i quozienti circoscrizionali? Evidentemente si tratta di tre metodi diversi i quali, però, mentre soddisfano ad un generico criterio di proporzionalità, darebbero risultati altrettanto diversi. Parrebbe, a fil di logica, che debba trattarsi della prima ipotesi, vale a dire del caso in cui il gruppo di liste collegate raggiunga almeno il 64,51613 per cento dei voti validi sul piano nazionale. In tal caso è ovvio che si applicherebbe la proporzionale pura per

applicare poi, in concreto, il metodo del 1948, salvo le varianti che sono state introdotte al punto III del presente progetto di legge. Bisogna però riconoscere che ci troviamo di fronte ad una grave imprecisione della legge stessa, perchè, in una materia così importante e così delicata, in cui il concetto di proporzionalità appare, come si suol dire, condito in tutte le salse, una definizione tanto vaga non può assolutamente essere tollerata.

Ma anche qui non basta. V'è un ultimo aspetto politico che intendiamo rilevare. Anche ammesso che la suddetta interpretazione del testo debba essere quella ortodossa e pacifica, è assai degno di attenzione ciò che, in tale ipotesi, avverrebbe in seguito. Infatti, secondo il progetto di legge, nel caso in cui le liste collegate raggiungessero insieme almeno il 64,51613 per cento dei voti validi, si dovrebbero applicare le norme del testo unico del 1948, e cioè, in ciascuna Circoscrizione, dividere i voti validi di ogni lista per $(n + 3)$, e successivamente, convogliare i resti ed i seggi vacanti nel Collegio unico nazionale. In altre parole, anche nel caso in cui non si dovesse ricorrere al premio di maggioranza per il semplice motivo che la percentuale di voti raggiunta è tale da rendere nullo il premio medesimo, si applicherebbe lo stesso metodo contemplato nel testo unico del 1948. Questo è il punto: la D. C., in tal caso, guadagnerebbe ancora dall'8 al 10 per cento nei confronti del numero dei seggi che le spetterebbe con la proporzionale pura, ma i partiti minori del collegamento, senza il concorso dei quali essa non avrebbe mai raggiunto il *quorum* del 64,51613 per cento dei voti, verrebbero nuovamente sacrificati. Insomma, abbiamo visto in precedenza che nel caso in cui si applicasse il premio di maggioranza, i partiti minori guadagnerebbero poniamo dal 30 per cento come massimo, fino ad una piccola frazione di percentuale, come minimo, su ciò che loro spetterebbe proporzionalmente, a tutto danno dei partiti non collegati; che nel caso in cui il collegamento governativo non raggiungesse il 50 per cento dei voti, più uno, i partiti minori verrebbero sacrificati, particolarmente a vantaggio della D. C.; ed ora, vediamo pure che nel caso in cui il collegamento stesso dovesse raggiungere o superare il 64,51613 per cento dei voti validi, i

partiti minori verrebbero nuovamente sacrificati, e sempre con particolare vantaggio della D. C. Altro che le enfatiche e gesuitiche affermazioni dell'onorevole Gonella, le quali vorrebbero dar da intendere che la presente riforma non sia diretta a perpetuare la maggioranza della D. C., perchè, secondo il prefato, essa sarebbe sicura di conseguirla anche con altri sistemi, e che la D. C., proprio con questa riforma, ha dimostrato di sacrificare qualsiasi vantaggio suo a favore dei partiti minori. Pare proprio incredibile come questi partiti minori si siano lasciati gabbare a tal punto dal Governo e dalla D. C.!

Ed allora — noi ripetiamo ed a maggior ragione — non sarebbe meglio, ma molto meglio che i partiti minori invece di insistere con questo vergognoso negozio appoggiassero i progetti della minoranza per una opportuna ed onesta correzione del testo unico del 1948? Detta rettifica potrebbe farsi di comune accordo in pochi giorni, e così, tanto ai grandi quanto ai piccoli partiti, si darebbe a Cesare ciò che è di Cesare, col dovuto rispetto della Costituzione, e cioè della suprema Carta della Repubblica, la quale è costata tante lotte, tanti sacrifici e tanto sangue generoso, e che tutti i partiti hanno solennemente votata ed il Governo ha giurato di osservare.

XII.

Onorevoli colleghi, all'indomani dell'approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati, la stampa mondiale, anche se di stretta osservanza atlantica, commentò con scarso favore il « metodo » usato dal Governo per ottenere dal Parlamento la frettolosa e totalitaria approvazione del suo disegno.

Nessuno riconobbe validità nè all'argomento dell'urgenza per effetto della imminente scadenza del termine di vita della Camera dei deputati, nè a quello dell'*eccezionalità politica* della riforma: i quali, del resto, erano stati preventivamente, se non disaccortamente, già svalutati dal Presidente del Consiglio quando egli aveva accennato alla necessità di una riforma dei regolamenti di Assemblea per vincere rapidamente le velleità ritardatrici dell'opposizione ed aveva poi, sinceramente, confessato che

la eccezionalità potrebbe anche divenire *norma* a fronte di tutti quei disegni di legge cui il Governo annettesse particolare importanza o che fossero nettamente contrastati dall'opposizione.

Si scrisse allora, soprattutto nella stampa inglese ed americana, che era spiacevole che, alla approvazione della legge, l'onorevole De Gasperi fosse arrivato attraverso la rinuncia al metodo parlamentare democratico ed attraverso la mortificazione del legislativo.

E parve risuonare l'ammonimento del Segretario fiorentino del quale pare che l'onorevole Presidente del Consiglio non voglia neppure in futuro tenere gran conto.

« In una Repubblica non dovrebbe mai farsi cosa che con i modi straordinari si avesse a governare. Perchè ancora che il modo straordinario per allora facesse bene non di meno lo esempio fa male, perchè si mette una usanza di rompere gli ordini per bene, che poi, sotto quel colore, si rompono per male ».

Ed è deprecabile che la pressione costringiva non appaia rinunciata od attenuata nei confronti del Senato.

Non solo si parla apertamente, nella stampa o nei corridoi, di riproposizione della questione di fiducia in connessione con la proposta di legge, ma si determina, con larga anticipazione, il « tempo » quanto mai prossimo della posizione medesima.

Ed, ancor più grave, non si fa mistero di quelle che potrebbero essere le conseguenze cui si esporrebbe il Senato ove la legge non si approvasse.

Chi poté, nella seduta del 12 febbraio 1953, dissociare da una interruzione dell'onorevole Presidente del Gruppo parlamentare D.C., nel corso di un intervento dell'onorevole Terracini, l'istintivo richiamo mnemonico ad altre espressioni, di altri tempi ed in altra Aula?

« Ho anche il dovere di dirvi, e ve lo dico per debito di lealtà, che dal vostro voto dipende in un certo senso il vostro destino »: ammoniva Mussolini il 15 luglio 1923, per stimolare il consenso dei deputati all'approvazione della sua riforma elettorale.

Poi, inaspettatamente, pose la questione di fiducia.

È certo che il mezzo minatorio, se non ricattatorio, non raggiunga l'altissima coscienza del-

l'Assemblea e che l'accento di esso risulti solo mortificazione gratuita e deplorabile dell'alto senso di responsabilità del Senato.

Così come è certo che l'impegno implicito degli atti di personalissima competenza del Capo dello Stato alla stregua dell'articolo 73 della Costituzione, attraverso la blaterata certezza di tempestività dell'uso della legge, quando fosse riuscita approvata nei rigorosi limiti temporali insistentemente indicati, si risolverà solo in una scorrettezza presuntuosa e connaturale ad una inveterata insensibilità costituzionale.

Ma ancor più certo si è che la riforma elettorale tanto leggermente proposta dal Partito di maggioranza, dopo una gestazione innaturale e nella scrupolosa cura di evitare ogni possibilità di contatto o di mediazione con le forze dei partiti destinati ad esserne le vittime, ancor prima che una manifestazione di insensibilità costituzionale, concreta una espressione di insufficiente sensibilità morale e psicologica da non meritare, di sicuro, l'avallo cosciente e meditato del Senato.

Conclusa la tragica vicenda della guerra fascista con la resa a discrezione, i lavoratori italiani, dal più umile bracciante all'intellettuale qualificato, ritrovarono compatti il senso dell'unità della stirpe e attorno alle sole verità sopravvissute, i simboli della Patria, ricrearono con la epopea della Liberazione, il clima risorgimentale indispensabile per la ricostruzione materiale e spirituale.

La volontà di vita vinse sulle macerie fumanti, sull'urlo degli egoismi e l'alba della rinascita si fissò in quella promessa di civile, pacifica, progressiva rivoluzione che fu la Costituzione repubblicana.

Poi fu la battuta d'arresto e l'inizio, dapprima cauto e felpato, della marcia a ritroso.

Il patto nazionale divenne debolezza di un momento di euforia ed il prezzo di riforma, di giustizia distributiva, di libertà, di frater-

nità, promesso dalle vecchie classi dirigenti, in cambio della rivoluzione mancata, parve oneroso e contestabile.

Ma se, negli ultimi cinque anni, i tentativi esterni ed interni, di mortificazione e di arretramento delle classi lavoratrici si reiterarono incessantemente, per quanto vanamente, prima di oggi non si era ancora preordinato o non si osò, finora, manifestare l'attentato alla comune fiducia nella potenza della scheda.

« La grande sapienza, la grande giustizia del suffragio universale, è stato ricordato (e sono le parole di V. Hugo, all'Assemblea legislativa francese, il 20 maggio 1850) fu quella di rivolgersi all'uomo abbandonato dicendogli: spera!; all'uomo brutale, dicendogli: ragiona! ».

La scheda sostituì, veramente, alla speranza nella ribellione, la speranza nel voto e nell'effetto determinato di esso. Essa significò strappare dalle mani dei diseredati l'arma della violenza per sostituirvi quella del diritto.

Si può oggi, senza spirito di parte, contestare la validità, morale e psicologica del principio di intangibilità del voto e del suo valore legalitario?

Si possono sovrapporre le meschine ragioni di tornaconto o di malinteso prestigio, personale o politico, all'esigenza della pace civile ed allo stesso amore della Patria, che non si costringe e non si conclude nell'amore della fazione, perfezionando quello che è un tentativo non solo fraudolento, ma di potenziale capacità violenta?

Noi confidiamo nella risposta negativa delle coscienze serene, nel momento di licenziare queste note che vogliono rappresentare l'adempimento di un dovere profondamente sentito.

RIZZO Domenico e CERRUTI,
relatori di minoranza.

MXXX.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		PERRONE CAPANO	43423
(Deferimento a Commissione in sede legislativa)	43421	LATANZA	43423
(Presentazione)	43432	SALERNO	43424
Disegno di legge (Seguito della discussione):		CUTTITTA	43424
Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26. (2971)	43424	VIOLA	43424
PRESIDENTE	43424, 43428, 43429	AMADEO	43424
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	43424, 43434	SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	43424
LACONI	43428	PRESIDENTE	43424
PAJETTA GIAN CARLO	43429	Richiesta di assegnazione a Commis- sioni di termini per riferire:	
ROBERTI	43433	NENNI PIETRO	43450
CORBINO	43442	PRESIDENTE	43450
Proposte di legge:		Risposte scritte ad interrogazioni (An- nunzio)	43422
(Annunzio)	43422	Votazione nominale	43429
(Deferimento a Commissioni)	43421	Votazione segreta	43430
Interrogazioni (Annunzio)	43450		
Per la discussione di mozioni:		La seduta comincia alle 16.	
DI VITTORIO	43450	GIOLITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. (È approvato).	
POLANO	43450	Deferimento a Commissioni di un disegno e di proposte di legge.	
ZANFAGNINI	43450	PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che il se- guente disegno di legge possa essere defe- rito all'esame ed alla approvazione della	
PELLA, <i>Ministro del bilancio e ad in- terim del tesoro</i>	43450		
Per una alluvione in Puglia:			
MONTERISI	43422		
GUADALUPI	43423		
DI DONATO	43423		

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 DICEMBRE 1952

ché non consentiremo che gli italiani ricadano di nuovo su questa strada, che è sbagliata. Noi ci batteremo perché gli italiani sempre più proseguano per quella strada che hanno dimostrato di aver saputo ritrovare e di aver imboccato coraggiosamente orientandosi verso il nostro schieramento, verso il nostro partito. (*Applausi all'estrema destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Corbino. Ne ha facoltà.

CORBINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esaminare questa legge, cercherò di essere quanto più obiettivo possibile. Io credo che nel cercarne le intenzioni palesi e recondite noi siamo spesso portati ad attribuire ad esse o una consistenza, che i fatti potrebbero dimostrare negativa, o una portata molto maggiore di quella reale.

Non so se voi potrete essere delusi dal mio intervento, perché io cercherò di fare un discorso terra terra, come lo farebbe l'uomo della strada che, essendo a conoscenza dei fatti che costituiscono i precedenti della legge, si voglia rendere conto del modo come alla legge medesima si sia arrivati. Sono un pochino nella situazione di quel critico teatrale che, tornando dalla prima recita del Parsifal, diceva di non aver capito « il fatto », perché nell'opera non vi è il solito intreccio del tenore che ama la prima donna in contrasto col baritono cosicché ad un certo momento uno dei tre o tutti e tre devono morire. ma c'è un antefatto e un postfatto, tutta una serie di elementi collaterali che ne complicano la trama. Non molto diversa è la trama di questo provvedimento. Cerchiamo allora di renderci conto del come ci si sia arrivati, perché soltanto così noi potremo mettere la legge nella sua vera luce e potremo probabilmente orientarci per trovare una soluzione, visto che ad una qualche soluzione non di forza dovremo pure arrivare.

Per effetto della legge approvata dall'Assemblea Costituente, in base alla quale si fecero le elezioni del 1948, nonché per la inevitabilità della non perfetta concordanza proporzionale fra i seggi assegnati ed i voti ottenuti, i quozienti elettorali per deputato furono allora diversi per i vari partiti: da un minimo di circa 42 mila per la democrazia cristiana, si arrivò ad un massimo di 72.500 per i repubblicani. È accaduto così che la percentuale dei seggi assegnata ad ogni partito sia stata diversa di quella che ad ogni partito sarebbe toccata se la proporzionale avesse funzionato in modo perfetto. La democrazia cristiana, col 48 e mezzo per

cento dei voti, si è presa il 53,1 per cento dei seggi, il fronte democratico popolare, col 31 per cento dei voti, ha avuto il 31,9 per cento dei seggi, mentre gli altri partiti hanno avuto una quota di seggi inferiore a quella dei voti riportati. Il partito che ha guadagnato di più è perciò quello della democrazia cristiana, con 26 seggi, corrispondenti al 4,6 per cento, seguita dal fronte democratico popolare con 5 seggi, mentre gli altri partiti hanno perduto parecchi seggi: 7 l'unione socialista, cioè a dire l'1,3 per cento; 3 il blocco nazionale, 5 il movimento sociale, 5 il partito repubblicano, 3 il partito dei monarchici. Rispetto ai quattro partiti che dovrebbero formare la futura coalizione, abbiamo avuto un guadagno del 4,6 per cento per la democrazia cristiana, una perdita abbastanza notevole per i social-democratici, per il blocco nazionale, per i repubblicani: complessivamente questi tre partiti hanno preso 15 deputati in meno.

Ora, onorevoli colleghi, possiamo affermare che in Italia il corso della storia sarebbe stato diverso se questi tre partiti avessero avuto quei 15 deputati? Possiamo noi affermare che la situazione parlamentare sarebbe stata profondamente differente se ci fossero stati 5 deputati socialdemocratici di più o 3 in più del blocco nazionale? Non pongo il quesito per i repubblicani, perché il partito repubblicano ha collaborato al Governo fino dal giorno delle elezioni e ha, si può dire, « intonato » i suoi uomini nel Governo, saturandolo sino al punto che ne sono rimasti alcuni fuori; in luogo di 4 ne sarebbero rimasti fuori 9.

Tali sarebbero state le conseguenze aritmetiche, perché dal punto di vista politico una leggera diminuzione del numero dei seggi assegnati alla democrazia cristiana avrebbe forse potuto rendere più compatto il gruppo e attenuare certi movimenti oscillatori, che in realtà sono stati la sola fonte di grattacapi seri per l'onorevole De Gasperi. All'onorevole De Gasperi le più gravi preoccupazioni non gliene hanno date i liberali perché erano 3 in meno, o i socialisti perché erano 5 in meno; gliel'hanno date talune frazioni del suo partito. E se il naturalista Fabre dovesse tornare in vita, nel fare una nuova edizione della sua *Vita degli insetti*, egli dovrebbe rivedere il capitolo dedicato alla vespa, riferendo questa voce ad un insetto apparso la prima volta nella Camera dei deputati italiani, e che viveva di speranze e di illusioni, attraverso leggere punzecchiature « Pella Pella » alla famiglia De Gasperi. (*Si ride*).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 DICEMBRE 1952

legge questo margine di relativa tranquillità alla coalizione vincente, dandole 50 voti di maggioranza rispetto all'opposizione e 25 rispetto alla normalità del risultato elettorale, noi avremmo trovato una soluzione che, a mio giudizio, supererebbe tutti i pericoli di ordine costituzionale e consentirebbe di uscire da una situazione che presenta delle incognite molto serie.

Io lancio questa idea, senza pretendere che voi la raccogliate subito, solo allo scopo che resti negli atti del Parlamento la testimonianza che un ponte era stato lanciato fra le due parti. Ciascuno, poi, assuma la responsabilità, per conto proprio, di tagliare quella parte del ponte che lo avrebbe potuto fare andare incontro all'avversario. Io non ho interpellato le opposizioni, ma tutti siamo convinti che, in un compromesso, qualcuno deve cedere qualche cosa del suo. Probabilmente, anche senza che venga meno una opposizione di principio e pur con la possibilità di correggere taluni dei difetti tecnici più gravi, in questo modo la legge potrebbe essere varata nel giro di pochi giorni, e noi ce ne potremmo andare a passare le feste natalizie nella pace delle nostre famiglie con la coscienza di aver lasciato la pace nell'aula di Montecitorio.

Onorevoli colleghi, quando ho assunto una posizione contraria a questa legge, molti mi hanno pregato di non parlare: secondo costoro, io non avrei dovuto parlare per non compromettermi. So perfettamente di essermi compromesso, ma io so accettare tutte le conseguenze di questa mia posizione, non essendo tra coloro che, pur votando contro la legge, vorranno poi goderne il risultato e appartenere agli 82 «natalini» del 1953 (visto che noi li metteremo al mondo legislativamente durante le feste di Natale). Accetto quindi tutte le conseguenze, perché penso che in politica occorra avere una linea e non sia possibile votare a favore di una legge, che si considera ingiusta, per poi goderne i benefici. E siccome, per il mio passato, non potrò certo chiedere ospitalità ai vostri oppositori di domani, me ne tornerò a casa mia. Vi sono tanti modi nella vita per compensarsi delle delusioni della politica: vi è la scuola, vi è la scienza, vi è soprattutto la coscienza del proprio dovere compiuto. *(Applausi all'estrema sinistra e all'estrema destra)*.

Ed è di fronte a questa coscienza che io ho preso un atteggiamento che può avermi allontanato molte simpatie di amici della maggioranza. Credano pure costoro che non

l'ho fatto per favorire i colleghi dell'estrema sinistra: io ho avuto l'onore di essere stato il primo ad essere impiccato in effigie, anche se la cosa mi ha allungato la vita e mi ha giovato alla salute. *(Interruzione del deputato Di Vittorio)*. Siamo d'accordo, onorevole Di Vittorio, che si trattava di uno scherzo, ma l'ho ricordato per dimostrare che quando, a suo tempo, fu necessario prendere posizione contro l'estrema sinistra io l'ho fatto apertamente, senza finzioni, senza preoccuparmi dei rischi,...

TOGLIATTI. E così noi contro di lei.

CORBINO. ...e sacrificando anche la poltrona ministeriale in un modo che, per mia buona fortuna, fino ad oggi non l'ho più riavuta.

Quando io parlo alla Camera, non riesco ad essere uomo di parte, non posso essere uomo di parte. Io vedo tutte queste teste intorno a me e le vedo come espressione del popolo italiano, d'un popolo che lavora; che ha magari le sue fisime politiche, ma che prima di tutto lavora. Ora, io vorrei che noi questa legislatura la chiudessimo non con il segno della frattura irreparabile fra tre parti del nostro ambiente, ma la chiudessimo con la possibilità d'una intesa; perché, siccome non credo alle intenzioni che sono state attribuite alla maggioranza e credo che forse, in fondo, nelle vostre richieste vi sia una buona fede maggiore di quel che non si pensi, non credo neppure alla irreparabilità della divisione del nostro paese in due, che deriva oggi da una situazione mondiale che potrà domani anche mutare.

Chi può dire quale sarà l'avvenire dei popoli rispetto alle due grandi concezioni che in questo momento si combattono l'un l'altra?

Una voce all'estrema sinistra. Allora dovremmo poter influire anche noi.

CORBINO. Ma noi siamo troppo poca cosa, in Italia, per poter influire sul resto del mondo.

Ma, onorevoli colleghi, pensiamo alle complicazioni che da una legge analoga per fatalità di eventi — anche se non è del tutto simile, non importa — sono nate da altre leggi di parecchi anni or sono.

COPPI ALESSANDRO. Le complicazioni erano sorte prima.

CORBINO. No, onorevole Coppi: erano sorte prima, ma si concatenarono dopo; e, se oggi creiamo l'ambiente perché esse si accentuino, noi potremo anche rivederle. Ma, ripeto, io non ci voglio credere.

Io penso soltanto a questo, e cioè che la funzione dei parlamenti è quella di risolvere,